

Trib. Torino, ud. 19 aprile 2011, Franzoni e altro, Est. Arata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
TERZA SEZIONE PENALE

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1. **FRANZONI Annamaria**, nata a San Benedetto Val di Sambro il 23.8.1971, domiciliata ex art.161 c.p.p. in San Benedetto Val di Sambro via Borgo Vecchio 5, ma ATTUALMENTE DETENUTA per altra causa presso la Casa Circondariale di Bologna, GIA' PRESENTE, difesa di fiducia dagli avv.ti Paola Savio e Lorenzo Imperato del Foro di Torino,

2. **DURST Eric**, nato a Yverdone (Svizzera) il 19.4.1965 domiciliato ex art.161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Cesare Zaccone, LIBERO – GIA' PRESENTE, difeso dall'avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino;

IMPUTATI

DURST

A) del reato di cui agli artt. 110, 374 c.p. perché, in concorso con altri, nel corso del procedimento penale a carico di Franzoni Annamaria per l'omicidio di Samuele Lorenzi, al fine di trarre in inganno i giudici e i periti modificava lo stato dei luoghi ove avvenne l'omicidio (Cogne 30.1.2002). In particolare, dopo la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Aosta, in data 19/07/2004 di condanna nei confronti di Anna Maria Franzoni per il reato di omicidio del proprio figlio Samuele, nel corso del sopralluogo in Cogne in data 28 e 29 luglio 2004 presso l'abitazione dei coniugi Lorenzi, (effettuato nella sua qualità di ausiliario tecnico dei consulenti della difesa unitamente a La Harpe Romano, Esseiva Pierre, Voisard Roman, Delemont Olivier, e ai consulenti tecnici della difesa Sferra Claudia e Manfredi D'Angrogna Luserna Von Staufen Enrico oltre a Lorenzi Stefano, marito della Franzoni) apponeva un' impronta digitale sulla porta della camera da letto dei coniugi Lorenzi; gli esiti del sopralluogo, venivano poi trasfusi in elaborati scritti e allegati alle denunce, concernenti l'autore dell'omicidio di Samuele Lorenzi, indicato in Ulisse GUICHARDAZ, al fine di

richiedere l'espletamento di ulteriori perizie relative alle impronte da lui stesso apposte.

In Cogne il 28 e 29/07/2004 e in Torino 31/07/2004 e 06/08/2004

FRANZONI Annamaria

B) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 368, 2° comma, c.p. perché in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso accusava, pur sapendolo innocente, dell'omicidio di Samuele Lorenzi, Ulisse GUICHARDAZ in particolare, perché, dopo che era stato immutato lo stato dei luoghi in cui avvenne l'omicidio così come descritto nel capo a):

- presentava, unitamente al marito LORENZI Stefano, denuncia avanti la Procura Generale della Repubblica di Torino in data 31/07/2004, allegando le "osservazioni preliminari sull'esito della ricerca delle tracce ematiche latenti con la metodica luminol nella casa dei coniugi Lorenzi in Cogne" sottoscritte dai consulenti tecnici Sferra Claudia e Manfredi D'Angrogna Luserna Von Staufen Enrico e concernenti l'esito del sopralluogo effettuato in Cogne presso l'abitazione dei coniugi Lorenzi, e allegando e richiamando le investigazioni effettuate da Gelsomino Giuseppe, investigatore privato incaricato, relative a Ulisse Guichardaz, in cui si evidenziano peculiarità personologiche sospette, e indicava in Ulisse GUICHARDAZ l'autore dell'omicidio, richiedendo altresì accertamenti urgenti, previo sequestro, sugli indumenti, l'abitazione e l'automobile di Ulisse Guichardaz alla ricerca di tracce ematiche provenienti dalle ferite mortali inferte a Samuele Lorenzi;

- presentava, tramite il proprio difensore Avv. Taormina, integrazione di denuncia avanti la Procura Generale della Repubblica di Torino in data 06/08/2004, in cui si dava atto degli ulteriori risultati delle comparazioni delle impronte digitali della Franzoni con quelle rinvenute dai consulenti della difesa sulla porta della camera da letto ove era avvenuto l'omicidio di Samuele Lorenzi, escludendo la riconducibilità a quelle della Franzoni, e in cui si affermava che l'impronta essendosi formata nel tempo di coagulo pari a 2,5 minuti era a "forte vocazione di appartenenza all'assassino" e si richiedeva la verifica dell'appartenenza dell'impronta ad Ulisse Guichardaz; in cui si affermava che le tracce ematiche rinvenute dai consulenti della difesa "prendono origine dalla stanza in cui Samuele fu ucciso e proseguono per le scale giungono fino al garage" e alla porta d'uscita, ed infine in cui si richiedevano accertamenti urgenti per verificare l'esistenza di tracce ematiche correlabili a Samuele Lorenzi, sugli indumenti, scarpe, automobile, abitazione e in ogni altro luogo collegabile alla persona di Ulisse Guichardaz.

In Torino 31/07/2004 e 06/08/2004

Identificata la persona offesa in:

- GUICHARDAZ Ulisse, in atti compiutamente generalizzato,

Conclusioni delle parti:

P.M.: affermare la responsabilità di entrambi gli imputati e condannare

- FRANZONI, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, riconosciuta la continuazione interna tra i reati descritti nell'unico capo di imputazione a lei contestato, alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione

- DURST alla pena di 1 anno di reclusione

Difesa FRANZONI: assolversi l'imputata perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto

Difesa DURST:

assolversi l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

FATTO E DIRITTO

1. Svolgimento del processo

Con decreto del 13 maggio 2009 il giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale disponeva il giudizio nei confronti di Annamaria FRANZONI e Eric DURST, chiamati a rispondere dei reati specificati in epigrafe, rinviando alla successiva udienza del 9.6.2009 la formazione del fascicolo del dibattimento.

In tale udienza venivano inseriti nel fascicolo, oltre ai certificati penali e alla copia fotostatica di alcuni atti irripetibili compiuti nel processo avente ad oggetto l'omicidio di Samuele Lorenzi¹,

- la denuncia del 30.7.2004 e l'integrazione del 6.8.2004, con i relativi allegati, in quanto corpo del reato contestato sub B: si tratta delle denunce con cui i coniugi Annamaria Franzoni e Stefano Lorenzi avevano indicato in Ulisse Guichardaz il possibile autore dell'omicidio del figlio Samuele, adducendo a sostegno di tale accusa le risultanze delle "indagini" condotte dall'investigatore privato Gelsomino in merito alle peculiarità personologiche sospette dell'accusato e ad alcune circostanze afferenti ai

¹ Si tratta di copie dei verbali di sequestro del 30.1.2002, 31.1.2002, 1.2.2002, 2.2.2002,, 3, 7, 11, 15, 21, 23, 28.2.2002, 2 e 6.3.2002, 13.4.2002 aventi ad oggetto le stesse unità immobiliari site in Cogne (AO) frazione di Montroz, località Caouz, n. 4/A e 4/B. nonché diversi oggetti, in esse contenuti, rilevanti nel processo per omicidio (il pigiama macchiato di sangue, gli zoccoli di Anna Maria Franzoni, vari oggetti di cui era stato ipotizzato nel corso delle indagini l'uso come arma per commettere l'omicidio ecc.). Sebbene astrattamente soggetti alla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 238 c.p.p., tali atti, peraltro non particolarmente rilevanti nel presente processo, devono ritenersi inseriti nel fascicolo del dibattimento con il consenso implicito di tutte le parti, che hanno viceversa contestato l'inserimento di altri atti, come si vedrà in seguito.

movimenti compiuti dallo stesso prima e dopo l'omicidio, nonché gli esiti di un sopralluogo effettuato dai propri consulenti Manfredi e Sferra la notte tra il 28 e il 29 luglio 2004 presso la loro villetta, riassunti preliminarmente in osservazioni, con le quali costoro avevano segnalato il ritrovamento sia di impronte lasciate sulla porta della camera da letto, ove era stato consumato l'omicidio, da una mano imbrattata di sangue diversa da quella di Franzoni sia di una sequenza di tracce ematiche che dalla camera dell'omicidio proseguivano lungo le scale sino al garage e quindi alla porta d'uscita, tratteggiando il percorso compiuto dall'assassino per allontanarsi dal luogo del delitto.

- il verbale di sequestro, datato 12.8.2004, disposto nell'ambito del procedimento n.473/04 modello 45 aperto dalla Procura di Aosta proprio a seguito delle citate denunce e poi confluito nell'attuale procedimento, avente ad oggetto le unità immobiliari site in Cogne, frazione Montroz, località Caouz, 4/A e 4/B, teatro, prima, dell'omicidio di Samuele Lorenzi e, poi, del citato sopralluogo, nel corso del quale è stata tenuta la condotta specificamente contestata sub A.

Alla prima denuncia, datata 30.7.2004, sottoscritta da Annamaria Franzoni e Stefano Lorenzi ed indirizzata alla Procura Generale di Torino, sono allegati otto documenti, di cui uno composto da quattro sottofascicoli.

Si tratta, in parte, di copie di atti del processo, allora in corso², avente ad oggetto l'omicidio di Samuele Lorenzi (in particolare l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino del 9.4.2002 e le dichiarazioni rese da Ulisse Guichardaz l'8.2.2002 agli inquirenti e il 6.10.2002 nelle forme dell'incidente probatorio) ed, in parte, di elementi "nuovi" raccolti dalla difesa di Annamaria Franzoni: si fa riferimento a

- una lettera, datata 17.6.2002, scritta e spedita a sé stessa da Annamaria Franzoni, in cui è ricordato un episodio accaduto 29.1.2002, poi riportato nel testo della denuncia,

- quattro relazioni, rispettivamente datate 8.4.2003, 17.5.2003, 7.6.2003 e 7.8.2003, in cui l'investigatore privato Gelsomino riferisce gli elementi indiziari raccolti a carico di Ulisse,

- una relazione firmata dai consulenti della difesa La Harpe, Lore, Sferra e Manfredi volta ad evidenziare asserite lacune nelle indagini tecniche svolte dal RIS in relazione alla causa della morte, all'individuazione dell'arma del delitto, al rinvenimento delle tracce ecc.

- le cd. "osservazioni preliminari", datate 29.7.2004 e firmate dai soli Manfredi e Sferra, relative alla "scoperta", effettuata dai tecnici della difesa nel corso del sopralluogo del 28-29 luglio 2004 nella villetta dei Lorenzi, di

² All'epoca si era concluso, da pochi giorni (precisamente il 19.7.2004), il primo grado di giudizio innanzi al GUP di Aosta, con la condanna di Annamaria Franzoni alla pena di 30 anni di reclusione.

nuove tracce di sangue e, addirittura, di un'impronta digitale riferibile al "vero" assassino del piccolo Samuele³.

Al "seguito di denuncia", datato 6.8.2004, sottoscritto dall'avv. Taormina quale difensore di Annamaria Franzoni e Stefano Lorenzi e nuovamente indirizzato alla Procura Generale di Torino, sono allegati sei documenti.

Si tratta, ancora una volta, sia di copie di atti del processo avente ad oggetto l'omicidio di Samuele Lorenzi (in particolare, le relazioni rispettivamente redatte dai periti Pascali, Boccardo e Schmitter e la trascrizione dell'udienza peritale del 28 giugno 2004 innanzi al GUP di Aosta aventi ad oggetto le tracce rilevate sugli zoccoli e il pigiama) sia di elementi "nuovi" ed in particolare una nuova "relazione preliminare" firmata Manfredi e Sferra e datata 5.8.2004, sempre relativa alle impronte e alle tracce rilevate nel sopralluogo del 28-29 luglio 2004 dai consulenti della difesa Franzoni.

Nel fascicolo del dibattimento venivano, inoltre, inserite le perizie effettuate nelle forme dell'incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari: si tratta di

- una perizia informatica, affidata ad Antonio LIOY, diretta ad effettuare copia, estrapolare, datare e stampare i file tratti dal materiale informatico sequestrato o acquisito nel corso delle indagini successive alle citate denunce⁴, evidenziando quelli riferibili al sopralluogo effettuato in Cogne tra il 28 e il 29 luglio 2004 o comunque ai fatti oggetto del procedimento penale concernente l'omicidio di Samuele,

- una perizia chimico, dattiloscopica, genetica e medico-legale, affidata a Marco DI PAOLO, Ciro DI NUNZIO, Mariella CARERI, Aldo GRASSO, Andrea GIULIANO, Richard VORDER BRUEGGE e Brendan F. SHEA, volta ad accertare l'origine e la morfologia delle impronte e delle tracce rilevate dai consulenti della difesa di Annamaria Franzoni in occasione del sopralluogo effettuato il 28 e il 29 luglio 2004 nell'abitazione ove venne ucciso Samuele. In realtà a VORDER BRUEGGE e a SHEA è stata chiesta la valutazione della "regolarità tecnica" e la rispondenza delle fotografie scattate durante il sopralluogo del 28-29 luglio 2004 (e, dunque, anche delle immagini digitali inserite nelle relazioni preliminari allegate alle due denunce) al reale stato di luoghi e rilievi, mentre a DI NUNZIO, DI

³ In detta relazione i consulenti della difesa, MANFREDI e SFERRA premettevano che, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, avevano effettuato, nella casa di COGNE MONTROZ, operazioni tecnico scientifiche di rilevamento, iniziate alle ore 17,30 del 28.7.04 e terminate alle ore 5,30 del 29.7.04, al fine di procedere alla ricerca di tracce latenti con la metodica del luminol, "scattando fotografie al naturale della superficie studiata ed il suo corrispettivo dopo l'aspersione di luminol".

⁴ In particolare il materiale tratto dai computer di Manfredi, Sferra, Lorenzi e Gelsomino.

PAOLO, CARERI, GIULIANO e GRASSO la valutazione, l'interpretazione, la datazione dell'impronta e delle tracce⁵.

Nel fascicolo del dibattimento erano stati originariamente inseriti tutti gli atti di cui si componevano gli incidenti probatori, e dunque oltre alle relazioni peritali e ai verbali di nomina dei periti, di conferimento

⁵ Questi i quesiti sottoposti ai periti:

1) Accertino i periti se, sulla porta della stanza dove avvenne l'omicidio di Samuele Lorenzi, e presa in considerazione dalla consulenza tecnica di parte, allegata all'atto di denuncia del 30 luglio 2004 a firma Annamaria Franzoni e Stefano Lorenzi, siano rilevabili impronte papillari e, in caso positivo, ne descrivano la sede, le forme, le dimensioni e il modo di apposizione;

2) Verifichino se le metodiche di rilevazione dagli stessi illustrate nella consulenza di cui sopra risultino realmente effettuate e appaiano tecnicamente adeguate (in particolar modo per quanto riguarda l'utilizzo del luminol per evidenziare la presenza di impronte digitali), e se esse differiscano da altre metodiche adottate sugli altri infissi della medesima stanza; 3) Accertino su quale supporto (legno, sangue, luminol, ecc.) le impronte in discussione vennero direttamente lasciate, esponendo se si apprezzino elementi tali da far ritenere che detta superficie sia stata preventivamente sottoposta a manovre di lavaggio o ad altri Interventi di pulitura;

4) Accertino se le impronte di cui si tratta contengano del sangue umano, e se in ogni caso sia possibile tipizzarvi un codice genetico da porre a confronto con quello della vittima;

5) Accertino se nel tratto compreso tra la zona notte e il garage e nel garage dell'abitazione, ove si svolse il sopralluogo difensivo del 28 e 29 luglio 2004 siano tuttora evidenti e rilevabili le tracce descritte nella consulenza tecnica di cui al punto 1), provvedendo in caso positivo a individuare la loro morfologia, consistenza e origine;

6) Riferiscano se tali tracce siano attribuibili a una od a più suole di scarpa, se siano riferibili a uno o più soggetti, e se corrispondano a uno o più percorsi;

7) Dicano, alla luce dell'esperienza e della scienza, se una suola di scarpa impregnata una sola volta di sostanza ematica possa aver depositato sul pavimento del garage la quantità e il tipo di tracce descritte dai consulenti della difesa di Annamaria Franzoni;

8) Qualora le tracce contengano materiale biologico, procedano ove possibile a determinarne il relativo codice genetico e a confrontarlo con quello della vittima Samuele Lorenzi;

9) Descrivano la natura e la composizione del reagente chimico utilizzato per evidenziare la presenza di tracce di sangue dai consulenti della difesa di Annamaria Franzoni nel sopralluogo di cui al punto 5), chiarendo se tale reagente risulti cosparsa in maniera omogenea e uniforme sul pavimento del garage e se sia identico a quello utilizzato negli altri locali dell'abitazione, e esponendo ogni altra eventuale caratteristica che appaia particolarmente significativa nel caso di specie;

10) Riferiscano se le orme di calzatura rilevate dai consulenti della difesa di Annamaria Franzoni nel citato sopralluogo risultino già in tutto o in parte segnalate dai Carabinieri del R.I.S. di Parma I nei loro precedenti accessi, e in particolare se l'orma contraddistinta con il n. 13 dai consulenti della difesa sia osservabile nelle fotografie scattate dai Carabinieri del R.I.S. di Parma;

11) Verifichino, inoltre, se le tracce evidenti di sangue rinvenute nella suddetta abitazione dai Carabinieri del R.I.S. di Parma siano tuttora rilevabili, e in quale misura;

12) Espongano se siano apprezzabili elementi tali da far ritenere che, dopo il dissequestro dell'abitazione in oggetto (intervenuta il 2 maggio 2002), il pavimento del garage sia stato ripulito o lavato, e con quali modalità ed effetti;

13) Valutino se le riproduzioni fotografiche digitali confezionate in occasione del sopralluogo di cui sopra appaiano tecnicamente appropriate, e se le stesse siano da considerare rispondenti al reale stato dei luoghi e dei rilievi effettuati in quell'occasione.

dell'incarico e di discussione⁶, anche le richieste di incidente probatorio, le relative notifiche, le ordinanze ammissive del GIP⁷ nonché tutti gli atti di indagine trasmessi dal PM a sostegno della richiesta⁸.

⁶ Si tratta, in relazione alla perizia chimico, dattiloscopica, genetica e medico-legale, dei seguenti atti:

- verbale dell'udienza di conferimento dell'incarico del 31.3.2005 dei periti Brendan F. SHEA e Richard VORDER BRUEGGE, Marco DI PAOLO, Ciro DI NUNZIO, Mariella CARERI Aldo GRASSO, Andrea GIULIANO, con elenco dei quesiti (faldone contrassegnato dal numero 18)
- verbali dell'udienza di proroga del termine del 28.6.2005 e del 28.7.2005 (faldone contrassegnato dal numero 18)
- relazione del perito Richard VORDER BRUEGGE depositata il 5.12.2005 (faldone contrassegnato dal numero 20)
- relazione di Azzena e Penengo, consulenti tecnici nominati dalla difesa degli indagati Sferra e Manfredi, (faldone contrassegnato dal numero 20)
- relazione dei periti Marco DI PAOLO, Ciro DI NUNZIO, Mariella CARERI, Aldo GRASSO, Andrea GIULIANO depositata l'1.12.2005 (faldone numero 19)
- integrazione della summenzionata relazione depositata il 15.12.2005 (faldone contrassegnato dal numero 19)
- completamento della relazione integrativa a firma Di Paolo, datato 27.1.2006, di sostanziale accoglimento delle osservazioni del consulente della difesa Torre e dei consulenti del PM Martra e Vincenti, i quali, nella relazione depositata l'1.4.2006, avevano sconfessato le conclusioni dei periti in relazione ai punti 5 e 8, evidenziando come le tracce trovate nel tragitto verso il garage, pur non corrispondendo ad impronte di scarpe insanguinate, non erano necessariamente state costruite artificialmente, in quanto le microsferi di fosfato di calcio che le compongono non sono esclusivamente di origine sintetica ma anche di origine biogenetica, provenendo da escrementi di animali domestici, quali cani o gatti;
- verbale dell'udienza di discussione del 14.12.2005 del perito Richard VORDER BRUEGGE (faldone contrassegnato dal numero 18)
- verbale e trascrizione dell'udienza di discussione del 15.12.2005 dei periti Brendan F. SHEA e Richard VORDER BRUEGGE (faldone contrassegnato dal numero 18)
- verbale e trascrizione dell'udienza di discussione del 13.1.2006 dei periti Marco DI PAOLO, Ciro DI NUNZIO, Mariella CARERI Aldo GRASSO, Andrea GIULIANO (faldone contrassegnato dal numero 18)

Si tratta, in relazione alla perizia informatica, dei seguenti atti:

- verbale dell'udienza di conferimento dell'incarico del 20.11.2004 a Antonio LIOY, con elenco dei quesiti (faldone contrassegnato dal numero 21)
- verbale e trascrizione dell'udienza di discussione del 14 e 28 giugno 2005 e 19.7.2005 del perito Antonio LIOY (faldone contrassegnato dal numero 21)
- relazione peritale di LIOY su supporto informatico (faldone contrassegnato dal numero 15).

⁷ Si tratta, in relazione alla perizia chimico, dattiloscopica, genetica e medico-legale, dei seguenti atti:

- richieste di incidente probatorio datate rispettivamente 12.11.2004, in relazione agli indagati Stefano Lorenzi, Franzoni, Manfredi, Sferra, Taormina e Gelsomino), e 16.12.2004, anche in relazione agli indagati Esseiva Pierre, Voisard Romain, La Harpe Romano, Durst Eric e Delemont Olivier, depositate il 4.2.2005 (faldone contrassegnato dal numero 14)
- ordinanza ammissiva di incidente probatorio del 16.3.2005 e sua integrazione del 23.3.2005 (faldone contrassegnato dal numero 17)

Si tratta, in relazione alla perizia informatica, dei seguenti atti:

- richiesta di incidente probatorio datata 4.11.2004 (faldone contrassegnato dal numero 21)
- ordinanza ammissiva di incidente probatorio del 13.4.2004 (faldone contrassegnato dal numero 21)

Nell'udienza del 9.6.2009 il GUP aveva respinto l'istanza delle difese di esclusione dal fascicolo del dibattimento della richiesta di incidente probatorio, delle relative notifiche, dell'ordinanza del GIP nonché di tutti gli atti di indagine trasmessi a sostegno (cioè tutti gli atti raccolti nei faldoni contrassegnati dai numeri 14, 15, 16 e 17), sostenendo la legittimità dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento di tutti gli atti di cui si compone l'incidente probatorio, ivi inclusi gli atti di indagine consultati dai periti, e, contestualmente, la loro inutilizzabilità ai fini della decisione sulla responsabilità penale dell'imputato o comunque l'assenza di consequenzialità tra l'inserimento nel fascicolo del dibattimento di tali atti e la valutazione della loro utilizzabilità da effettuarsi al termine della fase dibattimentale⁹.

⁸ Si tratta, per lo più, di atti già inseriti, fin dall'inizio o nel corso del processo, nel fascicolo del dibattimento ad altro titolo. Nel dettaglio, sono:

- la denuncia datata 30.7.2004 (faldone contrassegnato dal numero 14)
- il cd. seguito di denuncia datato 6.8.2004 (faldone contrassegnato dal numero 14)
- le quattro relazioni, datate 8.4.2003, 17.5.2003, 7.6.2003 e 7.8.2003, a firma dell'investigatore privato Gelsomino (faldone contrassegnato dal numero 14)
- le cd. "osservazioni preliminari" datate 29.7.2004 e firmate da Manfredi e Sferra quali consulenti tecnici della difesa Franzoni sulle "scoperte" effettuate nel corso del sopralluogo del 28-29 luglio 2004 nella villetta dei Lorenzi (faldone contrassegnato dal numero 14)
- la cd. "relazione preliminare" sempre firmata da Manfredi e Sferra e datata 5.8.2004 sugli stessi temi (faldone contrassegnato dal numero 14)
- verbali di perquisizione e sequestro (faldone contrassegnato dal numero 14)
- relazione di Testi, Lombardi, La Rosa e Privitera, consulenti tecnici del PM di Aosta nel procedimento 473/45 mod.45, datata 11.10.2004 (faldone contrassegnato dal numero 14)
- informativa dei Carabinieri del 23.8.2004 riassuntiva delle risultanze di indagine, raccolte prima della denuncia, che scagionano Ulisse Guichardaz (faldone contrassegnato dal numero 14)
- informativa dei Carabinieri del 24.9.2004 riassuntiva delle risultanze di indagine, raccolte sia prima sia dopo la denuncia, che scagionano Ulisse Guichardaz (faldone contrassegnato dal numero 14)
- materiale informatico relativo soprattutto ai vari sopralluoghi, svolti tra cui copia dell'hard disk del computer portatile di Mario Lorenzi (sequestrato il 15.12.2004), vari DVD (originali) relativi al sopralluogo eseguito in data 27.7.2004 da Esseiva Pierre, Voisard Romain, La Harpe Romano, Durst Eric e Delemont Olivier; vari DVD Video e cinque ingrandimenti fotografici relativi ai sopralluoghi eseguiti dai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma ecc. (faldoni contrassegnati dal numero 15 e 15 bis)
- relazione del consulente del PM Rodolfo Girardo incaricato della duplicazione dell'hard disk del computer di Lorenzi e degli altri DVD (faldoni contrassegnati dal numero 15 e 15 bis)
- relazione del consulente tecnico del PM Privitera Giuseppe in ordine all'impronta trovata nel citato sopralluogo (faldone contrassegnato dal numero 16)
- copia degli interrogatori resi da Stefano Lorenzi (con album fotografico originale prodotto dallo stesso Lorenzi durante l'interrogatorio) e da Anna Maria Franzoni nonché copia delle sommarie informazioni e degli interrogatori resi da Esseiva Pierre, Voisard Romain, La Harpe Romano, Durst Eric e Delemont Olivier (faldone contrassegnato dal numero 16)

⁹ Ciò sulla base del principio secondo cui *"..dall'inserimento nel fascicolo per il dibattimento non consegue automaticamente l'utilizzazione ai fini del giudizio dibattimentale di responsabilità, come chiaramente si evince dal disposto dell'art.511 c.p.p..."*.

Come si vedrà meglio in seguito, siffatta richiesta, reiterata all'udienza del 20.1.2010 nella fase delle questioni preliminari al dibattimento dalla difesa Franzoni con riferimento alle sole dichiarazioni trasmesse dal PM a sostegno della richiesta di incidente probatorio (cioè quelle di Franzoni, Stefano Lorenzi, Esseiva, Voisard, La Harpe, Durst e Delemont, contenute nel faldone contrassegnato dal numero 16), è stata accolta da questo giudice con ordinanza letta in udienza e allegata al verbale.

Nel fascicolo del dibattimento venivano altresì inseriti il verbale di restituzione dei computer e del materiale informatico originale appartenuto a Manfredi, Sferra e Gelsomino¹⁰ nonché il verbale di ispezione dei luoghi redatto l'1.4.2005 in occasione del sopralluogo sul piazzale dell'Hotel Fior di Roccia finalizzato a verificare se, da quel luogo, era visibile, come sostenuto da Ulisse Giochardaz, un furgone posteggiato nei pressi della villetta dei Lorenzi (e precisamente davanti alla casa del fratello di Ulisse). Nell'occasione Gelsomino, che aveva chiesto tale sopralluogo, rilasciava una dichiarazione in cui ammetteva di riuscire a vedere ciò che non era riuscito a vedere in occasione del proprio sopralluogo il 4.4.2003 (i cui risultati erano confluiti nella denuncia del 29.7.2004)¹¹.

Infine, su accordo delle parti, nel fascicolo del dibattimento venivano inseriti anche

- la sentenza della I Corte d'assise d'appello di Torino del 27.4.2007, depositata il 19.10.2007, irrevocabile il 21.5.2008

- la già citata relazione di Testi, Lombardi, La Rosa e Privitera, consulenti tecnici del PM di Aosta nel procedimento 473/45 mod.45, datata 11.10.2004, sulle tracce di sangue e sulle impronte evidenziate nella denuncia.

Come si è anticipato, nella prima udienza del 20.1.2011, dopo la costituzione delle parti, la difesa Franzoni riproponeva, ai sensi dell'art.491 comma 2 c.p.p., la questione relativa all'espunzione dal fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese dagli imputati Durst e Franzoni nonché dagli allora indagati Stefano Lorenzi, Esseiva, Voisard, La Harpe e Delemont, inserite dal giudice dell'udienza preliminare in quanto messe a disposizione dei periti nel corso dell'incidente probatorio, prestando invece il proprio consenso alla permanenza nel fascicolo del dibattimento della richiesta di incidente probatorio e di tutti gli altri atti allegati dal PM a sostegno.

Il Tribunale, con ordinanza letta in udienza e allegata la verbale¹², accoglieva l'eccezione e restituiva le citate dichiarazioni al PM sulla base delle seguenti considerazioni:

¹⁰ Faldone contrassegnato dal numero 21.

¹¹ Faldone contrassegnato dal numero 21.

¹² Questo il testo integrale dell'ordinanza:

“Vista la richiesta della difesa Franzoni di esclusione dal fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni contenute nel faldone originariamente contrassegnato dal numero 16 e precisamente della copia degli interrogatori di Franzoni Annamaria e di Lorenzi Stefano e della copia delle sommarie informazioni e degli interrogatori di Esseiva Pierre, Voisard Romain, La Harpe Romano, Durst Eric e Delemont Olivier trasmessi dal PM a sostegno della richiesta di esperire nelle forme dell'incidente probatorio una perizia tecnica volta ad accertare l'origine e la morfologia delle impronte e delle tracce rilevate dai consulenti della difesa di Annamaria Franzoni in occasione del sopralluogo effettuato il 28 e il 29 luglio 2004 nell'abitazione ove venne ucciso Samuele Lorenzi sentito il P.M. che non si è opposto

premesso che analoga eccezione era stata proposta dalla difesa nell'apposita udienza del 9.6.2009 innanzi al GUP con riferimento anche a tutti gli atti contenuti nei faldoni originariamente contrassegnati dal numero 14, 15 e 17 (cioè la richiesta di incidente probatorio, le relative notifiche, l'ordinanza del GIP ammissiva nonché tutti gli atti di indagine trasmessi dal PM a sostegno della richiesta) ed era stata respinta dal GUP

che nell'occasione il GUP aveva sostenuto la legittimità dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento di tutti gli atti di cui si compone l'incidente probatorio, ivi inclusi gli atti di indagine consultati dai periti, salva la possibilità di autonoma e successiva valutazione in punto utilizzabilità degli stessi ai fini della decisione sulla responsabilità penale dell'imputato al termine della fase dibattimentale;

rilevato che in realtà l'art.431 lett.E cpp non prevede genericamente l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dell'incidente probatorio ma lo limita ai “verbalisti degli atti assunti nell'incidente probatorio”;

rilevato altresì che il legittimo inserimento di un atto nel fascicolo del dibattimento implica, di regola, in assenza di divieti e limitazioni specifici e tassativi, la sua utilizzabilità a fini probatori attraverso il meccanismo della lettura prevista dall'art.511 c.p.p., (sul punto Cass. sez. II, 11 maggio 2006, n. 23608 secondo cui *“l'erroneo inserimento di atti nel fascicolo per il dibattimento non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità, occorrendo che la parte interessata proponga tempestiva eccezione di inutilizzabilità entro il limite fissato dall'art. 491, comma 2, c.p.p.”*; Cass. sez. IV, 8 luglio 2008, n. 33387 secondo cui *“qualora, senza tempestiva opposizione delle parti, venga inserito nel fascicolo per il dibattimento un atto che non dovrebbe esservi inserito, esso diviene pienamente utilizzabile ai fini della decisione salvo che si tratti di atto non utilizzabile ex art. 191 c.p.p. poiché acquisito secondo un procedimento “contra legem”*” come nel caso di inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese nell'udienza di convalida dall'imputato sul presupposto erroneo della sua contumacia al dibattimento cui era invece presente; nello stesso senso anche Cass. Sez. 4, 12/04/2000-19/05/2000, Rv. 216474, Pecorele secondo cui è, *quando un atto è stato inserito nel fascicolo come atto irripetibile ex art. 431 cpp, è onere della parte eccepire che non si tratta di un atto di tale natura, formulando la relativa eccezione nel termine di cui all'art. 491; in mancanza, resta fermo l'inserimento nel fascicolo e l'atto è valutabile ed utilizzabile ex artt. 511 e 526*);

ritenuto, con particolare riferimento alla perizia assunta nelle forme dell'incidente probatorio, che nella nozione di “verbalisti degli atti assunti nell'incidente probatorio” rilevanti ex art.431 lett.E cpp, rientrano, oltre ai verbalisti di nomina del perito, di conferimento dell'incarico e di discussione, anche la relazione con cui il perito risponde per iscritto ai quesiti (peraltro sempre richiamata nel verbale di discussione) e la nomina del perito, generalmente contenuta nell'ordinanza con cui il GIP ammette la prova, mentre non vi rientrano né la richiesta di incidente probatorio né tanto meno gli atti trasmessi dal PM al GIP a sostegno della richiesta, a meno che gli stessi non siano poi stati recepiti o allegati all'elaborato peritale;

che, d'altra parte, a norma dell'art.228 c.p.p. il perito, per rispondere ai quesiti, può essere autorizzato a prendere visione solo degli atti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento o a raccogliere dichiarazioni da'imputato, persona offesa o altre persone (dichiarazioni espressamente dichiarate inutilizzabili a fini diversi dall'accertamento peritale ex comma 3 della stessa norma); in proposito, si ricorda che, secondo pacifica interpretazione della S.C., da un lato, nella nozione di “atti dei quali la legge prevede l'acquisizione

- l'art.431 lett.E cpp non prevede genericamente l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dell'incidente probatorio ma lo limita ai "verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio";

- con riferimento alla perizia assunta nelle forme dell'incidente probatorio, nella nozione di "*verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio*" rilevanti ex art.431 lett.E cpp, rientrano, oltre ai verbali di nomina del perito, di conferimento dell'incarico e di discussione, anche la relazione con cui il perito risponde per iscritto ai quesiti (peraltro sempre richiamata nel verbale di discussione) e la nomina del perito, generalmente contenuta nell'ordinanza con cui il GIP ammette la prova, mentre non vi rientrano né la richiesta di incidente probatorio né tanto meno gli atti trasmessi dal PM al GIP a sostegno della richiesta, a meno che gli stessi non siano poi stati recepiti o allegati all'elaborato peritale;

- d'altra parte, a norma dell'art.228 c.p.p. il perito, per rispondere ai quesiti, può essere autorizzato a prendere visione solo degli atti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento (nozione in cui rientrano tutti quegli atti di cui non è esclusa, in astratto, la possibilità di inserimento durante tutto il corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico peritale, di ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazioni) o a raccogliere dichiarazioni da imputato, persona offesa o altre persone (nella facoltà del perito di

al fascicolo del dibattimento" ex art.228 c.p.p. rientrano tutti quegli atti di cui non è esclusa, in astratto, la possibilità di inserimento in esso durante tutto il corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico peritale, di ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazioni (Cass. Sez. 1, 10/07/2002-21/10/2002, Rv. 222515, Botticelli e altro, che, in relazione ad una perizia effettuata con le forme dell'incidente probatorio, dopo aver premesso l'operatività delle regole stabilite per l'assunzione delle prove in dibattimento ex art. 401, c.5, cpp, aveva ritenuto che legittimamente il perito avesse preso cognizione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle indagini preliminari, nonché del contenuto delle intercettazioni ambientali, in quanto si trattava di atti suscettibili di essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento; nello stesso senso Cassazione penale, sez. III, 04 dicembre 2008, n. 809 ecc.) e, dall'altro, la previsione di cui all'art. 228 comma 3 c.p.p. (per la quale il perito può, ai fini dell'accertamento peritale, richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto) va intesa nel senso che il perito non solo si può rivolgere direttamente a dette persone per assumere notizie, ma può anche prendere visione di atti processuali in cui le notizie da richiedersi siano state già raccolte dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, valutando gli stessi elementi da altri acquisiti, a nulla rilevando l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento (così Cass sez. II, 21 novembre 2003, n. 752);

ricordato che la difesa ha acconsentito alla permanenza nel fascicolo del dibattimento della richiesta di incidente probatorio e degli atti allegati a sostegno di essa, con l'eccezione delle sole dichiarazioni contenute nel faldone 16

rilevato che, nel caso di specie, gli atti di indagine sopra elencati, e in particolare le dichiarazioni contenute nel faldone 16, non sono stati né inglobati né allegati alle due relazioni peritali

P.Q.M.

dispone l'esclusione dal fascicolo del dibattimento dei verbali di dichiarazioni contenuti nel faldone 16 e ne dispone la restituzione al PM

richiedere, ai fini dell'accertamento peritale, notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto rientra il potere di prendere visione di atti processuali in cui le notizie da richiedersi siano state già raccolte dal p.m. o dalla polizia giudiziaria),

- siffatte dichiarazioni sono peraltro espressamente dichiarate inutilizzabili a fini diversi dall'accertamento peritale ex comma 3 dell'art.228 c.p.p.

- nel caso di specie, le dichiarazioni summenzionate non sono state né inglobate né allegare alle relazioni peritali

- il legittimo inserimento di un atto nel fascicolo del dibattimento implica, di regola, in assenza di divieti e limitazioni specifici e tassativi, la sua utilizzabilità a fini probatori attraverso il meccanismo delle lettura prevista dall'art.511 c.p.p.

- qualora, senza tempestiva opposizione delle parti, venga inserito nel fascicolo per il dibattimento un atto che non dovrebbe esservi inserito, esso diviene pienamente utilizzabile ai fini della decisione.

Quindi, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, il prosieguo dell'udienza e la successiva dell'1 febbraio 2010 venivano dedicate alle richieste probatorie e all'interlocuzione delle parti sul punto.

Il Pubblico Ministero, oltre all'esame di testimoni e di imputati ex art.210 c.p. e all'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento specificati nella lista depositata ex art.468 c.p.p. (in particolare le perizie psichiatriche e neurologiche relative ad Annamaria Franzoni effettuate nel procedimento relativo all'omicidio di Samuele Lorenzi), chiedeva l'esame di entrambi gli imputati nonché l'esame di periti e consulenti tecnici sia delle perizie disposte ed eseguite in questo procedimento nelle forme dell'incidente probatorio e già acquisite al fascicolo del dibattimento (cioè quelle sulle impronte e sulle tracce rilevate dalla difesa Franzoni in occasione del sopralluogo effettuato il 28 e il 29 luglio 2004 nell'abitazione ove venne ucciso Samuele Lorenzi ed in particolare di quelle rinvenute nella camera da letto) sia delle perizie psichiatriche e neurologiche disposte in altro procedimento.

Il Pubblico Ministero chiedeva altresì l'acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico transitato sull'utenza 016574675 installata nell'appartamento di Ottino e pertanto in uso anche ad Ulisse Guichardaz nonché del decreto di acquisizione e delle relative richieste da cui si evince che, in precedenza, cioè prima dell'agosto del 2004, erano stati acquisiti solo i tabulati delle utenze in uso a Stefano Lorenzi e Annamaria FRANZONI relativi al periodo 1.11.2001-31.1.2002.

La difesa DURST limitava le proprie richieste all'esame di testimoni, degli imputati ex art.210 c.p. e dei consulenti tecnici già indicati nella lista depositata ex art.468 c.p.p.

La difesa FRANZONI, oltre all'esame di una parte dei testimoni e degli imputati ex art.210 c.p.p.¹³, chiedeva l'esame dell'imputata nonché l'acquisizione, quali verbali di prove di altro procedimento già specificati nella lista depositata ex art.468 c.p.p., delle perizie psichiatriche e neurologiche relative ad Annamaria Franzoni eseguite nel procedimento relativo all'omicidio di Samuele Lorenzi e l'esame dei propri consulenti tecnici in relazione a siffatte perizie. Chiedeva, altresì, la trascrizione di alcune conversazioni intercettate nonché l'acquisizione di una serie di documenti cartacei (tra cui una lettera dell'imputata, richiesta e decreto di archiviazione dell'A.G. di Aosta del procedimento avviato con la denuncia oggetto del capo B nonché dell'A.G. di Torino in relazione alle ipotesi d'accusa originariamente formulate nelle indagini preliminari sfociate nel presente processo ed oggetto, a seguito di separazione, del procedimento n.1857/09 RGNR) e audiovisivi (videoriprese effettuate da Gelsomino relative alle risultanze degli accertamenti allegate alla denuncia corpo del reato sub B).

Inoltre il Pubblico Ministero e le difese si accordavano, ai sensi dell'art.493 comma 3 c.p.p., per l'ingresso nel fascicolo del dibattimento

- del verbale, datato 14.9.2004, relativo agli accertamenti, eseguiti dai Carabinieri a Cogne il 7, 9, 10 e 13 settembre 2004 sui luoghi interessati dagli spostamenti di Ottino ed Ulisse GUICHARDAZ la mattina dell'omicidio di Samuele Lorenzi, diretti a verificare l'attendibilità della loro ricostruzione dei fatti, poi contestata da Annamaria FRANZONI e dal marito Stefano nelle denunce oggetto del presente processo,

- degli allegati rilievi fotografici e del DVD contenente le riprese audiovisive effettuate in occasione dei citati sopralluoghi, tra cui in particolare le fotografie che confermano l'alibi di Ulisse e smentiscono le affermazioni contenute nella denuncia oggetto del processo, dimostrando come dalla terrazza antistante l'albergo "Fior di Roccia" fosse e sia possibile vedere un furgone posteggiato di fronte alle villette di Carlo e Ulisse Guichardaz a Montroz

- delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Elio Val, Vanda Grappein, Erik Val, Tullio Ballarino, Albino Savin, Corrado De Rossi, Renata Cavallotti, Giorgio Gerard, Dario Grappein ed Elio Ravagnan e dell'annotazione riassuntiva dei Carabinieri del 5.9.2004 in relazione all'alibi di Elio Ravagnan, indicato come un possibile sospetto da Gelsomino, per la mattina del 30.1.2002

- delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Giorgio Perratone, Daniela Ferrod, Lidia Perrod, Tiziana Ferrod ed Alice Chabod in

¹³ La difesa Franzoni rinunciava, infatti, a chiedere l'esame dei testimoni indicati in lista ai numeri da 8 a 29, con eccezione del numero 26.

relazione al possesso delle chiavi della villetta dei Lorenzi e dei presunti comportamenti strani o aggressivi di Ulisse Guichardaz¹⁴.

Alla successiva udienza del 10.2.2011, con ordinanza dettata a verbale¹⁵, il Tribunale riservava la decisione in ordine alla richiesta del P.M.

¹⁴ Si tratta dei testimoni elencati dal numero 15 al numero 29, con eccezione del numero 26, della lista della difesa FRANZONI

¹⁵ Questo il testo integrale dell'ordinanza ex 495 c.p.p.

Premesso che

- il PM, oltre all'esame di testimoni e di imputati ex art.210 c.p. e all'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento specificati nella lista depositata ex art.468 c.p.p., ha chiesto l'esame di entrambi gli imputati nonché l'acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico transitato sull'utenza 016574675 in uso a Guichardaz,
- la difesa DURST ha ribadito le richieste elencate nella lista depositata ex art.468 c.p.p.,
- e la difesa FRANZONI, oltre all'esame di testimoni e di imputati ex art.210 c.p. e all'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento specificati nella lista depositata ex art.468 c.p.p, ha chiesto l'esame della propria assistita, la trascrizione di alcune conversazioni intercettate (specificate in apposito elenco) nonché l'acquisizione di una serie di documenti cartacei (una lettera dell'imputata, richiesta e decreto di archiviazione dell'A.G. di Aosta del procedimento avviato con la denuncia oggetto del capo B nonché dell'A.G. di Torino in relazione alle ipotesi d'accusa originariamente formulate nelle indagini preliminari sfociate nel presente processo ed oggetto, a seguito di separazione, del procedimento n.1857/09 RGNR) e audiovisivi (videoriprese effettuate da Gelsomino relative alle risultanze degli accertamenti allegati alla denuncia corpo del reato sub B)

che il PM e le difese si sono accordate, ai sensi dell'art.493 comma 3 c.p.p., per l'ingresso nel fascicolo del dibattimento del verbale degli accertamenti sui luoghi datato 14.9.2004, degli allegati rilievi fotografici e del DVD contenente le riprese audiovisive effettuate in occasione dei sopralluoghi nonché delle dichiarazioni dei testimoni elencati dal numero 15 al numero 29, con eccezione del numero 26, della lista della difesa FRANZONI (si tratta delle dichiarazioni di Elio Val, Vanda Grappein, Erik Val, Tullio Ballarino, Albino Savin, Corrado De Rossi, Renata Cavallotti, Giorgio Gerard, Dario Grappein, Ravagnan, Giorgio Perratone, Daniela Ferrod, Lidia Perrod, Tiziana Ferrod, Alice Chabod)

che, infine, la difesa FRANZONI ha rinunciato a insistere nella richiesta di ammissione dei testi indicati dal numero 8 al numero 14 della propria lista, alla cui ammissione il PM si è comunque opposto;

Ricordato che il giudice, a norma degli artt.495, 187, 188, 189, 190 e 190 bis c.p.p., è tenuto ad ammettere le prove richieste dalle parti, con la sola esclusione di quelle vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, nel senso che può negare l'ammissione solo di prove incongruenti e non pertinenti rispetto al "thema decidendum" e di quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile;

ritenuto, con riferimento al capo di imputazione A, che tutte le prove chieste dalla difesa DURST e dal PM in relazione a tale contestazione (si fa riferimento a testi e/o imputati ex art.210 c.p.p. indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 26 della citata lista ex art.468 c.p.p in relazione alle circostanze in essa specificate nonché a periti e consulenti tecnici indicati ai numeri 9, 10, 16, 17 e 18 della citata lista ex art.468 c.p.p., all'esame dell'imputato ecc.) siano rilevanti, non manifestamente superflue, non vietate dalla legge e attinenti al tema del processo; in particolare, per quanto attiene ai periti Di Paolo e Giuliano, ai consulenti tecnici del PM Testi, Lombardi e Privitera e ai consulenti tecnici della difesa DURST Scossa-Baggi, Santacroce e Francesco Saverio Romolo, il loro esame è previsto "in ogni caso" ai sensi dell'art.468 comma 5 c.p.p. (si tratta della perizia, effettuata in questo procedimento nelle forme dell'incidente probatorio e già acquisita al fascicolo del dibattimento, sulle impronte e sulle tracce rilevate dalla difesa Franzoni in occasione del sopralluogo effettuato il 28 e il 29 luglio 2004

nell'abitazione ove venne ucciso Samuele Lorenzi ed in particolare di quelle rinvenute nella camera da letto);

premesso che nell'esaminare le richieste istruttorie con riferimento al capo di imputazione B alla luce dei parametri di cui all'art.190 c.p.p. occorre tener presente:

- sotto il profilo della pertinenza, che il thema probandum è costituito dall'estraneità di Ulisse Guichardaz all'omicidio di Samuele Lorenzi e dalla consapevolezza in capo all'imputata di tale circostanza;

- sotto il profilo della manifesta superfluità, che le sentenze irrevocabili ex l'art. 238 bis c.p.p. fanno prova del fatto in esse accertato entro i limiti indicati dagli art. 187 e 192 comma 3 c.p.p., nel senso devono essere valutate attraverso la verifica dei necessari riscontri, che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica (tra le molte, Cass, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 42799, CED 2008, 241860; Cass, sez. VI, 2 marzo 1998, n. 3396, Calisse, ecc.)

Ritenuto che, anche con riferimento al capo di imputazione B, le prove chieste dal PM (cioè esame di testi e/o imputati ex art.210 c.p.p. indicati ai numeri 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 26 della citata lista ex art.468 c.p.p. in relazione alle circostanze in essa specificate, esame dell'imputato, acquisizione dei tabulati ecc.) siano rilevanti, non manifestamente superflue, non vietate dalla legge e attinenti al tema del processo;

che ad identica conclusione si deve giungere, ai sensi dell'art.238 comma 1 e 190 c.p.p., con riferimento ai verbali di prove di altro procedimento richieste sia dal PM sia dalla difesa FRANZONI (cioè le perizie psichiatriche e neurologiche relative ad Annamaria Franzoni effettuate nel procedimento relativo all'omicidio di Samuele Lorenzi, meglio descritte nelle rispettive liste ex art.468 c.p.p.),

premesso che, secondo la disciplina dettata dal nostro legislatore per il caso di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento (e, specificamente, gli artt. 238 u.c., 468 c.4 bis, 495 c.1 c.p.p.),

- le parti hanno diritto di ottenere, col limite dato dai parametri di ammissibilità dell'art.190 c.p.p., l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite,
- la citazione di questi ultimi è autorizzabile solo dopo l'avvenuta ammissione e
- il provvedimento decisorio in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova già oggetto del verbale di altro procedimento può essere adottato solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento, evidentemente perché sul giudizio relativo alla manifesta superfluità e/o irrilevanza di un nuovo esame incide il livello di completezza della prova già acquisita;

che tale disciplina, evidentemente concepita in relazione alle prove dichiarative, deve ritenersi applicabile anche alla perizia per quanto compatibile e, dunque, quanto meno in relazione alla fase dell'esposizione orale delle conclusioni e della relativa discussione (implicitamente, in tale senso, Cass. sez. I, 17.1.2001, n.9536, Tedeschi, Ced, RV218335)

rilevato che i verbali di prova relativi alle perizie sopra ricordate non sono stati ancora depositati, rendendo allo stato impossibile la valutazione della rilevanza e non manifesta superfluità di un nuovo esame di periti e consulenti

ritenuto, pertanto, necessario riservare la decisione in merito alle richieste del PM di esame di FREILONE Franco, GALLIANI Ivan, TRAVERSO Giovanni Battista e Roberto MUTANI (periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino nel procedimento penale n. 491/02 R.G. Procura Repubblica di Aosta a carico di Franzoni Annamaria), DE FAZIO Francesco, LUZZAGO Alessandra, BARALE Francesco (periti nominati con incidente probatorio dal GIP presso il Tribunale di Aosta nel procedimento penale n. 491/02 R.G. Procura Repubblica di Aosta a carico di Franzoni Annamaria) e FORNARI Ugo (consulente del PM in quel procedimento) nonché alla richiesta della difesa FRANZONI di esame di Giuseppe Sartori, Pietro Pietrini, Paolo Frigio Michelli (consulenti della difesa FRANZONI in quel procedimento);

ritenuto, sempre con riferimento al capo di imputazione B, che, tra le prove chieste dalla difesa FRANZONI, debbano essere ammessi l'esame dell'imputata, l'esame dei testi e/o degli imputati ex art.210 c.p.p. indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, sia pure nei limiti del thema probandum sopra delineato (e dunque limitatamente alle indagini svolte su Ulisse Guichardaz

e sulle altre piste alternative prima e dopo la denuncia oggetto del capo B e sulla conoscenza di esse da parte dell'imputata), 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46 e 47 della lista ex art.468 c.p.p., nonché le prove documentali sopra indicate, in quanto rilevanti, non manifestamente superflue, non vietate dalla legge ed attinenti al tema del processo (in particolare, con riferimento alla richiesta e al decreto di archiviazione e alla loro acquisibilità ai sensi dell'art.234 c.p. si ricorda, tra le altre, Cass. sez. III, 7.4.2006, n.16038, CED);

che, viceversa, appare irrilevante e manifestamente superfluo l'esame di Stefania CUGGE, P.M. incaricato delle indagini nel procedimento n.491/02, atteso che il Pubblico Ministero in ordine alle indagini svolte nell'ambito dei procedimenti a lui assegnati agisce e "parla" solo tramite i provvedimenti assunti, quali i decreti di perquisizione e sequestro, deleghe di indagine, richieste di misura cautelare, di intercettazione, di archiviazione, interrogatori, iscrizioni nei registri ex art.335 c.p.p. ecc, tutti atti acquisibili come documenti in un procedimento diverso da quello in cui sono stati adottati;

che appare, altresì, irrilevante, manifestamente superfluo e non pertinente l'esame dei testi indicati ai numeri 43, 44 e 45 della citata lista ex art.468 c.p.p. della difesa FRANZONI, trattandosi, secondo la stessa difesa istante, di ufficiali di PG che si sono limitati a raccogliere tutte le dichiarazioni rilasciate ad organi di stampa dall'imputata, da suoi familiari o dai suoi legali, in quanto la circostanza che la difesa mira ad accertare (cioè se l'imputata o qualcun altro abbia mai mosso accuse ad Ulisse Guichardaz sugli organi di stampa) può essere provata solo con l'acquisizione delle registrazioni e delle interviste e non con l'esame delle persone che le hanno raccolte nel corso delle indagini preliminari e che sarebbero chiamate a riferire proprio e solo il fatto, pacifico, di aver raccolto le suddette interviste;

che analogamente appare irrilevante, manifestamente superfluo e non pertinente l'esame dei vari giornalisti indicati ai numeri da 37 a 42 della citata lista ex art.468 c.p. della difesa FRANZONI sia in relazione alle circostanze in essa specificate (cioè, l'indicazione dei soggetti che comunicarono ai mezzi di informazione la volontà di denunciare il "vero" responsabile dell'omicidio) sia in relazione a quelle meglio precisate nel corso dell'udienza del 20.1.2010 (cioè se i predetti giornalisti intervistarono l'imputata e se costei manifestò loro siffatta volontà accusatoria), atteso che, anche in questo caso, la circostanza non può essere provata per testi ma solo attraverso l'acquisizione delle registrazioni o delle pubblicazioni (la cui esistenza è ovviamente nota all'imputata, che le ha personalmente rilasciate), anche perché le persone, di cui si chiede la testimonianza, sarebbero chiamate a riferire solo il fatto, pacifico, di aver effettuato le suddette interviste;

premesso, sempre al fine di precisare il thema probandum in relazione al capo di imputazione B, che l'imputata FRANZONI, pur essendo accusata di aver calunniato Ulisse Guichardaz mediante una denuncia cui erano allegati, tra gli altri documenti, anche le risultanze degli accertamenti svolti sulle impronte trovate dai consulenti della sua difesa nel corso dei sopralluoghi del 28 e 29 luglio 2004, non è accusata di concorso nella frode processuale (si ricorda che, con riferimento a tale ipotesi di reato, il PM ha chiesto e ottenuto l'archiviazione del procedimento);

rilevato che ciò dimostra come, neppure secondo l'impostazione accusatoria, l'imputata FRANZONI era consapevole del carattere fraudolento delle risultanze degli accertamenti allegati alla denuncia, con la conseguenza che tale dato (assenza di coinvolgimento e di consapevolezza in capo ad Annamaria Franzoni degli accertamenti e della rilevazione delle impronte nonché delle irregolarità commesse in quel contesto) deve ritenersi processualmente acquisito;

ritenuto che, alla luce di tali considerazioni, siano irrilevanti, manifestamente superflui e non pertinenti vuoi l'esame degli imputati ex art.210 c.p.p. indicati ai numeri 48, 49, 51, 52 e 53 della citata lista ex art.468 c.p. della difesa FRANZONI in relazione alle circostanze in essa specificate (individuazione dei soggetti con cui i "consulenti" e i tecnici avevano avuto contatti ai fini dell'esecuzione degli accertamenti ecc.), vuoi la trascrizione di tutte quelle conversazioni intercettate che attengono a tale tema (accertamenti sulle impronte e successive elaborazioni tecniche);

ritenuto, viceversa, che siano rilevanti, non manifestamente superflue, e attinenti al tema del processo tutte le conversazioni intercettate relative all'individuazione di Ulisse Guichardaz come il possibile responsabile dell'omicidio e alle indagini svolte dalla difesa FRANZONI sul suo conto (si tratta delle conversazioni indicate dalla difesa FRANZONI e meglio specificate nell'elenco allegato alla presente ordinanza)

che tale giudizio di rilevanza non è incrinato dalla circostanza, sostenuta dal PM, secondo cui dalle stesse conversazioni intercettate emerge chiaramente che tutti i vari interlocutori erano sicuri di essere intercettati, in quanto l'eventuale non genuinità e spontaneità delle affermazioni fatte dai vari interlocutori durante le conversazioni intercettate (in ragione della consapevolezza di parlare "indirettamente" anche agli inquirenti per effetto delle operazioni di intercettazione) non è un criterio per escluderne la trascrizione e l'ingresso come prova nel processo ma, semmai, è un elemento di valutazione di quella prova una volta acquisita;

rilevato, peraltro, che per provare tale circostanza, il PM ha chiesto, ai sensi dell'art.495 comma 2 c.p.p., la trascrizione di un numero molto elevato di conversazioni più o meno sintomatiche di tale consapevolezza da parte dei conversatori;

ritenuto, però, che, per il loro numero, tali conversazioni siano manifestamente sovrabbondanti rispetto al fine probatorio perseguito, per cui appare sufficiente disporre la trascrizione delle sole conversazioni effettivamente rilevanti sul punto (si tratta delle conversazioni indicate nell'elenco allegato alla presente ordinanza)

ricordato altresì che, allo stato, le comunicazioni intercettate risultano regolarmente registrate e non risultano intercettate conversazioni di persone comprese nella previsione di cui all'art. 200 c.p.p., aventi oggetto fatti appresi nelle funzioni legittimanti il segreto (e, comunque, non risulta sia stata richiesta la trascrizione o la riproduzione fonomagnetica di conversazioni siffatte);

P.Q.M.

Visto l'art.493 comma 3 c.p.p.,

dispone l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di accertamenti datato 14.9.2004, degli allegati rilievi fotografici e DVD, dei verbali di informazioni rese da Elio Val, Vanda Grappein, Erik Val, Tullio Ballarino, Albino Savin, Corrado De Rossi, Renata Cavallotti, Giorgio Gerard, Dario Grappein, Ravagnan, Giorgio Perratone, Daniela Ferrod, Lidia Perrod, Tiziana Ferrod, Alice Chabod (si tratta delle persone elencate dal numero 15 al numero 29, con eccezione del numero 26, della lista della difesa FRANZONI)

Visto l'art.495 c.p.p.

- ammette tutte le prove testimoniali, ivi incluso l'esame dei consulenti e degli imputati di reato connesso, richieste dalla difesa DURST
- ammette le prove documentali, ivi inclusi i verbali di prove di altro procedimento, e testimoniali, ivi incluso l'esame dei periti, dei consulenti, degli imputati di reato connesso e degli imputati, richieste dal PM, con la sola eccezione dei periti FREILONE Franco, GALLIANI Ivan, TRAVERSO Giovanni Battista, MUTANI Roberto, DE FAZIO Francesco, LUZZAGO Alessandra e BARALE Francesco e del consulente FORNARI Ugo nonché della trascrizione delle conversazioni diverse da quelle indicate nell'elenco allegato alla presente ordinanza;
- ammette le prove documentali, ivi inclusi i verbali di prove di altro procedimento, e testimoniali, ivi incluso l'esame degli imputati di reato connesso e degli imputati, richieste dalla difesa FRANZONI limitatamente ai testimoni e/o imputati ex art.210 indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46 e 47 della citata lista ex art.468 c.p.p e nei termini indicati in motivazione;

Visto l'art.495 comma 1 c.p.p.

Riserva la decisione in ordine alle richieste del PM di esame dei periti FREILONE Franco, GALLIANI Ivan, TRAVERSO Giovanni Battista, MUTANI Roberto, DE FAZIO Francesco, LUZZAGO Alessandra, BARALE Francesco e del consulente FORNARI Ugo nonché alla richiesta della difesa Franzoni di esame dei consulenti Giuseppe Sartori, Pietro Pietrini, Paolo Frigio Michelli;

visto l'art. 268 commi 6 e 7 e 495 c.p.p.

e della difesa Franzoni di esaminare anche in questo processo periti e consulenti tecnici già coinvolti nelle perizie psichiatriche e neurologiche disposte ed eseguite nel procedimento relativo all'omicidio di Samuele Lorenzi¹⁶, ammetteva le altre prove richieste, con esclusione di alcuni testimoni e imputati ex art.210 c.p.p.¹⁷, e disponeva la trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate secondo la procedura prevista dagli artt.268 e 221 e ss. c.p.p.¹⁸.

Inoltre, il Tribunale disponeva l'acquisizione ex art.234 c.p.p. dei documenti cartacei ed audiovisivi indicati dalle parti.

Quindi, la difesa Franzoni, con il consenso delle altre parti, rinunciava alla testimonianza del maresciallo Lai e, al contempo, chiedeva, di sentire sulle medesime circostanze il teste Neroni, di cui in precedenza non aveva chiesto l'ammissione pur avendolo indicato in lista: il Tribunale, accogliendo la richiesta, revocava l'ammissione di Lai e disponeva quella del teste Neroni.

Infine, il pubblico ministero e le difese concordavano ex art. 496 comma 2 c.p.p. un ordine di assunzione delle prove diverso da quello normativamente previsto ed in particolare si accordavano nel senso di sentire nel corso della stessa udienza testimoni e consulenti chiamati a deporre sullo stesso argomento a prescindere dal fatto che fossero stati richiesti dalle difese o dal PM.

Dopo la nomina e il conferimento dell'incarico al perito trascrittore, l'udienza proseguiva con l'esame dei testimoni Romano, Marrari, Pesenti e Neroni, ufficiali e sottoufficiali dei Carabinieri in servizio ad Aosta all'epoca dei fatti, che ricostruivano tempi e modi di acquisizione della *notitia criminis* e riferivano in ordine alle attività investigative svolte.

In particolare, Marrari e Pesenti, i quali avevano partecipato fin dall'inizio alle indagini relative all'omicidio di Samuele, nel 2004 avevano

ammette l'acquisizione delle conversazioni telefoniche richieste dalla difesa FRANZONI e dal PM limitatamente a quelle indicate nell'elenco allegato alla presente ordinanza, ne dispone la trascrizione integrale, nomina quale perito per le trascrizioni la sig. LAURA BOSCO e respinge la richiesta di acquisizione e trascrizione delle altre conversazioni.

Torino 10.2.2010

¹⁶ Nel corso dell'udienza il PM depositava la perizia psichiatrica collegiale disposta dal GIP di Aosta e la trascrizione dell'udienza di discussione del 7.10.2002 (la cd. perizia DE FAZIO Francesco, LUZZAGO Alessandra e BARALE Francesco) la perizia psichiatrica collegiale disposta dal Corte d'Assise d'appello di Torino e la trascrizione delle udienze di discussione del 19.12.2004 e del 4.12.2006 (perizia FREILONE Franco, GALLIANI Ivan, TRAVERSO Giovanni Battista, Gaetano DE LEO) e la perizia neurologica disposta dal Corte d'Assise d'appello di Torino (MUTANI Roberto)

¹⁷ Si tratta dei testimoni e degli imputati ex art.210 c.p.p. elencati al numero 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 della lista della difesa FRANZONI.

¹⁸ Nel corso dell'udienza il PM depositava i vari provvedimenti autorizzativi, mentre nel periodo tra le due udienze dell'1 e del 10 febbraio aveva depositato l'elenco delle conversazioni di cui chiedeva la trascrizione a prova contraria e quelle alla cui trascrizione non si opponeva.

svolto ulteriori, accuratissimi accertamenti sull'alibi di Ulisse mirati anche a verificare gli elementi sottolineati nelle due denunce dei coniugi Lorenzi: il primo aveva partecipato a sopralluoghi, effettuato rilievi fotografici, verificato i tempi di percorrenza e misurato le distanze intercorrenti tra i luoghi in cui Ulisse sarebbe transitato e il luogo del crimine mentre il secondo aveva approfondito l'esame del traffico telefonico transitato sulle utenze delle persone coinvolte nella vicenda.

Romano, che era stato trasferito ad Aosta dopo l'omicidio e lo svolgimento delle indagini conseguenti, aveva invece coadiuvato il Colonnello Fruttini nello svolgimento di tutte le indagini dirette a verificare, punto per punto, le suddette denunce, le cui risultanze furono poi conglobate nell'annotazione riassuntiva del 21 settembre 2004. In particolare Romano aveva preso parte il 12 agosto 2004 al sequestro dell'abitazione dei Lorenzi, già sequestrata tra il 30 gennaio e il maggio del 2002 ma poi restituita ai proprietari, al successivo rilevamento delle impronte di Ulisse e di tutte le persone che astrattamente avrebbero potuto essere entrate in contatto con la porta della camera su cui era stata "scoperta" dai tecnici della difesa Franzoni la "nuova" impronta nonché agli accertamenti relativi alle cd. peculiarità personologiche di Ulisse ecc.

Nella successiva udienza del 17.2.2010 venivano sentiti Ulisse Guichardaz, il fratello Carlo e il padre Ottino: costoro, oltre a riferire dettagliatamente i loro movimenti la mattina dell'omicidio di Samuele, spiegavano punto per punto le circostanze e gli elementi indicati, nelle due denunce corpo del reato e nei rispettivi allegati, come sintomatici della colpevolezza e della personalità deviata di Ulisse Guichardaz.

Peraltro, il Pubblico Ministero e le difese si accordavano, ai sensi dell'art.493 comma 3 c.p.p., per l'ingresso nel fascicolo del dibattimento

- delle dichiarazioni rese da Ottino Guichardaz sia nel corso delle indagini preliminari del procedimento sfociato nel presente processo (9.9.2004 e 23.11.2004) sia nel processo relativo all'omicidio di Samuele (30.1.2002 alle ore 10,55 e alle ore 15,05, 1 e 4.2.2002, 12.4.2002 nonché il 6.10.2002 in incidente probatorio)

- delle dichiarazioni rese da Carlo Guichardaz nel processo relativo all'omicidio di Samuele (30.1.2002 alle ore 12,05, 4.2.2002)

- del verbale datato 4.6.2002 relativo ai rilievi descrittivi e fotografici eseguiti il 27.4.2002 sempre nel procedimento relativo all'omicidio di Samuele.

L'udienza del 24.2.2010 si apriva con l'esame di Filippo Fruttini, colonnello dei Carabinieri in servizio ad Aosta all'epoca dei fatti, che ricostruiva le attività investigative svolte a partire dal 2002: Fruttini, infatti, aveva partecipato fin dall'inizio alle indagini relative all'omicidio di

Samuele e nel 2004 aveva coordinato le ulteriori attività investigative imposte dalle denunce dei coniugi Lorenzi.

All'esito della sua audizione il Pubblico Ministero e le difese si accordavano, ai sensi dell'art.493 comma 3 c.p.p., per l'ingresso nel fascicolo del dibattimento, e la conseguente piena utilizzabilità probatoria, anche delle informative rispettivamente datate 23.8.2004 e 24.9.2004 nelle quali sono riportate le risultanze delle indagini, svolte già nel 2002 o effettuate ex novo dopo il 30.7.2002, relative alle circostanze, agli elementi e alle suggestioni evidenziate nelle due denunce, corpo del reato contestato sub B; in particolare, nella prima informativa gli investigatori si erano concentrati sui dati, quasi integralmente presenti nel compendio probatorio raccolto prima del 30.7.2004, di per sé idonei a fugare le ombre gettate in denuncia sulla ricostruzione dei movimenti di Ulisse il giorno dell'omicidio, mentre nella seconda riferivano circostanze e fatti in grado di smentire, uno dopo l'altro, i punti su cui si articolavano le denunce stesse (dalla possibilità per Ulisse di vedere il furgone del padre dal piazzale dell'albergo, all'individuazione delle utenze che aveva in uso, dal presunto interesse sessuale di quest'ultimo verso Annamaria al significato delle telefonate pervenute sul cellulare di Ulisse la notte precedente l'omicidio di Samuele ecc.).

Quindi l'udienza proseguiva con l'esame di Anna Bianciardi e di Ada Satragni, rispettivamente amica e medico curante di Annamaria, che riferivano del loro rapporto con l'imputata nonché di quanto a loro conoscenza in ordine all'omicidio di Samuele, al coinvolgimento di Annamaria nelle indagini difensive volte ad individuare un colpevole diverso da lei e ai suoi convincimenti in proposito.

In particolare, Ada Satragni, che era intervenuta su richiesta di Annamaria sul luogo dell'omicidio di Samuele nei minuti immediatamente successivi alla sua consumazione senza neppure rendersi conto che si trattava di una morte violenta e che nei giorni seguenti era stata molto vicina ad Annamaria, rendeva una testimonianza in più punti contrastante con le dichiarazioni rese in passato, nel senso che non solo dimenticava importanti particolari potenzialmente nocivi alla difesa dell'imputata FRANZONI (ad esempio la teste "dimenticava" le immediate, circostanziate, astute e reiterate accuse mosse da Annamaria a Daniela Ferrod; dimenticava e addirittura poi cercava di neutralizzare il significato della risposta di Annamaria alla domanda fattale dal dottor Iannizzi prima di far salire Samuele sull'elicottero ecc.) ma addirittura introduceva "ricordi" nuovi potenzialmente favorevoli all'imputata (ad esempio, "creava" per la prima volta uno sfondo sessuale agli atteggiamenti già raccontati nelle sue precedenti dichiarazioni semplicemente come sgradevoli di Ulisse ai danni Daniela Ferrod).

Nell'udienza del 3.3.2010 veniva sentito, in qualità di testimone, Pierre Margot, direttore dell'istituto di scienze criminali nonché vicario della facoltà di diritto e scienze criminali dell'Università di Losanna. Quest'ultimo, dopo aver illustrato anche mediante la proiezione di un filmato, i meriti scientifici ed investigativi dell'Istituto da lui diretto e la straordinaria rilevanza dei casi in cui l'istituto è stato coinvolto con incarichi peritali¹⁹, riferiva di aver personalmente assunto Eric DURST oltre 16 anni addietro, di averne sempre apprezzato il lavoro di tecnico fotografico e di "perito di immagini", di riconoscergli un'elevata professionalità, di averne constatato lo sconforto per l'errore commesso in questo caso e di aver rifiutato le sue dimissioni. Peraltro, il testimone, dopo aver magnificato le qualità degli altri componenti del gruppo che operò nell'abitazione dei Lorenzi (Voisard²⁰, Esseiva²¹ e Delemont²²), finiva per ammettere che

- l'istituto ha una notevole esperienza pratica e scientifica in tema di applicazione di luminol per il rilevamento delle tracce latenti di sangue (al punto che è una materia di insegnamento);

- esiste un protocollo rigoroso cui è obbligatorio attenersi in occasione delle aspersioni di luminol sulla scena di un crimine²³;

- pur non essendo uno specialista di luminol, era a conoscenza del fatto che tale tecnica non è normalmente utilizzata per il rilevamento delle impronte digitali su sangue²⁴;

- mai in passato membri del suo istituto erano incorsi in "incidenti" di questo genere nel senso che inquinare la scena di un crimine è l'errore peggiore che si possa commettere e mai era accaduto negli interventi da loro compiuti.

Al termine del sua audizione veniva depositata copia cartacea delle immagini in cui si articolava la presentazione dell'istituto di scienze criminali proiettata nel corso della testimonianza.

Infine, preso atto che La Harpe, Voisard, Esseiva e Delemont, assoggettati alla disciplina dell'art.210 c.p.p²⁵ in quanto originariamente

¹⁹ Sia sufficiente, a titolo di esempio, l'incarico ricevuto dal governo britannico per la ricostruzione di quanto accaduto il giorno del "bloody sunday".

²⁰ Si tratta di un ingegnere che si occupa di informatica e uno specialista del trattamento delle immagini

²¹ E' un professore dell'Istituto definito da Margot come un esperto delle investigazioni sui luoghi del crimine

²² E' un importante professore dell'Istituto definito da Margot come un vero e proprio specialista dell'intervento nelle scene del crimine, al punto che tiene un corso universitario sulla metodologia di intervento sulla scena del crimine.

²³ Vi sono "regole di comportamento estremamente severe, che vengono non solo praticate ma anche pubblicate e insegnate dall'Istituto", per l'aspersione del luminol: regole su come mettere i guanti, su come indossare le maschere, sul cambio dell'abbigliamento" ecc.

²⁴ Essendo un reagente, scioglierebbe l'impronta.

sottoposti ad indagine insieme agli odierni imputati e poi archiviati, non erano stati correttamente citati o avevano preannunciato per iscritto la loro intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere, il Pubblico Ministero e le difese si accordavano, ai sensi dell'art.493 comma 3 c.p.p., per l'ingresso nel fascicolo del dibattimento, e la conseguente piena utilizzabilità probatoria, di tutte le dichiarazioni da costoro fatte nel corso delle indagini preliminari, inclusi gli interrogatori in rogatoria nell'ambito dei quali erano state integralmente richiamate anche le dichiarazioni rese in precedenza in qualità di testimoni (si tratta delle dichiarazioni rese da La Harpe in data 10/12/2004 e 2.2.2005, da Delemont in data 2/11/2004, 10/12/2004, 2/2/2005 e 14/3/2006; da Voisard in data 2/11/2004 e 2/2/2005; da Esseiva in data 2/11/2004 e 10/12/2004).

Contestualmente le difese e il Pubblico Ministero rinunciavano al loro esame in qualità di testimoni o di imputati in procedimento connesso ed il Tribunale, ritenuti tali esami ormai irrilevanti e superflui, revocava l'ammissione.

Nell'udienza del 17.3.2010 non veniva svolta la prevista attività istruttoria per l'impedimento dei testi e per la richiesta di proroga avanzata dal perito trascrittore delle conversazioni intercettate.

Nella successiva udienza del 31.3.2010, dopo l'esame del perito trascrittore che ne frattempo aveva depositato l'elaborato contenente la trascrizione delle conversazioni intercettate, veniva sentito, nella veste di imputato ex art.210 c.p.p., Stefano Lorenzi, marito di Annamaria Franzoni e co-firmatario della denuncia corpo del delitto contestato sub B. Quest'ultimo, ovviamente, ricostruiva l'intera vicenda che, partendo dalla tragedia dell'omicidio di Samuele, aveva portato lui e la moglie a presentare le denunce nei confronti di Ulisse Guichardaz.

Al termine della sua audizione veniva acquisita, con l'accordo delle parti ex art.493 comma 3 cpp, una "memoria" a cui Stefano Lorenzi aveva fatto riferimento nel corso dell'esame. Si tratta di una dettagliata cronistoria di tutti gli accadimenti cui Stefano aveva preso parte tra il 19 luglio e il mese di novembre del 2004, da lui predisposta, a suo dire, subito dopo aver subito l'interrogatorio del 6.12.2004 e, a suo dire, consegnata al proprio difensore di allora.

Infine, preso atto che Taormina, Manfredi e Sferra, anch'essi assoggettati alla disciplina dell'art.210 c.p.p in quanto originariamente sottoposti ad indagine insieme agli odierni imputati e poi archiviati, avevano preannunciato per iscritto l'intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere, il Pubblico Ministero e le difese si accordavano, ai sensi

²⁵ Sull'inquadramento di siffatti soggetti processuali, come poi di Taormina, Manfredi e Sferra, nella disciplina dell'art.210 c.p.p. anche dopo la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. 17.12.2009/29.3.2010 n.12067, si rinvia a quanto si specificherà infra nel paragrafo 2.2.

dell'art.493 comma 3 c.p.p., per l'ingresso nel fascicolo del dibattimento, e la conseguente piena utilizzabilità probatoria, di tutte le dichiarazioni da costoro rese nel corso delle indagini preliminari (si tratta delle dichiarazioni rese da Taormina in data 2.5.2005 e 13.3.2007, da Manfredi in data 12.11.2004 e 30.6.2005; da Sferra in data 12.11.2004 e 30.6.2005).

Sul profilo del valore processuale della comunicazione della decisione di avvalersi della facoltà non rispondere inviata per iscritto dall'indagato in procedimento connesso chiamato a deporre ex art.210 c.p.p. e della revocabilità di tale scelta, il Tribunale si pronunciava, in via incidentale, nell'ordinanza datata 31.5.2010 di accoglimento di una richiesta di rilascio di copie dei verbali di udienza avanzata da Taormina. Nella citata ordinanza il Tribunale affrontava anche la questione del contemperamento dell'interesse al rilascio di copie, e più in generale del principio della pubblicità del processo, con la necessità di garantire la genuinità delle prove dichiarative, espresso nell'art.149 disp att. cpp.²⁶.

²⁶ Questa la motivazione dell'ordinanza:

Vista l'istanza dell'avv. prof. Carlo Taormina di rilascio ex art.116 c.p.p. di copia delle trascrizioni dell'esame dibattimentale di Stefano Lorenzi, Mario Lorenzi e Marco Baroncini

Premesso che l'art.116 c.p.p. consente, durante il procedimento penale, il rilascio di copie di singoli atti a chi "vi abbia interesse";

Premesso altresì che dalla lettura coordinata degli artt.114, 116 e 329 c.p.p. si ricava che

- non possono essere rilasciate copie di atti ancora coperti da segreto
- possono essere rilasciate copie di atti non più segreti anche se ne è comunque vietata la pubblicazione ai sensi dell'art.114 c.p.p.
- non solo non sono segreti ma anzi è consentita sempre la pubblicazione dei verbali delle udienze dibattimentali, degli atti del fascicolo per il dibattimento nonché degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero utilizzati per le contestazioni, a meno che non si tratti di dibattimenti celebrati a porte chiuse;

Rilevato che, alla luce di tali disposizioni, non risultano stabiliti limiti normativi al rilascio, anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, a soggetti legittimati (cioè portatori di interesse) di copie di atti di un dibattimento celebrato non a porte chiuse;

ritenuto, però, che tale disposizione debba essere contemperata con il principio affermato dall'art.149 disp att. c.p.p., secondo cui l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza;

rilevato che l'art.149 disp att. c.p.p., pur essendo stato concepito con riferimento ad un'istruttoria dibattimentale che si esaurisce in un'unica udienza e pur contenendo un precetto la cui violazione costituisce mera irregolarità (secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale), risponde al principio generale secondo cui nel processo va garantita, nel massimo grado possibile, la genuinità delle prove dichiarative (esami testimoniali, esami di imputati in procedimenti connesso ecc.);

che, per contemperare le suddette esigenze, si potrebbe ipotizzare che, nel caso in cui la copia delle dichiarazioni rese in dibattimento da un testimone venga richiesta da un soggetto a sua volta citato come testimone in una successiva udienza nel corso dello stesso processo, il giudice, ai sensi dell'art.116 c.p.p., debba autorizzare il rilascio delle copie richieste ma possa posticiparne la consegna al termine dell'istruttoria dibattimentale o comunque dell'avvenuto esame in dibattimento dell'istante;

rilevato, peraltro, che, nel caso di specie,

L'udienza del 5.5.2010 si apriva con l'esame di alcuni testimoni indicati dalla difesa FRANZONI e, precisamente, Elisabetta Armenti Nigeri, Rita Sirani e Don Marco Baroncini, parroco di Santa Cristina di Ripoli, frazione di San Benedetto Val di Sambro.

Armenti Nigeri e Sirani, amiche di Annamaria FRANZONI, riferivano del loro rapporto con l'imputata nonché di quanto a loro conoscenza in ordine al coinvolgimento di Annamaria nelle indagini difensive svolte prima e dopo la sentenza di primo grado al fine di individuare un colpevole dell'omicidio di Samuele diverso da lei e ai convincimenti di Annamaria in proposito.

Sugli stessi argomenti ha riferito, spesso in modo contorto e sfuggente²⁷, anche Don Marco Baroncini, il quale, negli anni successivi alla trasferimento di Annamaria FRANZONI a Ripoli²⁸, oltre a diventarne una sorta di "padre spirituale", aveva partecipato attivamente alla raccolta di

-
- l'istante, già sottoposto ad indagine conclusasi con decreto di archiviazione con riferimento agli stessi fatti oggetto del presente progetto, ha motivato la propria richiesta di copia con l'esigenza di conoscere l'esatto tenore e contenuto delle dichiarazioni sopra indicate, atteso che le stesse conterrebbero secondo i sommari resoconti di stampa affermazioni ritenute dall'istante false e/o lesive della sua reputazione
 - l'esame dell'istante come indagato in procedimento connesso era stato originariamente chiesto dalle parti ed ammesso da questo giudice ma, successivamente, all'udienza del 31.3.2010, il PM e le difese degli imputati, dopo aver appreso formalmente della decisione dell'istante di avvalersi della facoltà di non rispondere, si sono accordati per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la lettura delle dichiarazioni rese dall'istante nel corso delle indagini preliminari ricordato altresì che, secondo l'interpretazione fornita dalla S.C.,
 - il consenso prestato dall'imputato, anche attraverso il suo difensore, per l'acquisizione di verbali di dichiarazioni, a norma degli artt. 513, comma primo e 493, comma terzo c.p.p., non è revocabile (tra le altre, Cass. Sez.1, n.23157, 18.4.2007-14.6.2007, Rv. 237058, Grasso e altri)
 - la comunicazione del dichiarante della propria decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere e la successiva acquisizione e lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari avvenuta per effetto dell'accordo delle parti in tal senso ex artt.513 c.p.p. e/o 493 comma 3 c.p.p. precludono successivamente la reiterazione della richiesta di esame (così, ad esempio, sia pure con riferimento all'imputato, Cass. Sez. 1, 27/06/2002-09/09/2002, Rv. 222586, Boscherini ed altri) ritenuto che
 - l'esigenza di verificare l'effettiva corrispondenza tra dichiarazioni e resoconti di stampa ai fini sopra ricordati sia qualificabile come interesse idoneo a legittimare l'istanza presentata ai sensi dell'art.116 c.p.p.
 - a seguito della comunicazione da parte dell'indagato in procedimento connesso avv. prof. Carlo Taormina della sua intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere e del successivo accordo delle parti di acquisire al fascicolo del dibattimento e dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari, non si debba più procedere al suo esame nell'ambito del presente processo

P.Q.M.

visto l'art.116 c.p.p., autorizza quanto richiesto...

²⁷ Sia sufficiente, in questa sede, ricordare i richiami del tribunale e le risposte del teste, ad esempio, a pag. 125 e seguenti delle trascrizioni.

²⁸ Il trasferimento risale al mese di aprile-maggio del 2004 e il rapporto tra Annamaria e Don Mario si sviluppa e si intensifica progressivamente a partire da giugno del 2004.

elementi e all'elaborazione di strategie a difesa di Annamaria, al punto da radunare in un locale della canonica tutti gli atti relativi al processo di Cogne e metterlo a disposizione della famiglia Lorenzi, studiare attentamente tale documentazione nella ricerca di eventuali elementi a discolta o comunque di possibili piste alternative, collaborare e stimolare un comitato di cittadini sorto proprio con la finalità di aiutare Annamaria nella sua difesa nonché creare due siti internet aventi lo scopo di diffondere, soprattutto tra i giornalisti, le notizie relative all'innocenza di Annamaria e all'individuazione del "vero colpevole".

Infine, veniva sentito Mario LORENZI, padre di Stefano e suocero di Annamaria, che, essendo stato molto vicino al figlio e alla nuora negli anni successivi all'omicidio di Samuele ed avendo spesso partecipato o comunque assistito alle attività e alle scelte difensive di Annamaria, ivi incluso il sopralluogo della notte tra il 28 e il 29 luglio del 2004, riferiva quanto a sua conoscenza su tali vicende, con particolare riferimento alla paternità delle scelte e delle strategie difensive e all'atteggiamento di Annamaria in proposito. Nella sua deposizione, contraddistinta da una sincerità e da un rigore non comuni, il teste, da un lato, ricostruiva con lucidità e precisione gli accadimenti intercorsi tra la pronuncia della sentenza di primo grado nel processo Cogne e la presentazione della denuncia contro Ulisse (cioè gli incontri del 20 e del 30 luglio, il sopralluogo del 28-29 luglio ecc.) e, dall'altro, raccontava dei sospetti inizialmente nutriti su Annamaria, delle ragioni per cui li aveva superati, del proprio disaccordo con la scelta di una strategia difensiva "aggressiva", delle proprie perplessità sulle risultanze delle investigazioni di Gelsomino ed in parte sulle tracce trovate nel sopralluogo del 28-29 luglio del 2004, dei timori che la denuncia contro Ulisse esponesse il figlio e la nuora ad un processo per calunnia e delle ragioni che lo avevano comunque indotto a non opporsi alla loro decisione di presentarla.

Al termine dell'udienza veniva acquisita, con l'accordo delle parti, un'attestazione relativa all'esito dei procedimenti iscritti al registro "atti non costituenti reato (cd. modello "K" o "45") della Procura di Aosta, dal quale risulta che il procedimento n.441/2003, aperto a seguito di notizie giornalistiche in ordine all'asserita disponibilità da parte di FRANZONI e dei suoi difensori di notizie circa un colpevole "alternativo" ad Annamaria, era stato unito al procedimento n.473/04 modello K, che era stato aperto a seguito della denuncia del 30.7.2004, poi divenuto il procedimento n.2863/04 RGNR, trasferito alla Procura di Torino e confluito nel presente procedimento.

All'inizio dell'udienza del 19.5.2010 il Tribunale scioglieva la riserva formulata il 10.2.2010 in merito alla richiesta di ammissione dell'esame di periti e consulenti tecnici coinvolti nelle perizie psichiatriche e

neurologiche effettuate su Annamaria nel procedimento relativo all'omicidio di Samuele²⁹ e, ritenendo la disciplina dettata dal nostro legislatore per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento (artt. 238 u.c., 468 c.4 bis, 495 c.1 c.p.p.) applicabile anche alla perizia in relazione alla fase dell'esposizione orale delle conclusioni e della relativa discussione, ammetteva un nuovo esame dei periti Freilone, Galliani, Traverso, Mutani, Luzzago e Barale e del consulente del PM Fornari nonché l'esame di Sartori, Pietrini e Frigio Michelli, consulenti della difesa FRANZONI, circoscrivendolo però al tema del ricordo in capo all'imputata FRANZONI dell'omicidio di Samuele nel periodo successivo alla sua consumazione³⁰.

²⁹ Si ricorda che le relazioni peritali e le successive udienze di discussione sono state acquisite nel presente processo fin dal 10.2.2020 in quanto verbali di prove di altro procedimento.

³⁰ Questo il testo dell'ordinanza:

“Premesso che il 10.2.2010 questo giudice aveva disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art.238 comma 1 e 190 c.p.p., dei verbali di prove di altro procedimento richieste sia dal PM sia dalla difesa FRANZONI (ed in particolare le perizie psichiatriche e neurologiche relative ad Annamaria Franzoni effettuate nel procedimento relativo all'omicidio di Samuele Lorenzi, meglio descritte nelle rispettive liste ex art.468 c.p.p.), in quanto prove rilevanti, non manifestamente superflue, non vietate dalla legge e attinenti al tema del processo;

che, nella citata ordinanza, questo giudice aveva riservato la decisione, ai sensi dell'art.495 comma 1 c.p.p., in ordine alla richiesta del PM di ammissione dell'esame dei periti FREILONE Franco, GALLIANI Ivan, TRAVERSO Giovanni Battista, MUTANI Roberto, DE FAZIO Francesco, LUZZAGO Alessandra, BARALE Francesco e del consulente FORNARI Ugo e alla richiesta della difesa FRANZONI di esame dei consulenti Giuseppe SARTORI, Pietro PIETRINI, Paolo FRIGIO MICHELLI, sulla base dei seguenti presupposti:

- 1) secondo la disciplina dettata dal nostro legislatore per il caso di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento (e, specificamente, gli artt. 238 u.c., 468 c.4 bis, 495 c.1 c.p.p.),
 - le parti hanno diritto di ottenere, col limite dato dai parametri di ammissibilità dell'art.190 c.p.p., l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite,
 - la citazione di questi ultimi è autorizzabile solo dopo l'avvenuta ammissione e
 - il provvedimento decisorio in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova già oggetto del verbale di altro procedimento può essere adottato solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento, evidentemente perché sul giudizio relativo alla manifesta superfluità e/o irrilevanza di un nuovo esame incide il livello di completezza della prova già acquisita;

2) tale disciplina, chiaramente concepita in relazione alle prove dichiarative, deve ritenersi applicabile anche alla perizia per quanto compatibile e, dunque, quanto meno in relazione alla fase dell'esposizione orale delle conclusioni e della relativa discussione (implicitamente, in tale senso, Cass. sez. I, 17.1.2001, n.9536, Tedeschi, Ced, RV218335)

3) il non ancora avvenuto deposito dei verbali di prova relativi alle perizie sopra ricordate rendeva allora impossibile la valutazione della rilevanza e non manifesta superfluità di un nuovo esame di periti e consulenti

Rilevato che in seguito sono stati materialmente depositati i suddetti verbali;

Ritenuto che, alla luce del contenuto delle relazioni peritali, delle osservazioni dei consulenti e delle considerazioni svolte nel corso delle udienze di discussione, sia non manifestamente superfluo o irrilevante un nuovo esame dei periti e dei consulenti sopra indicati esclusivamente limitato al profilo del ricordo in capo all'imputata dell'omicidio di Samuele nel periodo successivo alla sua consumazione

P.Q.M.

Ammette l'esame ...

Il prosieguo dell'udienza era dedicato all'approfondimento dell'esame, già svoltosi durante le indagini preliminari e precisamente nel corso dell'incidente probatorio³¹, dei consulenti tecnici e dei periti chiamati nell'ambito di questo procedimento ad accertare l'origine e la morfologia delle impronte e delle tracce rilevate dai consulenti della difesa di Annamaria Franzoni in occasione del sopralluogo del 28 e 29 luglio del 2004 nell'abitazione in cui venne ucciso Samuele.

L'approfondimento, ovviamente limitato al tema dell'impronte trovate sulla porta della stanza in cui Samuele fu ucciso³², si realizzava mediante l'ulteriore esame dei consulenti tecnici del PM, Lombardi, Testi e Privitera, del consulente tecnico della difesa DURST, Santacroce, e dei periti Marco DI PAOLO e Andrea GIULIANO.

Nel corso di tali esami, oltre alla ricostruzione storico-cronologica dei passaggi che consentirono a consulenti e periti di accertare che almeno una delle tre impronte "scoperte" dai tecnici della difesa FRANZONI ed attribuite al "vero" assassino di Samuele era in realtà stata apposta da DURST e al racconto dell'atteggiamento tenuto dai Lorenzi e dai componenti dell'apparato difensivo di Annamaria durante i sopralluoghi e le indagini svolte a tal fine, i vari periti e consulenti si sono concentrati e confrontati su elementi di fatto, circostanze e movimenti rivelatori, o comunque sintomatici, dell'atteggiamento psicologico, doloso o colposo, di DURST nel momento di apposizione della propria impronta.

Occorre aggiungere che il consulente Testi, dopo aver diffusamente spiegato la tecnica di aspersione del luminol nonché i movimenti con cui e i tempi in cui le impronte dovevano essere state apposte per rimanere impresse, ipotizzava che sulla porta della stanza dell'omicidio fossero state effettuate tre e non due aspersioni di luminol, come fino ad allora ritenuto e confermato dalle persone presenti al sopralluogo. Peraltro, nel prosieguo del processo, grazie alla documentazione prodotta nelle udienze del 6 e del 20 ottobre del 2010³³ e in particolare alle osservazioni dei consulenti della difesa DURST, siffatta ipotesi è stata definitivamente accantonata in quanto Testi era giunto a tale conclusione solo perché aveva confrontato dati

³¹ Come ricordato in precedenza, le relazioni peritali e dei consulenti tecnici nonché la discussione innanzi al GIP, insieme agli altri verbali dell'incidente probatorio, erano già agli atti in quanto inserite nel fascicolo del dibattimento.

³² Come ricordato in precedenza, sono state archiviate le ipotesi di reato originariamente formulate in relazione alla contraffazione delle tracce "scoperte" nel corridoio e nel garage nel corso del citato sopralluogo.

³³ Si fa riferimento

- **all'integrazione di relazione di Santacroce, Scossa Baggi e Romolo**, consulenti tecnici della difesa DURST, sull'erroneità della tesi della terza aspersione di luminol e su altre considerazioni formulate da Testi in udienza, **depositata all'udienza del 6.10.2010**
- **all'integrazione di relazione di Testi**, consulente tecnico del PM, **depositata all'udienza del 20.10.2010**

disomogenei (e, precisamente, due fotografie raffiguranti non la stessa ma due porte diverse)³⁴.

Occorre aggiungere che il consulente della difesa DURST, Santacroce, nel corso della propria deposizione, illustrava e, al termine dell'esame, depositava una raccolta di fotografie, di cui un paio raffiguranti DURST nell'atto di ripetere l'apposizione della propria impronta sulla porta: tuttavia anche siffatta ricostruzione era viziata da errore, nel senso che Santacroce, a seguito delle richieste di chiarimento e delle contestazioni del giudice, finiva per riconoscere che le posizioni del corpo e della mano di DURST rappresentate nelle fotografie a pag.25 e 27 del fascicolo fotografico non erano in realtà compatibili con la posizione della sequenza delle tre impronte trovate sulla porta della stanza dell'omicidio.

Al termine dell'udienza venivano acquisiti

- quattro ingrandimenti fotografici portati da Testi e usati nel corso della sua deposizione,
- il fascicolo iconografico inserito nella sperimentazione condotta da Vincenti, professore di Chimica all'Università di Torino, già a suo tempo allegato alla relazione di consulenza di Testi,
- un supporto informatico contenente tutte le fotografie esibite e commentate da Testi³⁵
- il fascicolo fotografico contenente tutte le immagini proiettate in aula durante la deposizione del consulente della difesa Santacroce.

Infine, su accordo delle parti, veniva acquisita una missiva datata 13.5.2010 in cui Taormina, chiamato a deporre nel presente processo ex art. 210 cpp, ribadiva la propria volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La successiva udienza del 26.5.2010 veniva interamente dedicata all'esame di Gelsomino, l'investigatore privato che aveva lavorato per Stefano Lorenzi ed Annamaria FRANZONI a partire dal 12 marzo del 2003 e aveva quasi subito concentrato le proprie attenzioni investigative su Ulisse, giungendo ad indicarlo come il probabile omicida di Samuele.

Nel corso della propria deposizione Gelsomino riferiva del modo in cui era stato coinvolto, del doppio contraddittorio incarico ricevuto³⁶, del tipo di rapporto intercorso con Annamaria, delle ragioni per cui aveva

³⁴ Il dato è pacifico: lo stesso Testi ha riconosciuto l'errore nelle osservazioni depositate all'udienza del 20.10.2010.

³⁵ Il deposito del supporto, anticipato all'udienza, è stato successivamente effettuato da Testi in cancelleria. Si precisa che le fotografie erano già presenti nel fascicolo del dibattimento in quanto facenti parte dell'incidente probatorio ed in particolare delle relazioni peritali o dei rilievi fotografici effettuati dalla difesa o dagli inquirenti nel corso delle indagini.

³⁶ Dai documenti contrattuali emerge che GELSOMINO aveva ricevuto l'incarico, potenzialmente contraddittorio, di cercare l'assassino di Samuele e, al contempo, di dimostrare l'innocenza di Annamaria. Su questo e sugli altri punti sopra elencati si rimanda al paragrafo dedicato alle investigazioni di Gelsomino.

nutrito subito sospetti su Ulisse Guichardaz, delle indagini svolte su quest'ultimo, della sua fantasiosa ricostruzione della dinamica e dei moventi dell'omicidio di Samuele, delle ragioni per cui non aveva condiviso l'entusiasmo dei Lorenzi e del collegio difensivo per il ritrovamento delle impronte e le tracce trovate nel garage in occasione del sopralluogo del 28-29 luglio 2004, dell'attività svolta nei giorni intercorsi tra la lettura della sentenza e la presentazione della denuncia con particolare riferimento all'incontro con Taormina a Roma tra il 23 e il 25 luglio³⁷, dell'atteggiamento tenuto con i mezzi di informazione³⁸ e di quello tenuto con gli investigatori³⁹. Con riferimento alle denunce oggetto del processo,

³⁷ Gelsomino, dopo l'intervista resa il 22 luglio 2004, aveva incontrato Taormina nel suo studio di Roma tra il 23 e il 26 luglio 2004: in quella occasione Taormina lo aveva rimproverato per l'intervista, gli aveva mostrato il fax proveniente dal governo che lo invitava a fare in fretta, gli aveva riferito della decisione di presentare denuncia rapidamente e aveva telefonato, davanti a lui, a Manfredi che gli aveva riferito del luminol e della sua intenzione di rivolgersi ad amici svizzeri. In particolare, Taormina, mentre lo rimprovera per l'intervista, aveva chiamato la segretaria, si era fatto consegnare un foglio di carta e, sventolandoglielo davanti, gli aveva detto che si trattava di un fax proveniente dal governo nel quale era scritto: *"Taormina va immediatamente insieme a Gelsomino ad Aosta e falla finita, dicendo chi è l'autore dell'assassinio"* (pag.48 ss).

Peraltro, Gelsomino, senza volerlo, ha smentito la propria linea di difesa, ammettendo di aver appreso in quella giornata che Taormina aveva deciso di presentare subito la denuncia: *"in quel momento Taormina voleva chiudere tutta la questione e chiedeva la risoluzione dell'indagine, anche quella dei medici legali. In quell'occasione telefonò a Manfredi e parlando con lui gli disse: dobbiamo chiudere tutte le relazioni, portatemi tutto perché voglio presentare il tutto alla procura"* (pag.51). Tuttavia, nel corso della telefonata, Manfredi gli aveva detto che mancava ancora l'accertamento con il luminol, che lui non era in grado di farlo da solo e che si sarebbe rivolto a tecnici svizzeri (pagg. 51-52).

³⁸ Come si vedrà meglio in seguito, secondo Gelsomino, i rapporti con la stampa erano appannaggio di Taormina, anche se nel luglio del 2003 Gelsomino aveva partecipato alla conferenza stampa con Taormina ed aveva affermato che grazie alla sue investigazioni erano giunti ad individuare il colpevole dell'omicidio.

Ciò nonostante, quando il 22/23 luglio 2004 Gelsomino aveva rilasciato un'intervista in cui aveva rivelato che il vero assassino di Samuele era una persona di Cogne con problemi psichiatrici, era stato pubblicamente smentito e privatamente rimproverato da Taormina (vedi giornali allegati), che lo aveva convocato nel suo studio a Roma.

³⁹ Nel luglio del 2003 Gelsomino aveva pronti gli elementi da consegnare dalla Procura. Seguendo una strategia difensiva perdente ancorché condivisa con altri indagati, Gelsomino ha dichiarato che i risultati delle sue indagini avrebbero dovuto non confluire in una denuncia ma solo essere uno stimolo per gli investigatori, nel senso che avrebbero dovuto essere portati a PM e carabinieri, affinché costoro potessero svilupparle attraverso accertamenti impossibili per un investigatore privato, come, ad esempio, intercettazioni telefoniche o anche la trappola da lui ideata.

Peraltro, nel luglio del 2003 la Procura di Aosta aprì un fascicolo al registro "atti non costituenti reato" e convocò ripetutamente Gelsomino (per tre volte) e Stefano Lorenzi, invitandoli a collaborare e a comunicare gli elementi da loro raccolti. In tutti le occasioni Gelsomino e Stefano non parlarono (il primo oppose sempre il segreto investigativo). Si rinvia a pag 42 delle trascrizioni.

Gelsomino ha attribuito a Taormina la scelta di non parlare con gli investigatori tra il 2003 e il 2004, come quella successiva di presentare denuncia nel luglio del 2004.

Gelsomino tentava di sostenere, peraltro contraddicendosi e venendo smentito anche da altre risultanze processuale, di aver appreso della denuncia solo quindici giorni dopo la sua presentazione; peraltro, ciò che caratterizza la sua ricostruzione degli eventi a volte contorta e a volte sfuggente, è, da un lato, la superficialità quasi caricaturale del suo modo di agire e delle sue teorie⁴⁰ e, dall'altro, la costanza con cui ancor oggi continua a negare l'evidenza e a riproporre le congetture e le stravaganze con cui aveva costruito l'accusa contro Ulisse, incurante dei fatti e dei dati oggettivi accertati nel corso delle indagini⁴¹.

Su quest'ultimo punto, peraltro, Gelsomino incorre in molte contraddizioni

Testualmente, a pag. 44: *"purtroppo questa cosa non è avvenuta, perché Taormina ha preso questo fascicolo ed è andato di sua iniziativa, da solo, alla Guardia di Finanza di Roma.. E ha consegnato questo documento. Ma questo documento senza la mia presenza è anche difficile da comprendere. Nel senso che bisogna sfogliarlo pagina per pagina..."* o a pag. 46: *" Taormina rimase scioccato per la condanna..... Prese la mia relazione e andò alla Guardia di Finanza presentata. Però è stato un errore perché l'azione investigativa che gli ho fatto non mirava ad andare in tribunale cioè non era per il tribunale; il mio lavoro è per il pubblico ministero per i carabinieri, cioè per la squadra investigativa, che insieme ci saremmo messi per coordinare ed ampliare le indagini. Quindi non è una denuncia... È una comunicazione che avviene riservatamente tra me e le forze dell'ordine per portare avanti un discorso....." ecc.*

Peraltro, alla fine della propria deposizione, Gelsomino ha affermato che anche Taormina non pensava di aver presentato una "denuncia" in senso tecnico (pag.153-154: *" non era la denuncia che bisognava presentare. Bisognava presentare in segreto alla procura per lavorare insieme alla procura... E non portarla avanti in questo modo qua. Anche se Taormina era convinto che con questo sistema non fosse realmente una denuncia, ma fosse un invito alla procura per continuare le indagini"*).

E' importante comunque evidenziare che, al di là delle differenze semantiche, le caratteristiche della "segnalazione" che Gelsomino avrebbe voluto inviare corrispondono a quelle di una denuncia rilevante ai fini del reato di cui all'art.368 c.p (pagina 156: *"... perché gli elementi che avevamo erano al 90% ...però l'indagine non è finita. Non essendo finita, denunciemo chi? È questo il concetto: era necessario fare determinati controlli, che solo la procura poteva fare..."*).

⁴⁰ Come si evidenzierà meglio nel paragrafo dedicato alle investigazioni di GELSOMINO, sono numerosi i passi della sua deposizione significativi in tal senso: si pensa, ad esempio, a

- quello in cui Gelsomino spiega come la sua sia stata un'indagine emozionale in cui *"noi dobbiamo cercare l'emozione che ha scaturito... la violenza"* (pag. 14-15) o
- quello in cui, con accenti di viva preoccupazione, accetta di svelare a tutti la segreta identità del suo collaboratore, agente 003: infatti, Gelsomino, dopo aver cercato di nascondere l'identità dietro al numero di codice segreto per *paura di esporne a rischio l'incolumità personale*, rivela trattarsi del fratello Mario; inutile dire che il codice di identificazione del capo, Giuseppe Gelsomino, è *".. ovviamente, 001"*; così a pag 28) o
- quello in cui parla di "Bobo", il furgone in cui si nascondeva durante le indagini fatte a Cogne, definito da Gelsomino un *"cavallo di Troia che ci consente di stare all'interno e non essere visti, quindi di poter osservare tutto con il massimo segreto"* (pag. 15) o
- quello in cui, con la consueta sicurezza priva di fondamento logico, sostiene (pag.30 ss) di non essere mai stato sorpreso da Ulisse o da altri né di aver ingenerato sospetti, malgrado gli venissero contestate le dichiarazioni di Ulisse in proposito e la circostanza che la presenza sua e quella di "Bobo" in un paese piccolo, posto in fondo ad una valle chiusa e in quel periodo poco abitato, come Cogne, non poteva non essere notata.

⁴¹ Valga, come esempio, l'atteggiamento di Gelsomino in merito al sopralluogo di Carabinieri e PM che aveva dimostrato la falsità della sua affermazione (e dell'artificio usato nel scattare le fotografie che l'avrebbero dimostrato) secondo cui Ulisse aveva mentito perché dal

Come riferito in precedenza, le corpose risultanze delle “indagini” di Gelsomino, trasfuse e poi allegate alla denuncia del 30.7.2004, sono inserite, in quanto corpo del reato, nel fascicolo del dibattimento.

All’esito dell’esame di Gelsomino venivano acquisiti in copia alcuni documenti consultati o sottoposti dalle parti alla sua attenzione nel corso della deposizione: si tratta

- della copie di alcuni articoli di giornale pubblicati tra il 19 e 30 luglio 2004 sulla vicenda, dai quali emergono sia uno scontro “pubblico” tra Gelsomino e Taormina a seguito di un’intervista in cui il primo in data 23.7.2004 aveva indicato l’assassino di Samuele in una “*persona di Cogne con gravi problemi mentali*”, venendo apertamente smentito dal secondo⁴² sia la richiesta della sezione valdostana ai vertici del partito politico di riferimento di Taormina di intervenire per indurlo ad interrompere lo stillicidio di illazioni ed anticipazioni sul nome del presunto vero assassino di Samuele⁴³;

- della copia del primo dei tre quaderni compilati da Gelsomino a suo dire durante le investigazioni, tra l’8.3.2003 e il 10.8.2004, contenenti il sunto del proprio operato; Gelsomino denominava tali quaderni con l’acronimo DIC, cioè diario investigativo di controllo, descrivendoli come una sorta di agenda in cui quotidianamente annotava quanto fatto al fine di consentire un successivo controllo sul suo operato di investigatore privato.

Le udienze del 9 giugno e del 6 ottobre 2010 venivano dedicate all’esame, su un tema particolare, degli psichiatri e dei neurologi, già nominati consulenti e periti nel processo relativo all’omicidio di Samuele e, in quella sede, chiamati a pronunciarsi sulla capacità di intendere e di volere di Annamaria.

piazzale posto di fronte all’hotel Fior di Rocca non era visibile il furgone di Ottino posteggiato davanti alla casa di Carlo.

In proposito Gelsomino ha dovuto ammettere di essere tornato con gli investigatori ed il PM sul luogo e aver personalmente constatato con stupore che il furgone si vedeva benissimo (pagina 18: “...con mia grande meraviglia, rimasi così basito anch’io, perché in effetti si vedeva bene. Il dottor Ferrando mi dice guardi: si vede bene. Restai sconcertato. Perché quando io feci la ripresa, non si vedeva nulla...”). Ha però immediatamente aggiunto che, tornato a casa era riuscito a “*darsi una spiegazione*”, perché guardando il filmato fatto in occasione del sopralluogo del 4.4.2003 si era reso conto che vi erano differenze sul terreno posto innanzi alla casa di Carlo Guichardaz, nel senso che la vegetazione era “sparita” e soprattutto che “la terra era rialzata” (pag. 19).

Inoltre Gelsomino si era difeso dalla logica ipotesi investigativa, e cioè che egli nel 2003 avesse intenzionalmente usato lo zoom o un’angolatura particolare in modo da fare riprese in cui il furgone risultava non visibile, attraverso il meccanismo, da lui abusato, di rovesciamento logico tra premesse e conclusioni, sostenendo che non aveva senso che lui ponesse in essere una frode perché “*il suo scopo era collaborare con le forze dell’ordine...*” (anche pag.107 ss).

⁴² In tali articoli venivano riportate anche le dichiarazioni successive di Gelsomino nelle quali quest’ultimo, pur manifestando ammirazione per Taormina, si diceva sorpreso della smentita di quest’ultimo, atteso che “*non aveva dato nessuna notizia diversa dal solito*”, ed ipotizzava che tutto dipendesse dal fatto che “*il professore non ama dividere la scena*”.

⁴³ La notizia apparve su diversi quotidiani, dal Messaggero a Q.N. del 23 e 24 luglio.

Come si è ricordato in precedenza, le relazioni peritali, le consulenze e le discussioni in udienza intercorse tra quei periti e consulenti nel processo cd. Cogne sono inserite nel fascicolo del dibattimento di questo processo nella veste di verbali di altro procedimento: le opinioni, accennate in quel contesto, relativamente alla genuinità o meno del ricordo di Annamaria e alla possibile inconscia messa in campo da parte sua di meccanismi di difesa capaci di alterarlo⁴⁴ imponevano, proprio alla luce delle condotte a lei contestate in questa sede, un approfondimento. E, così, i suddetti consulenti e periti venivano chiamati in questo processo⁴⁵ a concentrarsi e confrontarsi sul tema delle facoltà mnestiche di Annamaria FRANZONI o meglio delle sue condizioni psichiche in relazione alla loro eventuale incidenza sulla genuinità o meno del ricordo dell'omicidio di Samuele nel periodo successivo alla sua consumazione ed, in particolare, al momento della presentazione della denuncia oggetto del presente processo.

Entrando nel dettaglio, nell'udienza del 9 giugno venivano sentiti il consulente del PM, Fornari, e i consulenti della difesa FRANZONI, Pietrini e Sartori.

Questi ultimi, specificamente incaricati dai difensori dell'imputata di accertare se ella avesse *"in memoria l'omicidio del figlio Samuele come fatto riconducibile ad una sua azione"*, pervenivano, mediante l'utilizzo di due metodologie sperimentali per la valutazione del ricordo denominate rispettivamente I.A.T. e T.A.R.E.⁴⁶, alla conclusione⁴⁷ che Annamaria

⁴⁴ Pur nella molteplicità e diversità delle posizioni e delle interpretazioni, da più parti è stata avanzata l'ipotesi che nella mente di Annamaria abbia, in un momento successivo al delitto, operato un meccanismo di rimozione del ricordo omicidiario inaccettabile e di sua sostituzione con un ricordo accettabile, cioè di innocenza.

⁴⁵ Si rinvia all'ordinanza ammissiva, letta nell'udienza del 19.5.2010 e ricordata in precedenza.

⁴⁶ Lo IAT (Implicit Association Test), presentato alla comunità scientifica per la prima volta nel 1998, consiste in una valutazione strumentale del contenuto della memoria basata sulla registrazione dei tempi di reazione in risposta a frasi che descrivono eventi autobiografici. Se sono disponibili due ipotesi contrastanti relativamente ad una memoria autobiografica, la metodologia, secondo i suoi sostenitori, identifica la memoria corretta con un elevato livello di precisione. E' una procedura empirica che, sulla base dell'analisi dei tempi di reazione, verifica l'esistenza di una informazione (implicita-inconscia da cui il nome), che, teoricamente, potrebbe non essere accessibile alla coscienza del soggetto. In sostanza, il soggetto esaminato viene sottoposto ad un test computerizzato. Deve rispondere a frasi che descrivono il ricordo da "validare". Tipicamente queste frasi rappresentano una ricostruzione secondo l'ipotesi accusatoria e una corrispondente ricostruzione secondo l'ipotesi difensiva. La memoria "vera" viene riconosciuta perché può essere "raggiunta" più velocemente, mentre quella "falsa" ha un percorso cerebrale più "tortuoso" che si riflette in un allungamento abnorme dei tempi di reazione.

Il TARA (Time Antagonist Response Alethiometer) è una variante dello IAT. In estrema sintesi, mediante il TARA, si dovrebbe riuscire ad identificare il ricordo del soggetto come derivante dal fatto che, velocemente e senza difficoltà, egli classifica due frasi veritiere nello stesso modo.

Peraltro, come è stato poi precisato nelle due ultime memorie depositate dalle parti sull'argomento nel corso delle udienze di discussione del 12.1.2011 e 9.2.2011, ad Annamaria

FRANZONI ha un “ricordo autobiografico chiaro dei fatti relativi all’omicidio” e che esso “corrisponde alla verbalizzazione ripetutamente fornita nel corso del processo”: in altri termini nel 2009, e cioè nel momento in cui sono stati somministrati i test sopraindicati, la ricostruzione dei fatti dell’omicidio fissata nella memoria di Annamaria FRANZONI, in base alle risultanze di tali test, è effettivamente quella che ha raccontato nel corso del processo⁴⁸.

Franzoni è stata somministrata una nuova applicazione dello IAT, ideata nel 2008 proprio da Sartori, denominato aIAT (autobiographical IAT) o FIAT (forensic IAT). In questa applicazione del test si sottopongono al candidato non semplici parole ma intere locuzioni e, conseguentemente, non si identifica il livello di associazione fra concetti (memoria semantica) ma si valuta l’esistenza di una traccia della memoria autobiografica (memoria episodica). Riuscendo così a valutare l’esistenza di una traccia nella memoria episodica, si rende lo strumento idoneo ad applicazioni investigative e forensi, perché mediante questo test è possibile determinare quale di due versioni alternative in merito un determinato fatto risulti congruente al ricordo del soggetto esaminato (si tratterà di quella con i tempi di reazione più brevi).

⁴⁷ I consulenti hanno altresì concluso nel senso che Annamaria, al momento della denuncia, era a loro avviso pienamente capace di intendere e di volere.

⁴⁸ In sostanza il test usato dai consulenti dimostrerebbe che nel 2009 l’imputata, quando racconta gli accadimenti del 30.1.2002, non mente ma espone quello che ora ricorda come essere accaduto. I consulenti, però, non avendo effettuato il test nel 2004, cioè al momento della presentazione della denuncia, non possono sapere se tale situazione era identica o diversa nel 2004, essendo astrattamente possibile che il meccanismo di rimozione del ricordo colpevole e di sua sostituzione con un ricordo innocente non fosse ancora avvenuto nel 2004.

Sul punto i consulenti della difesa, con un’acrobazia logica, hanno sostenuto che, essendo identica la verbalizzazione del ricordo degli accadimenti ora e allora, deve presumersi che anche allora il ricordo “verbalizzato” corrispondesse a quello “mentale”.

In realtà, tale ragionamento non convince perché presuppone e muove da un dato non vero e cioè che non possano verificarsi, in un momento non conosciuto ma successivo ad un evento, meccanismi psichici di scissione che sostituiscano nella mente dell’agente il ricordo di quell’evento con un altro ricordo, corrispondente ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella reale (e magari originariamente inventata in modo consapevole).

I meccanismi psicodinamici di rimozione sono anche richiamati nella memoria tecnica depositata dalla difesa Franzoni all’udienza del 20/10/2010. In particolare a pagina 13 si legge: *“l’istruttoria ha chiarito come i meccanismi psicodinamici, come rimozione scissione, siano inconsci, quindi involontari. Inoltre gli stessi sono immediati, perché hanno una funzione prettamente difensiva dell’io. Se è intervenuto questo tipo di meccanismo, così come affermato sia dal professor Fornari sia dai periti escussi all’udienza del 6 ottobre 2010, nel 2004, e quindi a più di due anni dall’evento omicidiario, questo processo era sicuramente già avvenuto. Si ha quindi ragionevole motivo di ritenere che la videocassetta che vediamo oggi, al momento della somministrazione del nuovo teste, fosse già stata sostituita all’atto della presentazione della denuncia.... In conclusione, pur non avendo la prova diretta che nel 2004 la memoria innocente fosse la medesima del 2009, si applicano le nozioni della psichiatria forense tradizionale, e cioè che un ricordo di questo genere può essere ... solo rimosso e scisso per meccanismi psicodinamici che intervengono subito, arriviamo alla conclusione che le tracce del 2009 del 2004 non possono che essere identiche. E ciò a maggior ragione se si esclude, così come è stato escluso nel presente processo, che nel tempo siano intervenuti eventi psichiatricamente rilevanti ed indicativi di un cambio di memoria”*.

Si spiegherà poi, più nel dettaglio, che in realtà nessuno dei periti ha sostenuto la necessaria immediatezza rispetto al fatto del **meccanismo di rimozione o scissione, avendo tutti concluso per la plausibilità di un meccanismo, inconscio e involontario, innestato però su una precedente simulazione volontaria**.

Minori certezze esibiva il consulente del PM Fornari, che illustrava le ragioni per cui riteneva possibile, e compatibile con la personalità dell'imputata, ricondurre la ricostruzione degli accadimenti da lei reiterata nel corso degli anni tanto ad un mendacio, ancora oggi volontario e consapevole, inserito in una lucida e coerente strategia difensiva, quanto all'innestarsi, su tale originaria consapevolezza, di un inconscio meccanismo di scissione, cioè negazione, rimozione e sostituzione del ricordo "colpevole" con altro ricordo "accettabile", la cui datazione peraltro è scientificamente impossibile.

Al termine dell'udienza veniva acquisita la relazione di consulenza tecnica redatta da Pietrini e Sartori⁴⁹, unitamente alle pagine riprodotte le schermate del test somministrato all'imputata.

Nell'udienza del 6 ottobre del 2010, invece, si confrontavano su questi temi i numerosi periti nominati dai giudici di primo e secondo grado del processo relativo all'omicidio di Samuele, i quali avevano avuto, su accordo delle parti, la possibilità di integrare la propria originaria conoscenza degli atti con la lettura della relazione di consulenza tecnica redatta da Pietrini e Sartori, delle dichiarazioni rese da questi ultimi, da Fornari e dall'imputata FRANZONI nel presente processo.

Nell'udienza immediatamente precedente⁵⁰, del 16 giugno 2010, infatti, era comparsa l'imputata Annamaria FRANZONI e, dopo la revoca della contumacia, aveva reso un lungo esame nel quale aveva ripercorso l'intera vicenda che l'aveva portata a sottoscrivere la denuncia contro Ulisse Guichardaz per l'omicidio del figlio Samuele.

Nel corso dell'udienza venivano acquisite su accordo delle parti alcune fotografie della villetta dei Lorenzi, estrapolate da un'annotazione redatta il 2.3.2002 dai Carabinieri del RONO di Aosta inserita tra gli atti del processo avente ad oggetto l'omicidio di Samuele ed esibite dall'imputata durante l'esame.

Peraltro, anche nella successiva udienza del 6 ottobre, Annamaria FRANZONI, dopo aver ascoltato il contraddittorio tra periti e consulenti, rendeva una lunga dichiarazione spontanea, in cui contestava alcune delle circostanze prese in esame nella discussione peritale o comunque emerse nel corso del dibattimento, quali la condivisione della scelta di recarsi a Cogne, la preoccupazione nutrita per la salute del figlio Samuele, l'atteggiamento tenuto nelle interviste rilasciate a Costanzo e a Zuffi⁵¹ ecc.

⁴⁹ Nel duplice formato cartaceo e informatico.

⁵⁰ Si ricorda che l'udienza del 21.7.2010, originariamente stabilita per l'esame dei periti psichiatri, era invece stata di mero rinvio per l'impossibilità di alcuni periti a presenziare.

⁵¹ Nel processo di appello per l'omicidio di Samuele e nella sentenza che lo concluse si è fatto riferimento all'atteggiamento di Annamaria Franzoni nel corso dell'intervista rilasciata nel 2002 al giornalista Zuffi per la trasmissione "Studio Aperto", in quanto in un "fuori onda" la si vede

Come ricordato in precedenza all'udienza del 6.10.2010 veniva prodotta e acquisita, su accordo delle parti, una relazione integrativa redatta dai consulenti tecnici della difesa DURST, Santacroce, Scossa Baggi e Romolo, sui punti introdotti da Testi nella deposizione del 19 maggio, a cominciare dalla tesi della terza aspersione di luminol; l'udienza successiva del 20 ottobre 2010 si apriva con l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, sempre su accordo delle parti, anche di un'ulteriore nota redatta da Testi, consulente del PM, e contenente le sue osservazioni sulle critiche mosse dai consulenti della difesa DURST nell'integrazione depositata il 6 ottobre.

L'acquisizione delle summenzionate relazioni veniva ritenuta probatoriamente esaustiva dalle parti che ritiravano l'istanza di effettuare un'ulteriore esame dei rispettivi consulenti tecnici in contraddittorio fra loro.

Alla citata udienza del 20 ottobre 2010 compariva anche l'altro imputato DURST, la cui contumacia veniva dunque revocata.

DURST, dopo aver dato lettura di una breve dichiarazione di cui depositava il testo, rifiutava di sottoporsi all'esame. A quel punto, su richiesta del PM e delle difese, veniva data lettura, a sensi dell'art.513 comma 1 c.p.p., delle dichiarazioni rese dall'imputato DURST nel corso delle indagini preliminari, e precisamente gli interrogatori al Pubblico Ministero del 2.2.2005 e del 14.3.2006 nonché, col consenso della difesa alla loro utilizzabilità, anche le dichiarazioni rese in qualità teste il 2.11.2004 (peraltro richiamate e confermate nel corso dell'interrogatorio del 2005).

Quindi la difesa FRANZONI produceva, con il consenso del PM, copia

- di 36 articoli di quotidiani e periodici pubblicati tra il 2.7.2002 e il 6.4.2006, estratti da una raccolta effettuata dal PM nel corso delle indagini preliminari, riportanti dichiarazioni, per lo più di Taormina, relative all'individuazione del "vero" responsabile dell'omicidio
- di tutti e tre i DIC, diari investigativi di controllo, redatti da Gelsomino nel periodo tra il 28.5.2003 e il 28.3.2007 (il primo era già stato acquisito all'udienza del 26.5.2010).

Inoltre la difesa FRANZONI produceva una memoria difensiva contenente considerazioni relative all'affidabilità dello IAT somministrato alla propria assistita⁵².

Ad essa erano allegati, oltre ai verbali redatti in occasione della somministrazione dei test tra aprile e dicembre 2009 e ai riferimenti bibliografici relativi allo IAT, anche alcuni documenti conferenti ad aspetti e vicende trattate da Annamaria nelle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento ed in particolare;

chiedere all'intervistatore se aveva "pianto troppo", con l'aria di chi si stava informando sulla resa televisiva della propria performance.

⁵² Si tratta della memoria di cui stralci del contenuto sono stati riportati nella nota precedente.

- un DVD contenente l'intervista realizzata dall'imputata FRANZONI con il giornalista Zuffi per la trasmissione "Studio Aperto" nel 2002 (incluso il "fuori onda") e nonché l'intervista rilasciata da Zuffi nella trasmissione del 28.11.2005;

- copia del "libretto della salute" di Samuele Lorenzi⁵³.

Ad ulteriore dimostrazione della corretta somministrazione dello IAT ad Annamaria FRANZONI, la difesa, dopo aver ricordato che tale attività effettuata in carcere era stata videoregistrata, si impegnava a riversare in un supporto informatico le cassette audio e video relative alla somministrazione del test compiuta nelle date risultanti dai verbali allegati alla memoria: i supporti informatici così formati venivano depositati in cancelleria il 28.10.2010.

Il PM, considerando la memoria difensiva sopra menzionata una nuova relazione di consulenza tecnica, chiedeva il differimento della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, al fine di poter eventualmente depositare consulenza tecnica relativa alla affidabilità del test IAT.

Il Tribunale, non condividendo né l'inquadramento giuridico dato dal PM alla memoria difensiva⁵⁴ né la sua opinione circa la necessità di un accertamento circa la correttezza della somministrazione del test nel caso di specie, rigettava la richiesta del PM con ordinanza dettata a verbale in udienza, nella quale osservava, da un lato, che non vi erano elementi per ritenere necessario un approfondimento circa le specifiche modalità con cui il test IAT era stato somministrato all'imputata nel caso concreto e, dall'altro, che

- le considerazioni relative all'affidabilità dello IAT somministrato all'imputata Franzoni erano contenute in una memoria sottoscritta esclusivamente dai difensori e non in un'ulteriore relazione dei consulenti tecnici, con la conseguenza che tali osservazioni erano suscettibili della valutazione riservata alle memorie ex art. 121 cpp e non introducevano di per sé elementi di prova;

- è nella disponibilità delle parti produrre in qualunque stato e grado, e dunque anche una volta chiusa l'istruzione dibattimentale, memorie scritte ex art. 121 cpp, anche contenenti valutazioni tecniche o pareri di carattere professionale, ovviamente a loro volta soggetti al regime di valutazione proprio delle memorie; in particolare la valutazione in termini generali del grado di affidabilità di un test è di per sé oggetto non di consulenza tecnica, ma di valutazione scientifica che può essere effettuata in qualunque momento, anche attraverso lo strumento delle memorie.

⁵³ Con contestuale esibizione dell'originale.

⁵⁴ Come si è detto, per il PM si trattava di una sorta di nuova relazione di consulenza tecnica.

Conseguentemente, essendo esaurita l'assunzione delle prove, il Tribunale dichiarava utilizzabili per la decisione tutti gli atti acquisiti nel fascicolo del dibattimento e rinviava per la discussione.

Nelle successive udienze del 12.1.2011, 9.2.2011, 23.3.2011 e 19.4.2011 le parti concludevano come in epigrafe.

In realtà, nel corso delle udienze del 12.1.2011 e del 9.2.2011 le parti discutevano e producevano ulteriore documentazione. In particolare, la difesa DURST depositava nove fotografie illustrate nel corso della discussione⁵⁵, mentre il PM e la difesa FRANZONI depositavano due ulteriori, corpose memorie tecniche aventi ad oggetto l'affidabilità del test IAT e la sua utilizzabilità nel nostro ordinamento⁵⁶.

⁵⁵ Si tratta di copie di fotografie già in atti.

⁵⁶ Nella propria memoria i PM, dopo aver ricordato che lo IAT è un formato procedurale di indagine cognitiva (ossia un contenitore) utilizzabile per indagare diversi tipi di concetti psicologici e che ad Annamaria FRANZONI era stata somministrata una nuova applicazione dello IAT, ideata nel 2008 proprio da Sartori, denominata A-IAT (autobiographical IAT) o F-IAT (forensic IAT), contestavano che la validazione scientifica dello IAT potesse automaticamente essere estesa alla versione ideata da Sartori e, comunque, la possibilità di utilizzo dello IAT in ambito forense, citando anche le obiezioni formulate da una ricercatrice, Valentina Prati, già allieva di Sartori, relative alla facilità di falsificazione dei dati da parte di un utente istruito.

Inoltre i PM contestavano l'utilizzabilità dei risultati del test in ambito processuale per violazione del divieto di cui all'art. 188 c.p.p..

In particolare, il FIAT rientrerebbe nella categoria vietata del poligrafo (o lie detector), ossia quella dei metodi idonei a controllare la veridicità delle dichiarazioni tramite l'analisi di un parametro del comportamento umano, quale è appunto il tempo di reazione nel classificare determinate frasi. In alternativa, i PM ritenevano operante il divieto per l'analogia tra il FIAT e l'ipnosi, dovuta alla sua idoneità a far emergere dati posseduti in modo inconscio dal soggetto esaminato.

La difesa FRANZONI, all'udienza del 9.2.2011, depositava una nuova memoria, fortemente polemica, nel corso della quale contestava sotto ogni profilo le obiezioni dei PM, evidenziando in primo luogo come Annamaria non fosse stata istruita prima della somministrazione del test (né avesse avuto la possibilità di istruirsi autonomamente all'interno del carcere, mancando di computer) e, dunque, rivendicando l'assoluta correttezza dei propri consulenti, peraltro verificabile alla luce dei verbali e delle registrazioni acquisite agli atti del processo.

In secondo luogo i difensori sottolineavano che, se lo IAT è un formato procedurale unico, cioè un contenitore che può essere riempito con quello che si desidera accertare, la sua validità scientifica prescinde dall'oggetto dell'indagine, in quanto ciò che la comunità scientifica ha ritenuto valido è lo strumento.

Per quanto concerne il suo uso in ambito forense, lo IAT non è un mezzo di prova ma uno strumento tecnico, un modello procedurale idoneo a fornire informazioni al perito aventi ad oggetto il contenuto autobiografico della memoria del periziando. In sostanza lo IAT opera, ed ha il valore giuridico, degli altri test psicodiagnostici e proiettivi utilizzati da tempo immemorabile da psicologi e psichiatri forensi per analizzare varie caratteristiche della mente.

Per quanto poi concerne le obiezioni costruttive formulate da Prati, esse erano state recepite da Sartori, che, proprio sulla base di tali critiche, aveva modificato il test in modo da riuscire a neutralizzarne gli usi strumentali.

In ogni caso, anche se si ritenesse non attendibile il test, secondo i difensori della FRANZONI, non sarebbe comunque inficiata la consulenza di Sartori e Pietrini, atteso che essa *"ha utilizzato diverse metodologie, la clinica tradizionale (colloquio psichiatrico e anamnesi), la testistica*

Alla successiva udienza del 23.3.2011 il PM e le difese concordemente chiedevano di poter integrare la documentazione in atti in modo da chiarire tempi e modalità dell'accertamento dell'origine animale delle tracce trovate nel garage in occasione del sopralluogo nella casa di Cogne della notte tra il 28 e il 29 luglio 2004 e poi citate nelle denunce oggetto del processo ed esaminate nel corso dell'incidente probatorio inserito in atti.

In particolare, veniva chiesta l'acquisizione di una memoria con allegati estratti delle perizie e delle consulenze rilevanti sul punto nonché del testo integrale della consulenza tecnica (in originale) di Martra e Vincenti datata 1.4.2006 e dell'integrazione di relazione del perito Di Paolo (in copia) datata 1.2.2006⁵⁷.

Sul punto occorre ricordare che le tracce di materiale biologico rinvenute nel corridoio e nel garage della villetta di Cogne durante il sopralluogo del 28-29 luglio 2004 furono attribuite da Taormina, Stefano Lorenzi, Annamaria FRANZONI, Manfredi e Sferra, rispettivamente nelle denunce oggetto del presente processo e nelle osservazioni ad esse allegate, al "vero" assassino che le avrebbe lasciate scappando dalla villetta dopo l'omicidio.

Le prime indagini consentirono di scoprire rapidamente che le tracce erano successive al 2002 e non potevano essere attribuite all'assassino. Peraltro, la loro composizione (microsfere di fosfato di calcio) indusse, in un primo momento, i periti a ritenerle frutto di una realizzazione in laboratorio e, conseguentemente, a ricondurle ad una dolosa apposizione da parte dei tecnici della difesa FRANZONI nel corso del sopralluogo con chiaro intento fraudolento.

Successivamente, grazie al contributo del consulente della difesa Torre, i consulenti del PM e il perito Di Paolo riconobbero che le microsfere di fosfato di calcio trovate nelle tracce non erano necessariamente un materiale di sintesi, ma potevano avere anche un'origine biogenica da escrementi di animali: conseguentemente la frode processuale, originariamente ipotizzata in relazione all'apposizione di tali tracce, veniva archiviata dal GIP in quanto era plausibile che le tracce fossero state lasciate innocentemente da un animale domestico penetrato all'interno

(Millon) e l'analisi di tutti i documenti usati e prodotti nel tempo su questo specifico profilo" e sulla base di esse (e non del solo IAT) i consulenti hanno concluso che nella mente di Annamaria non esiste come traccia mnemonica quella di aver ucciso il figlio (pagina 24 della relazione).

Infine sotto il profilo dell'utilizzabilità processuale ai sensi dell'art.188 c.p.p., i difensori evidenziavano la differenza della IAT da un poligrafo o dall'ipnosi, sottolineando la natura strumentale non invasiva di tale tecnica, che si limita a misurare il correlato neuronale (tempi di reazione) legato alla presenza o assenza di una determinata traccia mnemonica.

⁵⁷ L'originale, facendo parte dell'incidente probatorio, era già inserito nel fascicolo del dibattimento.

della villetta (ad esempio dal gatto che girava in casa Franzoni) e non dolosamente apposte nel corso del sopralluogo⁵⁸.

Il Tribunale, ai sensi degli artt.523 comma 6 e 507 c.p.p., ritenendolo assolutamente necessario per la decisione, disponeva l'acquisizione degli atti summenzionati e invitava nuovamente le parti a concludere.

Quindi nel prosieguo dell'udienza e in quella successiva del 19.4.2011 le parti ribadivano, con ulteriori argomenti, le conclusioni già formulate in precedenza⁵⁹.

⁵⁸ Nel decreto di archiviazione il GIP ricorda che in ordine a tali tracce i consulenti del P.M. hanno segnalato "una possibile identità tra le microsfere di fosfato di calcio oggetto della documentazione peritale (perizia Di Paolo, Di Nunzio) e quelle ritrovate nelle feci di alcune specie di animali domestici", di tal che esse non sono necessariamente un materiale di sintesi, ma possono avere un'origine biogenica da escrementi di animali domestici, con maggiori similarità con quanto ritrovato in campioni di feci di cane e di gatto, sottoposti alla trasformazione della componente organica conseguente all'azione di agenti biologici, chimici e fisici intercorsa durante l'invecchiamento prolungato: l'effetto di esaltazione della intensità e persistenza della luminescenza dopo aspersione con luminol associata ai reperti della classe G contenenti microsfere di fosfato di calcio dovrebbe derivare dalla co-presenza di sangue in tali reperti (cfr. relazione Martra e Vincenti, pag. 91).

⁵⁹ Tra l'altro, nell'udienza del 19.4.2011 il Tribunale, preso atto che per mero errore materiale il nome di battesimo dell'imputata Franzoni risultava indicato "Anna Maria" anziché "Annamaria" in tutti gli atti del processo a cominciare dal decreto che dispone il giudizio, sentite le parti, ne dispone la correzione

2. La piattaforma probatoria: alcune premesse giuridiche

Prima di entrare nel merito della vicenda, appare opportuno affrontare preliminarmente alcune questioni che si sono poste durante il processo e, comunque, si pongono in sede di valutazione del materiale probatorio raccolto: in particolare, oltre alle questioni già trattate nelle pagine precedenti e nelle ordinanze inserite in nota⁶⁰, si fa riferimento alla determinazione dei criteri di valutazione e della forza probatoria della sentenza irrevocabile di condanna di Annamaria FRANZONI per l'omicidio del figlio Samuele⁶¹ e all'inquadramento e al regime giuridico cui devono essere sottoposte le dichiarazioni delle persone sottoposte ad indagini e poi archiviate nel procedimento da cui è poi scaturito il presente processo⁶².

2.1 Efficacia probatoria e criteri di valutazione della sentenza irrevocabile di condanna di Annamaria FRANZONI per l'omicidio di Samuele.

Come si è anticipato nell'ordinanza ex art.495 c.p.p. letta all'udienza del 10.2.2010, l'art.238 bis c.p.p. detta la disciplina per l'acquisizione e la valutazione delle sentenze irrevocabili pronunciate in altro processo, stabilendo che fanno prova del fatto in esse accertato entro i limiti indicati dagli artt. 187 e 192 comma 3 c.p.p., nel senso devono essere valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

Ciò significa che la sentenza irrevocabile resa in altro processo fornisce prova, oltre che del fatto storico della sua avvenuta pronuncia, del contenuto del dispositivo ed anche dell'insieme delle risultanze di fatto che emergono dalla motivazione (Cass. 26 maggio 1995, RV 202624, CED Cassazione; Cass. 2 marzo 1998, RV 210326, CED).

Peraltro, come si è visto, il legislatore condiziona l'efficacia probatoria della sentenza irrevocabile ad una conferma attraverso riscontri, che possono consistere in elementi di qualsiasi natura, "rappresentativi o logici", non necessariamente dotati dell'intrinseca consistenza di autonome prove costituende nel processo (ordinanza Corte Cost. n.314/1996; Cass. sez. VI, 30 settembre 2008, n. 42799, CED 2008, 241860; Cass. sez. VI, 2 marzo 1998, n. 3396, Calisse, ecc.).

⁶⁰ A titolo di mero esempio, l'individuazione degli atti dell'incidente probatorio da inserire nel fascicolo del dibattimento, l'individuazione del punto di equilibrio tra pubblicità del processo e tutela della genuinità delle prove dichiarative ecc

⁶¹ Sentenza della I Corte d'assise d'appello di Torino del 27.4.2007, depositata il 19.10.2007, irrevocabile il 21.5.2008

⁶² Stefano Lorenzi, Gelsomino, Taormina, Esseiva, Voisard, La Harpe e Delemont.

Secondo la condivisibile interpretazione della S.C., l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione del giudizio nel processo principale, cioè quello in cui si acquisisce la sentenza, si esplica in modo particolare proprio sui giudizi di fatto ed sui passaggi argomentativi della motivazione della sentenza irrevocabile (Cass. 16 novembre 1998, in Foro italiano 1999, II, 273).

Si deve a questo punto ricordare che l'art.238 bis c.p.p. è stato introdotto, nella vigenza del testo originario dell'art. 111 Cost., con il decreto-legge 8.6.1992 n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1992 n.356, dopo le stragi verificatesi in Sicilia, per contrastare più efficacemente la criminalità organizzata, come risulta dallo stesso titolo del provvedimento ("Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa"). Tuttavia, la disposizione è applicabile in via generale, quale che ne sia l'oggetto, e l'acquisizione della sentenza irrevocabile pronunciata in altro processo può essere chiesta sia dal PM sia dall'imputato.

La Corte costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità costituzionale della disposizione in relazione al dubbio che alterasse il quadro sistematico del codice di procedura penale sotto il profilo della violazione dei principi dell'autonomia di ciascun processo e della formazione della prova in dibattimento, dichiarò la manifesta infondatezza della questione (ordinanza n.159 del 1996).

Intervenuta, nel 1999, la modifica dell'art. 111 Cost. e la conseguente costituzionalizzazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, il legislatore non ha incluso l'art.238 bis cpp tra le disposizioni del codice di procedura penale che ha ritenuto necessario modificare per adeguarle ai nuovi precetti costituzionali (legge n.63/2001).

La scelta legislativa di non modificare l'art.238 bis cpp, ritenendola evidentemente compatibile con il mutato contesto costituzionale, è stata condivisa dalla Corte costituzionale, che, valorizzando le interpretazioni giurisprudenziali formatesi dopo la modifica costituzionale relative ai limiti all'utilizzo probatorio della sentenza irrevocabile emessa in altro procedimento, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione sotto il profilo della conformità al principio del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111, commi 4 e 5 Cost (sentenza Corte Cost- 26.1.2009-6.2.2009).

In tale occasione la Corte ha ribadito che

- in ossequio ai principi dell'autonomia di ciascun processo, della formazione della prova in dibattimento e del libero convincimento del giudice, nel vigente codice di rito, è stata abbandonata la c.d. pregiudiziale penale e sono scomparse le prove legali,

- scopo dell'art.238 bis c.p.p. è la semplificazione probatoria discendente dall'esimere il nuovo organo giudicante da un nuovo accertamento sulla medesima ipotesi di reato

aggiungendo che

- acquisizione ed utilizzazione della prova sono momenti distinti e disciplinati da regole differenti ma non autonomi nel senso che i limiti imposti all'utilizzo non sono irrilevanti ai fini del giudizio sulla legittimità dell'acquisizione;

- l'art. 238 bis cpp detta una regola attinente alla valutazione della prova;

- il diritto vivente esclude "che nel processo ricevente possano essere considerate provate vicende e fatti sulla base soltanto delle risultanze della decisione emessa in altro processo o che l'art. 238-bis possa consentire l'ingresso di elementi probatori la cui acquisizione non sarebbe consentita per altre vie".

Ciò premesso, la Corte⁶³ giudicava compatibile la disposizione in esame con il principio del contraddittorio, in quanto esso, in relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, trova il suo naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione. Infatti, una volta che la sentenza è acquisita, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze.

"D'altra parte, la scelta del legislatore di consentire al giudice di apprezzare liberamente l'apporto probatorio scaturente dagli esiti di altro processo conclusosi con sentenza irrevocabile e di permettere correlativamente alle parti di utilizzare, come elementi di prova, i risultati che da quella sentenza sono emersi - nel quadro delle prospettive eventualmente contrapposte, da misurare nel contraddittorio dibattimentale - si salda logicamente alla scomparsa, nel nuovo sistema processuale, della pregiudiziale penale: la quale, al contrario, proiettava in termini di vincolatività il giudicato esterno nel processo "pregiudicato". Il tutto sottolineando, per altro verso, come la libertà di valutazione del giudice che acquisisce la sentenza irrevocabile, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il contenuto, rappresentino garanzia sufficiente

⁶³ La corte mostra di non condividere la concezione da cui prendeva le mosse il giudice remittente (avanzata in termini dubitativi in Natalia ROMBI, La circolazione delle prove penali, in Angelo GIARDA, Giorgio SPANGHER, Paolo TONINI, Problemi attuali della giustizia penale, Padova, 2003, p.208), secondo il quale il rinvio espresso all'art. 192, comma 3 cpp sarebbe stato operato dal legislatore in funzione *latu sensu* compensativa rispetto al *vulnus* inferto con l'introduzione dell'art. 238 bis cpp stesso al principio del contraddittorio c.d. genetico, e si cura di precisare che la **sentenza irrevocabile può essere utilizzata nel suo contenuto** "non in quanto contenente un accertamento ormai indiscutibile destinato a fare stato nel processo ricevente, bensì come **documento dal quale risultavano il fatto dell'accertamento e le considerazioni che ad esso avevano condotto**"

del rispetto delle prerogative dell'imputato, alla cui salvaguardia il parametro costituzionale invocato è stato posto" (così, testualmente, la sentenza della corte Cost. n.29/2009).

Peraltro, ai fini della valutazione e utilizzazione, "non si potrà non tenere conto del tipo di procedimento (ordinario, abbreviato, con accettazione della pena) in cui la sentenza acquisita è stata pronunciata e, quindi, anche del contraddittorio in esso svoltosi", nel senso che, in considerazione della centralità del principio del libero convincimento, la scelta del rito operata dall'imputato nel procedimento nel quale venne resa la sentenza acquisita ex art. 238 bis cpp non ne può condizionare l'acquisizione⁶⁴ ma, eventualmente, riverbera i suoi effetti sul piano del valore persuasivo della sentenza stessa.

In conclusione, lo scopo dei limiti introdotti dall'art.238 bis c.p.p. all'utilizzo processuale della sentenza irrevocabile emessa in altro processo è quello di consentire alle parti del nuovo processo di interloquire nel contraddittorio dibattimentale ed eventualmente di contestare gli elementi di prova e i risultati emersi in quella sentenza, tenendo anche conto di quanto quei risultati sono stati frutto di un contraddittorio approfondito nell'altro processo (cioè quello culminato nella sentenza da acquisire). Ed, in particolare, tali limiti servono a garantire tale possibilità all'imputato che, nella generalità dei casi, non aveva partecipato a quel processo.

Peraltro, se questo è lo scopo, non si può non evidenziare la particolarità del caso di specie rappresentata dal fatto che la sentenza irrevocabile acquisita al fascicolo per il dibattimento a fini di prova del fatto ivi accertato era stata pronunciata in un precedente processo svoltosi nei confronti, non di altri soggetti, ma proprio della stessa imputata nei cui confronti si procede: in altri termini, l'odierna imputata FRANZONI ha già avuto, ed esercitato, nel precedente processo, la possibilità di difendersi e di interloquire su tutte le circostanze poi riportate nella sentenza acquisita. In conclusione, si ritiene che il fatto che la sentenza irrevocabile acquisita nel presente processo sia stata pronunciata nel pieno contraddittorio⁶⁵ con l'odierna imputata FRANZONI consenta un'interpretazione ragionevolmente restrittiva della parte dell'art. 238 bis cpp nella parte in cui rinvia all'art. 192, comma 3 cpp, concentrando i riscontri ai profili meno

⁶⁴ Non potendosi ovviamente distinguere tra sentenze rese all'esito di giudizio ordinario e sentenze rese all'esito di giudizio abbreviato, nonché, secondo Cass. 10 luglio 2000, RV 216920, CED Cassazione, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

⁶⁵ Sul punto occorre ricordare che la sentenza in esame fu pronunciata all'esito di un giudizio abbreviato, elemento di cui occorre tener conto nei termini indicati nella citata sentenza della Corte Costituzionale del 2009. Peraltro, oltre alle considerazioni della Corte sopra ricordate circa la necessità di tenere conto che si è trattato di una scelta dell'imputata, non può non evidenziarsi che l'ampiezza dell'integrazione probatoria disposta in primo e soprattutto in secondo grado ha avvicinato molto quel giudizio abbreviato ad un dibattimento.

indagati e più marginali in quel processo e viceversa più significativi nel presente processo, quali ad esempio la ricerca di piste alternative durante le indagini, il vaglio della posizione dell'alibi di Ulisse Guichardaz e degli altri sospettati, la capacità di Annamaria di ricordare l'omicidio di Samuele e la corrispondenza del ricordo alla sua verbalizzazione ecc⁶⁶.

2.2. Inquadramento giuridico delle persone sottoposte ad indagini e poi archiviate e regime cui devono essere sottoposte le loro dichiarazioni.

Come si è in precedenza ricordato, le indagini preliminari, culminate nella formulazione delle accuse oggetto del presente processo, avevano coinvolto anche Stefano Lorenzi, Gelsomino, Taormina, Esseiva, Voisard, La Harpe e Delemont, a carico dei quali era stato ipotizzato il concorso con FRANZONI e DURST nella commissione dei reati per cui si procede; al termine delle indagini, però, la loro posizione era stata separata ed archiviata con decreto emesso dal GIP di Torino in data , inserito in atti.

Nel dibattimento tali persone sono state assoggettate al regime giuridico di cui all'art.210 cpp, con conseguente riconoscimento della facoltà di non rispondere e sottoposizione delle loro dichiarazioni al regime di valutazione previsto dall'art.192 comma 3 cpp.

Peraltro, durante l'istruttoria dibattimentale, è stata depositata la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite della S.C. 17.12.2009/29.3.210 n.12067, che prendendo le mosse dalla controversa questione relativa alla possibilità o meno che assuma l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all'art.64 comma 3 lett. c) cpp e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione del testimone "assistito", il soggetto che cumuli le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in procedimento connesso ai sensi dell'art.12 comma 1 lett.c) o relativo ad un reato collegato a norma dell'art.371 comma 2 lett.b) cpp.⁶⁷, non limitava la

⁶⁶ A titolo di esempio si può osservare come l'affermazione della responsabilità di Annamaria per l'omicidio di Samuele possa essere importante in relazione all'accusa di calunnia, perché di per sé esclude che l'omicida sia Ulisse, ma non indispensabile atteso che ciò che rileva in modo decisivo che l'accertamento sul piano oggettivo che Ulisse non è l'assassino e, sul piano soggettivo, che Annamaria fosse consapevole della pretestuosità e falsità delle accuse mosse nei suoi confronti.

⁶⁷ Su tale questione si erano fronteggiati due orientamenti della Corte di Cassazione: 1) l'uno escludeva l'incompatibilità a testimoniare, sostenendo la prevalenza della qualità di persona offesa e facendo leva sulla previsione, contenuta nell'art.429 cpp comma 4 cpp, della citazione di tale soggetto come parte lesa;

2) l'altro, inaugurato con sentenza sez.5, 25/9/07, n.39050, Costanza, in base al quale la persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato commesso in danno dell'offensore, da considerarsi collegato ai sensi del comma 2 lett.b) dell'art.371 cpp, deve essere sentita nelle forme di cui all'art.210 comma 6 cpp, di tal che le sue dichiarazioni vanno valutate secondo la regola dettata dall'art.192 comma 3 cpp, cioè unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

propria disamina a tale questione⁶⁸ ma la estendeva al (diverso) caso della persona offesa indagata in un procedimento connesso o relativo ad un reato collegato già chiuso con un provvedimento di archiviazione, affermando, in evidente contrasto con l'orientamento opposto fino ad allora pacificamente accolto nella giurisprudenza di legittimità⁶⁹ e sorretto anche dagli interventi della Corte Costituzionale⁷⁰, il principio di diritto secondo cui *“la disciplina limitativa della capacità a testimoniare di cui all'art.197 cpp comma 1 lettere a) e b), all'art.197 bis cpp e all'art.210 cpp non è applicabile alle*

⁶⁸ In relazione alla quale accoglieva la tesi secondo cui tali soggetti non possono essere sentiti come testimoni finché non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza irrevocabile e, dopo tale pronuncia, debbono essere sentiti con le garanzie proprie del cd. testimone assistito, salvo che il proscioglimento irrevocabile sia avvenuto per non avere commesso il fatto

⁶⁹ La S.C. aveva sempre affermato la tesi dell'incompatibilità a testimoniare dell'indagato archiviato, salvo che questi, previamente avvertito, avesse rinunciato ad avvalersi della facoltà di non rispondere anche sui fatti riguardanti la responsabilità di altri, nel qual caso avrebbe assunto la qualità di testimone assistito.

⁷⁰ La Corte Costituzionale, con sentenze n.76/2003 e n.250/2003, aveva dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt.197 comma 1, 197 bis comma 1 e 210 cpp sollevate al riguardo, peraltro osservando che il provvedimento di archiviazione, sempre suscettibile di essere superato dalla riapertura delle indagini, si riferisce però a situazioni non omogenee, con diversa “forza di resistenza” rispetto a detta eventualità (art.408 cpp con riferimento alle archiviazioni nel merito per infondatezza della notizia di reato e art. 411 cpp con riferimento ai casi di estinzione, di improcedibilità del reato e di *abrogatio legis*). Secondo la Corte ciò avrebbe potuto suggerire una disciplina differenziata, rientrante tuttavia nelle attribuzioni del legislatore.

L'annotazione è evidentemente condivisibile atteso che non vi è dubbio che, se il procedimento è stato archiviato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, è arduo ipotizzare una riapertura delle indagini, mentre a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi nel caso previsto dall'art.408 cpp o negli altri casi previsti dall'art.411 cpp: si pensi, per questi ultimi, alle conseguenze dell'eventuale scoperta di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, ovvero soggetto a termini prescrizionali maggiori.

Con la citata sentenza n.381/2006 la Corte Costituzionale aveva, inoltre, osservato che la legge n.63/2001 evidenziava la complessiva strategia di fondo di enucleare una serie di figure di dichiaranti in base ai diversi “stati di relazione” rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma estrema di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato. Con la conseguenza di far corrispondere alla molteplicità di tali stati di relazione una articolata scansione normativa relativa non soltanto alla varietà soggettiva dei dichiaranti, ma anche alle differenti modalità di assunzione della dichiarazione e, soprattutto, ai diversi effetti del dichiarato.

Sulla base di tali premesse la Corte aveva concluso che l'intervento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per non avere commesso il fatto, attestando in modo incontrovertibile la sicura estraneità di quel soggetto originariamente coimputato o imputato di reato connesso o collegato rispetto alla regiudicanda (e dissolvendo per il futuro ogni nesso giuridicamente rilevante tra la persona e il fatto oggetto della originaria imputazione), elide ogni possibile “stato di relazione” con la vicenda processuale nel cui ambito è resa la testimonianza.

In sostanza, al riconoscimento formale dell'innocenza di un soggetto consegue anche il totale ripristino della sua terzietà rispetto al fatto in relazione al quale era stato accusato.

*persone sottoposte alle indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione*⁷¹.

Occorre, da subito, sottolineare che il riferimento all'art.197 comma 1 lett.a) e all'art.210 cpp potrebbe indurre, e ha indotto, taluno ad affermare che l'incompatibilità a testimoniare, sulla base di tale principio, non sussiste neppure per il coimputato nel medesimo reato o per la persona imputata in un procedimento connesso ai sensi dell'art.12 comma 1 lett.a) cpp nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione.

Le ricadute nel presente processo sarebbero evidenti: i soggetti sopraelencati, già co-indagati negli stessi reati per cui si procede a carico di DURST e FRANZONI, avrebbero dovuto essere sentiti come testi.

In realtà, un'interpretazione di tale latitudine non può essere accolta e nella parte motiva della stessa sentenza esaminata si colgono chiare indicazioni in tale direzione, almeno con riferimento ai coindagati/coimputati nello stesso reato.

Sotto il profilo strettamente esegetico va osservato, in primo luogo, che, nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, si versava in una ipotesi di collegamento probatorio in senso stretto cui al comma 2 lett.b) dell'art.371

⁷¹ Il ragionamento posto alla base dell'affermazione di tale principio è il seguente:

- l'esigenza del diritto di difesa, cardine del sistema da cui deriva il diritto al silenzio, presuppone un'accusa da cui occorra difendersi e tale può essere solo quella estrinsecata con l'esercizio dell'azione penale da parte del PM (solo allora l'accusa "assume il suo crisma formale e una sua precisa riferibilità alla pretesa punitiva dello Stato")
- ne deriva che, se prima di tale momento, ed in particolare con l'iscrizione nel registro degli indagati, sussiste comunque una situazione suscettibile di determinare esigenze difensive, non vi è dubbio che tale situazione cessi, quando cessa "l'immanenza procedimentale", e cioè quando sono adottate iniziative antitetiche all'esercizio dell'azione penale
- a ciò si deve aggiungere che l'iscrizione nel registro ex art.335 cpp può essere stato il frutto di una mera iniziativa pretestuosa o, peggio, fraudolenta di un terzo interessato (cioè artatamente creata da una parte privata nei confronti del suo potenziale accusatore al fine di diminuirne il valore testimoniale) e che la riapertura delle indagini è una "eventualità probabilisticamente inferiore" a quella della possibile apertura delle indagini nei confronti di qualsiasi soggetto
- i timori per i possibili pregiudizi del diritto di difesa del dichiarante sono scongiurati dalle garanzie di cui all'art.198 comma 2 cpp (in base al quale il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale) e all'art.63 comma 1 cpp.
- l'art.197 cpp si riferisce solo agli "imputati", con la ulteriore osservazione che -se è vero che dal combinato disposto dell'art.197 bis comma 1 e 197 lettera a) ultima parte, e lettera b), cpp emerge l'utilizzo del termine "imputato" anche con riferimento a situazioni in cui tale è qualità è stata persa- ciò non è sufficiente per equiparare l'ex imputato all'ex indagato, posto che la prima figura presuppone "un processo il cui impulso ufficiale si pone in radicale alternatività con l'intervenuta archiviazione".
- Ne deriva che la locuzione "**reato per cui si è proceduto**" di cui al comma 4, ultima parte, dell'art.197 bis cpp può essere soltanto riferita alla **sentenza di non luogo a procedere** emessa all'esito dell'udienza preliminare, posto che la situazione del soggetto nei cui confronti la pubblica accusa abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione penale non può considerarsi ontologicamente assimilabile a quella di chi, iscritto per dovere d'ufficio nel registro degli indagati, non sia stato ritenuto meritevole di analogo iniziativa.

cpp, in quanto l'imputato era stato condannato per calunnia per avere falsamente incolpato di ricettazione di assegni la persona cui lui stesso li aveva rilasciati in adempimento di obbligazioni, laddove le dichiarazioni rese, in qualità di testimone ordinario, dalla persona offesa dal reato di calunnia erano state determinanti per l'affermazione di responsabilità.

In secondo luogo le S.U. hanno ribadito che

- il diritto al silenzio rimane cardine del sistema;
- da esso si può prescindere solo per effetto del giudicato;
- al di fuori delle ipotesi del giudicato (e ferme restando le garanzie di cui all'art.197 bis comma 4 e 5 cpp, atte a prevenire o ad inibire conseguenze pregiudizievoli) “ed esclusa comunque la situazione del concorrente nel medesimo reato in ragione della peculiarità derivante dall'unicità del fatto reato”, il diritto al silenzio comporta che l'accesso alla testimonianza, da rendere con le suddette garanzie, è subordinato alla libera autodeterminazione del dichiarante.

In terzo luogo, in un passaggio argomentativo teso a dimostrare la ontologica differenza tra il soggetto nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale e il soggetto archiviato, le Sezioni Unite, confutando l'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale la locuzione “reato per cui si è proceduto” implicherebbe il riferimento (anche) al reato per il quale sia stato emesso decreto di archiviazione, rimandano tuttavia esse stesse all'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.197 bis cpp, cioè al caso dell'imputato di procedimento connesso ai sensi della lett.c) dell'art.12 cpp o di un reato collegato.

In quarto e ultimo luogo, l'ulteriore passaggio argomentativo relativo alle situazioni (risolte con la decisione assunta) “di apertura di un'indagine artatamente creata da una parte privata nei confronti del suo potenziale accusatore al fine di diminuirne il valore testimoniale” non può che rimandare ad ipotesi di reati diversamente connessi o collegati, e non già all'ipotesi di concorso nel medesimo reato.

Volendo invece ritenere che le Sezioni Unite si siano spinte, prescindendo dal caso specifico sottoposto al loro esame (si ripete, riguardante un imputato di reato collegato), ad equiparare il coimputato (o l'imputato di reato connesso ex art.12 lett.a) cpp) e l'imputato in un procedimento diversamente connesso o collegato nei cui confronti sia stato emesso decreto di archiviazione, tale conclusione si presterebbe a censure, sia sotto il profilo della sua conformità al sistema delineato dal legislatore, sia –e soprattutto- con riferimento ai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.

Non può infatti trascurarsi che la Corte Costituzionale, come si è già ricordato, ha qualificato il concorso del dichiarante nel medesimo reato come “forma estrema di coinvolgimento” e che con le sentenze n.485/2002 e

n.250/2003, che affrontavano il caso del coimputato per il medesimo fatto ma non in concorso con l'imputato nei cui confronti era stato emesso provvedimento di archiviazione, ha affermato che l'incompatibilità a testimoniare per i coimputati nel medesimo reato e per le persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art.12 lett.a) cpp non appare priva di giustificazione *"in ragione della peculiare situazione derivante dall'unicità del fatto reato e dei conseguenti profili di indubbia interferenza con la posizione dell'imputato"*.

A ciò si aggiunga, sotto il profilo degli effetti concreti, che se il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite dovesse ritenersi estensibile ai coimputati nel medesimo reato e alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art.12 lett.a) cpp, potrebbero verificarsi situazioni (patologiche quanto le denunce pretestuose della parte privata menzionate in sentenza, ma astrattamente ipotizzabili) di richieste di archiviazione "generose" da parte del pubblico ministero, in modo da assicurare, al processo, una testimonianza a carico del coimputato non soggetta ai limiti di valutazione probatoria di cui all'art.192 comma 3 cpp.

3. Le vicende che hanno portato alla denuncia contro Ulisse Guichardaz

La disamina delle accuse mosse ad Ulisse Guichardaz e la comprensione di quanto accadde in occasione del sopralluogo compiuto dai consulenti tecnici di Annamaria FRANZONI e dai loro ausiliari nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 2004 nella villetta di proprietà dei coniugi Lorenzi impone di procedere preliminarmente alla ricostruzione degli accadimenti susseguitisi a partire dalla notte antecedente l'omicidio di Samuele Lorenzi, dell'evoluzione delle indagini e degli atteggiamenti tenuti da Annamaria FRANZONI e dagli altri protagonisti della vicenda.

Quanto alle fonti di conoscenza utilizzate in tale operazione, alla sentenza irrevocabile pronunciata dalla I Corte d'assise d'appello di Torino il 27.4.2007 si aggiungono i documenti, le perizie e gli accertamenti tecnici e le prove dichiarative formate in questo processo.

3.1 L'antefatto: l'omicidio di Samuele Lorenzi.

La sera antecedente all'omicidio di Samuele, i coniugi LORENZI avevano ospitato a casa dopo cena gli amici PERRATONE. Costoro, al loro arrivo, avevano trovato Annamaria FRANZONI seduta sul divano nel soggiorno: non si era alzata ad accoglierli ed aveva chiesto al marito di non allontanarsi troppo, spiegando che si sentiva debole a causa della pressione bassa e che aveva paura di avere degli svenimenti; poi, si era ripresa, e, dopo aver riferito dei suoi malori, avevano parlato della bambina dei PERRATONE, nata prematura e morta poco dopo.

Nella notte Stefano ed Annamaria si erano svegliati per un tonfo sentito nei pressi dell'abitazione.

Verso le ore 5, il malore di Annamaria si era ripetuto, associato a formicolii e dolori alle braccia, per cui Annamaria FRANZONI aveva pregato Stefano di chiamare la Guardia Medica.

Il marito, pur avendo giudicato il malessere non allarmante sulla base della sua esperienza di volontario del servizio 118, su insistenza di Annamaria, aveva chiamato la Guardia alle ore 5.39, riferendo che la moglie non si sentiva le braccia e le gambe, le mancava il respiro, aveva un senso di freddo e tremava.

All'arrivo del medico, Annamaria diceva di stare bene e di aver sentito formicolio alle mani e ai piedi, oltre a dolori alle braccia, e che la sera del 29.1, verso le ore 20,30, aveva già avvertito i medesimi formicolii ed un forte senso di svenimento, tanto che si era adagiata per terra, ma si era ripresa subito. Il malore si era ripresentato nella medesima serata; si era

coricata, si era rialzata, ed era andata in bagno. Visitata, era risultata in buone condizioni di salute, lucida e vigile, con pressione arteriosa nella norma, e non aveva voluto alcuna prescrizione.

Il medico, Neri, avrebbe poi dichiarato agli inquirenti e ai periti che, *inizialmente la sua diagnosi fu quello di una patologia da stress, ma poiché la signora Aveva negato qualsiasi evento stressante, aveva ipotizzato postumi di una sindrome influenzale evidenziando che la sintomatologia era già passata e che quando ella era arrivata non avevano riscontrato tremori o difficoltà nell'articolazione della parola*".

Allontanatosi il medico alle ore 6.20, Annamaria FRANZONI aveva pregato il marito di rimanere a casa; alla sua risposta di non potersi fermare, a causa di pregressi appuntamenti di lavoro, gli aveva chiesto di restare almeno qualche minuto in più; il marito, allora, si era svestito e si era rimesso a letto una decina di minuti vicino a lei, poi si erano alzati e lei gli aveva preparato la colazione: alle 7.30 Stefano era uscito .

Secondo i periti psichiatri, Annamaria FRANZONI aveva non meri sintomi influenzali, quali ipotizzati da Neri⁷², ma uno scompenso ansioso in atto, aumentato anche per il venir meno di un fattore importante di contenimento, quale era il marito⁷³.

Dopo l'uscita di Stefano, Davide si era svegliato, era uscito dalla sua stanza ed era andato in quella dei genitori mettendosi nel letto con la mamma.

Inizialmente il bambino aveva comunicato di non voler fare colazione e così Annamaria lo aveva fatto rimanere nel letto fino a tardi, ma, quando poi ella lo aveva esortato a prepararsi per andare a scuola Davide, cambiando idea, aveva chiesto di fare colazione; ciò aveva determinato nella donna una situazione di stress perché, pur essendo molto tardi, Davide rallentava i preparativi per uscire.

Annamaria aveva aiutato Davide a vestirsi, esortandolo a sbrigarsi perché era tardi e invitandolo ad avviarsi.

Una volta uscito Davide, Annamaria FRANZONI si trovava ancora in pigiama e zoccoli, e quindi, avrebbe dovuto ancora vestirsi, senza farsi sentire da Samuele, per raggiungere Davide, che, nel frattempo, stava facendo qualche giro in bicicletta per poi avviarsi verso la fermata dello scuolabus.

Ma quella mattina Samuele si era svegliato e si era alzato, risalendo piangente le scale interne e *"non era mai successo che Samuele si svegliasse proprio nel momento in cui lei doveva uscire"*.

⁷² In effetti, tali sintomi non si erano sviluppati, nonostante la mancata assunzione di adeguati medicinali.

⁷³ Si rinvia alla sentenza irrevocabile e al verbale di udienza del 4.12.06, pag.54, acquisito come verbale di altro procedimento.

Si era, dunque, verificato un ulteriore fatto anomalo, oltre al malore delle ore 5, e ciò doveva aver messo ancor più in crisi Annamaria, mentre iniziava togliersi il pigiama⁷⁴.

Le modalità anomale, con cui la casacca del pigiama risultava essere stata indossata durante l'evento omicidiario, giustificavano, infatti, la deduzione che l'imputata, sentito Samuele piangere, avesse rimesso, in tutta fretta, la casacca per non fargli capire che stava per uscire⁷⁵ e che, con moto di verosimile rabbia, fosse scesa di corsa a mettere il figlio nel letto matrimoniale, coprendolo con il piumone ed intimandogli di stare a letto.

Viene, a questo punto, spontaneo il richiamo alla descrizione della scena fatta da Annamaria nel corso della conversazione intercettata all'interno del veicolo Pajero il 5.2.2002⁷⁶, ancorché proiettata su Daniela FERROD: *"E' corsa di sotto con una rabbia allucinante"*.

Annamaria non aveva vestito Samuele per portarlo con sé, in quanto aveva pensato di non fare in tempo: infatti, Davide era già fuori e lei doveva ancora vestirsi; inoltre, quella mattina *"avrebbe lasciato Samuele a casa perché lei stessa non stava bene e non vedeva l'ora di coricarsi insieme a lui"*, come aveva confidato all'amica Anna BIANCARDI.

Tra l'altro, la stessa Annamaria FRANZONI, nel corso dell'esame svolto in questo processo, ammetteva di aver pensato, vedendo Davide dalla finestra, *"Accidenti non me ne va bene una.."* e, quindi, gli aveva fatto segno con la mano di andare.

Samuele, verosimilmente spaventato dall'atteggiamento inconsueto della madre, non si era affatto tranquillizzato ed, anzi, aveva continuato a piangere o aveva insistito per alzarsi e andare all'asilo, per cui la madre, persa la propria capacità di autocontrollo, aveva iniziato a colpirlo al capo con un oggetto ad immediata disposizione o portato sotto nella fretta.

Ancora una volta viene in mente la precisa descrizione dell'omicidio che Annamaria fa al marito, sia pure attribuendolo a Daniela FERROD, nella "confessione" inconsapevole resa all'interno del Pajero (*"lei ha cominciato a dirgli qualcosa, lui intanto si è spaventato e ha cominciato a colpirlo finché non ha visto tutto il sangue"*).

Samuele non si era mosso, aveva soltanto cercato di difendersi, coprendosi con la mano sinistra ed Annamaria FRANZONI lo aveva colpito, prima, stando in piedi a lato del letto, poi, salendo sul letto e

⁷⁴ Non si può escludere che, proprio per non svegliare Samuele, avesse portato sopra anche il proprio abbigliamento, oltre che quello di Davide, come aveva detto nelle primissime dichiarazioni del 30.1.02

⁷⁵ La fretta è attestata anche dal fatto che aveva indossato di nuovo la casacca al rovescio e con la parte anteriore sul dietro, come capita, appunto, se, nel mentre si toglie tale indumento, rovesciandolo, - come era solita fare l'imputata- lo si rimette senza perder tempo a riportarlo al diritto

⁷⁶ Ovviamente riportata nella sentenza irrevocabile più volte citata.

mettendosi in ginocchio sul piumone con almeno 17 colpi. Tra un colpo e l'altro erano trascorsi pochi secondi e l'esecuzione materiale, nel suo complesso, aveva richiesto meno di un minuto.

Verosimilmente, nell'impeto, l'imputata era salita sul letto con gli zoccoli, con le tomaie a contatto del piumone e le solesci rivolgate in aria. Alla fine, Annamaria aveva ricomposto il bambino ed aveva tirato su la punta sinistra del piumone sino a coprirgli il viso.⁷⁷

Scesa dal letto, Annamaria FRANZONI aveva indossato gli zoccoli sino all'uscita della camera e, poi, verosimilmente, li aveva tolti, in quanto il pavimento fra la stanza da letto ed il bagno non presentava tracce ematiche, nemmeno latenti. Si era verosimilmente lavata le mani e, poi, si era tolta pantaloni e casacca del pigiama, quest'ultima, non rovesciandola, come era solita fare, in quanto in tal caso l'indumento sarebbe tornato al diritto, ma sfilandola dal collo in modo che restasse al rovescio (operazione facilitata dalle maniche e dal collo larghi ...): tale modalità denotava, quindi, che era stato un atto non automatico, ma compiuto in perfetta lucidità, al fine di non far risultare che l'indumento era stato indossato nuovamente.

Si era forse lavata anche i piedi, data la preoccupazione dimostrata nel mettersi un paio di calze pulite, si era vestita con la biancheria ed i vestiti del giorno prima, lasciando i calzini, già usati, a terra vicino al comò ed era salita scalza per le scale, come si poteva desumere dall'assenza di tracce di calpestio.

Il complesso di tali comportamenti denotava una piena ripresa di lucidità.

Anche l'atteggiamento tenuto durante l'accompagnamento di Davide ed i brevi dialoghi effettuati nella circostanza erano sembrati assolutamente normali a chi aveva avuto modo di vederla e di parlarle.

Giunta alla fermata si era resa conto che l'autobus non era ancora passato, aveva scambiato qualche parola con il suocero di Satragni e, subito dopo, era arrivato l'autobus.

Al ritorno a casa, nei tre minuti o più, intercorsi fra il rientro e l'inizio delle telefonate di richiesta dei soccorsi (8.23, 8.24 - 8.27.30), aveva tenuto una serie di comportamenti che, per verosimili ragioni di tempo, non aveva potuto compiere in precedenza.

Infatti, dopo aver scoperto Samuele rivoltando in parte il piumone, con la conseguenza che i pantaloni erano finiti sotto la parte rivoltata, aveva messo la casacca tra il lenzuolo di sopra ed il lenzuolo di sotto, nella parte inferiore del letto, in modo che l'indumento non fosse visibile: tale atto

⁷⁷ La ricostruzione dell'omicidio è quella cristallizzata nella sentenza irrevocabile più volte citata.

andava sicuramente collocato dopo il rientro a casa, quando il sangue che aveva macchiato la casacca era già essiccato.

Inoltre, solo le macchie esistenti sulla casacca, sia per la loro grandezza (specialmente quella sulla manica), sia per il tessuto unito, sia per la luce ancora scarsa a quell'ora, erano chiaramente visibili, per cui solo per tale capo del pigiama si poneva l'esigenza di sottrarre l'indumento alla vista dei soccorrittori, mentre le macchie sui pantaloni, di pochi millimetri, si confondevano con i disegni del tessuto, per cui analoga esigenza non era stata avvertita (..).

L'atto, quindi, era improntato ad una precisa strategia difensiva, che si armonizzava anche con il contemporaneo nascondimento dell'arma, forse avvolta in qualche modo per evitare di lasciare tracce nel trasporto, e poi, o lavata e rimessa a posto⁷⁸, o collocata nella borsa per il trasporto all'esterno, previo accurato avvolgimento⁷⁹.

Per la stesse ragioni, sempre in tale arco temporale, va ragionevolmente collocato anche il trasporto degli zoccoli nel bagno del piano superiore, ove li aveva visti poi Satragni, in quanto l'assenza di tracce ematiche sul pavimento di detto locale (e a maggior ragione sul pavimento dell'antibagno, in cui erano poi stati ulteriormente trasferiti) lasciava intendere che le tracce ematiche sotto le suole erano già essiccate nel momento in cui erano stati ivi depositati a terra.

⁷⁸ Così indurrebbero a pensare i ripetuti accenni ai tempi di lavaggio di mestoli o oggetti simili, fatti anche da FRANZONI nelle conversazioni intercettate all'interno della BORA

⁷⁹ Si ricorda che una traccia latente di sangue della vittima era stata localizzata sul perno dello zip, prelievo 14-9B : R.I.S., 26.11.02, f. 46/503 e 46/520

3.2. I soccorsi e le prime indagini.

Tra le ore 8.27.30 e le ore 8.29.26, Annamaria FRANZONI effettuava tre telefonate, la prima con la sua utenza cellulare e le altre due con l'utenza fissa posta al piano soprastante la camera da letto, dirette, rispettivamente, a Satragni (ore 8.27.30, orario Omnitel), al 118 (ore 8.28.17, orario Centrale Operativa), all'ufficio del marito (ore 8.29.26, orario Telecom).

Annamaria FRANZONI nelle tre telefonate, forniva indicazione differenti:

- a Satragni disse che Samuele *"perdeva sangue dalla bocca"* e poi che *"gli era scoppiato il cervello"*⁸⁰

- a Nives Calipari, operatore del 118, *"che vomitava sangue"*⁸¹

- a Giacinta Prisan, impiegata della ditta f.lli RONC, *"che era morto"*⁸²

A quel punto, chiamava a voce Daniela FERROD, dicendole che Samuele *"stava perdendo sangue dalla testa"*⁸³.

Daniela Ferrod fu la prima ad arrivare presso l'abitazione dei coniugi Lorenzi verso le ore 8.30 e ad affacciarsi nella stanza da letto dalla porta finestra aperta sul prato antistante, constatando che Samuele era supino sul letto *"con tutta la faccia e la testa piena di sangue"*; quindi, a richiesta di Annamaria, si era allontanata per andare a sollecitare Satragni me, avendo constatato che costei già stava arrivando sull'automobile del suocero Marco Savin, era tornata all'abitazione di Annamaria, rimanendo nei pressi della porta finestra.

Poi, seguendo il suggerimento di SATRAGNI, FERROD era andata nell'antistante prato, per segnalare all'elicottero dove atterrare e per cercare di tenere fuori dalla stanza la FRANZONI⁸⁴

Satragni, appena giunta verso le ore 8.32 circa, prestava i primi soccorsi al bambino che appariva *"collassato in una pozza di sangue"*, coperto fino all'inguine o fino alla cintola ma comunque visibile dallo sterno in su, con una ferita importante a livello dell'osso frontale sulla parte destra, da cui usciva materia cerebrale, con altre piccole lesioni sulla parte alta del viso. Aveva, poi, avvicinato il bambino al bordo del letto per poterlo avere più vicino, richiamando il 118 per ribadire la gravità del caso.

All'inizio, aveva creduto essersi trattato di incidente, tanto che aveva chiesto alla FRANZONI se il bambino era caduto, poi aveva ipotizzato

⁸⁰ Così nelle dichiarazioni di SATRAGNI del 31.1.02, richiamate nella sentenza irrevocabile.

⁸¹ Così nel cartellino emergenze in cui era annotata *"ematemesi"*, nell'audiocassetta trascritta del Servizio 118 e nelle dichiarazioni di CALIPARI del 24.2.02, richiamate nella sentenza irrevocabile,

⁸² Così nelle dichiarazioni di Prisan del 31.1.02, richiamate nella sentenza irrevocabile

⁸³ Così nelle dichiarazioni di Ferrod del 31.1.02 e 1.2.02, richiamate nella sentenza irrevocabile

⁸⁴ Così nelle dichiarazioni di Ferrod del 31.1.02 e 1.2.02, richiamate nella sentenza irrevocabile

un'implosione per forte pressione endocranica, correlata a non completa saldatura del cranio, possibile in bambini di quella età.

Riferiva, altresì, che il medico del 118, IANNIZZI aveva ipotizzato che l'aggressore fosse entrato dall'esterno, al che Annamaria FRANZONI aveva detto che ciò non era possibile, in quanto lei *"non era una stupida, la porta era chiusa e sapeva bene quello che faceva"*⁸⁵.

Stefano Lorenzi arrivava poco prima delle 9, quando il bambino era già all'esterno della casa.

IANNIZZI, giunto sul posto con l'elicottero alle ore 8.51'-8.52', constatava che Samuele – già fuori, poggiato a terra sopra un cuscino ed avvolto in una coperta – *"era in coma, con il respiro automatico"*; gli inseriva una cannula di GUEDEL in bocca e si attivava per far giungere all'aeroporto l'unità di rianimazione; poi gli praticava manovre rianimatorie.

Il bambino, caricato sull'elicottero alle 9.19', arrivava al Pronto Soccorso dell'ospedale di Aosta alle 9.47; alle ore 9.55, attesa l'inefficacia delle manovre rianimatorie, veniva dichiarato il decesso.

Sul luogo, alle ore 8,31, era giunto anche Ottino Guichardaz, che, dopo aver salutato Ulisse ancora nella loro casa di Frazione Moline, si era recato alle villette di Montroz, avendo intenzione di lavorare alla casa di Ulisse.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale di questo processo, Ottino, sentito all'udienza del 17.2.2010, raccontava di aver notato, prima ancora di posteggiare il furgone, Daniele Ferrod e Annamaria Franzoni parlare davanti alla porta di casa Lorenzi e si era stupito a causa dell'ora inconsueta

Quindi, aveva pensato che evidentemente qualcuno dei figli era stato male e allora una delle due donne aveva chiesto all'altra di accompagnare il secondo figlio al pulmino, che li raccoglieva in fondo alla via.

Ottino aveva assistito alla scena quand'era ancora sul furgone con il cofano in direzione delle case e quindi prima di fare manovra e girarlo in modo da poter ripartire in discesa.

Ottino ricordava di essere già sceso dal furgone ancora prima di iniziare la manovra di posteggio proprio perché colpito dal fatto di vedere Annamaria e Daniela chiacchierare davanti all'uscio a quell'ora.

E' interessante sottolineare che Annamaria e Daniela sembravano tranquille, non erano disperate, sembrava una situazione normale, tanto che Ottino, quando più tardi era venuto a conoscenza dell'accaduto, si era stupito della tranquillità delle due donne.

Quindi Ottino era andato nel garage a lavorare e, poco dopo, era uscito perché aveva sentito l'elicottero, si era recato sulla strada comunale per capire dov'era diretto, aveva incontrato Savin, il quale gli aveva riferito che

⁸⁵ Così nelle dichiarazioni di Satragli del 30 e 31.1.02, richiamate nella sentenza irrevocabile

un bambino aveva avuto un'emorragia. Ottino si era incamminato con Savin verso le villette ma, una volta giuntovi, aveva visto che il bambino era già stato portato fuori ed era adagiato su una coperta.

In quel momento aveva visto Annamaria Franzoni che si disperava, aveva cercato di avvicinarsi ma era stato allontanato da Satragni.

Nel frattempo Daniela gli aveva chiesto di andare a controllare i nipoti e quindi Ottino era rientrato nella casa di Carlo e dalla finestra aveva guardato i soccorsi. In seguito era tornato nella propria abitazione in frazione Moline⁸⁶ e, da tale abitazione o da quella del fratello Cesare, aveva telefonato ad Ulisse per tranquillizzarlo.

Ovviamente venivano subito avviate le indagini.

I carabinieri di Cogne, allertati, dietro invito di IANNIZZI, dal capo stazione del soccorso alpino di Cogne, e quelli di Aosta intervenivano sul posto.

Veniva effettuato un sopralluogo con rilevamento di tracce di sangue e una ricostruzione videofilemata, in presenza di SATRAGNI, dei movimenti eseguiti dalla predetta all'interno degli ambienti.

Alle 16 venivano posti i sigilli alla casa.

Presso la stessa stazione dei Carabinieri di Cogne, il PM raccoglieva le dichiarazioni di Annamaria FRANZONI, Satragni e Stefano LORENZI.

Contemporaneamente, venivano ascoltati tutti coloro che, per vicinanza topografica e recente frequentazione dei coniugi LORENZI, avrebbero potuto fornire indicazioni utili: Gino GUICHARDAZ, detto Fuffy, i coniugi FERROD Daniela e GUICHARDAZ Carlo, abitanti nella casa vicina a quella dei LORENZI; GUICHARDAZ Ulisse, fratello di Carlo, che aveva in costruzione una casa nei pressi di quella del fratello, GUICHARDAZ Ottino, padre di entrambi, che seguiva la costruzione della casa di Ulisse, i coniugi PERRATONE Carlo e BLANC Graziana, che erano stati ospiti dei LORENZI la sera precedente, nonché VIDI Dino, autista dello scuolabus.

Venivano effettuate intercettazioni ambientali dei colloqui intervenuti fra le summenzionate persone nella sala di attesa della stazione dei Carabinieri.

IL giorno seguente, 31 gennaio, venivano sentiti IANNIZZI, Paola CROCI e FRISAN, l'impiegata della ditta f.lli RONC; venivano inoltre risentiti Satragni e Stefano Lorenzi.

Annamaria FRANZONI veniva sentita dal P.M.

Sempre il 31 gennaio interveniva sul posto una squadra del R.I.S. di Parma, che proseguiva le ricerche di eventuali tracce e dell'arma usata per il delitto.

⁸⁶ Si ricorda, una volta per tutte, che la frazione Moline è posta tra la frazione Montroz e il centro di Cogne.



Si procedeva al sequestro di un paio di zoccoli da donna con tracce ematiche, rinvenuti nell'antibagno ubicato al piano terra, dei pantaloni del pigiama da donna appoggiati sul piumone e parzialmente nascosti dal risvolto del medesimo e di una casacca, rivenuta fra le due lenzuola, quasi al fondo del letto.

Venivano altresì ispezionate, con esito negativo, le tubazioni della rete fognaria, dei comignoli, dei sifoni dei bagni.

Sempre il 31 gennaio il medico legale Viglino, su incarico del PM, procedeva all'esame autoptico

A seguito dell'incarico ricevuto ex art.360 c.p.p. il R.I.S. di Parma redigeva una prima relazione, datata 28.2.2002 e depositata il 1.3.2002, successivamente integrata con relazioni del 6.3.2002, 12.3.2002 e 17.9.2002.

La relazione finale veniva depositata il 26.11.2002

Anche i consulenti della difesa (Torre e Robino), presa visione delle relazioni del RIS, depositavano loro relazioni in data 11.3.2002, 29.3.2002 e 27.9.2002.

3.3. L'atteggiamento dei familiari nei confronti di Annamaria subito dopo l'omicidio di Samuele, la reazione di quest'ultima, i possibili riflessi sui suoi comportamenti successivi

Un tema appena accennato nel processo per l'omicidio di Samuele, e dunque nella sentenza irrevocabile di condanna, ma riproposto e sviluppato nell'istruttoria dibattimentale di questo processo⁸⁷ per la sua possibile rilevanza sui successivi comportamenti e sulle reazioni psichiche di Annamaria è quello dell'atteggiamento serbato dal marito e dai familiari nei suoi confronti nelle ore immediatamente successive all'omicidio di Samuele.

Infatti, il marito, da subito, il padre ed i fratelli di Annamaria, dal giorno dopo l'omicidio, quando cioè arrivarono a Cogne, le chiesero ossessivamente ed insistentemente informazioni su quello che era successo ed, in particolare, sulle sue azioni precedenti la morte di Samuele: sia Stefano che Mario Lorenzi hanno riferito che Annamaria fu precisa e non cadde mai in contraddizione, ripetendo a loro sempre la medesima ricostruzione dei fatti.

E' importante sottolineare che Stefano, con grande onestà, ha ammesso di non aver sospettato della moglie proprio perché il ricordo di Annamaria è sempre stato puntuale, coerente e privo di lacune, aggiungendo che, in caso contrario, avrebbe avuto dubbi e soprattutto avrebbe preso le distanze da lei (testualmente a pag. 70 71: "*io stesso, come anche le nostre famiglie, dal momento che Samuele era stato ucciso ho pensato a tutto: non ho escluso a priori mia moglie. Ma vedendo il suo ricordo preciso, ... puntuale, non ho mai visto in lei nessuna contraddizione, che mi ponesse anche il minimo dubbio. Se io avessi visto in lei un minimo dubbio, sarei il primo a dirlo e chiaramente ne prenderei le debite distanze*").

E, d'altra, di questo si è resa conto Annamaria, che nell'esame dibattimentale ne ha parlato con autentica sofferenza: "*...su quello che era potuto succedere, sui movimenti di quel giorno era un ragionamento incessante giorno e notte. Non si dormiva. Non c'era tregua in questo senso. Era un cercare di apprendere da me qualsiasi momento, qualsiasi parola, qualsiasi ricordo, qualsiasi cosa mi veniva chiesta continuamente... Io mi limitavo ripetere... Loro, continuamente, facevano delle domande a me per capire. Oggi leggo forse anche diversamente gli atteggiamenti di mio padre o di mio marito, dei miei suoceri. Una freddezza, che io attribuivo alla perdita di Samuele, a tutto quello che stava accadendo... direttamente non mi chiesero, se ero stata io... però sentivo mio padre continuamente dire: c'è qualcosa che non va! C'è qualcosa che non va! E io dicevo: ma perché, cosa vuoi intendere? Non è possibile!. E io gli dicevo: anche la*

⁸⁷ Ne parlano Stefano Lorenzi (pag. 58, 70-71), il padre Mario (pag.154-155) nonché, con emozione sincera, Annamaria Franzoni (pag.122 ss.).

Satragni mi dice che gli è scoppiata la testa... può essere un aneurisma. Lui mi diceva: non può essere così, c'è qualcosa che non torna. Io ero talmente frastornata, addolorata, traumatizzata, avevo tante situazioni da gestire. E quindi, leggo più oggi questo atteggiamento che in quei giorni...").

La fondatezza del timore di Annamaria, di essere ritenuta colpevole dai propri familiari e, in quel caso, non perdonata ed abbandonata, trova ulteriore conferma nelle parole di Mario Lorenzi.

Quest'ultimo, stando alla sua ricostruzione dei fatti, la mattina del 30 gennaio venne avvertito telefonicamente che a Samuele "era scoppiata la testa"; in realtà, subito non aveva dato peso alla notizia, perché sua "nuora con i bambini era abbastanza apprensiva". Poi, parlando col figlio, apprese che Samuele era morto. Immediatamente, insieme alla moglie, partì per Cogne, dove arrivò verso le ore 13.30. Con grande franchezza, Mario, nell'esame dibattimentale, ha ammesso che salendo verso Cogne, aveva avuto il sospetto che Annamaria avesse ucciso Samuele (pag. 155: "io non ho sposato nessuna causa. E per onestà intellettuale debbo dire che nel salire verso Cogne da Bologna, io il flash lo ho avuto e dico: ma che non sia stata lei?. Il sospetto lo ho avuto nel salire da Bologna a Cogne. Il 30. Non sapevo niente, però.. Morto così ... mi è venuto il sospetto! Poi sul posto quando abbiamo incominciato ad interrogarla, riscontri, tutto quello che lei raccontava congruo con quello che sapevo io!"). Fino all'esito dell'autopsia, reso noto il 31.1.2002, cioè il giorno successivo, nessuno dei familiari ipotizzò la morte violenta, perché si fidavano di quello che aveva detto la dottoressa Satragni, e cioè che ci fosse stata "un'esplosione della testa". Dal momento in cui si seppe dell'autopsia, Mario e Giorgio Franzoni, padre di Annamaria, sottoposero quest'ultima ad un "interrogatorio minuziosissimo" (pag.154), cui, però, Annamaria rispose con estrema lucidità e precisione, ricostruendo sempre la propria condotta senza buchi e senza contraddizioni. Ciò li convinse dell'innocenza di Annamaria.

Se ne ricava che Annamaria FRANZONI, se avesse ammesso di essere colpevole, avrebbe perso o comunque rischiato di perdere gli affetti più cari, che nei momenti successivi all'omicidio non le dimostrarono comprensione o benevolenza .

Senza avventurarsi nei terreni disagiati delle psiche, non è peregrino ipotizzare che questo possa aver inciso sulle consapevoli opzioni difensive immediate dell'imputata e, magari, anche sull'eventuale successivo innestarsi di meccanismi psicologici di rimozione e sostituzione del ricordo.

3.4. Le piste alternative: le accuse di Annamaria FRANZONI a Daniela Ferrod, ad Ulisse e ad altri.

Fin dalle prime battute delle indagini Annamaria FRANZONI incominciò a far presente agli inquirenti i suoi sospetti sui vicini di casa ed, in particolare, su Daniela FERROD, sulla famiglia GUICHARDAZ nonché, sia pure solo con un cenno, sui coniugi PERRATONE

Nelle primissime dichiarazioni Annamaria aveva affermato *“di non aver rancori con nessuno e di non riuscire a capire chi potesse avere avuto un odio tale nei confronti suoi e della sua famiglia”* e, con riferimento al momento della scoperta di Samuele, di aver chiamato *“la sua amica e vicina Daniela”*, la quale, quando aveva sentito, era corsa subito verso di lei, ed aveva ricevuto in consegna le chiavi di casa al termine dei soccorsi⁸⁸

La sera del 31 gennaio, invece, nella caserma dei Carabinieri, Annamaria, per prima, ipotizzava sospetti su FERROD.

La stessa Satragni riferiva che, la mattina successiva all'omicidio, Annamaria FRANZONI l'aveva chiamata per dirle che nutriva forti sospetti su Daniela *“perché i rapporti con la stessa erano particolarmente tesi, sentiva da parte della FERROD un sentimento di astio, rancore ed invidia, si sentiva dalla stessa spiata e scrutata”*; FRANZONI le aveva precisato che *“aveva manifestato questo senso di paura al marito, il quale però, aveva smorzato il suo timore”*⁸⁹.

Le intercettazioni ambientali presso la caserma di Saint Pierre del giorno 31.1.2002 dalle ore 15.15 alle ore 24.50, e, poi, quelle sull'autovettura PAJERO in uso a Stefano LORENZI, a partire dalle ore 0.45 dell'1.2.2002, nel confermare la veridicità delle affermazioni di Satragni, attestavano come era proseguita e si era sviluppata la storia dei sospetti su Daniela FERROD.

Nella prima intercettazione del 31.1.02, fra le ore 15.15 e le ore 16.05, antecedente alla comunicazione dei risultati dall'autopsia, Annamaria iniziava a dire a Stefano che *“qualcuno poteva aver compiuto un gesto del genere per invidia”*, al che Stefano rispondeva che, prima di entrare in questi ragionamenti, lui avrebbe voluto avere una sicurezza, invitando la moglie a non fare congetture e ad aspettare la risposta. Ma, poco dopo, Annamaria FRANZONI diceva a Stefano: *“Guarda non era dispiaciuta troppo Daniela”* e Stefano, di rimando, iniziava ad adeguarsi: *“Almeno due parole”*.

A seguito delle anticipazioni sui risultati dell'autopsia da parte del maresciallo Catalfamo, parlando con il carabiniere presente, Annamaria

⁸⁸ Si tratta delle dichiarazioni rese il 30 e 31.1.2002. Anche su questo profilo, le risultanze processuali cristallizzate nella sentenza irrevocabile sono integrate dalle prove dichiarative e documenti formate nel presente processo.

⁸⁹ Così nelle dichiarazioni di Satragni del 13.2.2002, richiamate nella sentenza irrevocabile

commentava: *“..è una cosa mirata .. cioè che ci abbiano spiato.. una persona che non conosco non ci credo, qualcuno che forse ci conosceva ..conosceva anche la casa si è trovato lì al momento giusto e si è sentito di fare quello che ha fatto .. dove poteva andare? dove poteva nascondersi?”*

Stefano LORENZI, sentito dal P.M. alle ore 18 del 31.1.2002, prima della moglie, ricevuta notizia che l'autopsia aveva confermato l'ipotesi di omicidio, aveva dichiarato: *“Se effettivamente è così, devo dire che, già questa notte con mia moglie, prendendo in considerazione questa ipotesi, pensavamo che dovremmo chiedere a Davide, che è rimasto fuori qualche minuto, se ha visto qualcosa o qualcuno”,* ed aveva aggiunto *“non riesco a capire chi possa essere stato, io non ho nemici.. . posso aver suscitato qualche invidia perché mi sono costruito la casa, sono consigliere comunale, oppure perché abbiamo costruito la strada comunale che arriva a casa mia”⁹⁰.*

Come si vedrà meglio in seguito, la strada era uno dei rari motivi di contrasto con i vicini Carlo GUICHARDAZ e Daniela FERROD.

Annamaria FRANZONI, sentita subito dopo dal P.M., diceva: *“Ho saputo che la causa della morte di Samuele è violenta, me lo ha detto poco fa mio marito ..Fino a ieri non volevo credere che si trattasse di morte violenta, anche perché non riesco a spiegarmi come e quando sia entrato l'eventuale aggressore, dati i tempi ristretti... Non riesco a capire chi possa aver avuto odio nei miei confronti e della mia famiglia”⁹¹.*

Stefano LORENZI, rimasto in sala di attesa, mentre parlava con Fruttini di eventuali attrezzi che un terzo avrebbe potuto trovare nella sua abitazione, ad un tratto, introduceva spontaneamente il problema dei rapporti con il vicinato ed iniziava a parlare dei litigi con i vicini (a causa di un furgone lasciato sulla strada) e della vicina di casa Daniela, che aveva atteggiamenti strani, ed aveva insultato anche sua moglie Annamaria; quest'ultima gli aveva riferito che il giorno prima, cioè quell'omicidio, aveva chiamato Daniela e subito questa non aveva risposto, poi, quando era arrivata, non aveva neanche voluto entrare in camera e non le aveva dato una mano.

Annamaria FRANZONI, nel frattempo uscita dalla stanza del P.M., si associava immediatamente al discorso su FERROD, ripetendo che la spiava e che dovevano approfondire. Stefano ribadiva *“abbiamo le prove che ci poteva eventualmente spiare senza ..senza che noi lo notassimo da dietro alle finestre “.*

Annamaria, nonostante l'ora tarda, chiedeva di poter parlare con il P.M., cui diceva: *“Io qui mi è venuto in mente, cioè mi avete detto voi di raccontarvi tutto della vicina di casa, lei mi ha detto che lo sapeva già”* e di lì ricominciava il racconto degli atteggiamenti strani di FERROD: *“con quegli*

⁹⁰ Così nelle dichiarazioni del 31.1.2002, richiamate nella sentenza irrevocabile

⁹¹ Così nelle dichiarazioni del 31.1.2002 ore 21,45, richiamate nella sentenza irrevocabile

occhi proprio paurosi, tutta molto disordinata, tutta un po' schizzata, che mia guardava e mi fissava".

Dopo il discorso informale con il P.M. della notte fra il 31.1. ed il 1.2.02, nel corso del quale aveva manifestato i suoi sospetti su FERROD, Annamaria, convocata dallo stesso P.M. in data 6.2.02, si era limitata a dire: *Vedevo Daniela, alla quale dicevo che Samuele stava male, lei mi chiedeva che cosa fosse successo e vedendomi così disperata, è corsa subito verso di me".*

I sospetti su FERROD non avevano esaurito le ipotesi, e le correlative iniziative, di Annamaria FRANZONI sui possibili colpevoli, come era emerso dalle intercettazioni telefoniche, a partire dal 17.2.02 in avanti, su uno dei cellulari di Stefano LORENZI.

Le telefonate di Annamaria FRANZONI, e, poi, del marito Stefano e del padre Giorgio FRANZONI erano dirette all'amica Paola CROCI, con la quale avevano mantenuto contatti per avere informazioni sulle iniziative degli inquirenti⁹² e per avere notizie dell'esito delle "indagini private" svolte dalla medesima CROCI sui PERRATONE: nell'intercettazione ambientale n. 226 del 22.2.2002 sull'autovettura BORA, Stefano LORENZI aveva detto che le cose importanti, quali le perquisizioni, le avevano sapute da Paola CROCI.

Infatti, in data 17.2.02, Annamaria FRANZONI, chiamata CROCI, si informava se Carlo PERRATONE le avesse fatto avances e, ricevutane conferma, le chiedeva se fosse stata disposta ad andare a dire queste cose; CROCI, dichiarata la sua disponibilità, consigliava Annamaria di informarsi su eventuali denunce a carico del predetto.

Nel prosieguo della conversazione avevano parlato di **Ulisse GUICHARDAZ**, convenendo che anche lui era un potenziale autore e che bisognava riferire agli inquirenti nomi di sospettati, pur dichiarandosi Annamaria scettica sulla riuscita delle indagini.

CROCI, in successive chiamate del 4 e dell'11.3.2002, informava Stefano LORENZI dell'esito delle sue indagini su PERRATONE e del colloquio informale in un bar con due marescialli suoi conoscenti, ai quali aveva riferito delle due gravidanze interrotte e della bambina morta dei BLANC-PERRATONE nonché dell'invito fattole a recarsi in caserma per la verbalizzare tali dichiarazioni.

Giorgio FRANZONI, richiamata immediatamente CROCI, la invitava a presentarsi in Procura, cosa che CROCI fece lo stesso giorno.

Si segnala fin da ora la rilevanza della questione sotto il profilo della calunnia in relazione alla denuncia che Annamaria e Stefano Lorenzi avrebbero poi presentato contro Ulisse il 30.7.2004: le dichiarazioni di Croci provocate da Giorgio Franzoni, infatti, sono la fonte unica su cui si fonda la

⁹² L'estensore della sentenza ha specificato che non è stato accertato se e come la predetta fosse in grado di procurarsele.

“certezza” dei denunciati che Ulisse sia un maniaco sessuale e abbia abusato della cognata Daniela.

Una volta raggiunta dall’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, il 14.3.2002, Annamaria FRANZONI reagì, esasperando le proprie accuse a Daniela Ferrod, secondo una strategia difensiva che si rivelerà costante negli anni.

Infatti, nell’interrogatorio di garanzia avanti al GIP, richiesta di riferire quali persone conoscevano la casa, Annamaria tornò a parlare diffusamente di FERROD, la quale, quando “*era proprio a terra*”, era andata spesso a trovarla. Nell’occasione indicò, per la prima volta, anche Ulisse GUICHARDAZ come “*persona un po’ strana*”, che poteva essere entrata “*senza andare su, ma sapeva come..*”.

Richiesta di precisare i rapporti con gli abitanti del luogo, Annamaria parlò dei problemi con i coniugi Carlo GUICHARDAZ e FERROD in relazione al passaggio sul terreno di questi ultimi, per poter accedere alla casa.

In tale contesto, Annamaria riprese il discorso su FERROD che “*in camicia da notte con uno sguardo fisso, guardava dal vetro, che le faceva paura, che non era una persona normale, che stava male e che aveva bisogno di aiuto, era sempre chiusa in casa, che non avendo amicizie si teneva tutto per sé, si teneva tutta questa rabbia dentro di sé*”, aggiungendo che, un giorno, di punto in bianco, era andata l’aveva baciata ed abbracciata⁹³-

Nel successivo interrogatorio avanti al P.M. FRANZONI diceva: “*non fermatevi su di me, io so di una persona, l’ho fatta presente, che può avere questo odio ed è l’unico motivo, a parte che arrivare ad ammazzare un bambino ce ne vuole di odio, ce ne vuole tanto ..io penso che questa cosa sia cresciuta in una mente malata, non in una mente sana. E’ la mia vicina, mi spiava da dietro le tende ..ha dei problemi gravi...ha una doppia personalità .. è una persona che cambia esteriormente, faceva paura e dopo l’ho vista piano, piano, riprendersi ed essere come una persona normale...lei è una persona che non è nemmeno capita in casa, non ha amicizie, non parla, tutto quello che ha di rabbia, lo tiene per sé...lei ha bisogno di scaricarsi, si crea questi fantasmi nella testa, che, a volte, a me mi faceva paura. I miei sospetti si dirigono verso di lei perché c’è la vicinanza. Io non oso pensare che sia stata 20 o 30 giorni una persona a spiarmi ad aspettare che ci fosse la porta aperta e che io lasciassi Samuele da solo, non oso pensarci ... Ho pensato anche ad Ulisse, lui è una persona perfetta con delle paranoie*”⁹⁴

⁹³ Così nelle dichiarazioni del 16.3.2002, richiamate nella sentenza irrevocabile

⁹⁴ Così nelle dichiarazioni del 18.3.2002, pag.36ss delle trascrizioni, richiamate nella sentenza irrevocabile

3.5. Le piste alternative: gli accertamenti su Ulisse Guichardaz e gli altri accusati nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Samuele Lorenzi. L'alibi di Ulisse. Gli approfondimenti svolti in questo processo.

I carabinieri, a seguito di tali segnalazioni, effettuarono le indagini conseguenti su tutti i sospettati ma, all'esito di esse, emerse per tutti la totale estraneità rispetto all'omicidio.

Nella informativa, datata 29.6.2002 e depositata il 1.7.2002, i carabinieri riferirono in merito a tutte le persone anche genericamente sospettate dell'omicidio, cioè LORENZI Stefano, GUICHARDAZ Gino, detto Buffi, GUICHARDAZ Carlo, FERROD Daniela, GUICHARDAZ Ulisse, GUICHARDAZ Ottino, PERRATONE Carlo, BLANC Oraziana: tutti risultarono avere un alibi per l'arco di tempo in cui era avvenuto il delitto.

In particolare, quanto ad Ulisse GUICHARDAZ, gli inquirenti riferirono che, il 30.1.2002, sentito a sommarie informazioni, aveva dichiarato: *"Questa mattina mi sono svegliato alle ore 08:10 e c'era ancora mio padre in casa. . . mio padre è uscito di casa comunque fino alle ore 08:20/08:30 circa entrava e usciva non sono bene in grado di dire l'ora precisa."*

Qualche giorno più tardi, l'8.2.2002, Ulisse, risentito, aveva precisato: *"..il mattino del mercoledì 30 gennaio scorso, ero in casa dei miei genitori che dormivo. Sono stato svegliato dalla telefonata, sull'utenza di casa di mio padre, di mio fratello Carlo che, trovandosi fuori Cogne per acquistare merce per il negozio di ortofrutta, mi avvisava, ritengo con il suo cellulare, che non sarebbe riuscito a tornare in tempo per l'apertura del negozio, sito in Cogne, via Mines de Cogne, che avviene ogni giorno alle ore 9,00, e mi chiedeva di effettuare io l'apertura per suo conto in attesa del suo ritorno.*

Ricordo che nell'occasione guardai l'orologio, anzi una delle tre sveglie che tengo una vicino al letto, una un po' più distante e una ancora più distante, in modo da essere costretto ad alzarmi per spegnerle e essere così sicuro di alzarmi in tempo per il lavoro. Ciò perché faccio fatica ad alzarmi al mattino.

Ad ogni modo guardando la sveglia, quella più vicina al letto, vidi che segnava le ore 8,10.

Alzatosi, uscivo dalla mia camera da letto ed entravo nel salone di casa dove c'è il telefono dal quale ho risposto a mio fratello, sono quindi tornato nella mia stanza e alle ore 8,15, sono sicuro dell'ora perché guardavo l'orologio che porto al polso, è rientrato mio padre in casa. . ."

Effettivamente, alle ore 8.13 del 30.1.2002, l'utenza cellulare 3338999550 in quel momento in uso a Carlo GUICHARDAZ, il quale si trovava in Burolo, aveva contattato l'utenza fissa 016574675, impiantata presso l'abitazione di Ottino: la relativa conversazione era durata 17 secondi.

Sulla base di questi elementi, gli inquirenti avevano giudicato convincente l'alibi di Ulisse (in casa in frazione Moline alle ore 8,13), anche perché la madre OUVRIER Paolina, moglie di Ottino, in quei giorni non era in casa perché a Lecco da un parente.

Ovviamente il tema dell'estraneità di Ulisse GUICHARDAZ all'omicidio di Samuele, già cristallizzato nella sentenza irrevocabile, è stato ripreso ed approfondito nel presente processo attraverso l'escussione dei testi Marrari, Ottino, Carlo e Ulisse GUICHARDAZ.

Quest'ultimo riferiva che nel corso del 2002 andava di solito a dormire nella sua cameretta all'interno dell'appartamento del padre, perché il suo era stato dato in affitto e la villetta a lui destinata era ancora in costruzione.

La sera del 29.1.2002 Ulisse era andato a ballare ad Aosta nella discoteca "Divina", dove si recava tutte le settimane.

Non ricordava di aver ricevuto una telefonata sulla via del ritorno ma riteneva possibile che il padre gli avesse telefonato per sapere a che ora sarebbe rientrato.

In quei giorni aveva prestato il cellulare alla madre che si trovava lontano da Cogne e, pertanto, aveva con sé un altro cellulare.

La mattina del 30.1.2002 aveva ricevuto, sicuramente prima delle ore 8,30, una telefonata dal fratello Carlo, che gli aveva chiesto di andare ad aprire il negozio. Egli, rimasto a letto perché non impegnato come guardaparco, aveva dato la sua disponibilità.

Poco dopo era rincasato il padre Ottino, cui Ulisse aveva riferito della telefonata di Carlo e del fatto che doveva recarsi ad aprire il negozio; a sua volta il padre gli aveva comunicato che sarebbe andato a lavorare nella sua villetta in costruzione per terminare gli impianti termosanitari.

Dopo che il padre era già uscito, Ulisse si era recato al garage, aveva tirato fuori la Panda ed era andato in negozio.

Prima di partire, avendo sentito l'elicottero volare, si era messo sull'angolo del piazzale posto davanti all'albergo "Fior di roccia" e aveva visto il furgone di suo padre posteggiato davanti alla casa di Carlo⁹⁵.

Scendendo al negozio aveva incontrato Stefano Lorenzi che stava tornando verso casa, più o meno, verso le ore 8,55-9,00.

Una volta giunto al negozio aveva provato a telefonare a sua cognata senza però ricevere risposta.

Durante l'esame in aula ha affermato di non ricordare ma di non ritenere impossibile di aver ricevuto una telefonata del padre il quale gli

⁹⁵ Si rinvia alle trascrizioni dell'udienza del 17.2.2010. Nel corso dell'esame Ulisse, guardando le fotografie in atti, ha dichiarato che si trovava nella posizione indicata a pagina 345 o meglio 337 dell'annotazione 14/9/2004, ove è collocato un vaso di fiori, e da quella posizione vedeva ciò che è rappresentato dalla fotografia pagina 348 e 349.

avrebbe detto, per tranquillizzarlo, che era successo qualcosa dai Lorenzi e non da loro. Poi, dopo aver sentito le dichiarazioni da lui stesso rese l'8.2.2002, nel corso delle quali aveva riferito di aver ricevuto dal padre una telefonata con quel contenuto, affermava di ricordare e di confermare quelle dichiarazioni.

In ogni caso, della morte di Samuele, aveva saputo dal telegiornale dell'ora di pranzo. Ulisse precisava di non essersi allarmato sentendo e vedendo l'elicottero perché sapeva che suo padre era in zona, non aveva ricevuto telefonate da sua cognata né dal fratello, i quali, se fosse successo qualcosa, lo avrebbero avvisato.

Carlo Guichardaz riferiva che il 30.1.2002, come ogni giorno, si era svegliato alle tre del mattino, aveva sistemato la contabilità fino alle cinque e, con il furgone, era andato a Burolo, vicino a Ivrea, a fare la spesa in un supermercato all'ingrosso.

Ad un certo punto, essendosi reso conto di non riuscire a rientrare in tempo per l'apertura del negozio, aveva chiamato il fratello Ulisse, trovandolo non proprio sveglio, per chiedergli di andare al suo posto e, subito dopo, aveva telefonato alla moglie per svegliarla in modo che ella preparasse il bambino per l'asilo.

Sulla via del ritorno aveva telefonato alla moglie da cui aveva saputo che era arrivato l'elicottero a portare via Samuele.

Si era a dunque precipitato a casa, verso le 10.30, senza neppure passare dal negozio.

Non aveva trovato Daniela perché quest'ultima aveva portato via i bambini.

Al ritorno di Daniela erano già presenti in casa i carabinieri per cui Carlo non era riuscito a parlarle da solo. Alle 12.05 era stato sentito dai carabinieri all'interno della propria abitazione. Nell'occasione aveva esibito la fattura relativa agli acquisti della frutta della verdura fatti poco prima.

Era sceso al negozio ove aveva trovato Ulisse, ma non ricordava se ciò era avvenuto prima o dopo essere stato sentito dai carabinieri.

Carlo chiariva anche che pur non avendo preventivato di tornare a Cogne così tardi da non poter provvedere personalmente all'apertura del negozio, egli sapeva che Ulisse quel giorno era libero dal suo lavoro e, quindi, avendo "le spalle coperte", era andato a fare rifornimento per il negozio.

Ottino, padre di Ulisse, riferiva di abitare in frazione Moline, dove sono dislocate numerose proprietà immobiliari di famiglia: l'albergo "Fior di Roccia", gli appartamenti del fratello, dei figli e dei nonni.

La casa di Ottino è ubicata a circa 100 m dall'albergo.

Insieme ai figli Carlo ed Ulisse, aveva inoltre costruito due villette confinanti con quella dei Lorenzi nella frazione Montroz a circa 2 km di

strada dalla frazione Moline: le due villette erano destinate ai due figli e nel 2002 quella di Carlo era già abitata⁹⁶, mentre quella di Ulisse non era ancora completata.

La costruzione della villetta dei Lorenzi era iniziata dopo ma era terminata contemporaneamente a quella di Carlo.

Il 30 gennaio 2002, la moglie di Ottino non era a Cogne, perché prestava assistenza al fratello; Ulisse le aveva prestato il cellulare e i coniugi erano rimasti d'accordo nel senso che Ottino l'avrebbe chiamata alle 7 della mattina perché la donna non era "pratica" di cellulari; la telefonata era stata effettuata alle 7 e 10 circa, con qualche minuto di ritardo rispetto all'appuntamento concordato.

I tabulati confermano la telefonata delle ore 7,06.

Dopo aver telefonato, Ottino si era lavato, aveva fatto colazione e, come faceva ogni giorno, era andato all'albergo a piedi per asciugare una perdita d'acqua nei locali della cucina, aveva tirato fuori dal garage il furgone bianco Renault, aveva fatto un giro per controllare eventuali perdite d'acqua nelle altre case, aveva incontrato il fratello Cesare con cui ogni mattina era solito controllare le caldaie, era tornato a casa utilizzando il furgone, aveva visto Ulisse, che gli aveva riferito di dover andare ad aprire il negozio di Carlo, in quanto quest'ultimo era sulla via del ritorno dopo aver fatto la spesa all'ingrosso a Torino ma era in ritardo.

In questi casi, di solito, spettava a sua moglie aprire il negozio, ubicato nella zona centrale di Cogne, ma in quella circostanza la donna, come detto, era via.

Ottino non ricordava di aver telefonato al figlio Ulisse poco dopo la mezzanotte del 30.1.2002, ma lo riteneva possibile: non essendoci sua moglie in quei giorni, era lui che si informava con Ulisse per sapere dove sarebbe andato a dormire.

In proposito Ottino ribadiva che non c'era nessuno in casa con lui, per cui, se risultava una telefonata, era stato certamente lui a farla

⁹⁶ Quattro appartamenti di cui due abitati da Carlo, la moglie Daniela Ferrod e i due figli.

3.6. La formalizzazione delle accuse nei confronti di Annamaria Franzoni. La vicenda cautelare. Lo svolgimento del processo di primo grado.

Facendo un passo indietro e tornando alle indagini svolte subito dopo l'omicidio di Samuele, la ricostruzione degli eventi era giunta fino all'arresto di Annamaria FRANZONI per effetto dell'ordinanza del GIP di Aosta del 13.3.2002 (eseguita il 14.3.2002) e ai suoi successivi interrogatori.

Riepilogando brevemente la vicenda cautelare di Annamaria nel processo principale, quello relativo all'omicidio di Sanuele, occorre ricordare che:

- con ordinanza del 30.3.2002, il Tribunale di Torino, adito ex art.309 cpp, ritenuta la carenza di elementi indiziari dotati di precisione, univocità e concordanza, annullava l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ed ordinava l'immediata scarcerazione della FRANZONI, se non detenuta per altra causa

- avverso detta ordinanza, il P.M. proponeva ricorso per Cassazione con atto del 18.4.2002 e con sentenza del 10.6.2002, la S.C. annullava l'ordinanza impugnata e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Torino

- nel frattempo il nuovo difensore di Annamaria FRANZONI, TAORMINA presentava una memoria, con allegato fascicolo di indagini difensive, contenente la relazione Boccaletti Griva, la trascrizione di audiocassetta relativa alle informazioni rese da Davide LORENZI al P.M. l'1.2.2002, la trascrizione di colloquio avvenuto ex art. 391 bis c.p.p. tra Stefano LORENZI ed il figlio Davide il 27.7.2002, la relazione dei consulenti TORRE e ROBINO sulle nuove tracce rinvenute in data 20.8.2002, il parere degli stessi consulenti sulla relazione del 17.9.02 del R.I.S.

- il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di riesame presentata in data 20.3.2002, con ordinanza del 19.9.2002, respingeva la richiesta di riesame e confermava l'ordinanza del 13.3.2002 del GIP di Aosta

- avverso detta ordinanza il difensore di Annamaria proponeva ricorso e la S.C., con sentenza del 31.1.2003, annullava l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari, rinviando nuovamente gli atti al Tribunale di Torino per nuovo esame sulle esigenze cautelari, ma rigettando, nel resto, il ricorso

- il 31.1.2003 la difesa presentava ex art. 299 c.p.p. istanza di revoca della misura cautelare ed, in data 10.2.2003, il GIP di Aosta, previo accertamento medico, revocava la misura della custodia cautelare in carcere, per difetto di esigenze

- conseguentemente il Tribunale di Torino, giudicando sempre sull'istanza di riesame del 20.3.2002 avverso l'ordinanza del GIP 13.3.2002 di Aosta, dichiarava inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel frattempo le indagini preliminari relative all'omicidio di Samuele proseguivano.

In data 28.3.2002, il GIP conferiva incarico peritale collegiale a BARALE, LUZZAGO e DE FAZIO al fine di accertare la capacità di stare in giudizio, la capacità di intendere e di volere della medesima ed eventualmente la pericolosità sociale di Annamaria FRANZONI.

I periti psichiatri depositavano la relazione in data 15.7.02 e vennero esaminati all'udienza del 7.10.2002.

Nella relazione, i periti conclusero nel senso che Annamaria FRANZONI, al momento del fatto, aveva piena capacità di intendere e di volere⁹⁷.

In data 6.9.2002 e 7.10.2002, il difensore di Annamaria avanzava al GIP di Aosta più richieste di incidente probatorio.

La prima, diretta ad ottenere l'assunzione delle testimonianze di FERROD Daniela, GUICHARDAZ Carlo, Ulisse e Ottino, veniva accolta dal GIP. In data 6.10.2002, detti testi venivano esaminati dal difensore sulle circostanze inerenti ai movimenti compiuti dai predetti la mattina del fatto, la composizione della loro abitazioni, la presenza di eventuali attrezzi, i rapporti con i LORENZI, i rapporti all'interno del nucleo familiare FERROD- GUICHARDAZ.

La seconda, diretta ad ottenere l'esecuzione di perizia volta a stabilire l'effettiva natura delle tracce rinvenute il 20.8.2002 in sede di indagini difensive, dopo il dissequestro della villetta dei LORENZI, nei pressi della porta di abitazione ed, al suo interno, all'altezza della rampa della scala che conduce alla zona giorno, sul comò.

Dopo i chiarimenti forniti dal R.I.S. con relazione del 14.10.2002, il GIP disponeva perizia diretta ad accertare la natura ematica di dette tracce ed, in caso affermativo, l'appartenenza biologica delle predette, nominando perito Vincenzo Lorenzo PASCALI. Il perito depositava relazione all'udienza del 16.12.2002.

La terza richiesta di incidente probatorio veniva respinta dal GIP

Veniva formulata una quarta richiesta di incidente probatorio, con allegata nuova consulenza medico legale sugli atti e sui reperti depositata dalla difesa il 23.5.2003, avente ad oggetto la ricostruzione della scena del delitto, con particolare riferimento alla posizione dell'aggressore, alle modalità di imbrattamento del pigiama e degli zoccoli appartenenti ad

⁹⁷ I periti precisarono che il riferimento era esclusivamente di tipo cronologico, non potendo prendere compiutamente in considerazione la relazione con il fatto. Il quesito sulla pericolosità sociale decadeva. La FRANZONI aveva altresì piena capacità processuale.

Annamaria FRANZONI, sul presupposto che le tracce organiche presenti sul luogo del delitto fossero esposte al concreto pericolo di irreversibile ed immediato deperimento o grave alterazione: detta richiesta veniva respinta dal GIP con ordinanza 3.6.2003.

I nuovi consulenti della difesa, Romano LA HARPE, Cosimo LORE', Enrico MANFREDI D'ANGROGNA LUSERNA V.STAUFEN (da ora solo Manfredi) e Claudia SFERRA, appartenenti all'Istituto Europeo di Scienze Forensi, sostenevano che l'aggressore era in piedi, in posizione non determinabile, che il pigiama non era indossato ma si trovava sulla coperta, che gli zoccoli non erano sul letto.

Veniva successivamente depositata ulteriore relazione relativa alla diagnosi di identità propria fra le tracce di cui al reperto sul lenzuolo e quello sulla manica della casacca.

Alla udienza preliminare del 13.9.03, la difesa rinnovava la richiesta di assunzione di perizia con le forme dell'incidente probatorio.

Il P.M. chiedeva la trascrizione delle intercettazioni avvenute all'interno della sala di attesa della Caserma dei C.C. di Saint Pierre tra i coniugi LORENZI e quella all'interno della autovettura in uso agli stessi.

Il GUP ammetteva gli incidenti probatori e disponeva:

- perizia di SCHMITTER, secondo la Blood Pattern Analysis (BPA);
- perizia di BOCCARDO circa la compatibilità tra la macchia con ossicino esistente sulla manica della casacca e la macchia con il calco o cavità, esistente sul lenzuolo coprimaterasso
- perizia di PASCALI sulle tracce ematiche esistenti sugli zoccoli dell'imputata;
- perizia di trascrizione delle intercettazioni.

In esito al giudizio abbreviato il GUP di Aosta, con sentenza del 19.7.2004, dichiarava Annamaria FRANZONI, ritenuta dai periti capace di intendere e di volere, responsabile del delitto e la condannava alla pena di anni 30 di reclusione.

3.7. La strategia difensiva di Annamaria FRANZONI dopo la scarcerazione per effetto dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino: la scelta di una linea "aggressiva", la nomina di Taormina, un nuovo rapporto con i mass-media, il dissequestro e la pulizia della villetta ove era stato commesso l'omicidio.

La decisione del Tribunale del Riesame e la conseguente scarcerazione rafforzarono nei parenti e negli amici di Annamaria la convinzione della sua innocenza.

Malgrado i buoni risultati raggiunti, nella famiglia di origine di Annamaria crebbe rapidamente in quel periodo una certa insofferenza per la linea difensiva prudente ed "istituzionale" fino ad allora tenuta: ad esempio, Stefano ed Annamaria, di loro iniziativa, cominciarono a rilasciare interviste. sebbene il difensore dell'epoca, Grosso, avesse loro suggerito "*di non parlare con i giornali*",

Il mutamento di strategia difensiva fu attuato gradualmente.

In un primo momento, vennero affiancati a Grosso numerosi avvocati: tali nomine plurime furono possibili grazie allo stratagemma di indurre ogni parente di Annamaria a scegliersi un difensore, approfittando della duplice parentela di ciascuno di loro sia con l'imputata che con la persona offesa,

Infine, nel giugno del 2002 venne nominato Taormina su iniziativa del padre di Annamaria, che era rimasto favorevolmente impressionato dalla sua esibizione ad una puntata della trasmissione televisiva "Porta a Porta".

L'unico a dissociarsi da questa nuova strategia difensiva fu Mario Lorenzi, il quale contestò apertamente la scelta di Taormina, e prima ancora quella di nominare una moltitudine di avvocati "formalmente" di persona offesa, e tentò di contrapporsi alla nuova linea dettata da Giorgio Franzoni consistente nell'affidarsi ad avvocati da quest'ultimo definiti "*carogna*" per "*fare muro contro muro*" con la Procura⁹⁸.

Taormina, che lavorò gratuitamente, pretese un ruolo di coordinatore dei vari difensori: conciliare i diversi avvocati fu, però, impossibile e, nell'autunno del 2002, i difensori diversi da Taormina, uno dopo l'altro, dimisero il mandato.

Il contributo di questa insolita pletora di avvocati fu peraltro modesto: uno di loro svolse qualche indagine sull'inquilino di Carlo Guichardaz e Daniela, un altro propose di cercare le immagini satellitari della zona al momento dell'omicidio, un altro ancora suggerì ad Annamaria l'idea di inviare a sé stessa una lettera contenente il racconto degli episodi significativi nel momento stesso in cui le affioravano alla mente, perché ciò,

⁹⁸ Queste le esatte parole attribuite da Mario Lorenzi a Giorgio Franzoni: si rinvia alle trascrizioni, pag.160/161.

secondo l'opinione di quel difensore, avrebbe provato con certezza la collocazione cronologica del ricordo. Si rammenta che Annamaria ha concretamente utilizzato questo suggerimento spedendo a se stessa la più volte citata lettera del 18.6.2002, poi allegata alla denuncia del 30.7.2004.

Nel frattempo, nel maggio del 2002, la Procura di Aosta aveva dissequestrato la casa di Cogne e Mario Lorenzi, con la moglie, si era occupato di pulirla a fondo, rispettando solo l'indicazione, proveniente dal consulente Torre, di non toccare la porta della stanza del delitto, perché *"la porta può ancora dire qualcosa"*. Il resto, a cominciare dai pavimenti della casa, fu lavato ed il garage addirittura trasformato in una sorta di magazzino.

Come si vedrà meglio in seguito, tale circostanza, ben nota a Stefano, ad Annamaria e alle persone che si occupavano a vario titolo della sua difesa, e le sue conseguenze sotto il profilo della radicale alterazione dei luoghi rispetto all'epoca del delitto non furono tenute in alcuna considerazione quando venne effettuato il sopralluogo nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2004 alla ricerca di impronte e tracce.

3.8. I sospetti su Daniela Ferrod e Ulisse Guichardaz, il loro esame nelle forme dell'incidente probatorio nel processo per l'omicidio di Samuele, la conoscenza da parte di Annamaria FRANZONI dell'alibi di Ulisse, i rapporti con la famiglia Guichardaz e i motivi di contrasto.

Come si è già ricordato⁹⁹, i sospetti di Stefano e Annamaria FRANZONI all'inizio si incentrarono su Daniela Ferrod, anche se lambirono, da subito, oltre ai Ferratone, anche Ulisse ed, in genere, i componenti della famiglia Guichardaz¹⁰⁰.

Secondo Taormina, fu Annamaria per prima ad esternare sospetti su Ulisse, non appena erano caduti quelli su Daniela Ferrod: ciò accadde all'indomani dell'esame di Daniela nel corso dell'incidente probatorio del 6.10.2002 in cui venne sentito anche Ulisse¹⁰¹.

Infatti, una delle prime iniziative del nuovo difensore, oltre a quella di modificare profondamente il rapporto con i mass-media¹⁰², fu proprio la convocazione dei componenti della famiglia Guichardaz ex art.391 bis c.p.p. e la successiva attivazione dell'incidente probatorio conseguente al loro rifiuto di sottoporsi all'esame.

Stefano Lorenzi, che in quell'occasione era in aula insieme a Taormina ed aveva potuto ascoltare Daniela ed Ulisse in tempo reale, rendeva sul punto una versione non molto dissimile da quella di Taormina, nel senso che, pur con la cautela propria dei dichiaranti che non vorrebbero nuocere

⁹⁹ Si rinvia al paragrafo 3.4 e 3.5

¹⁰⁰ I Lorenzi indirizzarono i loro sospetti su Daniela Ferrod, Ottino e in genere sui componenti della famiglia Guichardaz, anche in conseguenza delle motivazioni dell'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare disposta nei confronti di Annamaria, perché nell'ordinanza si suggeriva di indagare in quella direzione.

¹⁰¹ Per un approfondimenti di questo aspetto, vedi infra

¹⁰² La sovraesposizione mediatica era stata una scelta, innanzi tutto, di Giorgio Franzoni, padre di Annamaria, come si evince, ad esempio, dall'organizzazione dell'intervista, poi resa da quest'ultima al giornalista Zuffi nel 2002. Si tratta dell'intervista televisiva con il "famoso" fuori-onda, in cui Annamaria, dopo essersi lungamente commossa davanti alla telecamera, quando pensava che le riprese fossero finite, aveva chiesto al giornalista se "*aveva pianto troppo*". Come ricordato in precedenza, il DVD contenente il filmato è stato acquisito all'udienza del 20.10.2010 e dell'episodio ha parlato lungamente l'imputata nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 6.10.2010, tentando anche di fornire una spiegazione (Secondo l'imputata, con quella frase aveva espresso solo il timore che il pianto avesse reso incomprensibili le sue parole e quindi non utilizzabile l'intervista).

Taormina da subito utilizzò molto i media, come si evince dalla selezione di 36 articoli di quotidiani e periodici pubblicati tra il 2.7.2002 e il 6.4.2006, estratti dalla più ampia raccolta effettuata dal PM nel corso delle indagini preliminari, riportanti dichiarazioni, per lo più di Taormina, relative all'individuazione del "vero" responsabile dell'omicidio.

Da notare che la prima risale a pochissimo tempo dopo la sua nomina.

Si ricorda, altresì, che Taormina ha rivendicato tale scelta, descrivendola come una vera e propria tattica, volta a creare pressione su Ulisse (che mai venne nominato nelle interviste) per indurlo a commettere qualche errore. Sul punto vedi meglio infra

all'imputato, individuava l'incidente probatorio come il momento a partire dal quale Annamaria e lui iniziarono a sospettare di Ulisse a causa dell'atteggiamento "reticente" tenuto da quest'ultimo in merito alla presunta violenza carnale ai danni di Daniela. Stefano ed Annamaria, infatti, lo collegarono a situazioni di cui Annamaria era a conoscenza e di cui nei mesi precedenti aveva parlato al marito: si fa riferimento, ad esempio, alle informazioni negative su Ulisse che Annamaria ha sostenuto di aver appreso da Satragni o direttamente da Daniela Ferrod¹⁰³.

In particolare, a proposito del coinvolgimento di Annamaria in questi ragionamenti e della sua piena conoscenza degli atti dell'incidente probatorio del 6.10.2002 occorre ricordare che, per quanto non fosse presente in aula, l'odierna imputata ha potuto leggere le trascrizioni e addirittura ascoltare la registrazione audio, di cui Stefano aveva fatto copia. D'altra parte è lo stesso Stefano ad ammettere di averne parlato a lungo con la moglie, anche in presenza di Taormina nelle occasioni in cui gli incontri con lui si verificavano non a Roma ma al loro domicilio, che in quel periodo era ancora a Monte Acuto¹⁰⁴. Peraltro, in altro passo della sua deposizione Stefano riferiva che Annamaria aveva preso parte anche ad alcuni incontri avvenuti nello studio romano di Taormina¹⁰⁵.

Annamaria, pur tentando di eludere la domanda diretta sulla sua conoscenza degli atti dell'incidente probatorio ed in particolare dell'alibi di Ulisse, finiva per dimostrare, nei fatti, di averne avuto esaustiva conoscenza, in quanto ammetteva di essersi confrontata con Stefano su questo punto, di aver saputo che, secondo Gelsomino, Ulisse, anche rispondendo alla telefonata delle 8,13, avrebbe potuto fare in tempo a commettere l'omicidio e di essere convinta che a rispondere a Carlo alle 8,13 fosse stato Ottino, il quale però aveva mentito per coprire l'omicida Ulisse¹⁰⁶.

Si deve, fin d'ora, evidenziare la rilevanza, sul piano della sussistenza in capo ad Annamaria FRANZONI del dolo di calunnia sotto il profilo della consapevolezza dell'innocenza di Ulisse, del fatto che ella era perfettamente al corrente, nei dettagli, dell'alibi di Ulisse, quando il 30.7.2004 firmò l'atto d'accusa nei suoi confronti.

Tornando ai sospetti sui Guichardaz e alla loro genesi, se è vero che all'indomani dell'omicidio di Samuele furono gli stessi inquirenti a

¹⁰³ Sul punto, vedi infra.

¹⁰⁴ Ad esempio, Stefano, testualmente, affermava: *"noi da questo interrogatorio non uscimmo con delle certezze..... Facciamo i nostri commenti, discutemmo sulle nostre impressioni ... nello studio da Taormina, ma è capitato anche che lui veniva da noi. In quei casi c'era anche Annamaria"*. Si rinvia comunque alla trascrizione della sua deposizione a pag. 91 ss.

¹⁰⁵ Si rinvia alla trascrizione della sua deposizione a pag. 120: *"...moglie aveva contatti diretti con l'Avvocato Taormina... o perché lui veniva su a Monte Acuto o qualche volta è venuta anche lei a Roma"*.

¹⁰⁶ Si rinvia alla trascrizione della sua deposizione a pag. 112/113.

sollecitare Annamaria e Stefano Lorenzi ad una riflessione su chi poteva avere motivi di malanimo nei loro confronti, è anche vero che le ragioni che, secondo gli stessi Annamaria e Stefano, li indussero ad orientare i sospetti sulla famiglia Guichardaz, ed in particolare su Daniela e su Ulisse, appaiono oggettivamente inconsistenti.

I rapporti di vicinato, in particolare con Carlo Guichardaz e Daniela Ferrod, erano "normali"¹⁰⁷, anche se negli ultimi anni erano divenuti meno amichevoli (ad esempio, solo nei primi due anni i Lorenzi avevano affidato a loro le chiavi della propria abitazione quando si allontanavano da Cogne, poi avevano preferito altri amici).

Peraltro i motivi di contrasto tra i Lorenzi e i Guichardaz emersi nel corso dell'istruttoria si riducono a qualche discussione per come Stefano posteggiava l'automobile nei mesi successivi all'alluvione e per la mancata chiusura della catena di accesso alla strada privata dei Guichardaz su cui i Lorenzi avevano acquistato il diritto di passaggio prima della costruzione della strada comunale¹⁰⁸: insomma, banali "malumori" cui nessuno aveva mai dato peso, secondo la felice definizione di Mario Lorenzi¹⁰⁹. D'altra parte l'insignificanza di tali contrasti è comprovata dal fatto che Bianciardi, pur frequentando con assiduità l'amica di Annamaria, solo dopo l'omicidio era venuta a sapere dai Lorenzi dell'esistenza di discussioni con la famiglia Guichardaz¹¹⁰.

Per quanto concerne i suoi rapporti con Daniela Ferrod¹¹¹, Annamaria FRANZONI li ha descritti come amichevoli, nei primi tempi, nel senso che le due donne parlavano con una certa confidenza, tanto che Daniela si era spinta a confidare ad Annamaria la propria insoddisfazione per l'ingombrante presenza della famiglia del marito nella loro vita di coppia¹¹²

¹⁰⁷ Nel senso che si davano del tu, un paio di volte si erano visti a cena, ecc

¹⁰⁸ Sul punto sono concordanti le dichiarazioni di Stefano e Mario Lorenzi, Annamaria, Ulisse, Carlo e Ottino Guichardaz.

¹⁰⁹ Giudizi analoghi ha espresso Ottino Guichardaz, definendoli "screzi isolati e di poca importanza"; Ottino ha anche aggiunto che, recandosi "tutti i giorni alle villette per lavorare a quella di Ulisse", aveva notato che Daniela Ferrod e Annamaria Franzoni andavano d'accordo ed i bambini giocavano assieme.

Nello stesso senso si erano espressi nell'istruttoria dibattimentale anche Ulisse e Carlo.

Quest'ultimo aveva addirittura definito "buoni" i rapporti con i Lorenzi, aggiungendo che i suoi figli e quelli dei coniugi Lorenzi avevano pressappoco la stessa età e qualche volta giocavano insieme. Inoltre Annamaria veniva regolarmente a far la spesa nel suo negozio e spesso si fermava a chiacchierare con lui.

Vi era stato qualche contrasto in relazione all'uso della strada privata, in quanto i Lorenzi ne consentivano l'uso anche a persone non autorizzate nonché in relazione alla collocazione della terra franata in occasione dell'alluvione. Si era trattato, però, di contrasti di minima importanza.

¹¹⁰ Si rinvia alle trascrizioni dell'esame di Bianciardi.

¹¹¹ Si rinvia alle trascrizioni dell'esame di FRANZONI a pag. 10 ss.

¹¹² Ad esempio si lamentava di non aver avuto la libertà di arredare la propria casa.

e il proprio disagio per i comportamenti di Ulisse. Il loro rapporto, però, si era improvvisamente inaridito in seguito di un banale litigio per una frase detta da Annamaria in presenza di Daniela nello studio del comune pediatra, che quest'ultima aveva giudicato offensiva.

Anche con Ulisse i coniugi Lorenzi non avevano avuto alcun problema, anche se Annamaria, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha sostenuto di averlo sempre guardato con diffidenza a causa del pesante giudizio espresso su di lui da Daniela: a dire di Annamaria, infatti, Daniela glielo aveva descritto come un violento di cui avere paura e aveva comprovato tale affermazione, raccontandole di quando Ulisse l'aveva spinta malgrado fosse incinta e, addirittura, di quando aveva tentato di violentarla (testualmente: "Daniela mi ha detto ... *ho messo la televisione davanti alla finestra apposta, perché di là c'è la casa di mio cognato. Di Ulisse. Io di lui ho paura. Devi stare attenta anche tu... Stacci lontana! Una persona cattiva... Mio cognato mi fa sempre dispetti, io non posso più. Non vedevo l'ora di venire ad abitare qui proprio per distaccarmi da lui, perché l'avevo di fianco... Al mattino presto si mette tagliare l'erba davanti alla mia finestra... Una volta le proprie entrate in casa, che io ero uscita dalla doccia, ero in accappatoio tentato di violentarmi...*")¹¹³.

Secondo la versione di Annamaria, quest'ultimo episodio le sarebbe stato confermato da Satragni, la quale, però, pur rendendo al Tribunale una deposizione chiaramente ispirata dal desiderio di non nuocere e non contraddire l'amica, su questa circostanza la smentisce

A questo punto, è, però, doveroso ricordare che tutte le risultanze processuali hanno escluso non solo l'abuso sessuale di Ulisse ma anche il fatto che Daniela avesse mai raccontato a qualcuno un simile evento: si fa riferimento alle precise, reiterate e coerenti dichiarazioni di Daniela, Ulisse, Carlo e Ottino Ghuichardaz, Tiziana Ferrod ed Alice Chabod.

Rimane la testimonianza di Satragni: su questo punto, come su altri, Satragni ha reso in questo processo una deposizione sconcertante, nel senso che, come sopra evidenziato, si è discostata dalle dichiarazioni rese in precedenza, "dimenticando" sistematicamente circostanze ed episodi potenzialmente nocivi alla difesa di FRANZONI di cui aveva parlato in passato ed, invece, ricordando improvvisamente, per la prima volta, episodi potenzialmente favorevoli all'imputata, di cui mai aveva parlato in precedenza o che addirittura aveva negato, come a proposito delle attenzioni sessuali di Ulisse a Daniela.

Sul punto, infatti, Satragni, per la prima volta, ha sostenuto nel corso dell'udienza che Ferrod era stata in cura da lei per problemi di ansia con spunti depressivi causati dalle attenzioni a sfondo sessuale di Ulisse nei suoi confronti. Nelle numerosissime occasioni in cui in precedenza era stata

¹¹³ Si rinvia alle dichiarazioni rese da Annamaria a pag. 25-28 delle trascrizioni.

sentita, invece, Satragni aveva sempre escluso ogni connotazione sessuale agli atteggiamenti molesti di Ulisse, raccontando che Ferrod era depressa perché Ulisse la sbeffeggiava, la ridicolizzava e in qualche occasione l'aveva anche spintonata.

E', dunque, palese l'inattendibilità della deposizione di Satragni.

Peraltro sia Stefano sia Annamaria ammettevano di non aver mai avuto contrasti di nessun genere con Ulisse (fatta eccezione per il banale episodio narrato nella più volte citata lettera del 2002), di non averlo mai visto fare qualcosa di strano e di non aver mai avuto la percezione di essere controllati o spiati.

Ciò non impedì ad Annamaria, nei mesi successivi, di "ricordare" e raccontare a Gelsomino, tramite il marito, comportamenti di Ulisse "improvvisamente" da lei vissuti come emblematici di un interesse morboso di quest'ultimo nei suoi confronti, come ad esempio la diversità di approccio riservatole da Ulisse a seconda che fosse o meno in compagnia del marito, le richieste di informazioni circa gli impegni politici del marito finalizzate a sapere in quali occasioni rimaneva da sola, ecc.

3.9. Le investigazioni di Gelsomino. I rapporti con gli inquirenti. Il contributo di Annamaria FRANZONI alla raccolta degli elementi di accusa a carico di Ulisse.

Nei primi mesi del 2003 la compagine difensiva di Annamaria fu arricchita dall'arruolamento dei medici legali MANFREDI e SFERRA e, soprattutto, dell'investigatore privato GELSOMINO.

Costoro, come Taormina, prestarono la propria opera gratuitamente.

Ancora una volta i mass-media giocarono un ruolo importante, nel senso che anche MANFREDI si propose dopo aver assistito ad una trasmissione televisiva.

GELSOMINO, invece, venne contattato direttamente da Taormina, che gli chiese di prestare gratuitamente la propria opera con l'obiettivo di individuare il colpevole dell'omicidio di Samuele Lorenzi.

Gelsomino, a suo dire, accettò per l'importanza professionale dell'incarico, per motivi etici e per la pubblicità che gliene sarebbe derivata.

Taormina conosceva Gelsomino per aver già lavorato insieme a lui in due occasioni, anche se all'epoca non sapeva ancora che era stato già processato e poi assolto per calunnia. Taormina ha chiarito che aveva fiducia in Gelsomino perché quest'ultimo, pur avendo una fantasia eccessivamente fervida, era capace e fidato (testualmente: "...l'attività svolta da Gelsomino è sempre stata positiva. Naturalmente abbiamo sempre fatto la tara dal punto di vista della rilevanza di quanto da lui di volta in volta accertato...").

Da Taormina GELSOMINO ricevette l'incarico formale in data 12.3.2003 ed, il giorno successivo, lo ebbe anche da Stefano Lorenzi: ciò accadde a seguito della sua richiesta di avere un'investitura formale anche da parte della famiglia Lorenzi.

Al Tribunale GELSOMINO ha cercato di dire che l'oggetto del suo incarico era la ricerca a tutto campo dell'assassino di Samuele.

In realtà tale affermazione è smentita dai documenti contrattuali (a lui contestati dal PM nel corso dell'udienza), da cui emerge che GELSOMINO aveva ricevuto l'incarico, potenzialmente contraddittorio, di cercare l'assassino di Samuele e, al contempo, di dimostrare l'innocenza di Annamaria. Richiesto di spiegare se nella sua attività di ricerca del colpevole aveva incluso o escluso a priori Annamaria, GELSOMINO rispondeva in modo sfuggente e, alla fine, affermava testualmente "*se avessi trovato elementi, sempre e costantemente, contro Annamaria Franzoni non ... avrei presentato relazioni ... nel senso che mi sarei dimesso dall'incarico ... perché non aveva senso continuare a fare le indagini*"¹¹⁴.

GELSOMINO si mise subito al lavoro ma non gli fu possibile incontrarsi con Annamaria FRANZONI perché Taormina glielo aveva

¹¹⁴ Si rinvia a pag. 79-85 delle trascrizioni.

esplicitamente vietato, per evitare che i giornalisti venissero a sapere della sua esistenza¹¹⁵.

Il suo tramite con Annamaria era Stefano Lorenzi, nel senso che GELSOMINO chiedeva specifiche informazioni a Stefano, il quale o gli riferiva oralmente ciò che aveva detto Annamaria o gli consegnava appunti scritti da quest'ultima (testualmente a pag.34: "*Stefano era uno della squadra. Anzi Stefano collaborava alla relazione, nel senso che tutto quello che Annamaria diceva lo riportava. È stato eccezionale come collaboratore perché molto preciso. È un ragazzo molto opposto*"; vedi anche a pag. 86 e pag.143-144: "*...Le informazioni da Annamaria per il tramite di Stefano Lorenzi... provenivano ... verbalmente ... o tramite fogli scritti di cui Stefano mi diceva questo è quello che dice mia moglie*").

Tale circostanza è confermata dalle parole di Stefano, Annamaria e Mario Lorenzi, che al Tribunale ha detto che Annamaria non incontrò mai Gelsomino, Manfredi e Sferra solo perché Taormina glielo aveva impedito (Testualmente: "*ci fu una pregiudiziale da parte di Taormina: Manfredi, Sferra e Gelsomino non dovevano incontrare Annamaria per non essere influenzati...*")¹¹⁶.

E' opportuno fin d'ora evidenziare l'importanza di tale dato che consente di non equivocare sul significato del mancato incontro tra Annamaria e i suoi consulenti/investigatori: non si è trattato di una scelta di Annamaria, sintomo e conseguenza di un suo distacco ai limiti del disinteresse per le indagini svolte in sua difesa, ma di un vero e proprio veto di Taormina, imposto per ragioni diverse.

D'altra parte anche Annamaria, malgrado si fosse chiaramente proposta di rappresentarsi al Tribunale come persona estranea e disinteressata all'evoluzione delle indagini, finiva egualmente per ammettere l'esistenza di un flusso biunivoco di informazioni con GELSOMINO per il tramite di Stefano: in sostanza, Annamaria conosceva i risultati delle investigazioni in tempo reale attraverso ciò che gli riferiva il marito e, contestualmente, forniva informazioni a Gelsomino, sempre tramite Stefano. Per questa via l'imputata, per sua stessa ammissione, fornì le informazioni su Ulisse poi utilizzate da GELSOMINO per l'elaborazione delle sue stravaganti teorie investigative¹¹⁷.

Così, testualmente, Annamaria a pag.78: "*io ho dato a Gelsomino tutte quelle informazioni che mi sono venute in mente, focalizzandomi su di lui (cioè Ulisse). Quello che magari ricordavo di lui, come il fatto che, quando veniva a lavorare presso la nostra abitazione, veniva su in macchina e scendeva di corsa a piedi dal sentiero. Quello che mi riferiva la Ferrod nei suoi confronti. La sensazione che qualche volta anche lui dietro la finestra potesse guardare. Era un'informazione*

¹¹⁵ Si rinvia a pag. 12 delle trascrizioni.

¹¹⁶ Si rinvia a pag. 188 delle trascrizioni.

¹¹⁷ Si rinvia a pag. 77-82 delle trascrizioni.

*che loro chiedevano e che io ritenevo utile dare a loro*¹¹⁸ o *... la parrucca, il fatto che dormisse in macchina ... certo man mano che venivano scoperte, Stefano, a grandi linee, me le riportava. Mi ha colpito il fatto della parrucca perché significava che Ulisse una persona strana...*¹¹⁹.

GELSOMINO, ovviamente, teneva costantemente informato anche Taormina dei risultati della sua attività, sia oralmente sia consegnandogli relazioni scritte.

Come si è visto in precedenza, anche i rapporti con la stampa erano appannaggio di Taormina nel senso che GELSOMINO non doveva assumere autonomamente iniziative ma sottostare alla strategia di Taormina.

E, così, poteva comparire sui mass-media al suo fianco, come nella conferenza stampa del luglio del 2003 in cui Taormina dichiarò che grazie alle sue investigazioni erano giunti ad individuare il colpevole dell'omicidio, ma non rilasciare alla stampa dichiarazioni non concordate, come il 21-22 luglio del 2004.

Nel corso del suo esame dibattimentale GELSOMINO, prima di illustrare le singolari indagini e le stravaganti deduzioni e/o intuizioni che lo avevano condotto a ritenere Ulisse responsabile dell'omicidio di Samuele con una probabilità vicina alla certezza (90%) e che erano confluite nelle relazioni allegate alla denuncia del 30 luglio 2004, ha esposto le teorie, i principi e le tecniche operative che guidano il suo lavoro: come si è già sottolineato in precedenza, ne è scaturito un insieme di superficialità e presunzione che farebbe sorridere, se non provocasse devastazioni nella vita delle persone "attenzionate", come è accaduto al povero Ulisse Guichardaz.

Si fa, ad esempio, riferimento a quando GELSOMINO

- spiega che, per scoprire un omicida, occorre svolgere un'indagine *emozionale*, nel senso che bisogna *"cercare l'emozione che ha scaturito... la violenza"*¹²⁰

- accetta, pur con viva preoccupazione, di svelare a tutti la segreta identità del proprio collaboratore, agente 003, nel senso che, dopo aver cercato di nascondere l'identità dietro il numero di codice per *paura di esporne a rischio l'incolumità personale*, rivela trattarsi del fratello Mario; inutile dire che il codice di identificazione del capo, Giuseppe Gelsomino, è *".. ovviamente, 001"*¹²¹

- parla di *"Bobo"*, il furgone in cui si nascondeva durante le indagini fatte a Cogne, definendolo testualmente un *"cavallo di Troia che ci consente di*

¹¹⁸ Si rinvia a pag. 78 delle trascrizioni.

¹¹⁹ Si rinvia a pag. 113 delle trascrizioni.

¹²⁰ Si rinvia a pag. 14-15 delle trascrizioni.

¹²¹ Si rinvia a pag. 28 ss delle trascrizioni.

stare all'interno e non essere visti, quindi di poter osservare tutto con il massimo segreto"¹²²

- sostiene, con apodittica sicurezza, di non essere mai stato sorpreso da Ulisse né di aver ingenerato sospetti, erano sebbene gli siano state contestate le dichiarazioni di Ulisse in proposito e gli sia stata fatta notare la circostanza che la presenza sua e quella di "Bobo" in un paese piccolo, posto in fondo ad una valle chiusa e in quel periodo poco abitato, come Cogne, non poteva non essere notata¹²³.

Si ricorda che, sul punto, Ulisse ha dichiarato di essersi accorto, per la prima volta, di essere seguito mentre percorreva la strada tra Cogne ed Aosta, tanto che in quella occasione si era fermato, aveva fatto inversione di marcia per verificare se l'autovettura che lo seguiva faceva la stessa manovra. Ciò accadde tra l'8 e il 12 maggio del 2003¹²⁴.

Un'altra volta, di notte, si era accorto che due persone lo seguivano: allora, non avendo l'obbligo di rientrare a casa (perché i suoi genitori pensavano dormisse fuori), si era fermato a dormire in macchina, per verificare le reazioni di chi lo stava pedinando.

Con riferimento ai pedinamenti, Ulisse era certo di essere stato seguito da due diverse autovetture: tra l'altro, in un'occasione, si era fermato e aveva salutato i propri inseguitori.

Per quanto queste situazioni lo innervosissero, Ulisse non si era rivolto ai carabinieri, ritenendolo inutile, perché in quel periodo "giravano tanti giornalisti, tante persone che non si erano mai viste a Cogne".

I convincimenti di GELSOMINO, e parallelamente l'acritica quanto sospetta apertura di credito accordatagli da Stefano ed Annamaria, non vennero scalfiti neppure dalle critiche puntuali ancorché sommesse di Mario Lorenzi: e, così, ad esempio, su quest'ultimo punto, quando GELSOMINO aveva ipotizzato che Ulisse braccato da lui e forse dai sensi di colpa stesse addirittura per suicidarsi solo perché lo aveva visto restare immobile per lungo tempo su una roccia guardando nel vuoto, Mario, recuperando un po' di concretezza, gli aveva chiesto se non ritenesse possibile che Ulisse, accortosi del pedinamento, lo stesse prendendo in giro¹²⁵.

In realtà, le perplessità di Mario riguardavano anche profili più importanti: ad esempio, quando anche grazie alle investigazioni di GELSOMINO i sospetti si strinsero su Ulisse, Mario in più occasioni

¹²² Si rinvia a pag.15 delle trascrizioni.

¹²³ Si rinvia a pag. 30 delle trascrizioni.

¹²⁴ Tale precisa collocazione cronologica è stata possibile per il teste grazie al collegamento con un evento inconsueto come il ritrovamento degli alpini

¹²⁵ Si rinvia a pag. 186-187 delle trascrizioni.

contestò a quest'ultimo le sue perplessità in relazione all'alibi già accertato di Ulisse e in particolare alla telefonata delle 8,13¹²⁶.

In conclusione, ciò che impressiona, e spaventa, del lavoro di "investigazione" di GELSOMINO è l'abitudine a trasformare personali e a volte stravaganti convinzioni in verità assolute e a fondare su questi dogmi fantasiose congetture, che poi utilizza come chiavi di lettura della realtà, distorcendola, attribuendo risalto decisivo a fatti insignificanti ed ostinandosi a non vedere e a contestare le evidenze contrarie che emergono dai dati oggettivi.

Il percorso che porta GELSOMINO a individuare in Ulisse il colpevole dell'omicidio di Samuele, a partire dalla sue stesse premesse, ne è un esempio chiaro quanto inquietante.

Infatti, GELSOMINO, dopo aver svolto all'inizio qualche indagine anche su altre persone come "Fuffi", Trevisan e Daniela Ferrod, concentrò i sospetti su Ulisse, sulla base di ragionamenti aventi le caratteristiche sopra stigmatizzate. In particolare, Ulisse apparve a GELSOMINO come l'indiziato ideale per i seguenti motivi:

- Ulisse, pur rendendosi conto che era accaduto qualcosa di grave in un luogo in cui erano presenti il padre, la cognata e i nipoti, non si era precipitato sul posto per sincerarsi di che cosa fosse accaduto¹²⁷ ma si era recato ad aprire il negozio di Carlo, giungendovi addirittura con un quarto d'ora di anticipo sull'orario consueto di apertura. Gelsomino considera certamente falsa questa affermazione e ricava tale sicurezza dalla sua personale convinzione che un comportamento del genere sia *"impossibile sotto il profilo delle emozioni"*, a maggior ragione in una persona priva di uno spiccato senso del dovere come Ulisse. E che Ulisse non avesse senso del dovere, Gelsomino lo desume dal fatto in un'altra occasione, una sola, Ulisse ritardò qualche minuto l'apertura del negozio di Carlo¹²⁸

- È impossibile, secondo GELSOMINO, che¹²⁹ Ulisse abbia risposto alla telefonata del fratello Carlo la mattina dell'omicidio e ciò solo perché, secondo quanto dichiarato dagli stessi Ulisse ed Ottino, il primo stava ancora a letto, mentre il secondo era già sveglio nel momento in cui il telefono aveva suonato. Tale conclusione era la "logica" conseguenza del postulato, evidentemente indiscutibile per Gelsomino, secondo cui a rispondere al telefono va sempre la persona che è già alzata e non quella

¹²⁶ Come si vedrà meglio in seguito, Gelsomino rispose che, in base ai suoi calcoli, Ulisse avrebbe comunque avuto il tempo di andare a commettere l'omicidio e tornare. Peraltro, in una delle sue relazioni Gelsomino illustra diffusamente questa teoria. Per quanto riferito in udienza, si rinvia a pag. 181 + 214-215 delle trascrizioni. Più in generale, il tema è trattato nel paragrafo 6

¹²⁷ Si rinvia a pag. 14 delle trascrizioni.

¹²⁸ Si rinvia a pag. 23 delle trascrizioni.

¹²⁹ Come hanno sostenuto lo stesso Ulisse, Carlo e Ottino GUICHARDAZ.

che è ancora a letto¹³⁰. Va fin d'ora sottolineato che, aldilà della sua intrinseca fragilità, il ragionamento di GELSOMINO muove pure da una premessa errata e contraddetta dagli atti, nel senso che da essi risulta che Ottino, al momento della telefonata, fosse uscito da casa per fare il consueto "giro" di controllo degli immobili di proprietà della famiglia.

- E' impossibile che Ulisse si sia tranquillizzato vedendo il furgone di Ottino posteggiato davanti alla casa di Carlo perché, secondo gli accertamenti di GELSOMINO, dal punto di osservazione di Ulisse, cioè dal piazzale posto di fronte all'hotel Fior di Roccia, il furgone non era visibile. Le indagini della Procura dimostrarono la falsità, o comunque, l'erroneità di tali accertamenti.

- Ulisse aveva perversioni sessuali, come GELSOMINO aveva appreso da Annamaria tramite Stefano per averlo saputo direttamente da Ferrod e come egli aveva desunto dalla decisione di Ulisse di avvalersi, nell'incidente probatorio, della facoltà di non rispondere alla domanda sulla violenza carnale ai danni di Ferrod¹³¹.

Il prosieguo delle investigazioni di GELSOMINO fu in linea con le premesse: GELSOMINO, nascosto dentro a "bobo" o avvalendosi dell'agente 003, pedinò per ventisette giorni il povero Ulisse per studiarne i comportamenti (testualmente: *"a che ora si alzava, a che ora lavorava, cosa mangiava, come viveva..."* pag. 27) e, lasciando correre la fantasia (si pensa all'episodio della parrucca, a quello della defecazione per strada, alla tossicodipendenza di Ulisse ipotizzata sol perché ad Aosta era solito posteggiare in uno spiazzo spesso frequentato da tossicodipendenti, ecc.), ne ricavò che quest'ultimo presentava allarmanti peculiarità "personologiche", perfettamente compatibili con il profilo psicologico dell'assassino di Samuele.

Non minore fantasia ci volle a GELSOMINO per individuare l'arma del delitto (un moschettone che Gelsomino supponeva Ulisse possedesse in quanto guardaparco), il movente (sessuale, collegato alle presunte attenzioni morbose di Ulisse riferite da Annamaria, o di lucro, collegato al bisogno di denaro connesso ad una in realtà inesistente tossicodipendenza) o la dinamica dell'azione omicidiaria.

Riservando ad un prossimo paragrafo una disamina approfondita dei profili sopra elencati e degli altri trasfusi o richiamati nella denuncia del 30.7.2004, si può, per esemplificare la fragilità logica dei ragionamenti di GELSOMINO, esaminare fin d'ora la sua ricostruzione dell'azione omicidiaria o almeno di quella esposta in udienza¹³²

¹³⁰ Si rinvia a pag. 159-160 delle trascrizioni.

¹³¹ Si rinvia a pag.109-111 delle trascrizioni.

¹³² In realtà, come si vedrà meglio in seguito, Gelsomino ne ha formulate due. Per l'altra ipotesi, si rinvia al paragrafo 6

Secondo Gelsomino, Ulisse era rimasto tutta la notte a spiare la villetta dei Lorenzi e poi, quando Annamaria era uscita ad accompagnare Davide, era entrato in casa e, sorpreso della presenza di Samuele nella camera da letto di Annamaria, lo aveva ucciso ed era scappato dalla porta principale.

Tale ricostruzione era stata, secondo le stesse parole di Gelsomino in aula, una sua *presunzione*, fondata esclusivamente sul fatto che i Lorenzi verso le 1,30 di notte avevano sentito un tonfo e che Ulisse aveva spento il cellulare poco dopo mezzanotte e, precisamente, dopo aver ricevuto la telefonata del padre, mentre si trovava già a Cogne

Questa volta le “presunzioni” di GELSOMINO, almeno, non muovono da un dato di partenza falso, in quanto Ulisse aveva effettivamente spento il cellulare¹³³.

Peraltro, ancora una volta, GELSOMINO, lasciandosi travolgere dalla fantasia, ha omesso di prendere in considerazione la sequenza di accadimenti più logica ed ovvia, e cioè che Ulisse avesse ricevuto la telefonata mentre stava rincasando, fosse arrivato a casa dopo pochi minuti, avesse spento il cellulare e fosse andato a dormire¹³⁴.

Dopo qualche mese, nel luglio del 2003, Gelsomino terminò la parte fondamentale delle proprie indagini.

Come si vedrà meglio in seguito, GELSOMINO avrebbe a quel punto voluto consegnare le risultanze delle sue investigazioni al PM e o ai carabinieri, affinché costoro potessero svilupparle mediante accertamenti impossibili per un investigatore privato, come, ad esempio, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, esami tecnici irripetibili, o comunque eccessivamente costosi, come quelli necessari a far scattare su Ulisse una sorta di trappola da lui ideata¹³⁵.

Peraltro, nel luglio del 2003, all’indomani della conferenza stampa in cui Taormina e Gelsomino annunciarono di aver raccolto elementi indizianti nei confronti del “vero” assassino di Samuele, la Procura di Aosta aprì un fascicolo al registro “atti non costituenti reato” e convocò

¹³³ Lo si desume dal fatto che aveva mandato un sms ad un’amica ed il messaggio di conferma era arrivato la mattina dopo alle 8.33 cioè non appena lo aveva riaccessato; pagg. 104, 115-120, 144-148.

¹³⁴ Non si comprende, inoltre, come Ulisse potesse rimanere sorpreso dalla presenza di Samuele in casa, visto che avrebbe tenuto sotto costante osservazione Annamaria e sarebbe entrato in casa proprio dopo averla vista uscire con Davide.

¹³⁵ Si trattava di

- fingersi un turista australiano che aveva casualmente immortalato in una fotografia Ulisse mentre usciva da casa FRANZONI subito dopo il delitto,
- recarsi in Australia per spedire ad Ulisse una lettera con cui lo si ricattava e gli si chiedeva un incontro
- vedere le reazioni di Ulisse.

L’aiuto degli inquirenti era necessario, secondo GELSOMINO, sia per sopportare i costi dell’operazione sia per proteggere adeguatamente l’incolumità sua e dell’agente 003 in occasione dell’incontro con Ulisse

ripetutamente Gelsomino (per tre volte) e Stefano Lorenzi, invitandoli a collaborare e a comunicare gli elementi da loro raccolti.

In tutte le occasioni Gelsomino e Stefano non parlarono (il primo oppose sempre il segreto investigativo).

Come si vedrà meglio in seguito, tale decisione, palesemente configgente con le intenzioni riferite da GELSOMINO, fu assunta su indicazione di Taormina, che peraltro la ha rivendicata, ricollegandola alla sfiducia nutrita sull'imparzialità della Procura di Aosta e alla speranza che, dopo l'assoluzione di Annamaria, anche i PM di Aosta sarebbero stati costretti a prendere sul serio i risultati delle indagini svolte dalla difesa.

Anche Annamaria FRANZONI ha ammesso di essere perfettamente a conoscenza della questione, della riconducibilità a Taormina della decisione di non fornire subito all'autorità giudiziaria le risultanze delle investigazioni di Gelsomino e del fatto che sia Gelsomino sia il marito, quando erano stati chiamati dall'autorità giudiziaria di Aosta, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere; l'imputata ha anche aggiunto di aver personalmente chiesto a Taormina il motivo di tale scelta¹³⁶.

La circostanza conferma, una volta di più, la completezza delle conoscenze e il pieno coinvolgimento di Annamaria nelle decisioni relative alla costruzione della sua difesa e delle accuse nei confronti di Ulisse.

In proposito, oltre alle considerazioni già svolte in precedenza sul punto, si deve evidenziare che Annamaria stessa nell'esame reso innanzi al tribunale, quando è passata dalle enunciazioni generali al racconto di episodi specifici, ha dimostrato, probabilmente senza neppure rendersene conto, di avere una conoscenza dettagliata dei dati emersi nelle indagini e nel processo anche in relazione alla posizione di Ulisse e alle prove della sua innocenza e di aver partecipato attivamente alla propria difesa, alla ricerca di un colpevole alternativo e alla costruzione di elementi d'accusa contro Ulisse.

Come si è anticipato nel paragrafo precedente, Annamaria ha dimostrato una conoscenza molto approfondita dell'alibi di Ulisse e dato prova di aver partecipato alla ricerca di elementi in grado di smentirlo: si fa, ad esempio, riferimento all'impossibilità di vedere dal piazzale antistante l'hotel Fior di Roccia un furgone posteggiato davanti alla villetta di Carlo, sostenuta da GELSOMINO, ripresa nella denuncia del 30.7.2004, conosciuta e condivisa da Annamaria, che addirittura ne ha rivendicato una sorta di primogenitura, sostenendo di averlo sempre saputo grazie ad un gioco fatto con i figli negli anni precedenti all'omicidio.

Queste le testuali parole di Annamaria sul punto:

"... poi sulla base dei racconti di Gelsomino ecc volevo approfondire e capire anch'io! ... e dico: "Perché questa persona, quando tutto il paese corre e quando c'è

¹³⁶ Si rinvia a pagg.80-85 delle trascrizioni.

un elicottero del 118 vengono a sapere, si informano, perché comunque sai che è accaduta una cosa grave, e questa persona, invece, non l'ha fatta. Da Molina io vedo..., mi ricordo, so che in quella zona, casa nostra non si vede. Perché io in tutti gli angoli della Val di Cogne andavo con i miei bambini, e per noi era una gioia vederla in tutti gli angoli, anche focalizzando casa nostra. E vado a ricordo, ancora oggi, dopo otto anni e mezzo, io mi ricordo che da quella zona si vedono solamente i tetti. E mi chiedo perché dice di aver visto il furgone, quando io ho un ricordo che lì non si può vedere. Ed e poi perché il 30 gennaio, dove il turismo non c'è; quando non c'è quella frenesia di andare ad aprire un negozio; perché comunque i primi clienti ti arrivano alle 9,30, se non più tardi. Non hai ancora la frutta e la verdura di tuo fratello, devi andare ad aprire, passi sotto casa nostra e non ti viene la voglia di andare su. Perché non telefoni, non fai un cenno a tua cognata, ai tuoi nipoti, al tuo papà che sono lì, non ti preoccupi. Vengo a sapere, che tra l'altro non sapevo nemmeno che ci fosse un'intercettazione dai Carabinieri, ma pensavo proprio un'intercettazione del negozio dei Perratone, che loro dicono che vedono lui, Ulisse agitato che entra ed esce dal negozio, che si vede benissimo, perché siamo completamente di fronte a casa nostra. Ma anche se è lontano, vede anche le quando camminano nel prato. Perché non ti viene la voglia, il bisogno di sapere che non sia successo anche, per lo meno c'è il tuo papà, ha 70 anni, è anziano? ci sono i tuoi nipoti. Pensi sempre e pensi solo a me! Ci sono due casi, l'elicottero non è atterrato dicendo: sono sulla casa dei Lorenzi!...."¹³⁷.

Qualche minuto più tardi, tornando sulla questione della visibilità delle furgone¹³⁸, Annamaria ribadiva che, grazie al gioco che era solita fare con i figli, sapeva con sicurezza da quali zone di Cogne la sua villetta era visibile, ammetteva di aver personalmente visionato la ripresa filmata effettuata da Gelsomino dal piazzale e aggiungeva di aver poi chiesto, inutilmente, di essere presente nel successivo ulteriore sopralluogo fatto da Gelsomino e Stefano.

Con riferimento all'incidente probatorio del 2002 e al movente sessuale, Annamaria, riferendo di essere rimasta colpita dalla scelta di Ulisse di avvalersi della facoltà di non rispondere alla domanda sull'abuso sessuale a Daniela, dimostrava di avere piena conoscenza degli atti e di condividere il collegamento tra movente sessuale dell'omicidio e atteggiamento tenuto da Ulisse nell'incidente probatorio¹³⁹.

Un ulteriore esempio della partecipazione di Annamaria alle investigazioni, del contributo da lei fornito e dell'insistenza con cui chiedeva a Stefano notizie sugli sviluppi delle indagini si ricava dal suo racconto relativo all'individuazione del moschettone come arma del delitto, nel quale è giunta ad "immaginare" Ulisse all'atto di commettere il delitto.

¹³⁷ Si rinvia a pag.106-107 delle trascrizioni.

¹³⁸ Si rinvia a pag.133-136 delle trascrizioni

¹³⁹ Si rinvia a pag.136 delle trascrizioni

Queste le sue parole sul punto: “... Stefano fu chiamato all'improvviso, di andare giù urgentemente che c'erano delle novità, ... a Roma. E niente, lui mi disse “Guarda ci sono novità, vado”. Io non aspettavo altro, e quindi ero felice, e mi ricordo proprio che in quei momenti non lo stressavo a telefonarlo ogni tre-quattro ore, per dirgli se è arrivato, tutto bene. Perché ero sempre io, lui si dimenticava sempre di telefonare. Provai per telefono, quella volta..., quella seconda volta che l'ho trovato a chiamare, mi disse: “Ti dico quando sono lì. Tutto bene, sto rientrando”. Io ho aspettato! Era notte inoltrata. Sarà stata più di mezzanotte. Mi sono svegliata quando lui è arrivato; l'ho lasciato andare in bagno, si è messo il pigiama e lo guardavo come per dire: “dimmi qualcosa”. E lui mi dice: “Ti dico poi domani mattina”, ed io: “Stefano ti prego, sono qua tutto il giorno che sto aspettando, ti chiamano giù, dimmi almeno qualcosa, perché ti ha chiamato”. Capivo la sua stanchezza, capivo tutte queste cose perché..., però, volevo anch'io le mie risposte. E lui, mentre mezzo dormiva, mezzo mi risponde che avevano fatto una comparazione, avevano visto che potevano essere, come arma del delitto, un moschettone. Io sono rimasta e gli ho detto: “Mah, veramente! Ma in base a che cosa! Com'è arrivato a questa cosa?” “Eh, perché guardando le fotografie dell'autopsia delle ferite di Samuele, ci sono dei segni semicircolari che possono far pensare ad un qualcosa. ... lui mi accenna a questa cosa, ed io subito cerco di pensare a quando vedevo Ulisse che scendeva giù dalla casa di Daniela al Garage, e ho quest'immagine di lui con a penzoloni questo moschettone con le chiavi attaccate. E mi si gela il sangue e dico: “Cavolo, allora è un qualcosa che veramente rispecchia lui perché l'ho visto! Mi ricordo di questo moschettone che lui aveva”. E poi, mentre lui dorme cerco di ricordare, di tutto quello che posso aiutare, anche in questo senso. E mi ricordo che anche quello che ricordo io delle ferite di Samuele mi riportavano a questa..., soprattutto a quella della fronte, a questa ferita tondeggiante che arrivava fino all'occhio. E quindi nella mia competenza, per quella che potevo avere, dicevo: è un altro tassello che va ad aggiungersi a tutto quello..., altre cose. E poi venne fuori anche, ad un paio di manette, non solamente un moschettone. Anche queste, perché erano tonde. E poi, al fatto che magari fossero oggetti che fossero portati comunemente dalla persona, quotidianamente, entrando lì..., portandosi dietro un oggetto per voler uccidere qualcuno. Era solo un discorso che dice: “Lui c'è arrivato facendo..., dicendo, è una persona che cercava te! Che voleva entrare in camera da letto...”

Infine, come si è più volte ricordato, Annamaria ha sempre sostenuto di non avere alcuna conoscenza degli atti processuali, se non per qualche frammentaria notizia datale dal marito nei ritagli di tempo e, con riferimento ai fatti oggetto del presente procedimento, addirittura di non aver neppure mai letto la denuncia.

Ancora una volta è l'imputata stessa a smentirsi clamorosamente quando, con riferimento all'impronta trovata e all'accusa di aver volontariamente contaminato la scena del delitto, ha, senza volerlo,

ammesso di aver letto la perizia e di aver anche chiesto spiegazioni tecniche al cognato, salvo poi tentare un'improbabile marcia indietro nel momento in cui si è resa conto di essersi lasciata scappare una frase dannosa per la propria linea difensiva.

Questo il testo: "... Io seguivo e mi dicevo : "Stefano qui dobbiamo andare a fondo! Dobbiamo capire" e ricordo che ero a casa dei miei genitori, che presi..., non mi ricordo che cosa o che plico era, forse la perizia fatta poi dal Giudice, non so, e c'era questo schema, che dimostrava delle grosse epatite(?), rispetto a quello che era realmente stato trovato come impronta, che dava come grafico. E ricordo che c'era..., che lo guardavo e dicevo: "ma come fanno a dire che è la stessa cosa! Che io vedo che sono diverse"! Cioè, lo spettro di quello che hanno trovato è questo, e lo spettro delle .. (parola non chiara) non è identica. E c'era mio cognato in casa, Marco, che è lui è un chimico e gli dissi: "Marco ma mi dici come si devono leggere queste cose, perché non ci sto capendo niente, abbiamo quest'accusa allucinante ancora che ci pressa, vogliamo capire! Spiegami". E lui mi disse semplicemente "Guarda che gli spettri devono combaciare perfettamente, perché questi sia la stessa cosa". Io lì mi sono chiesta: "ma allora se questo è..., perché qui viene detta un'altra cosa". Quindi, se c'era da parte mia o da parte di altri anche dei dubbi non riuscivo mai ad arrivare ad un risultato, e nessuno mi dava quelle risposte. Ed allora, ho detto..., perché lui mi diceva: "Guarda che però ci vuole un esperto, non è una cosa semplice. anche le.. è una cosa particolare".

GIUDICE - Però, qui, in questo caso gli atti li ha visti!

IMPUTATA: Io ho guardato le fotografie! Cioè, se devo dire che li ho visti no! GIUDICE - Ma lei ha detto adesso che...

IMPUTATA: Li vedo come adesso, li vedo ammicchiati, vedo qualcosa, e ho sfogliato qualcosa. Ma non di più").

E, come si vedrà meglio in seguito, è ancora Annamaria ad ammettere di aver fornito a GELSOMINO le notizie necessarie a supportare il suo fantasioso teorema accusatorio: l'imputata, infatti, riferiva¹⁴⁰ di aver raccontato a GELSOMINO "tutte quelle informazioni che mi sono venute in mente, focalizzandomi su di lui", tra cui ad esempio

- il ricordo di quando Ulisse veniva a lavorare nei pressi di casa sua in macchina e poi scendeva di corsa a piedi dal sentiero; questa immagine, apparentemente insignificante, serve subdolamente a sostenere la fantasiosa teoria secondo cui Ulisse, dopo aver commesso l'omicidio di Samuele, sarebbe scappato a piedi attraverso i boschi, tanto rapidamente da riuscire a tornare a casa, ripulirsi e giungere in negozio addirittura prima dell'orario di apertura¹⁴¹;

¹⁴⁰ Si rinvia a pag.78 ss delle trascrizioni.

¹⁴¹ Ovviamente tale tesi è incompatibile con le dichiarazioni rese subito dopo l'omicidio da Ulisse, Carlo e Ottino e sempre coerentemente ripetute. Alla tesi, cara ad Annamaria, secondo cui le dichiarazioni darebbero mendaci, si può obiettare che si tratterebbe di un mendacio abile e fortunato, atteso che Ulisse, Ottino e Carlo sarebbero riusciti a rendere la stessa versione senza

- il ricordo di quello che le aveva riferito Daniela Ferrod nei confronti di Ulisse, cioè la violenza sessuale e lo stato di soggezione causato dall'atteggiamento intimidatorio di quest'ultimo; questo episodio è strumentale a supportare il movente sessuale;¹⁴²

- i ricordi della diversità di atteggiamento di Ulisse nei suoi confronti a seconda che fosse o meno presente il marito e della richiesta di informazioni da parte di Ulisse circa gli impegni che allontanavano Stefano da casa,

- la sensazione di essere stata spiata da Ulisse ("*...qualche volta anche lui dietro la finestra potesse guardare..*"); anche questo ricordo è funzionale a sostenere le teorie in ordine al movente e alla modalità d'azione; si ricorda altresì, incidentalmente, che la stessa FRANZONI all'inizio della propria deposizione aveva affermato di non aver mai avuto la sensazione di essere spiata, con ciò ammettendo di aver mentito a GELSOMINO sul punto evidentemente allo scopo di radicare in lui l'idea che fosse Ulisse l'omicida.

D'altra parte, che Annamaria FRANZONI conoscesse il contenuto degli atti del processo, partecipasse all'attività di ricerca del colpevole, interloquisse con GELSOMINO sia pure con la mediazione del marito e fosse al corrente dei risultati delle sue investigazioni emerge, di fatto, anche dalle dichiarazioni, non di certo ostili, di Stefano, Rita Sirani ed Elisabetta Armenti Nigeri.

Le loro deposizioni vanno lette con particolare attenzione in quanto tutti e tre, sebbene premettessero quasi ad ogni risposta che Annamaria conosceva poco "le carte" e che sapeva da Stefano solo "a grandi linee" ciò che accadeva, quasi senza rendersene conto smentivano quell'enunciato apodittico ogni volta che entravano nel merito degli episodi specifici, nel senso che, dalla narrazione dell'episodio, emergeva chiaramente come Annamaria avesse a ciascuno di loro illustrato molti, se non tutti i particolari dell'indagine difensiva.

Armenti Nigeri, inoltre, riferiva come, a partire da aprile del 2004, e cioè un paio di mesi dopo che aveva conosciuto Annamaria, quest'ultima parlasse "*tutti i giorni*" dell'omicidio di Samuele, delle indagini e dei suoi sospetti su Ulisse¹⁴³.

La teste aggiungeva che Annamaria

aver avuto il tempo di concordarla. Infatti l'unico contatto di Carlo con padre e fratello è la telefonata delle 8,13 sull'utenza di casa di Ottino. In questa ipotesi la telefonata sarebbe intercorsa non con Ulisse ma con Ottino, proprio mentre Ulisse stava commettendo l'omicidio di Samuele.

¹⁴² Come evidenziato in precedenza, tale affermazione è smentita da tutte le risultanze processuali.

¹⁴³ Testualmente a pag.35 delle trascrizioni: "Successivamente, cioè a partire da aprile del 2004, tutti i giorni parlavamo di quest'argomento per cui pian piano Annamaria ha cominciato a raccontare tutto quello che era successo".

- fin dal primo giorno (febbraio 2004), pur non facendo il nome di Ulisse, le esternò i propri sospetti su una specifica persona, dicendo che dalle investigazioni di Gelsomino erano emersi elementi importanti a suo carico, (testualmente, pag. 36 *"mi ricordo che Annamaria parlò di questa persona già la prima volta che parlammo dell'argomento... quindi il giorno del tea... nel febbraio del 2004"*)

- le parlava spesso del suo difensore nonché di Manfredi, Sferra e Gelsomino

- le parlava spesso dell'azione omicidiaria di Ulisse e del suo movente, nel senso che le aveva raccontato che, secondo lei, Ulisse non aveva intenzione di uccidere Samuele ma lo aveva fatto perché era rimasto sorpreso di trovarlo dentro la camera da letto

- le illustrava via via le indagini di Gelsomino, raccontandole ad esempio l'episodio della parrucca, quello della deiezione nel posteggio, l'interesse sessuale di Ulisse verso la cognata, il rimprovero fatto a Samuele all'interno del negozio il giorno prima dell'omicidio ecc..

E' importante sottolineare che alla teste Annamaria aveva riferito di essersi sforzata di ricordare le circostanze in cui Ulisse si era comportato in modo strano proprio perché voleva contribuire a raccogliere elementi indizianti a suo carico (testualmente, a pag. 28: *"Annamaria e Stefano lavoravano molto su questo ricordo perché aveva l'intenzione di tirare fuori degli elementi utili"*).

Analogamente Sirani riferiva di aver saputo da Annamaria

- dei cattivi rapporti con i vicini
- delle investigazioni di Gelsomino sul conto di Ulisse ed, in particolare, del travestimento, del fatto che aveva defecato nel posteggio e che era una persona strana
- del sopralluogo del 28-29 luglio
- dei suoi sospetti sui vicini Daniela Ferrod, prima, e Ulisse poi¹⁴⁴;
- del movente e delle possibili modalità di azione dell'assassino.

¹⁴⁴ Si rinvia a pag.555-56 delle trascrizioni.

3.10. La sentenza di condanna in primo grado del 19.7.2004 e le reazioni di Annamaria FRANZONI. L'incontro del 20 luglio 2004 a Ripoli e la decisione di presentare la denuncia nei confronti di Ulisse Guichardaz entro la fine del mese. Il ruolo di Annamaria FRANZONI e degli altri protagonisti della vicenda in questa fase.

La pronuncia della sentenza che ha chiuso il primo grado del processo per l'omicidio di Samuele segna, se non una vera e propria svolta, quanto meno un'accelerazione nella scelta di Annamaria FRANZONI e della sua difesa di denunciare apertamente e formalmente Ulisse Guichardaz.

La vorticosa sequenza di incontri, attività, redazione di atti funzionali alla presentazione della denuncia, che ha contraddistinto il periodo tra il 19 e il 30 luglio 2004, è stata ricostruita dettagliatamente nel corso dell'istruttoria dibattimentale e si ricava dall'esame di alcuni documenti processuali (ad esempio, quelli redatti nel corso di tale attività, gli appunti presi da Stefano Lorenzi e Gelsomino¹⁴⁵, le informazioni pubblicate sugli organi di stampa ecc.) e, soprattutto, grazie alla testimonianza di chi vi ha preso parte come protagonista o come osservatore: si fa riferimento, oltre ai due imputati, a Stefano Lorenzi, Taormina, Manfredi, Sferra, Gelsomino, Mario Lorenzi, Don Marco Baroncini, Armenti Nigeri, Sirani, La Harpe, Delemont, Esseiva e Voisard.

E' peraltro importante fin da ora precisare che le ricostruzioni degli accadimenti fornite da costoro si sovrappongono nei tratti generali ma differiscono su alcuni particolari, per lo più incidenti sul ruolo e, quindi sulla possibile responsabilità personale, dei rispettivi dichiaranti: in altri termini, nel recepire e valutare le dichiarazioni rese dai protagonisti di quei giorni, poi sottoposti ad indagine ed "archiviati", si deve fare i conti con la possibilità che esse risentano delle strategie difensive da loro adottate nel corso delle indagini preliminari.

In quest'ottica vanno lette anche le dichiarazioni, concordanti quanto illogiche, di Annamaria FRANZONI, Stefano Lorenzi, Gelsomino e Taormina in ordine al collegamento tra la scelta di non presentare la

¹⁴⁵ In particolare si fa riferimento ai DIC di Gelsomino e al memoriale che Stefano Lorenzi sostiene di aver redatto, dopo il proprio interrogatorio del 6.12.2004 (precisamente in data 15.12.2004) e consegnato al suo difensore di allora in vista di un deposito che poi non venne fatto (trascrizioni pag. 124-133). Tale memoriale, che riporta una dettagliata cronistoria di quei giorni e che è corredato da documenti quali le ricevute del telepass montato sull'autovettura in uso a Stefano, presenta alcune differenze con quanto riferito da quest'ultimo nel corso del dibattimento. Come in precedenza ricordato, il memoriale è stato acquisito su richiesta delle parti; peraltro, come sottolineato nel punto della motivazione relativa all'acquisizione, non vi sono riscontri esterni alle affermazioni di Stefano Lorenzi relative alla datazione e alla consegna del memoriale al difensore.

denuncia già nell'estate del 2003¹⁴⁶ e la convinzione che Annamaria venisse assolta all'esito del giudizio abbreviato di primo grado: si ricorda che, sul punto, Annamaria, Stefano Lorenzi, Taormina e Gelsomino¹⁴⁷ hanno sostenuto che gli elementi raccolti a carico di Ulisse non furono portati all'attenzione degli inquirenti prima del 30 luglio 2004 per aspettare la pronuncia della sentenza di primo grado nella convinzione che fosse di assoluzione, in quanto ritenevano che la Procura di Aosta, dopo il proscioglimento di Annamaria, sarebbe stata "costretta" a prendere sul serio le accuse a Ulisse e le risultanze delle "investigazioni" difensive.

In realtà né Annamaria né il marito sono stati in grado di spiegare l'illogicità di tale ragionamento: non si comprende, infatti, per quale motivo una persona sottoposta a processo per un reato che sostiene di non aver commesso, avendo in mano elementi in grado di provare la propria estraneità e contestualmente la colpevolezza di un'altra persona, attenda la sentenza che la riguarda prima di farli conoscere all'autorità giudiziaria¹⁴⁸. Invero la logica conduce ad un ragionamento opposto: è l'accusato, che sa di potersi scagionare solo "trovando" un altro "colpevole" ma sa anche di non essere in possesso di elementi "seri" in tal senso¹⁴⁹, che preferisce attendere l'esito del proprio processo e, solo se condannato, ricorre all'*extrema ratio* di portare quegli elementi innanzi all'autorità giudiziaria, esponendosi così al rischio di essere perseguito anche per calunnia.

Ed è proprio quello che sembra essere accaduto nel caso di specie, almeno alla luce delle frasi pronunciate da Annamaria FRANZONI e Stefano Lorenzi subito dopo aver saputo della condanna, delle perplessità espresse da Mario Lorenzi nelle riunioni del 20 e 30 luglio in merito alla

¹⁴⁶ Malgrado questa, come si è visto in precedenza, fosse l'intenzione di Gelsomino, Annamaria e Stefano, condivisa ed apprezzata anche dal padre Mario.

¹⁴⁷ Si rinvia, ad esempio, alle dichiarazioni rese da Stefano Lorenzi a pag. 161-162 e 203-205 delle trascrizioni, da Annamaria alle pag. 82-83, 92, 144-146, da Gelsomino pagg.47 e 69, in cui quest'ultimo sostiene di aver ripetutamente suggerito a Taormina di portare subito le risultanze delle sue investigazioni alla conoscenza della Procura di Aosta ma di aver poi rinunciato (addirittura aderendo all'indicazione di quest'ultimo di non rispondere al PM Longarini) perché le scelte strategiche non erano di sua spettanza (*"diciamo che mi sono mai lamentato, diciamo che io me ne stavo lì opposto. Facevo l'investigatore, facevo le mie relazioni, le consegnavo. Poi se mi informavano bene"*), nonché da Taormina nelle trascrizioni dell'interrogatorio reso al PM il 13.3.2007, acquisito in atti.

¹⁴⁸ L'obiezione è stata esplicitamente posta dal Tribunale ad Annamaria, che ha replicato di non aver *"mai pensato che questo potesse giovare o non giovare nel processo, perché non ci pensavo neanche"* e, poi resasi forse conto dell'assoluta inverosimiglianza di tale affermazione (peraltro contraddetta, come si vedrà meglio in seguito, dai comportamenti da lei costantemente tenuti fin dai primi momenti successivi all'omicidio), di essersi fidata del proprio difensore (pag.144-146)

¹⁴⁹ Perché sa di essere colpevole o semplicemente perché si rende conto dell'infondatezza delle accuse nei confronti di un terzo.

decisione di presentare la denuncia e, più in generale, della successione di accadimenti intercorsi tra il 19 e il 30 luglio.

Entrando nel merito, la sera del 19 luglio 2004 il GUP di Aosta pronuncia la sentenza di condanna.

Alla lettura del dispositivo assistono Stefano Lorenzi, Taormina, Manfredi e Sferra¹⁵⁰; Annamaria FRANZONI, invece, attendeva nella casa di Ripoli in compagnia di Don Marco Baroncini e delle amiche Rita Sirani ed Elisabetta Armenti Nigeri.

Le prime reazioni di Annamaria e di Stefano alla notizia della condanna avvalorano l'interpretazione "logica" sopra esposta: entrambi, infatti, chiedono, con stizza e determinazione, a Taormina di rompere gli indugi e "fare" finalmente "il nome del vero colpevole", cioè di denunciare Ulisse all'autorità giudiziaria.

In proposito, è lo stesso Stefano Lorenzi a rivelare di avere, immediatamente dopo la lettura del dispositivo di condanna, testualmente detto a Taormina: *"allora adesso facciamo questa denuncia?"*, sentendosi rispondere: *"si, bisogna che pensiamo di fare questa denuncia"*¹⁵¹.

Annamaria FRANZONI, invece, ricostruendo quei frangenti, riferiva di aver appreso della condanna dalla televisione, di essere rimasta sconvolta attendendosi l'assoluzione, di avere ricevuto subito dopo una telefonata dal marito, di aver preteso di parlare con Taormina e di avere sostanzialmente "ingiunto" a quest'ultimo di incontrarsi con lei nel più breve tempo possibile¹⁵².

L'episodio della telefonata e l'atteggiamento di Annamaria FRANZONI trovano conferma nelle dichiarazioni di Stefano, Rita Sirani, Elisabetta Armenti Nigeri e Don Marco Baroncini. Tra l'altro dalla deposizione testimoniale di quest'ultimo emerge con sufficiente chiarezza, malgrado il linguaggio involuto e oscuro, che Annamaria, già nel corso della telefonata, aveva invitato Taormina a presentare la denuncia. Queste le testuali parole di Baroncini: *"Annamaria ha parlato con Taormina esprimendo questo grandissimo dispiacere, attendendosi dall'avvocato già la prospettiva di qualcosa che... potesse rendere giustizia questa vicenda... "Voglio subito delle risposte, voglio subito che si proceda".. Anche perché c'erano già delle prospettive che durante il procedimento di primo grado in qualche modo erano state lanciate e poi rinviate... Le parole esatte non ricordo: ho impresso questa grande delusione e l'incitamento a prendere in mano la situazione sul serio e a risolvere... rispetto al fatto che si era conoscenza di alcuni fatti che potevano far*

¹⁵⁰ Dalla deposizione di Stefano e dal suo memoriale risulta che la sera prima, quella del 18 luglio del 2004, Stefano aveva portato ad Aosta con la propria vettura Manfredi, Sferra e un giornalista de "Il Giornale", prelevandoli dalle rispettive abitazioni in Lombardia, nonché Taormina, prelevandolo all'aeroporto di Caselle.

¹⁵¹ Si rinvia a pag.205-206 delle trascrizioni.

¹⁵² Si rinvia a pag.88-90 e 146 e ss delle trascrizioni.

pensare anche ad alcune persone. Il ragionamento era molto semplice: “abbiamo degli elementi per indagare ancora di più su determinate persone, e vengo condannata io che sono stati fatti”. Ecco questo era il tipo di richiamo che Annamaria faceva: era una sollecitazione a intervenire immediatamente”¹⁵³.

D'altra parte è la stessa Annamaria ad ammettere sia di aver chiesto a Taormina di presentare la denuncia, anche se colloca tale sollecitazione nel corso della riunione del giorno seguente, sia di aver più volte in precedenza ragionato con Taormina e il marito Stefano in merito all'opportunità di presentare la denuncia e al momento in cui farlo (così testualmente: *“è ovvio che ne abbiamo parlato; ne abbiamo ragionato, e c'è stato anche da parte mia un approfondimento di tutto quello che era nel mio ricordo, un continuo su di lui, su un altro, su quella mattina, su tutto quello che può essere successo, che fece, quello che posso aver ricordato!...”*¹⁵⁴).

Il 20.7.2004 si svolge a Ripoli l'incontro chiesto da Annamaria FRANZONI: erano presenti, oltre a Taormina, Stefano e Mario Lorenzi, Don Marco Baroncini e la madre di Annamaria. In realtà anche l'amica Sirani, quella mattina, era passata da casa di Stefano e Annamaria allo scopo di farsi affidare Gioele e consentire all'amica di parlare tranquillamente con il proprio difensore (così testualmente: *“ho conosciuto Taormina il giorno dopo la sentenza. Annamaria me lo presentò ma poi ricordo che presi Gioele .. guardai il bambino perché Annamaria aveva bisogno di parlare, ricevere spiegazioni dall'avvocato”*¹⁵⁵).

Come Sirani, anche Don Marco Baroncini conosce Taormina in quell'occasione: peraltro, Don Marco riferiva di essere rimasto sulla porta per discrezione, intervenendo solo per suggerire un atteggiamento più cauto con i mass-media e così suscitando la reazione stizzita di Taormina.

La deposizione di Don Marco Baroncini su questo episodio è illuminante anche a proposito delle dimensioni della casa di Ripoli: si trattava, infatti, di una casa talmente piccola che Don Mario, pur volendo restare in disparte, aveva assistito per intero alla conversazione e, comunque, tutti, inclusa Annamaria, erano raccolti in cucina¹⁵⁶.

Come si è anticipato, la stessa Annamaria FRANZONI, raccontando l'incontro del 20 luglio, ammetteva di aver sollecitato la presentazione della denuncia, dicendo testualmente a Taormina: *“Professore lei mi aveva detto e*

¹⁵³ Si rinvia a pag.66-69 delle trascrizioni.

¹⁵⁴ Si rinvia a pag.92 delle trascrizioni.

¹⁵⁵ Si rinvia a pag.45 delle trascrizioni.

¹⁵⁶ Si rinvia a pag.69-70 delle trascrizioni. **Tali circostanze inducono a dubitare della successiva affermazione di Annamaria, che, nel quadro di una strategia difensiva consistente nel presentarsi disinteressata alla denuncia e addirittura ignara del suo contenuto, ha sostenuto di essere stata presente in casa il 30 luglio in occasione dell'incontro con Taormina per la firma della denuncia ma di non averla letta e di non aver neppure ascoltato l'illustrazione del suo contenuto perché assorbita dalle incombenze proprie della “padrona di casa”** (pag. 98 delle trascrizioni).

*fatto capire tutt'altro... Allora quella denuncia e il lavoro di Gelsomino è ora di presentarlo... Lei mi illude in una cosa, però adesso arriviamo al dunque! Questa benedetta denuncia che lei mi dice aspettiamo, aspettiamo...*¹⁵⁷;

Annamaria aggiungeva che, nella riunione del 20 luglio,

- sua madre aveva a lungo parlato da sola con Taormina,
- quest'ultimo aveva indicato il 30 luglio come la data in cui presentare la denuncia,
- il suocero, Mario Lorenzi, era molto infastidito da Taormina e preoccupato delle conseguenze della scelta di Stefano ed Annamaria di presentare una denuncia, per il timore che si esponessero ad un procedimento penale per calunnia, tanto che era stato tranquillizzato sul punto dallo stesso Taormina,
- lei non capiva e non condivideva l'atteggiamento del suocero, essendo entusiasta della scelta di abbandonare "finalmente" la linea della prudenza e presentare la denuncia.

Queste le testuali parole di Annamaria su questi ultimi profili¹⁵⁸: "... mi posso ricordare di mio suocero, del suo atteggiamento infastidito. Questo era molto evidente e molto chiaro. E come tutti gli atteggiamenti di Taormina, lui (cioè Mario) non li condivideva: era molto restio in tutte le decisioni, soprattutto quelle molto forti che venivano prese. Lui è quello che proprio ha ammesso: "Ma stiamo scherzando! Ma ci rendiamo conto di quello che facciamo!". Cosa che mi diede anche fastidio, perché era come un frenare un qualcosa... "Non ti basta che sono stata condannata, abbiamo queste cose, perché non dobbiamo mandare ad indagare, chiedere di indagare di questo a questo", e questo non... Sentii questo scambio proprio perché comunque Taormina prese questo atteggiamento di Mario. E lui disse: "Ma state tranquilli, che vi metterò comunque al riparo di qualsiasi conseguenza, di calunnia, e di quant'altro". Non gli diedi peso perché non mi resi nemmeno conto di quello che si diceva. questo ha detto Taormina ... rispondendo a mio suocero... Taormina decise che la data da presentare..., mi ricordo che eravamo lì e che si parlava, e che lui disse: "Va bene la facciamo! E diciamo il 30", ed il 30... Io ripeto, non..., vedendo una data anche a breve gli dissi: "Il 30 di questo mese" e mi fa: "Sì, sì". E quindi... A me andava bene! Vedevo Stefano contrariato, Mario ancora di più! Però, il mio atteggiamento molto impulsivo, rispecchiava anche in parte quello che era di Taormina; ed in quel momento mi sentivo finalmente capita, nel finalmente agire, in tutte quelle parole che si erano dette in tanti mesi, in quel periodo... Mario che chiese: "Perché il 30", Stefano che diceva: "Ma così presto").

L'episodio risulta confermato integralmente da Mario Lorenzi il quale, nella testimonianza resa in udienza, riferiva di ricordare che, nell'incontro del 20 luglio 2004, si prospettò, per la prima volta, concretamente, la scelta

¹⁵⁷ Si rinvia a pag.89-90 delle trascrizioni.

¹⁵⁸ Si rinvia a pag.150-151 delle trascrizioni.

di presentare una denuncia mirata, cioè con il nome di Ulisse Guichardaz, aggiungendo che in quella occasione Annamaria aveva accolto Taormina dicendogli che era giunto il momento di fare il nome di Ulisse. Mario Lorenzi raccontava di essersi preoccupato molto ma di essere stato tranquillizzato da Taormina che gli aveva detto che avrebbe fatto in modo da metterli al riparo da una denuncia per calunnia.

Queste le testuali parole di Mario Lorenzi: *"il giorno dopo la condanna si presenta il professor Taormina e la prima cosa che gli dice mia nuora all'avvocato è "professore, professore a questo punto il nome lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare". Eravamo a Ripoli. Al che mi si gelò un po' il sangue. Però quello che mi tranquillizzò fu la risposta di Taormina che disse: "faremo in modo che non ci siano gli estremi di una denuncia per calunnia"¹⁵⁹.*

E' importante, fin da ora, evidenziare come Annamaria FRANZONI, essendosi accorta con lucida prontezza di aver reso dichiarazioni auto indizianti e nocive alla propria strategia difensiva¹⁶⁰, ha immediatamente cercato di correggerle, sostituendo il termine "denuncia" con espressioni meno compromettenti: e precisamente, dopo aver ammesso di aver sollecitato Taormina *"ad arrivare al dunque"* e a presentare *"questa benedetta denuncia"*, si correggeva precipitosamente dicendo: *"denuncia, come dire, presentiamo queste cose perché l'autorità giudiziaria deve andare oltre, non come denuncia in quanto tale, perché io non sapevo che cosa fosse una denuncia..."*.

Questo tentativo di Annamaria di sminuire valore e significato dell'atto di accusa presentata contro Ulisse, giocando sulla nozione di

¹⁵⁹ Si rinvia a pag. 163 ss delle trascrizioni. Qualche minuto più tardi, e dunque qualche pagina dopo (pag.182), Mario Lorenzi, richiesto di spiegare come mai non si era opposto alla presentazione della denuncia mirata con il nome di Ulisse, malgrado le perplessità che da un anno aveva, rispose che era stato tranquillizzato da Taormina circa il fatto che non si correvano i rischi di una calunnia. Questo discorso, certamente fatto il 20.7.2004, forse è stato ripetuto anche il 30.7.2004, però sotto questo profilo la deposizione non è chiara. Questo il passo testuale: *"bisogna inquadrare l'episodio nel contesto storico. E avvenuto in un momento di disperazione. Mia nuora per me è innocente, lei si ritiene un docente, si vede condannata a trent'anni, in pratica l'ergastolo. Poi soprattutto, quello che mi ha tranquillizzato, e non ho letto il contenuto, fare in modo che non ci siano gli estremi per una denuncia per calunnia. Cioè il discorso fatto da Taormina. Perché mi ricordo che Grosso disse: voi non fate nomi! Se c'è da fare nomi, li facciamo noi come difesa"*.

Come si vedrà meglio in seguito, la rassicurazione dell'avvocato di preservare il denunciante da un procedimento penale per calunnia non esclude l'elemento soggettivo del reato di calunnia eventualmente commesso dal denunciante rassicurato: il dolo di calunnia, infatti, è escluso dalla convinzione di accusare un colpevole e non dalla consapevolezza di accusare un innocente con la garanzia però di farlo riuscendo a sfuggire al conseguente procedimento penale per calunnia.

¹⁶⁰ Strategia consistente nel rappresentarsi non come persona animata dall'intento di accusare qualcuno ma come madre desiderosa di sollecitare e aiutare gli inquirenti a trovare la verità; come soggetto fragile rimasto estraneo alle investigazioni su Ulisse, disinteressato alla propria sorte al punto da aver firmato la denuncia senza neppure leggerla e addirittura da non avere preso conoscenza del suo contenuto persino dopo l'accusa di calunnia. Sul punto, vedi anche retro.

denuncia¹⁶¹, oltre ad essere intrinsecamente inutile¹⁶², veniva smascherato dal pubblico ministero che, attraverso la contestazione ad Annamaria delle dichiarazioni fatte alla Corte d'assise d'appello il 19.12.2005, dimostrava come quest'ultima conoscesse il concetto di denuncia e lo avesse usato in quella occasione per controbattere al rimprovero mosso dal giudice di avere, al solo scopo di scagionarsi, additato nel corso del tempo più persone (ed in particolare Daniela Ferrod e Ulisse) come l'assassino di

¹⁶¹ Si tratta della stessa strategia usata sia da Taormina che da Gelsomino.

Infatti, TAORMINA, nell'interrogatorio reso al PM il 13.3.2007, affermava che la denuncia depositata il 30.7.2004, pur essendo stata così qualificata, costituiva semplicemente "una richiesta di indagini sulla persona indicata", mentre il cosiddetto seguito di denuncia del 6.8.2004, da lui firmato personalmente come difensore delle persone offese, non era tecnicamente una denuncia ma solo una sorta di memoria attraverso cui specificare elementi già contenuti nella denuncia originaria e produrre l'ulteriore materiale elaborato da Manfredi

GELSOMINO, a sua volta, definiva i risultati delle sue indagini "solo uno stimolo per gli investigatori", nel senso che avrebbero dovuto essere portate al PM e ai carabinieri affinché costoro potessero svilupparle attraverso accertamenti impossibili per un investigatore privato (intercettazioni telefoniche ecc.). Ciò non accadde, secondo Gelsomino, per colpa di Taormina che gli impedì di presentare i risultati delle investigazioni ai carabinieri, gli impose di tacere con loro tra il 2003 e il 2004 e poi presentò di sua iniziativa la denuncia nel 2004 (si vedano le trascrizioni a pagina 44: "*purtroppo questa cosa non è avvenuta, perché Taormina ha preso questo fascicolo ed è andato di sua iniziativa, da solo, alla Guardia di Finanza di Roma.. E ha consegnato questo documento. Ma questo documento senza la mia presenza è anche difficile da comprendere. Nel senso che bisogna sfogliarlo pagina per pagina...*"; a pag.46: "*Taormina rimase scioccato per la condanna..... Prese la mia relazione e andò alla Guardia di Finanza presentata. Però è stato un errore perché l'azione investigativa che gli ho fatto non mirava ad andare in tribunale cioè non era per il tribunale; il mio lavoro è per il pubblico ministero per i carabinieri, cioè per la squadra investigativa, che insieme ci saremmo messi per coordinare ed ampliare le indagini. Quindi non è una denuncia... È una comunicazione che avviene riservatamente tra me e le forze dell'ordine per portare avanti un discorso.....*").

Peraltro, alla fine della deposizione, GELSOMINO ha aggiunto che in realtà Taormina non pensava di aver presentato una vera e propria denuncia (pag.153-154: "*non era la denuncia che bisognava presentare. Bisognava presentare in segreto alla procura per lavorare insieme alla procura... E non portarla avanti in questo modo qua. Anche se Taormina era convinto che con questo sistema non fosse realmente una denuncia, ma fosse un invito alla procura per continuare le indagini*").

Occorre però ricordare che Gelsomino, oltre a contraddirsi descrivendo la segnalazione che avrebbe voluto inviare come una denuncia vera e propria (pagina 156: "*... perché gli elementi che avevamo erano al 90% ...però l'indagine non è finita. Non essendo finita, denunciavamo chi? È questo il concetto: era necessario fare determinati controlli, che solo la procura poteva fare...*"), mente quando, nell'illusione di sminuire il proprio ruolo nella costruzione della denuncia calunniosa sostiene di non aver mai né pensato né voluto far confluire le risultanze delle sue investigazioni in una denuncia e di non essere stato informato neppure della sua presentazione.

Infatti sul punto, oltre a contraddirsi (quando ammette che Taormina glielo aveva detto durante l'incontro a Roma successivo alla sua intervista su cui infra), è smentito dalle dichiarazioni di Taormina, Stefano e Mario Lorenzi (i quali hanno riferito di essersi recati il 29.7.2004 a Milano appositamente per ritirare le ultime considerazioni che Gelsomino voleva fossero allegare alla denuncia, anche se poi Taormina non le allegò, ritenendole inutili) e dai suoi stessi comportamenti è smentito dai suoi stessi comportamenti (si fa riferimento al silenzio opposto ai ripetuti inviti di collaborare a lui fatti dal PM Longarini).

¹⁶² Come si vedrà meglio in seguito, la nozione di denuncia rilevante ex art.368 c.p.p. comprende qualsiasi "segnalazione" rivolta all'autorità giudiziaria, contenente elementi falsi idonei ad avviare indagini contro una persona che si sa essere innocente.

Samuele: Annamaria, infatti, si era difesa sostenendo di aver consapevolmente e volontariamente accusato solo Ulisse e non Daniela, come dimostrato dal fatto che nei confronti di quest'ultima non aveva mai presentato "denuncia"¹⁶³.

Inoltre Annamaria, alla richiesta di spiegare come le fosse possibile equivocare sul significato dell'atto di denuncia che aveva deciso il 20 luglio e che avrebbe firmato e presentato il 30 luglio 2004 alla luce delle reiterate interviste in cui Taormina, Gelsomino e persino Stefano preannunciavano la rivelazione entro pochi giorni del nome del vero "assassino", tentava, dapprima, di nascondersi dietro alle rassicurazioni a lei fornite da Taormina¹⁶⁴, per poi finire sostanzialmente per ammettere, di essere consapevole del significato vero della denuncia (testuale: GIUDICE - *Non solo era mirata, ma un qualcosa d'importante. Se il suo difensore dice alla stampa "Vi diciamo il nome del colpevole!" FRANZONI: "D'importante io sentivo che era importante, per quello chiedevo a lui: "Finalmente facciamolo! Perché mi avete detto che è importante, e quindi lo ritengo anch'io importante". Ripeto, ci sono delle cose a cui ancora oggi non ho risposto, e quindi chiedo di approfondire ancora di più. Però, il fatto di dire chi è il colpevole, sapevo che quella denuncia, in quanto quello che sapevo io essere denuncia doveva essere..., approfondire su questa*

¹⁶³ Si rinvia a pag.107-108 delle trascrizioni. Testuale: "PM - In relazione a questa differenza sostanziale tra l'atto di denuncia che è stato sottoscritto da lei e da suo marito e le diverse dichiarazioni che lei ha reso nel tempo, c'è un brano del suo interrogatorio davanti alla Corte d'Assise d'Appello in data 19 dicembre 2005 a pagina 108 quando lei interviene e dice: "Io non voglio accusare qualcuno a tutti i costi. Io voglio accusare chi è responsabile, capisce", dice al Presidente; ed il Presidente le risponde: "È tragitto! Proprio un cammino verso individuando dei personaggi fisicamente esistenti" e lei dice "Ma i personaggi, mi scusi..., ma io chi altro ho oltre a .. Daniela, ho firmato una denuncia, e questo lo sappiamo tutti. Ma altri, i Perratone mi è stato fatto un interrogatorio dalla Cugge così mi chiese di loro. Io non ne sapevo niente. Io non è che ho accusato prima uno e poi l'altro. Io con la Ferrod ho detto: "Secondo me questa persona in quel momento, dopo due giorni, dopo tre - quattro ore, non mi ricordo..., l'interrogatorio che mi è stato fatto mi hanno detto: quale persona secondo lei che aveva qualche rancore nei suoi confronti! Chi può essere! Allora, ho detto: sarà stata lei! Ma senza pensare: ecco quella persona! Io la vado ad accusare dell'omicidio, che sto facendo! Erano discorsi che venivano fatti tra noi per ragionare, perché c'è stato imposto questo tipo di ragionamento" Quindi, qua, mi sembra di capire che distingue bene un conto è la denuncia, ed un conto sono tutte le altre dichiarazioni e le dice, appunto, senza pensare, e senza accusare.

¹⁶⁴ Sulla tesi difensiva consistente nell'essersi determinata a firmare la denuncia nei confronti di Ulisse, cioè una denuncia con il nome dell'assassino, perché tranquillizzata da Taormina, si rinvia a pag.108-110 delle trascrizioni. (Testualmente: FRANZONI:- *Però, la denuncia in questo caso, e Taormina mi aveva anche spiegato bene facciamo questa denuncia evitando qualsiasi rischio, ma soprattutto che deve portare il significato di questa denuncia è approfondire questi dati. Perché comunque c'era il lavoro di Gelsomino. PM: Capisce, la natura dell'atto di denuncia che è stato poi sottoscritto era anche già preannunciato da dalle dichiarazioni fatte hai mass media: "Adesso finalmente vi diremo il nome dell'autore del fatto" FRANZONI: Non come un dato certo così. Io non posso parlare..., questo le ha dette Taormina, non le ho dette io!*

In generale, sull'inidoneità delle rassicurazioni fornite da Taormina ad escludere la responsabilità per il reato di calunnia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si rinvia a quanto osservato in precedenza nella nota 159, nella parte motiva dedicata alle analoghe affermazioni fatte da Mario Lorenzi e al paragrafo 8..

persona, tutto quello che conteneva... che dopo si era scoperta anche l'impronta. Che, poi, dopo, c'era anche questa traccia del garage. Tutto quello che avevamo raccolto, che aveva raccolto Gelsomino, che avevamo insieme a me sembrava abbastanza..., indicando che fosse quella persona... poi, che io avessi la certezza che quella fosse stata, lungi da me assolutamente..."¹⁶⁵).

D'altra parte che Annamaria FRANZONI avesse intenzione di presentare una vera e propria denuncia nei confronti di Ulisse e fosse perfettamente consapevole del significato delle proprie azioni in tale direzione lo confermano, oltre alle sue involontarie ammissioni, le accuse di Taormina e soprattutto le parole dei suoi amici Armenti Nigeri e Don Marco Baroncini.

Taormina, in entrambi gli interrogatori resi al PM ed acquisiti agli atti, ha attribuito ad Annamaria la decisione di presentare la denuncia, giungendo a sostenere di aver tentato di impedirlo fino all'ultimo, fino alla riunione del 30 luglio del 2004 ¹⁶⁶, ma di aver dovuto alla fine cedere alle insistenze della propria cliente. Queste le sue testuali parole nel corso dell'interrogatorio reso il 2.5.2005: la decisione era stata di *"Annamaria Franzoni, soprattutto, perché Stefano Lorenzi è stato un pochino più distante da questa cosa. Lei era l'artefice di queste indicazioni relative al percorso da seguire. Nonostante questo io sempre ritenuto che bisognasse andare cauti... ma se fosse stato per la Franzoni da 2 anni avrei dovuto presentare la denuncia! L'ho sempre trattenuta. Sempre"*.

Secondo Taormina era riconducibile ad Annamaria anche l'idea originaria di individuare in Ulisse il colpevole dell'omicidio, nel senso che era stata lei per prima, nel 2002, ad indirizzare i sospetti su Ulisse, quando lo stesso Taormina le aveva manifestato le proprie perplessità circa il coinvolgimento di Daniela Ferrod¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Si rinvia a pag.185-186 delle trascrizioni

¹⁶⁶ Taormina ha sostenuto di aver chiesto, anche nella riunione del 30 luglio, cioè subito prima di presentare la denuncia, ad Annamaria Franzoni se era proprio convinta di volerla presentare, ottenendo risposta positiva. A quel punto Annamaria e Stefano avevano "letto e riletto" la sentenza. Queste le parole di Taormina a pag.40 delle trascrizioni dell'interrogatorio del 13.3.2007: *"Quindi, tre le cose: Anna Maria Franzoni, che dice che... che come si chiama? quando parla di vicini voleva ... , intendeva, nonostante io avessi eliminato la Ferrod dal circolo, che non poteva che essere Guichardaz, perché la guardava in un certo modo e tutte altre cose che mi aveva rappresentato. Anzi, le dirò di più: che il giorno stesso, perché io fino all'ultimo giorno ... , il giorno stesso in cui ... , o forse il giorno prima, non mi ricordo, il giorno stesso in cui fu presentata la denuncia [scandisce] io andai dai Franzoni e dico: "Signori, o voi siete sicuri di quello che fate o, altrimenti, è meglio non farlo"; dice: "No, no, dobbiamo farlo!", perché loro mi hanno premuto molto perché io presentassi questa ... presentassi! [corregge] scrivessi questa denuncia. E se la sono letta, se la sono riletta, se la sono riguardata, hanno mandato le... le ... come si chiama? - le modifiche da apportare, eccetera. Quindi io ... , questa è la ... , questa è la storia. Questa è la storia..."*

¹⁶⁷ In proposito, Taormina ha sostenuto che l'idea che il colpevole era Ulisse era venuta ad Annamaria Franzoni quando egli, avendo capito dopo l'incidente probatorio che l'omicidio non poteva essere stato commesso da FERROD, le aveva detto: *"Signora, guardi, è inutile che si*

Successivamente la convinzione di Annamaria circa la colpevolezza di Ulisse era stata confermata e rafforzata dagli accertamenti di Gelsomino¹⁶⁸.

Taormina ha infine ricollegato alle originarie indicazioni di Annamaria e ai primi riscontri trovati da Gelsomino la decisione, concordata con quest'ultimo, di mettere sotto pressione Ulisse, provocandolo mediante una serie di interventi sui mass-media nei quali Taormina, pur senza mai farne il nome, rivelava di conoscere l'identità dell'assassino: lo scopo sarebbe stato quello di aiutare le investigazioni di Gelsomino, mettendolo nelle condizioni di sfruttare l'emotività e i conseguenti "passi falsi" di Ulisse.

Ovviamente tale strategia era stata intensificata dopo il 20 luglio, cioè dopo che era stata presa la decisione di presentare la denuncia.

Peraltro, anche prescindendo dalle parole di Taormina¹⁶⁹, l'intenzione di Annamaria di denunciare Ulisse e la piena consapevolezza del significato della propria condotta è confermato dalle testimonianze, non certo ostili, di Armenti Nigeri e Don Marco Baroncini.

La prima, pur non avendo partecipato alle riunioni del 20 e del 30 luglio, riferiva di aver sempre saputo che Annamaria e Stefano erano in procinto di presentare una denuncia a carico di Ulisse sia perché i rilanci della notizia si susseguivano quotidianamente sui mass-media, sia perché l'amica Annamaria ne parlava da tempo (testualmente: *"a livello mediatico Taormina aveva cominciato a denunciare questa cosa da tempo. In quel periodo ovviamente anche Annamaria ne parlava, e anche Stefano, però io non sapevo*

mette in testa una cosa, perché la signora FERROD non può essere stata"; Annamaria Franzoni infatti gli aveva risposto: "ma questo non significa che lei copra qualcun altro, che copra Ulisse... Sì ma la signora Franzoni avuto sempre questa idea" (vedi le trascrizioni pagg. 123-128). Taormina, che colloca la prima rivelazione del nome di Ulisse come avvenuta nella cucina della casa di Monte Acuto (pag.158), ha poi sostenuto di aver ricevuto da Annamaria una lettera, composta da "quattro pagine scritte a quadretti", in cui quest'ultima aveva esplicitato i sospetti su Ulisse, precisando che si trattava di un documento allegato alla denuncia del 30 luglio 2004. L'esame degli allegati, però, non conferma le parole di Taormina, nel senso che l'unica missiva di Annamaria allegata alla denuncia è quella, più volte citata, in cui quest'ultima riferisce dell'episodio avvenuto tra Ulisse e Samuele nei locali dell'esercizio commerciale di Carlo Guichardaz il giorno prima dell'omicidio.

Peraltro si deve ricordare che un parziale riscontro alla possibile esistenza di tale foglio è rinvenibile nelle parole di Stefano Lorenzi, il quale, pur non ricordando nello specifico un documento con quelle caratteristiche (foglio manoscritto da Annamaria di quattro pagine) riferiva che, nella fase iniziale del rapporto con Taormina, sia lui che Annamaria avevano scritto varie memorie dirette a Taormina per consentirgli di *"entrare nel caso"* (vedi le trascrizioni a pag.201)

¹⁶⁸ Si deve peraltro ricordare che tale ricostruzione è smentita da Annamaria e anche da Gelsomino, che rivendica la paternità dell'idea della colpevolezza di Ulisse, attribuendola alla propria "intuizione".

¹⁶⁹ La sua ricostruzione dei fatti va infatti valutata con la circospezione con cui vanno lette le affermazioni provenienti da un soggetto che su di esse costruisce la propria linea difensiva, consistente, tra l'altro, nel sostenere di essersi limitato a svolgere la propria professione, recependo in buona fede le indicazioni provenienti da clienti, collaboratori e consulenti tecnici.

quando sarebbe stata presentata..... Annamaria mi ha sempre detto che lei aveva intenzione di focalizzare l'attenzione degli inquirenti sua specifica persona perché lei doveva trovare il colpevole che doveva dare giustizia a suo figlio"¹⁷⁰). D'altra parte, il 31 luglio del 2004, Annamaria le aveva comunicato che il giorno prima era stata finalmente presentata la denuncia da tempo preannunciata da Taormina, aggiungendo che era diretta contro Ulisse. La notizia non aveva sorpreso Armenti Nigeri, poiché Annamaria da tempo le aveva additato Ulisse come autore dell'omicidio.

Il secondo, pur lasciando trasparire il desiderio di non danneggiare l'amica Annamaria, finiva un pò goffamente per ammettere che quest'ultima sapeva delle indagini su Ulisse, condivideva i sospetti su di lui e aveva l'intenzione di *"fare qualcosa .. probabilmente... una denuncia.."* ¹⁷¹.

¹⁷⁰ Si rinvia a pag.15 delle trascrizioni

¹⁷¹ Si rinvia a pag. 77 delle trascrizioni. Testualmente: "DOMANDA: lei ha saputo da Anna Maria di una denuncia, che si sarebbe dovuto presentare!. RISPOSTA: "Onestamente non ricordo un fatto così circoscritto... ricordo che c'era l'intenzione di fare qualcosa. Probabilmente può essere stato anche detto di una denuncia. Ricordo molto bene anche la querelle che era esplosa tra Taormina e Gelsomino prima la sentenza di primo grado rispetto al formulare o meno pubblicamente il nome della persona che stavano pedinando e che potevano ritenere in qualche modo implicato... si sapeva che si parlava di Ulisse. Il nome era conosciuto. Non doveva essere pubblicizzato ma il nome era conosciuto..."

3.11. Dalla riunione del 20 luglio al sopralluogo nella villetta di Cogne della notte tra il 28 e 29 luglio 2004. Il ruolo di Annamaria FRANZONI, di Eric DURST e degli altri protagonisti della vicenda in questa fase. I rapporti con la stampa.

La ricostruzione degli accadimenti che si verificano tra l'incontro del 20 luglio e quello del 30, ed in particolare di quelli che portano alla realizzazione del sopralluogo del 28-29 luglio, è complicata dal fatto che i protagonisti della vicenda rendono dichiarazioni non sempre sovrapponibili.

Ciò che pacificamente accadde dopo l'incontro del 20 luglio fu un'immediata intensificazione della pressione mediatica su Ulisse: i ricordi di Taormina al riguardo, sopra riferiti, trovano ampio riscontro nei sedici articoli pubblicati su vari quotidiani tra il 21 e il 31 luglio 2004 (inseriti nella rassegna stampa acquisita all'udienza del 20.10.2010), nei quali compaiono interviste e dichiarazioni, non solo di Taormina, ma anche di Gelsomino e Stefano Lorenzi.

E' in questo periodo che sugli organi di stampa si registra lo scontro tra Gelsomino e Taormina di cui si è dato conto nella parte della motivazione dedicata all'udienza del 26 maggio 2010. Tra il 22 e il 23 luglio del 2004, infatti, Gelsomino, che aveva rivelato in un'intervista che il vero assassino di Samuele era una persona di Cogne con problemi psichici, era stato pubblicamente smentito e privatamente rimproverato da Taormina, che lo aveva convocato nel suo studio a Roma.

Durante l'incontro nello studio di Taormina, presumibilmente collocabile tra il 23 e il 26 luglio, quest'ultimo, stando alla versione di Gelsomino, lo aveva rimproverato per l'intervista, gli aveva mostrato un fax proveniente dal governo in cui Taormina veniva esortato a "farla finita" e a "rivelare il nome dell'autore dell'assassinio" se davvero lo sapeva, gli aveva riferito della decisione di presentare la denuncia contro Ulisse prima possibile ed aveva telefonato, davanti a lui, a Manfredi, invitandolo a presentare subito i risultati del suo lavoro. Nel corso di quella telefonata, Manfredi avrebbe chiesto a Taormina di pazientare qualche giorno, in quanto non era stata ancora effettuata la ricerca di tracce latenti di sangue nella villetta di Cogne con la tecnica del luminol, per la quale egli si sarebbe rapidamente rivolto a tecnici svizzeri.

In realtà, dalle dichiarazioni di DURST, Stefano Lorenzi, Taormina, Manfredi, Sferra, La Harpe, Delemont, Esseiva e Voisard si ricava che la decisione di effettuare l'accertamento con il luminol nella villetta di Cogne era già stata presa subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna.

Infatti, secondo quanto concordemente riferito da Manfredi, Sferra, La Harpe e Taormina, l'idea di effettuare un'indagine sul luogo dell'omicidio

usando la tecnica del luminol era loro venuta dopo che il perito del giudice di primo grado del processo per l'omicidio, Schmitter, aveva sostenuto nel corso della discussione che, se avesse potuto esaminare le tracce di sangue sul pavimento della stanza dell'omicidio, avrebbe potuto anche giungere a conclusioni diverse in merito alla questione di dove fosse il pigiama (indossato dall'omicida o meno) al momento dell'omicidio. Peraltro l'accertamento non venne chiesto o eseguito subito dopo l'esame del perito ma si aspettò la sentenza in quanto Taormina e i suoi collaboratori, confidando nell'assoluzione, non l'avevano ritenuto indispensabile. Subito dopo la condanna, però, la necessità di tale indagine riacquistò immediatamente attualità.

Per questo motivo Manfredi si era immediatamente rivolto a La Harpe il quale, indirettamente¹⁷², lo aveva messo in contatto con ESSEIVA e, tramite quest'ultimo, con anche DELEMONT, importanti professori dell'istituto universitario di scienze criminali di Losanna diretto da Pierre Margot.

L'incarico loro proposto da Manfredi era specifico: cercare all'interno della villetta dei Lorenzi a Cogne, e in particolare nella stanza dell'omicidio di Samuele, tracce residue di sangue utilizzando il metodo del luminol.

ESSEIVA e DELEMONT avevano accettato a condizione che non gli venisse chiesto di compiere esami distruttivi, effettuare prelievi o interpretare tracce. In sostanza, trattandosi di un incarico proveniente da privati e non da un'autorità giudiziaria si erano dichiarati disponibili a compiere solo un esame tecnico consistente in una "rivelazione col luminol", suscettibile di essere rifatta, e nella collegata ripresa fotografica. DURST e VOISARD erano stati coinvolti nell'incarico dai colleghi ESSEIVA e DELEMONT. Il compenso complessivo per tale operazione era stato fissato in circa 2500 euro. A quel punto Manfredi aveva contattato Stefano Lorenzi, ottenendo il suo benestare.

Manfredi colloca tale episodio tra il 21 e il 23 luglio.

La circostanza è sostanzialmente confermata da Stefano Lorenzi che tuttavia nel corso dell'esame del 26.5.2010 riferiva di aver ricevuto la telefonata di Manfredi mentre si trovava, insieme a Gelsomino, nello studio

¹⁷² La Harpe, che era uno dei consulenti tecnici della difesa FRANZONI e conosceva per motivi professionali Taormina e MANFREDI, riferiva di essere stato contattato da quest'ultimo "intorno al 20.7.04" per avere informazioni su soggetti svizzeri in grado effettuare esami al luminol per rilevare

eventuali tracce di sangue invisibili a occhio nudo. Non potendo rivolgersi al servizio di identità giudiziaria della polizia di Ginevra, che non può agire al di fuori di una rogatoria, aveva contattato l'istituto di scienze criminali ed in particolare ESSEIVA, tramite il professor Jacquat

di Taormina nei giorni immediatamente successivi la pronuncia della sentenza¹⁷³.

Il racconto di Stefano trova conferma nei ricordi di Annamaria: quest'ultima, infatti, riferiva di aver appreso del sopralluogo tramite una telefonata fattale da Stefano nello studio romano di Taormina nel corso della riunione in cui l'avevano deciso¹⁷⁴.

In merito al ruolo svolto da Annamaria in questa porzione della vicenda, va incidentalmente ricordato che l'imputata ha ammesso di aver saputo da Stefano nell'occasione appena ricordata che sarebbe stata effettuata da "periti" svizzeri una ricerca di tracce latenti mediante il luminol nella villetta di Cogne ma, nel suo costante tentativo di descriversi come persona sostanzialmente all'oscuro se non addirittura disinteressata allo svolgimento delle indagini difensive, ha sostenuto di aver avuto poche e frammentarie informazioni sul punto (*"Stefano mi raccontava a volte.. a spizzichi e bocconi..."*¹⁷⁵) e di non averne chieste di ulteriori o più approfondite neppure durante lo svolgimento del sopralluogo: infatti, Annamaria, durante il sopralluogo e nei due giorni seguenti, aveva, a suo dire, chiamato spesso il marito, ma solo per informarsi sulla sua salute e senza chiedere nulla dell'esito dell'accertamento con il luminol, come se, appunto, alle investigazioni difensive e alla correlata ricerca di elementi a carico di Ulisse non fosse interessata¹⁷⁶.

L'inverosimiglianza di tale affermazione è talmente evidente da non meritare commenti: credere alla versione dei fatti sostenuta dall'imputata significa credere che, in un frangente così importante per la "scoperta" della verità, una madre innocente appena condannata a trent'anni di reclusione per l'omicidio del figlio (così, infatti, si descrive Annamaria FRANZONI) si interessi non del decisivo ritrovamento delle impronte del "vero assassino" di suo figlio, ma solo della stanchezza del marito.

D'altra parte, un simile distaccato atteggiamento, oltre che in contrasto con quello complessivo di Annamaria esaminato nelle pagine precedenti, è incompatibile con la *"molta speranza"* che Annamaria riponeva in quell'accertamento e nei *periti svizzeri*, secondo quanto riferito dalle amiche Armenti Nigeri¹⁷⁷ e Sirani, che addirittura passò la sera con lei per non

¹⁷³ Di questo incontro, però, non si trova traccia nel suo memoriale.

¹⁷⁴ Si rinvia alle trascrizioni pag. 85-88.

¹⁷⁵ Si rinvia a pag.154 delle trascrizioni.

¹⁷⁶ Si rinvia a pag.88 delle trascrizioni.

¹⁷⁷ Come si è in precedenza evidenziato Armenti Nigeri premette ad ogni risposta che Annamaria conosceva poco "le carte" e che sapeva da Stefano solo "a grandi linee" ciò che accadeva ma poi di fatto smentisce tale affermazione perché, raccontando con onestà gli episodi specifici, dimostra che Annamaria era a conoscenza di tutti i particolari dell'indagine difensiva. Non si discostano da questo canovaccio anche le affermazioni a pag.16 e ss. relative al sopralluogo.

lasciarla sola mentre era in corso a Cogne quel sopralluogo così importante per Annamaria¹⁷⁸.

In conclusione, se non vi è dubbio che furono Stefano Lorenzi, La Harpe, Manfredi e Taormina, con il coinvolgimento quanto meno a livello informativo di Annamaria, a decidere e organizzare il sopralluogo e a scegliere i tecnici elvetici, non vi è certezza su luoghi e circostanze in cui tale decisione venne presa.

Ciò è di per sé irrilevante, ma acquista importanza sotto il profilo dell'attendibilità complessiva dell'episodio narrato da Gelsomino, cioè del suo incontro con Taormina all'indomani dei loro scontri mediatici.

Il sopralluogo, che ESSEIVA e DELEMONT riferiscono stato loro richiesto entro tempi rapidissimi, venne effettuato tra il 28 e il 29 luglio del 2004.

I ruoli dei quattro esperti svizzeri erano ben definiti: ESSEIVA e DELEMONT dovevano occuparsi delle aspersioni del luminol, DURST¹⁷⁹ di effettuare le riprese fotografiche e VOISARD del trattamento delle fotografie, nel senso che DURST, dopo aver scattato le fotografie, doveva trasferirle via via sul computer di VOISARD e quest'ultimo doveva trattare i file-immagine a livello di contrasto e formato, schiarendo le riprese per meglio evidenziare tracce luminescenti rivelate dal luminol, trasformare il formato iniziale TIFF in JPG e, alla fine, trasmettere per via informatica i file al committente.

All'incirca alle 17 del 28 luglio 2004 DURST, VOISARD, ESSEIVA e DELEMONT si erano presentati nella villetta dei Lorenzi a Cogne: ad aspettarli avevano trovato Stefano e Mario Lorenzi, Manfredi, Sferra accompagnata dal marito e La Harpe, la cui unica funzione era stata quella di presentare i quattro connazionali ai Lorenzi.

TAORMINA non aveva potuto partecipare perché doveva presenziare ai lavori parlamentari e i tecnici svizzeri erano disponibili solo in quella

¹⁷⁸ Si rinvia a pag.49-52 delle trascrizioni, da cui emerge come Annamaria conoscesse perfettamente scopo e modalità di svolgimento dell'accertamento, quanta fiducia vi riponesse e quanto fu grande poi la sua delusione quando venne provata la contaminazione della scena del delitto da parte dei "suoi" periti svizzeri (testualmente: "...in merito al sopralluogo del 28 e 29 luglio a Cogne ... io mi ricordo che quella sera siamo stati fino a tardi con lei, perché sia Stefano che Mario erano andati su con ... questi periti Svizzeri. E siamo stati con lei proprio per fargli compagnia, ed aspettare il ritorno di Stefano e di Mario Annamaria mi parlò di questo Luminol... questi sopralluoghi, per vedere se ci potevano essere queste tracce sulla persona che aveva fatto quello che aveva fatto il piccolo Samuele. ...Io mi ricordo dopo, l'esito..., dell'errore che fu fatto. Invece, io mi ricordo della fiducia che aveva Anna in queste cose. ... Che naturalmente si pensava che fosse realmente un'impronta della persona che..., e poi invece risultò un errore di una persona. Però, in quel momento lei sperava che finalmente qualcosa cambiasse... mi ricordo la delusione").

¹⁷⁹ Circa il ruolo e i movimenti di DURST appare importante la deposizione di Mario Lorenzi che ha ricordato come, durante il sopralluogo, DURST entrò e uscì varie volte dal suo alloggio per scaricare le fotografie, precisando che quando entrava e usciva, si toglieva i guanti e le protezioni (pagg. 203/205)

data, ma fu tenuto al corrente degli accadimenti via telefono da MANFREDI¹⁸⁰.

Anche GELSOMINO non era presente, a suo dire, perché non era stato neppure avvertito; peraltro, pure GELSOMINO partecipò indirettamente mediante alcune telefonate con Taormina¹⁸¹.

Gli svizzeri avevano portato con sé l'attrezzatura standard per la ricerca con il luminol, cioè un compressore, due vaporizzatori a mano, prodotti chimici per la preparazione del luminol e mezzi fotografici. Il compressore garantisce una migliore qualità nell'aspersione del luminol, perché il velo di luminol risulta più fine anche se è uno strumento meno rapido rispetto al vaporizzatore manuale.

All'inizio MANFREDI, in inglese, aveva spiegato ai tecnici svizzeri, o meglio ad ESSEIVA e DELEMONT (VOISARD comprende poco l'inglese mentre DURST non comprende né la lingua inglese né quella italiana), le modalità di commissione del delitto e l'oggetto della ricerca, chiedendo loro di effettuare i rilievi nella stanza del delitto e nei percorsi all'interno dell'abitazione corrispondenti ad eventuali vie d'uscita (cioè dalla stanza del delitto fino alla porta d'ingresso ovvero fino al garage).

Il piccolo alloggio di Mario Lorenzi e il terrazzino antistante la camera da letto dell'omicidio erano stati scelti come base in cui lasciare gli attrezzi, preparare il luminol, cambiarsi eventualmente abito e scaricare nei computer le fotografie via via che il lavoro procedeva.

Tutti gli esperti, e chiunque aveva accesso ai luoghi in cui si effettuavano le aspersioni di luminol, dovevano essere equipaggiati con tute protettive, guanti, pantofole e maschere; l'equipaggiamento è stato utilizzato durante tutta l'operazione. Per la verità, nella fase preliminare gli

¹⁸⁰ Taormina, nell'interrogatorio del 13.3.2007, ha sostenuto di aver avuto, prima del sopralluogo, una conoscenza sommaria delle operazioni che il gruppo dei consulenti tecnici intendeva effettuare, nel senso che era al corrente solo della programmata aspersione del luminol sul pavimento della stanza in cui era stato ucciso Samuele, conseguente alle già ricordate affermazioni del perito Schmitter.

Con riferimento alla conoscenza dei risultati del rilevamento con il luminol durante la sua esecuzione, Taormina ha riferito di essere stato avvertito, nella notte, da MANFREDI del ritrovamento dell'impronta sulla porta d'ingresso della stanza dell'omicidio. MANFREDI, nel comunicargli la notizia, aveva manifestato un incontenibile entusiasmo ed affermato che si trattava di una "cosa particolarmente importante", perché, ferma restando la necessità di un approfondimento, poteva trattarsi di un'impronta di "sangue su sangue". Delle impronte nel garage, invece, Taormina seppe solo nella telefonata ricevuta il mattino seguente

¹⁸¹ Secondo Gelsomino, Taormina gli telefonò verso le 23, dicendogli che era in corso l'accertamento con il luminol e che era stata trovata una macchia a forma di S, aggiungendo che poteva trattarsi di un riferimento a Satana (pag56 e ss). Occorre però sottolineare che proprio sulla/sulle telefonate che sarebbero intercorse con Taormina, GELSOMINO si contraddice in più punti, finendo per sostenere che vi furono due telefonate, la prima, in cui Taormina gli parlò della macchia forma di S e, una seconda, in cui gli parlò dell'impronta e delle tracce in garage (pagine: 134-142).

esperti elvetici erano scesi in soggiorno e nella camera del delitto, ancora vestiti in abiti civili; poi erano usciti all'esterno, avevano prelevato dal furgone il materiale e gli indumenti da lavoro e li avevano indossati.

Intorno alle ore 17.30 erano state scattate da DURST le prime fotografie generali della camera del delitto (si tratta della serie di fotografie comprese tra quella indicata con la sigla 0125TIF che nella perizia informatica risulta scattata alle ore 17,34,52 e quella contrassegnata dal numero 131)

Successivamente gli svizzeri avevano preparato i materiali e predisposto i riferimenti¹⁸² collocandoli in vari punti nella camera da letto del delitto.

Verso le ore 19, quando i periti, dopo essersi cambiati, stavano iniziando il lavoro vero e proprio¹⁸³, La Harpe, avendo esaurito il proprio compito, si era allontanato. In realtà, quale fosse lo scopo della presenza di La Harpe non lo aveva capito nessuno, a cominciare da DELEMONT che nei suoi interrogatori affermava di non aver compreso il ruolo e il motivo della presenza di La Harpe, da lui conosciuto come medico legale ginevrino, e di Sferra.

Appare a questo punto necessario dedicare qualche parola al metodo da seguire per i rilevamenti con il luminol: ogni parte di un locale, ove debbono essere effettuati i rilievi, viene fotografata in chiaro; immediatamente dopo avviene l'aspersione del luminol e una seconda fotografia viene scattata con un tempo di esposizione di trenta secondi: ciò significa che il fotografo colloca l'apparecchio davanti al punto da fotografare e l'apparecchio rimane in posa per tutto il tempo. In sostanza l'aspersione del luminol avviene mentre l'apparecchio fotografico è con il diaframma aperto in modo che tutta la luce emessa durante la luminescenza venga raccolta nella fotografia durante il tempo di esposizione.

Tale tecnica venne ovviamente seguita anche durante il sopralluogo del 28-29 luglio.

Gli esperti svizzeri iniziarono i rilievi proprio dalla camera da letto in cui era stato consumato l'omicidio.

L'aspersione del luminol sulla porta della camera del delitto, su cui poi sarebbe stata trovata l'impronta, venne fatta due volte, con conseguente duplice documentazione fotografica dei risultati delle aspersioni. Dalle fotografie allegate alla perizia risulta che la prima rilevazione con il luminol (documentata nelle foto 146 e 147, rispettivamente in chiaro e in scuro)

¹⁸² I "riferimenti" sono dei quadrati con supporto adesivo su base di policarbonato fosforescenti con indicazioni numeriche o alfabetiche; vengono normalmente collocati nei luoghi oggetto di osservazione per stabilire dei riferimenti fotografici nel senso che, essendo fosforescenti, quando vengono effettuate le fotografie scure con il luminol, rimangono evidenti, rendendo intellegibili le collocazioni delle eventuali luminescenze.

¹⁸³ Infatti tra le ore 17.44 e le ore 19.17 non risultano effettuate fotografie.

risale alle ore 21,00 e 21,01 e la seconda rilevazione (documentata nelle foto 166 e 167) alle ore 21,56.24 e 21,56.56¹⁸⁴. Se una doppia aspersione, e dunque una doppia passata di luminol, è frequente soprattutto quando si intravede qualche luminescenza ed è opportuno un approfondimento, appare più difficilmente spiegabile il lungo periodo di tempo intercorso in questo caso tra la prima e la seconda aspersione

Anche nella camera dell'omicidio erano stati ESSEIVA e DELEMONT a nebulizzare il luminol e DURST a scattare le fotografie. Tale camera era stata interamente ricoperta di luminol, mentre nel corridoio e nelle altre stanze il luminol è stato applicato per sondaggio.

Dopo aver terminato con la camera da letto, quindi, gli esperti proseguirono il rilevamento nelle altre zone della casa. In questo contesto vennero evidenziate tracce di sangue sulle scale e nel garage, "sfuggite" secondo la difesa FRANZONI agli inquirenti, seguendo le quali era possibile ricostruire la fuga dell'assassino di Samuele attraverso il garage.

Come si è in precedenza accennato, le indagini preliminari hanno poi consentito di ritenere probabile che si trattasse di tracce lasciate da animali nel periodo successivo al dissequestro dell'immobile.

Ciò che però rileva ai nostri fini è l'assurdità dell'ipotesi formulata da consulenti e difensori di FRANZONI anche sulla base dei dati disponibili nell'immediatezza: si trattava, infatti, un tracce trovate in un locale che era stato lavato e pulito dopo il dissequestro e soprattutto incompatibili con i movimenti di chi non entra ma esce dall'abitazione. Tra l'altro, Mario Lorenzi notò subito tale incongruenza e lo fece presente al figlio e a Taormina, senza trovare ascolto¹⁸⁵. Analoghe perplessità nutrì Gelsomino, che osservò come tale ipotesi non combaciava con la ricostruzione dei movimenti dell'omicida da loro ipotizzati¹⁸⁶

Alcune ore dopo, e precisamente 17/18 minuti dopo la mezzanotte (così si ricava dalle fotografie), mentre DELEMONT stava trattando con il luminol l'ingresso del piano superiore della casa, ed in particolare la zona vicino alla scala che scende al piano notte, ESSEIVA chiamò DURST, che era impegnato a scattare le fotografie nella zona in cui DELEMONT stava effettuando rilievi. DURST lo raggiunse passando per l'esterno della villetta: in quel frangente, infatti, non si poteva passare per la scala interna

¹⁸⁴ L'intervallo in ciascuna copia di fotografie in chiaro e in scuro è assolutamente nella norma secondo la tecnica di rilevazione con il luminol sopra descritta.

¹⁸⁵ Mario Lorenzi **capisce, fin da subito, che le tracce in garage non sono rilevanti** perché sono tracce di entrata e non di uscita: infatti, le tracce, non portando verso il pulsante che apriva la porta del garage, non potevano essere di uscita ma eventualmente solo lasciate da una persona che era entrata nel garage (vedi pag.171 delle trascrizioni); peraltro Mario aveva esposto le sue perplessità al figlio Stefano mentre tornavano verso Ripoli e a Taormina in occasione della firma della denuncia (pagina 172/174)

¹⁸⁶ Infatti, l'assassino, uscendo dal garage, si sarebbe trovato di fronte e comunque sarebbe stato visto da Annamaria che stava rincasando. Si rinvia a pag.63-66 delle trascrizioni.

perché in quella zona si stavano effettuando i rilievi e, dunque, per accedere al piano inferiore, si doveva necessariamente passare tramite la porta-finestra della stanza dell'omicidio.

ESSEIVA aveva scoperto la triplice impronta papillare sul lato esterno della porta della stanza dell'omicidio e DURST l'aveva fotografata.

Non è chiaro per quale motivo ESSEIVA fosse sceso al piano inferiore: sul punto ESSEIVA non fornisce alcuna spiegazione¹⁸⁷.

ESSEIVA e DELEMONT, pur con contraddizioni e reticenze, finivano per ammettere di essere rimasti sorpresi dalla comparsa dell'impronta perché non era mai capitato un fenomeno simile nella loro pur ragguardevole esperienza concreta¹⁸⁸ e perché non esistevano in letteratura studi sul luminol come mezzo di evidenziazione di impronte.

ESSEIVA aveva tentato di fornire una spiegazione¹⁸⁹, ma in realtà nessuno era stato in grado di formulare un'ipotesi precisa proprio per l'inusualità del rilevamento. Secondo DELEMONT ed ESSEIVA, solo Manfredi era rimasto molto colpito da questa scoperta, chiese loro un parere che si rifiutarono di fornire.

Il resoconto fornito dagli altri protagonisti della vicenda sul punto è però diverso: Stefano e Mario Lorenzi, Manfredi e Sferra, Taormina, Gelsomino e la stessa Annamaria raccontano, nei limiti di quanto avevano potuto vedere o sapere, un atteggiamento di entusiasmo ed eccitazione condiviso dagli esperti svizzeri e dagli altri presenti¹⁹⁰.

D'altra parte le frenetiche conversazioni telefoniche intercorse anche durante la notte con gli assenti Taormina, Gelsomino ed Annamaria¹⁹¹ e l'eccitazione con cui Stefano, Mario, Taormina, Manfredi e Sferra avevano compiuto nei due giorni seguenti la corsa contro il tempo per riuscire a completare e depositare la denuncia oggettivamente dimostrano quanta importanza fu subito attribuita da tutti al ritrovamento dell'impronta e delle altre tracce. Persino Mario Lorenzi, che non aveva mai perso lucidità e

¹⁸⁷ Il solo DELEMONT, le cui dichiarazioni appaiono chiaramente ispirate a sminuire le eventuali responsabilità dei suoi collaboratori a cominciare da DURST, pur affermando di non sapere per quale ragione ESSEIVA era sceso al piano inferiore transitando per la camera dell'omicidio, "ipotizza" che forse dovesse preparare ancora del luminol. Si ricorda, con riferimento a DURST, che DELEMONT, quando era stato informato della riconducibilità a lui dell'impronta sulla porta, aveva cercato di difenderlo, dicendo che DURST era rimasto sconvolto quando aveva saputo del proprio errore e giungendo a sostenere che contaminare con un'impronta il luogo del crimine non è indice di errore o negligenza ed è una situazione abbastanza consueta.

¹⁸⁸ Soprattutto DELEMONT era un veterano di questo genere di rilevamenti, oltre un esperto sul piano teorico.

¹⁸⁹ A causa del colore, Esseiva aveva ipotizzato trattarsi di una traccia di sangue concentrato ma non si era posto l'ovvia domanda di come mai all'impronta non fosse corrisposta nessuna luminescenza subito dopo l'aspersione del luminol, come risulta dalle fotografie scattate.

¹⁹⁰ Si rinvia alle deposizioni di Stefano, pag. 139-157; di Mario pag. 166-180

¹⁹¹ Si richiama quanto ricordato in proposito nelle pagine e nelle note precedenti.

sensu della misura, rimase coinvolto in tale entusiasmo e nella fiducia sulla capacità risolutrice di tale ritrovamento (Testualmente a pag.173: “il ritrovamento dell'impronta ... *mi colpì, perché io li ci sono caduto. Pensavo che fosse veramente l'impronta lasciata da non si sa chi*”).

Gli unici dubbi, a suo dire, li ebbe GELSOMINO, il quale riteneva impossibile che l'impronta fosse stata lasciata dall'assassino, perché incompatibile con i tempi di coagulazione del sangue. In sostanza l'impronta, per rimanere impressa “sangue su sangue”, doveva necessariamente essere stata lasciata diversi minuti dopo la commissione dell'omicidio, con la conseguenza che non poteva essere dell'omicida ma eventualmente di uno dei primi soccorritori¹⁹². Tra l'altro, GELSOMINO ha sostenuto di aver spiegato, subito e chiaramente, il proprio punto di vista a Stefano Lorenzi, Taormina, Manfredi e Sferra, senza però venire ascoltato.¹⁹³

La rivendicazione, nelle rispettive dichiarazioni, da parte di ESSEIVA e DELEMONT di un profilo distaccato e disincantato rispetto alla “scoperta” dell'impronta non sorprende in una ottica difensiva, atteso che è difficile credere come esperti di tale spessore, lungi dall'entusiasarsi, non abbiano immediatamente compreso il significato e l'irrilevanza di quella “scoperta”.

In sostanza, non si comprende come ESSEIVA, che ha spruzzato il luminol e personalmente “scoperto” dopo un paio d'ore in modo casuale l'impronta sulla porta, non si sia chiesto come era possibile che

- un'impronta di sangue in rilievo si fosse evidenziata dopo l'aspersione del luminol anziché sciogliersi¹⁹⁴ (infatti, come riferito dalla stessa Sferra¹⁹⁵ che pure non aveva alcuna esperienza specifica e non era esperta in materia, “*il luminol non è un metodo corretto scientificamente per evidenziare impronte digitali soprattutto sulle superfici verticali perché provoca delle colature che addirittura possono distruggere le impronte stesse*”);

¹⁹² Si rinvia a pag.66-67 delle trascrizioni . Si deve anche ricordare che per convalidare la propria tesi GELSOMINO, nel settembre del 2004, fece anche una sorta di esperimento, consistente nel lasciare con un dito intriso di sangue un'impronta su una mattonella.

¹⁹³ Tale affermazione di Gelsomino non è stata confermata da nessuno dei presunti destinatari. Peraltro, se l'atteggiamento di questi ultimi è comprensibile alla luce della rilevanza accusatoria che quell'affermazione aveva nei loro confronti, non può tacersi che sull'episodio del sopralluogo l'intrinseca attendibilità di GELSOMINO è modesta, visto che in alcuni passi rende ricostruzioni contraddittorie (vedi le telefonate) e in altri addirittura false (vedi l'affermazione di non aver saputo della denuncia fino a metà agosto)

¹⁹⁴ Pacificamente, sul piano scientifico, l'utilizzo del luminol é tecnica non appropriata nella ricerca delle impronte digitali insanguinate.

¹⁹⁵ Sferra ha dichiarato che, non essendo esperta ed essendo in compagnia di esperti che nulla avevano obiettato, quando aveva visto l'impronta durante il sopralluogo, aveva pensato che fosse possibile un rilevamento di impronte anche mediante il luminol; solo il 17 agosto, in occasione del sopralluogo disposto dal PM, si era “*abbastanza convinta che l'impronta fosse stata realizzata per contaminazione*”.

- un'impronta di sangue non fosse stata evidenziata dai rilievi fotografici (nel senso che non era stata fotografata nessuna luminescenza):

- fossero rimasti sulla porta segni lasciati dal luminol dopo la sua essiccazione, apparentemente riconducibili ad una sorta di spugnatura o comunque ad un meccanismo di distribuzione del prodotto diverso da un compressore ad aria.

D'altra parte, come si è visto, ESSEIVA non ha spiegato come mai era tornato a verificare, trovandovi poi l'impronta, una stanza e la sua porta, dopo che l'esame in quella zona della casa si era concluso da alcune ore.

A ciò si aggiunga che nessuno dei protagonisti manifestò in modo documentato perplessità sull'iniziativa: eppure tutti sapevano che l'abitazione era stata dissequestrata da quasi due anni e nel frattempo era stata pulita, lavata, modificata¹⁹⁶.

Quando tutte le fotografie scattate da DURST erano state trasferite nel computer di VOISARD ed i tecnici svizzeri erano in procinto di partire, MANFREDI chiese loro una copia delle fotografie.

La richiesta irritò VOISARD perché il trasferimento effettuato con una chiave USB riguardava solo una quindicina di fotografie per volta, e dunque comportava un consistente allungamento dei tempi. Va peraltro segnalato che tre fotografie, tra cui una di quelle relative all'impronta, "sparite" dal blocco successivamente inviato da Voisard a Stefano Lorenzi, si erano, secondo l'esperto elvetico, danneggiate proprio durante il trasferimento nel computer di Manfredi la mattina stessa del sopralluogo. D'altra parte, Voisard si era accorto della loro mancanza solo quando aveva ricomposto tutta la sequenza fotografica per soddisfare la corrispondente richiesta delle autorità italiane il 10.12.2004.

Alle cinque della mattina del 29 luglio, finalmente l'accertamento poteva dirsi concluso: gli esperti svizzeri erano tornati direttamente a Losanna mentre Manfredi, Sferra e il marito di quest'ultima si erano fermati a dormire qualche ora ad Aosta.

¹⁹⁶ In realtà, DELEMONT ed ESSEIVA, pur essendo stati sentiti più volte, hanno sostenuto di aver manifestato tali perplessità a MANFREDI solo nel corso dell'ultimo interrogatorio. Peraltro, tale tardiva affermazione non trova alcun riscontro documentale, testimoniale o semplicemente logico (atteso che si precipitarono a compiere l'accertamento richiesto).

Tale questione è stata affrontata anche con Annamaria FRANZONI durante l'esame dibattimentale; vedi pag: 85/88 in cui Annamaria riferiva di aver saputo del sopralluogo al telefono da Stefano nel corso della riunione a Roma in cui l'avevano deciso, aggiungendo, in merito all'utilità di tale operazione, di sapere che l'unico locale della villetta che non era stato pulito era la camera da letto e che molto materiale era stato stivato nel garage

3.12 L'urgenza di presentare la denuncia e l'ulteriore attività preparatoria. Il ruolo di Annamaria FRANZONI e degli altri protagonisti della vicenda in questa fase.

Nei due giorni successivi Stefano Lorenzi e gli altri soggetti a vario titolo impegnati nella difesa di Annamaria FRANZONI si sottoposero ad un vorticoso giro di impegni per rispettare la scadenza del 30 luglio 2004 stabilita da Taormina come termine per la presentazione della denuncia durante l'incontro del 20 luglio.

Sulle vere ragioni dell'improvvisa impazienza di Taormina di depositare la denuncia, malgrado l'esigenze di approfondimento imposte dalle novità emerse nel sopralluogo, hanno interloquito quasi tutti i protagonisti della vicenda: coloro che quell'urgenza sentivano, come Taormina e Annamaria FRANZONI, e coloro che non la capivano, come Mario e Stefano Lorenzi, Gelsomino e Don Marco Baroncini.

Una prima ragione è stata pacificamente individuata nella necessità di fornire soddisfazione alle aspettative dei mass-media create attraverso un'estenuante politica di annunci e rinvii: sul punto lo stesso Taormina ha ammesso che la fretta di presentare la denuncia dipendeva dalla pressione mediatica cui era sottoposto da quando, per rabbia, subito dopo la sentenza di condanna, aveva annunciato la presentazione della denuncia entro la fine del mese di luglio. Poi, alla contestazione del PM che gli aveva fatto notare come da tempo promettesse la denuncia contro il vero assassino (a cominciare dalle interviste rilasciate nel luglio del 2002 o il 22.4.2003), rispondeva: *"ma se fosse stato per la Franzoni da due anni avrei dovuto presentare la denuncia! L'ho sempre trattenuta. Sempre"*, aggiungendo che la sua strategia consisteva nel tenere sotto pressione la stampa senza però fare mai il nome di nessuno. D'altra parte, che Taormina "dovesse" presentare la denuncia per rispondere alle pressioni della stampa lo sapevano tutti: Mario Lorenzi (sul punto Taormina gli disse *"se non la presento entro il 30, la stampa mi demolisce"*, pagina 165), Stefano (pag. 186) Annamaria (pag.94) ecc.

Una seconda ragione, emersa nel corso del dibattito, è collegata al ruolo politico e istituzionale svolto in quegli anni da Taormina, nel senso che quest'ultimo avrebbe ricevuto sollecitazioni di fonte governativa ad uscire dall'ambiguità e a presentare la denuncia, se realmente era in possesso di elementi d'accusa verso persone diverse da Annamaria, in quanto, in caso contrario, la sua politica di annunci all'infinito avrebbe compromesso la credibilità della sua parte politica e dello stesso governo di cui era sottosegretario. In particolare, come già evidenziato in precedenza, Gelsomino e Don Marco hanno riferito di aver saputo direttamente da Taormina, mentre Annamaria e Stefano di aver appreso da loro

dell'esistenza di un fax di fonte governativa, pervenuto a Taormina in quei giorni, che lo invitava a provvedere rapidamente¹⁹⁷. Tale episodio trova un'indiretta conferma negli articoli giornalistici, usciti in quegli stessi giorni, in cui si riportano i malumori, le lamentele e le richieste ai vertici del partito di riferimento di Taormina di intervento da parte delle sezioni piemontese e valdostana in quanto le dichiarazioni di quest'ultimo gettavano discredito sulle comunità da loro rappresentate.

Si deve ancora ricordare che, tra le spinte a fare in fretta, Don Marco annoverava anche la *"pressione della famiglia Lorenzi che c'era sempre per arrivare al dunque"* ; peraltro, la stessa Annamaria ammetteva che, mentre Stefano non capiva le ragioni della fretta, lei era d'accordo con Taormina (testualmente a pag.94: *"io non mi posi minimamente il problema di un giorno piuttosto che un altro. Pensai è una data, e comunque è a breve, e quindi mi fa piacere che finalmente si prende una decisione concreta."*).

Essendo dunque prevalsa la linea voluta da Taormina e condivisa da Annamaria, Stefano, Gelsomino, Manfredi e Sferra trascorsero in modo frenetico le giornate del 29 e del 30 luglio in modo da consentire a Taormina di presentare la denuncia nel termine preannunciato.

E così, alle 8 della mattina del 29 luglio Stefano e Mario Lorenzi incontrarono Manfredi e Sferra ad Aosta, mentre MANFREDI stava parlando al telefono con Taormina: nella conversazione telefonica si inseriva anche Stefano.

E' interessante notare come, ancora una volta, contenuto e toni della conversazione vengano descritti in modo diverso dai protagonisti, ciascuno dei quali tende a rappresentare gli eventi nel modo a sé più favorevole. In particolare, secondo Taormina, Manfredi al telefono gli aveva detto di aver fatto una scoperta eccezionale, cioè un'impronta di sangue o di materia organica, mentre lui aveva cercato di frenare gli eccessivi entusiasmi e consigliato di procurarsi rapidamente un'impronta artigianale di Annamaria Franzoni, perché aveva paura che l'impronta fosse sua. A sua volta, Stefano Lorenzi, nel raccontare la telefonata, rivendica a sé il ruolo di "pompieri", sostenendo di aver esposto a Taormina i dubbi propri e del padre sull'effettiva rilevanza delle tracce trovate nel garage e della loro idoneità ad indicare la via di fuga dell'assassino senza trovare ascolto perché Taormina non era interessato a ciò che avrebbe potuto allungare i tempi di presentazione della denuncia. Fa peraltro riflettere il fatto che di questi dubbi, che Stefano sostiene di aver nutrito, non vi sia traccia nella denuncia da lui firmata il giorno seguente¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Si rinvia alle trascrizioni relative agli esami di Stefano a pag. 186; di Annamaria pag.171-174; di Gelsomino pagg.48-52 e di Don Marco a pag.80 ss..

¹⁹⁸ Se non mente sul punto, Stefano con tale affermazione ha ammesso di aver firmato la denuncia pur sapendo che uno dei più suoi cardini era quasi sicuramente infondato.

A questo punto si deve ricordare che MANFREDI e SFERRA, come d'altra parte GELSOMINO, hanno sostenuto di non aver saputo della denuncia prima della sua presentazione e, tanto meno, dell'inserimento in essa dei loro contributi "scientifici": gli eventi che si stanno ricostruendo dimostrano la falsità di tali affermazioni.

Tornando ai fatti, dopo la telefonata, MANFREDI e SFERRA si recarono nell'abitazione della seconda per stendere rapidamente una relazione preliminare sugli esiti del sopralluogo, mentre Stefano e Mario passarono da Milano per raccogliere GELSOMINO nei pressi della stazione della metropolitana e raggiunsero MANFREDI e SFERRA.

L'incontro con GELSOMINO era stato richiesto da quest'ultimo che ci teneva a consegnare loro il riepilogo dei punti essenziali dei risultati delle sue indagini in modo da consentirne l'allegazione alla futura denuncia: peraltro, Taormina, ritenendolo inutile, decise di non allegarlo.

Nel corso dell'esame dibattimentale, GELSOMINO, a seguito di specifica contestazione del PM, finì per "ricordare" di aver accompagnato Stefano e Mario nella casa di SFERRA e di aver appreso in quell'occasione del ritrovamento dell'impronta sulla porta e delle tracce del garage, ma continuò incredibilmente¹⁹⁹ a negare che si fosse parlato della denuncia di imminente presentazione.

Non avendo SFERRA nella propria abitazione una stampante adeguata, le fotografie da allegare alla relazione vennero consegnate su supporto informatico a Stefano e Mario Lorenzi, i quali si recarono a Bologna, prelevarono la stampante a colori professionale di Mario e la portarono nella casa di Ripoli, dove arrivarono verso le ore 22.

Nel frattempo, nel pomeriggio del 29 luglio, durante la permanenza dei Lorenzi e di Gelsomino nell'abitazione di SFERRA, con la collaborazione di don Marco furono raccolte e inviate loro via e-mail le impronte digitali di Annamaria, in modo da poterne verificare la corrispondenza con quella trovata sulla porta della stanza dell'omicidio. SFERRA, pur non sbilanciandosi formalmente, si accorse che le impronte non erano coincidenti. Secondo quanto sostenuto da Taormina le impronte furono inviate anche al suo indirizzo.

Incidentalmente si può osservare come l'episodio della raccolta delle impronte si aggiunga ai molti²⁰⁰ che dimostrano la consapevole e attiva

¹⁹⁹ Non vi è nessun dubbio che GELSOMINO, quando ha detto di non sapere della denuncia, abbia mentito: egli, infatti, in quel momento si trovava in quel luogo solo perché voleva che alla denuncia fosse allegata una sua relazione finale riepilogativa.

²⁰⁰ Si allude a fatti e situazioni già emersi in precedenza, quali ad esempio il fatto che Annamaria disponesse di accurate informazioni sul sopralluogo già prima del suo svolgimento, il fatto che riponesse in esso "grandi speranze", che avesse condiviso speranze e attese con le amiche Sirani e Armenti Nigeri, che avesse continuamente contattato al telefono il marito durante il sopralluogo evidentemente per essere informata dei risultati ecc.



partecipazione di Annamaria a quanto era accaduto nel sopralluogo e alle frenetiche attività in corso in vista della presentazione della denuncia.

Nella notte tra il 29 e il 30 luglio, Stefano e Mario, nella casa di Ripoli, seguendo le disposizioni ricevute da Manfredi in merito alle stampe e alla rilegatura della perizia preliminare da allegare alla denuncia, elaborarono e stamparono le fotografie, ricevettero via e-mail da Manfredi la relazione e la assemblarono con le fotografie in modo da poter consegnare il prodotto finito a Taormina che avrebbe poi dovuto allegarlo alla denuncia.

3.13. L'incontro del 30 luglio 2004 a casa FRANZONI e la presentazione delle denunce. Il ruolo di Annamaria FRANZONI e degli altri protagonisti della vicenda in questa fase.

Poco dopo, verso le ore 10 del 30 luglio 2004 nella casa di Ripoli giunse Taormina portando con sé una copia della denuncia per farla leggere e firmare a Stefano ed Annamaria. Oltre a loro, nella casa era presente Mario Lorenzi.

All'episodio venne dato grande risalto sugli organi di stampa, come emerge dalle copie di alcuni quotidiani acquisiti in atti.

Coerente con la propria strategia difensiva, Annamaria FRANZONI, ricostruendo l'episodio nel corso dell'esame dibattimentale, sminuiva il proprio ruolo e si descriveva come disinteressata e ignara del contenuto della denuncia: ammetteva, ovviamente, di averla firmata ma sosteneva di non averla letta né in quel momento né negli anni successivi fino a pochi giorni prima dell'udienza del 16.6.2010. Queste le parole testuali di Annamaria: *“ guardi, io non ricordo nulla della denuncia, ma proprio nulla perché non ho vissuta.... Ero presente ma seguivo i bambini che comunque facevo più la padrona di casa. Questa cosa seguiva mio marito”*²⁰¹. Addirittura, nel prosieguo dell'esame, lasciava intendere, in modo sibillino, che nella denuncia fosse stato travisato il suo pensiero su aspetti di cui solo lei poteva essere la fonte, come, ad esempio, il profilo delle attenzioni sessuali di Ulisse nei suoi confronti²⁰².

Tale ricostruzione, innanzi tutto, sfida la logica: è, infatti, impensabile che Annamaria non abbia avuto neppure la curiosità di leggere il documento, che aveva sollecitato con vigore all'indomani della sentenza di condanna, che aveva contribuito a formare con le condotte sopra evidenziate e, soprattutto, che costituiva l'agognato finale di un percorso che, per sua stessa ammissione, voleva intraprendere da oltre un anno, e cioè da quando GELSOMINO aveva concluso le investigazioni.

Inoltre, sul punto, l'imputata è smentita, oltre che da Taormina²⁰³, anche dal marito, che nell'udienza del 31.3.2010 aveva inizialmente tentato di seguire lo stesso percorso di Annamaria, finendo però per abbandonarlo di fronte alle contestazioni del pubblico ministero. Stefano, infatti, dopo aver sostenuto di avere la mattina del 30 luglio firmato insieme alla moglie

²⁰¹ Si rinvia a pag.98 delle trascrizioni

²⁰² Si rinvia a pag.100 e ss delle trascrizioni

²⁰³ Come si è già ricordato in precedenza, Taormina, in più passi dei suoi due interrogatori, ha sostenuto che la denuncia, quel giorno, era stata oggetto *“di alta attenzione”* da parte di Stefano ed Annamaria che, prima di firmarla, ... *“ se la sono letta. E se la sono riletta. E se la sono riguardata...”*. Taormina ha anche sostenuto che i Lorenzi ne avevano avuto il giorno prima una bozza e avevano anche suggerito modifiche.

la denuncia senza neppure leggerla²⁰⁴, temperava quasi subito la portata di tale affermazione, ammettendo²⁰⁵

- di conoscerne a fondo il contenuto, nel senso che lui ed Annamaria già sapevano che la denuncia includeva i vari elementi di accusa mossi ad Ulisse da Gelsomino all'esito delle sue investigazioni e le risultanze del sopralluogo della notte tra il 28 e il 29 luglio 2004;

- che, nella mattinata del 30, Taormina aveva illustrato a lui e ad Annamaria i contenuti della denuncia, chiedendo loro di ampliare la parte dedicata al movente esame ritenuta troppo fragile;

- di conoscere bene gli allegati della denuncia, in parte da loro consegnati a Taormina (ad esempio, le relazioni di Manfredi e Sferra).

- di non aver riscontrato, rileggendo dopo qualche ora la denuncia, contenuti diversi da quelli concordati.

In proposito, occorre ricordare che, all'ora di pranzo del 30 luglio²⁰⁶, TAORMINA aveva inviato via fax a casa di Stefano ed Annamaria l'ultima stesura della denuncia dopo averla presentata presso gli uffici della Guardia di Finanza di Roma e Stefano se la era fatta leggere da MANFREDI durante il viaggio a Cogne finalizzato al prelievo dei reperti da cui estrarre il DNA.

²⁰⁴ E senza aver avuto in precedenza la disponibilità di una "bozza" della denuncia. La ricostruzione della riunione del 30 luglio 2004 da parte di Stefano è rinvenibile alle pagg. 160-162, 210-211 della trascrizione.

²⁰⁵ Testualmente a pag 163: "PM quando è successo tutto il discorso di Cogne due, etc., etc., lei credo avrà riletto, ed anche sua moglie avrà riletto, la denuncia. Avete trovato qualcosa nella denuncia che voi avete sottoscritto che non corrispondeva alle cose che voi sapevate? Alle cose che volevate esporre all'autorità giudiziaria? C'era qualcosa che non era da voi condiviso? Teste (Lorenzi S.) - No, questo a noi ci tornava come contenuti. Pubblico Ministero - Tutto il contenuto dell'atto di denuncia era contenuto che voi facevate proprio! Teste (Lorenzi S.) - Sì. Pubblico Ministero - Anche se poi, lei dice, al momento quando è venuto l'Avvocato Taormina non l'abbiamo letto passo passo, c'è stato sunteggiato, lo condividiamo. Quando l'ho riletto dopo... È proprio quello che pensavamo. È così? Teste (Lorenzi S.) - Sì. Nel 30 pomeriggio mi sembra di ricordare che mi venne inviato, non mi ricordo più se via e-mail o via fax dallo studio del Professor Taormina. Perché poi io nel pomeriggio, quando andai su con il Professor Manfredi a Cogne, perché doveva ... Io la feci leggere anche al Professor Manfredi, perché lui la voleva leggere. E comunque noi avevamo questo documento... Pubblico Ministero - Quindi materialmente però a voi cosa è rimasto? È rimasta una copia? Cosa avevate in mano? Lorenzi: Avevo una copia ...".

Pag.164: "Pubblico Ministero - Conosceva però passo passo gli argomenti che sarebbero stati poi usati nella denuncia e non avete letto la denuncia, ma avete avuto un sunto da parte del Professor Taormina. Sunto che poi lei ha controllato essere corrispondente a quanto voi avevate sottoscritto. È così? Teste (Lorenzi S.) - Sì. Quella mattina ci venne spiegato a parole";

Pag. 215: leggendo la denuncia a Manfredi il 30.7.2004 pomeriggio non ho riscontrato nulla di diverso da quello che avevamo concordato..

²⁰⁶ Nel corso dell'esame dibattimentale Stefano Lorenzi sposta al giorno seguente, il 31 luglio, il viaggio a Cogne con MANFREDI, e, dunque, al tardo pomeriggio del 30, l'invio via fax della denuncia: è tuttavia contraddetto dalle sue stesse parole annotate nel memoriale redatto dopo l'interrogatorio del 6.12.2004 (cui è allegata anche la ricevuta del telepass) e acquisito al fascicolo del dibattimento dopo la sua deposizione all'udienza del 31.3.2010.

La prima rilettura della denuncia, dunque, era avvenuta poche ore dopo che Taormina ne aveva fatto un'esposizione riassuntiva e i Lorenzi avevano firmato.

Occorre aggiungere che l'incontro, e la firma delle denuncia, si erano svolti nella cucina perché " *...la casa è molto piccola la cucina l'unico spazio in cui ci si potesse sedere e parlare...*" (così, testualmente, Stefano Lorenzi a pag. 180).

Tale circostanza, già emersa trattando l'incontro del 20 luglio, dimostra, una volta di più, quanto irrealistica sia l'affermazione di Annamaria di non aver non solo letto la denuncia ma neppure sentito nulla in merito al suo contenuto, perché impegnata nelle mansioni proprie della padrona di casa.

Con riferimento al movente, fu proprio a seguito della sollecitazione sopra ricordata di Taormina che ad Annamaria e a Stefano, durante l'incontro del 30 luglio, venne in mente la più volte citata lettera che l'imputata si era scritta e spedita il 17 giugno 2002, contenente l'episodio avvenuto tra Samuele e Ulisse nel negozio di Carlo il giorno prima dell'omicidio. Secondo Stefano, la parte relativa al movente era stata elaborata non nella sua abitazione ma successivamente nello studio di Taormina²⁰⁷, mentre la lettera del 17.6.2002 era stata subito consegnata a TAORMINA e poi inserita tra gli allegati. Peraltro, quasi al termine dell'esame dibattimentale, il PM contestava a Stefano di aver sostenuto nell'interrogatorio reso durante le indagini preliminari che lui ed Annamaria durante l'incontro con Taormina avevano " *letto in via definitiva il testo della denuncia e lo avevano firmato*": a quel punto Stefano, non riuscendo a dare spiegazioni, si era visto " *costretto*" a modificare la versione resa in dibattimento e ad ammettere: " *abbiamo dato un'occhiata veloce. Abbiamo letto alcuni passaggi velocemente insieme al Professor Taormina mentre ci spiegava. Eravamo insieme a lui per cui mentre lui ce li leggeva noi chiaramente scorrevamo il testo*"²⁰⁸.

In conclusione, dunque, Annamaria FRANZONI, il 30 luglio del 2004, prima di firmarla, ha letto la denuncia e ha contribuito ad integrarne il contenuto sotto il profilo del movente.

²⁰⁷ Incidentalmente si deve osservare che la data diversa (30 o 31 luglio) della comunicazione via fax della denuncia ormai depositata da Taormina a Stefano in vista del suo incontro con Manfredi (di cui alla nota precedente) ha una qualche incidenza sulla credibilità dell'affermazione di Stefano secondo cui il pezzo della denuncia relativo al movente sarebbe stato aggiunto nello studio di Taormina: infatti, se la comunicazione è stata effettuata nelle primissime ore del pomeriggio del 30, diventano molto stretti i tempi a disposizione di Taormina per tornare da Ripoli a Roma, integrare il testo, depositarlo presso gli uffici della GDF e poi inviarlo via fax a Stefano Lorenzi.

²⁰⁸ Si rinvia a pag. 210/211 delle trascrizioni.

D'altra parte, anche in precedenza Annamaria aveva fornito un contributo importante al contenuto della denuncia, nel senso che alcune delle circostanze in essa illustrate erano state riferite, ben prima della presentazione della denuncia, da Annamaria a Stefano e da quest'ultimo a Gelsomino. Si fa riferimento, ad esempio, agli episodi sintomatici di un interesse morboso di Ulisse per Annamaria, quali la diversità di atteggiamento di quest'ultimo verso l'imputata a seconda che Stefano fosse o meno presente, le sue richieste di avere informazioni sugli impegni in consiglio comunale di Stefano al fine di potersi avvicinare all'imputata in assenza del marito ecc.²⁰⁹.

Ma c'è di più: Stefano Lorenzi, nel corso dell'esame dibattimentale, ammetteva che Annamaria, come lui, aveva piena consapevolezza del significato accusatorio degli elementi da loro riferiti, e poi riportati in denuncia. Peraltro, resosi evidentemente conto della rilevanza di tale affermazione sotto il profilo del dolo di calunnia, Stefano, forse credendo così di giustificare sé e la moglie, sosteneva che Taormina li aveva rassicurati, escludendo che con la presentazione della denuncia del 30 luglio 2004 sarebbero incorsi nel delitto di calunnia.

Queste le testuali parole di Stefano: *"... Noi sapevamo che questa denuncia conteneva alcuni elementi delle indagini e di quello che erano i nostri racconti, fino a quel giorno. Della modalità noi ci abbiamo fidati... noi ci fidavamo di quello che veniva fatto dallo studio del Professor Taormina. ... sapevamo che questa denuncia fosse strutturata con un movente a scopo, ... che aveva questa finalità di attenzione sessuale da parte di Ulisse nei confronti di sua moglie, ... Perché era lo stesso Gelsomino che aveva posto questi... rilevato questi argomenti. ... E lo dividevamo..."*²¹⁰. *"... Nel ragionare sui contenuti e su come mettere giù questa denuncia, lui (cioè Taormina) ci fece presente questo concetto che bisognava fare attenzione e mettersi al riparo da una eventuale denuncia a nostro carico di calunnia. Questo concetto ci venne esposto. ... Non ci fu detto: "Facendo così le cose con questa denuncia non c'è il rischio della calunnia" ma ... questo era implicito, nel senso che avendola scritta così per noi era sottinteso che questo argomento era stato affrontato e quindi questi ripari, queste barriere erano state poste..."*.

Conclusa la riunione, Taormina uscì da casa di Annamaria con in mano la denuncia firmata e la depositò a Roma presso il Comando generale della Guardia di Finanza.

Peraltro, anche dopo la fine dell'incontro e la firma della denuncia, non erano terminati gli sforzi di Stefano Lorenzi: in fatti, Taormina e Manfredi, nella mattinata del 30.7.2004, si erano sentiti al telefono e avevano

²⁰⁹ Per le sofferte dichiarazioni di Stefano Lorenzi sul punto si rinvia a pag.164-168 delle trascrizioni.

²¹⁰ Si rinvia a pag. 170 delle trascrizioni

concordato sulla necessità di prelevare nel garage della casa a Cogne alcune tracce di sangue evidenziate dal Luminol al fine di risalire al DNA

E, così, nel pomeriggio del 30.7.2004 Stefano era ripartito da Ripoli alla volta di Cura Carpignano dove aveva raccolto MANFREDI, per poi proseguire verso Cogne.

Come sopra ricordato, durante il viaggio Stefano aveva chiesto a MANFREDI di leggere il testo della denuncia presentata la mattina e di dirgli cosa ne pensava. Secondo quanto riferito da Stefano, MANFREDI era rimasto colpito dall'intercettazione ambientale fra Perratone e Blanc relativa al comportamento di Ulisse fuori dal negozio la mattina del 30.1.2002 e, alla fine, gli aveva detto che secondo lui era stato fatto un buon lavoro.

Nell'abitazione di Cogne MANFREDI repertò le tracce e alla sera fecero ritorno nelle rispettive abitazioni.

Il 31.7.2004 Stefano, seguendo le disposizioni di Manfredi, portò all'università di Parma i tre reperti prelevati il giorno prima a Cogne per l'analisi del DNA, ma alla sera gli venne comunicato da MANFREDI che a Parma non sarebbero riusciti a fare le analisi del DNA in tempo utile.

E così, il 3.8.2004 Stefano, in compagnia del padre, ritirò i reperti a Parma e li portò a Ginevra presso i laboratori dell'Istituto Europeo.

In quei giorni MANFREDI comunicò a Stefano che gli avrebbe inviato via e-mail ulteriori osservazioni integrative della perizia, chiedendogli di stamparle, rilegarle e consegnarle a Taormina, il quale a sua volta le avrebbe presentate come integrazione di denuncia alla Procura Generale di Torino.

La mattina del 5 agosto 2004 Taormina tornò nuovamente a Ripoli per ragionare insieme a Stefano ed Annamaria sugli ultimi sviluppi dell'indagine con il Luminol e fu proprio in questa circostanza che Manfredi telefonò, comunicando che a Ginevra non riuscivano ad estrarre il DNA.

Non si trattò di una buona notizia per Stefano ed Annamaria, perché, secondo quanto sostenuto da Stefano, in quei giorni c'era molto fermento fra Annamaria, Manfredi, Taormina e lui per l'attesa dell'esito delle analisi del DNA presso i laboratori di Ginevra

Nel pomeriggio Manfredi inviò via e-mail a Stefano la perizia aggiuntiva; quest'ultimo, dopo averla stampata e aver preso atto del suo contenuto, telefonò a Taormina per concordare un appuntamento in modo da potergliela consegnare .

Il giorno seguente Stefano e Taormina si incontrarono all'aeroporto di Torino, Stefano consegnò l'elaborato a Taormina, che a sua volta depositò personalmente in Procura Generale il cd. seguito di denuncia.

A sua volta Annamaria inviò via posta a MANFREDI il CD contenente l'elaborazione delle immagini del Luminol.

Incidentalmente si può osservare come questi ultimi episodi confermino, una volta di più, la partecipazione attiva di Annamaria all'elaborazione delle accuse ad Ulisse, del contenuto della denuncia e più in generale della strategia difensiva.

Un curioso episodio accadde il 7 agosto del 2004: MANFREDI convocò Stefano in gran segreto in Puglia, annullando all'ultimo momento l'appuntamento. Lo scopo di MANFREDI era quello di chiedere a Stefano di precipitarsi a Cogne, fasciare la porta senza rovinare le impronte messe in evidenza dal Luminol, caricarla in macchina e portarsela via in un luogo sicuro e controllato, per timore che qualcuno inquinasse le prove. L'appuntamento saltò perché nel frattempo la villetta di Cogne era stata di nuovo sequestrata.

Infine, il 10 agosto 2004 Stefano, dopo aver incontrato Taormina e Manfredi a Roma per fare il punto della situazione, si recò a Rimini col padre Mario per incontrare GELSOMINO, il quale espose illustrò dettagliatamente ai Lorenzi le sue molte perplessità sulle conclusioni cui erano giunti MANFREDI e SFERRA in merito ai risultati del rilevamento con il luminol²¹¹.

Tali dubbi, però, non gli avevano impedito di tentare di adempiere all'incarico di procurarsi le impronte di Ulisse Guichardaz in modo da poterle confrontare con quelle trovate nel sopralluogo del 28-29 luglio; peraltro, Gelsomino non riuscì nell'intento perché l'oggetto, che si era fatto consegnare dalle mani di Ulisse fingendosi un normale cliente, era eccessivamente impolverato e non consentiva il rilevamento dell'impronta.

Nei mesi successivi, sebbene fossero iniziate le indagini della Procura (di Aosta prima e di Torino poi) "sollecitate" con le denunce del 30 luglio e del 6 agosto, l'articolata compagine che ruotava intorno ad Annamaria non interruppe del tutto la propria attività: GELSOMINO, ad esempio, pur avendo completato già nel luglio del 2003 la parte principale delle sue "investigazioni", proseguì, a suo dire, nel proprio lavoro anche dopo la presentazione della denunce e, addirittura, dopo l'apertura del procedimento a suo carico per calunnia, facendo, ad esempio, l'esperimento della mattonella, diretto a sconfessare la tesi della riconducibilità all'assassino dell'impronta papillare trovata sulla porta della stanza dell'omicidio, o partecipando con Stefano Lorenzi e Don Mario in data 19 ottobre 2005 al sopralluogo nella villetta di Cogne di proprietà

²¹¹ Sul punto si rinvia a quanto già evidenziato nelle pagine precedenti.

dei Lorenzi, finalizzato a smentire la tesi sostenuta in denuncia della riferibilità all'assassino delle tracce trovate in garage²¹².

Inoltre, come ricordato in precedenza, a partire dal mese di settembre del 2004, in particolare dal deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, Don Mario Baroncini assunse un ruolo di primo piano nella difesa di Annamaria FRANZONI, mettendo a disposizione una stanza della canonica per raccogliere la documentazione del processo, studiando tale documentazione, approfondendola mediante colloqui mirati con Annamaria FRANZONI diretti a contestarle le risultanze degli atti processuali²¹³, collaborando con il comitato costituitosi con lo scopo di dimostrare l'innocenza di Annamaria e comunque di tenere desta l'attenzione dei mass-media sulla vicenda ed, infine, collaborando alla creazione dei siti Internet aventi il medesimo obiettivo.

²¹² Si rinvia a pag.63-72 delle trascrizioni dell'esame di Gelsomino. Per quanto concerne i due episodi, si richiama comunque quanto ricordato in proposito nelle pagine e nelle note precedenti.

²¹³ Si deve incidentalmente ricordare che Don Marco è giunto a sostenere di non aver mai commentato con Annamaria nel corso di questi lunghi e continui colloqui il contenuto della denuncia (pag. 120 ss. delle trascrizioni). Questa affermazione, tanto inverosimile quanto irrilevante, getta ombre sull'attendibilità del teste, forse offuscato dalla inconscia preoccupazione di non danneggiare l'amica Annamaria.

3.14 Le indagini sui fatti oggetto delle denunce del 30.7.2004 e 6.8.2004. I rincontri all'alibi di Ulisse. Gli accertamenti sulle "peculiarità personologiche". L'atteggiamento di Annamaria FRANZONI e degli altri protagonisti della vicenda in questa fase.

La denuncia firmata da Annamaria Franzoni e Stefano Lorenzi in data 30 luglio 2004 e l'integrazione sottoscritta da Taormina, quale legale di persona offesa, il 6 agosto 2004 vennero prontamente trasmesse dal Procuratore Generale di Torino alla Procura della Repubblica di Aosta, che immediatamente avviò indagini dirette a verificare la fondatezza degli elementi posti dai denunciati a sostegno delle accuse mosse ad Ulisse Guichardaz²¹⁴: si trattava, quindi, di verificare, da un lato, le risultanze delle investigazioni condotte da Gelsomino quanto alle "peculiarità personologiche sospette" attribuite ad Ulisse e ai suoi movimenti prima e dopo l'omicidio nonché, dall'altro, di approfondire gli esiti del sopralluogo del 28 e 29 luglio e le osservazioni di Manfredi e Sferra in relazione ai tre frammenti di impronte digitali trovati sulla porta della camera da letto teatro dell'omicidio e alle tracce sul pavimento che, secondo i denunciati, muovendo dalla camera dell'omicidio e proseguendo lungo le scale sino al garage e alla porta d'uscita, avrebbero tratteggiato il percorso compiuto dall'assassino per allontanarsi dal luogo del delitto.

Quanto al primo profilo, i Carabinieri, cui fu chiesto di riscontrare punto per punto la denuncia, effettuarono accertamenti a largo raggio, coinvolgendo tutti i possibili sospettati e ripetendo anche controlli già svolti nel 2002²¹⁵.

In particolare, i Carabinieri

- individuarono e sentirono tutti coloro che avevano avuto la disponibilità delle chiavi della villetta dei Lorenzi e raccolsero a tal fine dichiarazioni da Giorgio Perratone, Daniela Ferrod, Lidia Perrod, Tiziana Ferrod ed Alice Chabod; in tal modo accertarono che Ulisse Guichardaz non ne era mai entrato in possesso e che non erano mai state presentate denunce di furto o smarrimento delle chiavi;

²¹⁴ Come emerge dalla già citata attestazione del REGE acquisita all'udienza del 5.5.2010, si tratta del procedimento n.473/04 modello K della Procura di Aosta (registro "atti non costituenti reato, cd. modello "K" o "45"), che venne poi unito al procedimento n.441/2003 modello K, aperto a seguito di notizie giornalistiche in ordine all'asserita disponibilità da parte di FRANZONI e dei suoi difensori di notizie circa un colpevole "alternativo" ad Annamaria. Quando emersero indizi dei reati di cui all'art.368 e 374 c.p.p., attribuibili a persone determinate, il procedimento venne iscritto al registro di cui all'art.335 cpp con il numero 2863/04 RGNR e trasferito alla Procura di Torino per competenza, diventando il procedimento numero 21554/04 R.G.N.R., poi sfociato nel presente processo.

²¹⁵ Su questi punti, oltre alle informative datate 23.8.2004 e 24.9.2004 e ai verbali del 14.9.2004 e 1.4.2005, si rinvia anche alle deposizioni testimoniali di Fruttini, Marrari, Pesenti e Romano.

- acquisirono le impronte digitali di Ulisse e di un'altra trentina di individui, cioè tutti i sospettabili sulla base del profilo psicologico dell'autore dell'omicidio tratteggiato da Gelsomino e tutti coloro che potevano essere entrati in contatto con la porta della camera su cui era stata rilevata l'impronta dai tecnici della difesa Franzoni;

- vagliarono la posizione di Elio Ravagnan detto Emanuele, indicato come un possibile sospetto da Gelsomino, e raccolsero a tal fine dichiarazioni da Elio Val, Vanda Grappein, Erik Val, Tullio Ballarino, Albino Savin, Corrado De Rossi, Renata Cavallotti, Giorgio Gerard, Dario Grappein e dello stesso Elio Ravagnan²¹⁶

- individuarono in Adriano Trevisan l'autore di molestie telefoniche ai danni di Annamaria, mediante verifiche sulle utenze telefoniche e sul telefax, e ne verificarono l'alibi

- accertarono che Ulisse, in qualità di guardaparco, non aveva in dotazione moschettoni o manette, indicati da GELSOMINO e in denuncia come l'arma del delitto

- accertarono che Ulisse seguiva corsi di ballo latino-americano presso la discoteca "Divina" e che nessuno lo aveva mai sentito dire al maestro di ballo o ad altri "*non vengo più perché mi arrestano*";

- non trovarono conferma alcuna delle stranezze comportamentali o delle peculiarità personologiche attribuite in denuncia ad Ulisse, quali, ad esempio, lo stato di tossicodipendenza, le turbe sessuali, l'abitudine a travestirsi, a dormire all'interno dell'automobile, ad indossare parrucche, a defecare in pubblico ecc.

- verificarono i tempi di percorrenza e misurarono, con la collaborazione della guardia forestale valdostana dotata del sistema cd "telemetro", le distanze intercorrenti tra il piazzale dell'albergo Fior di Roccia e la villetta di Lorenzi (1,2 km attraverso la strada, 570 m in linea d'aria) nonché tra gli immobili del gruppo familiare Guichardaz, asseritamente visitati da Ottino prima di rientrare a casa e parlare con Ulisse la mattina dell'omicidio

- constatarono che, contrariamente a quanto sostenuto in denuncia, dal piazzale prospiciente l'albergo Fior di Roccia sono visibili le villette di Carlo Guichardaz e dei coniugi Lorenzi, la strada antistante ed eventualmente un furgone ivi posteggiato.

Questi ultimi accertamenti, eseguiti dai Carabinieri a Cogne il 7, 9, 10 e 13 settembre 2004 sui luoghi interessati dagli spostamenti di Ottino ed Ulisse Guichardaz la mattina dell'omicidio di Samuele, diretti a verificare l'attendibilità della loro ricostruzione dei fatti contestata da Annamaria FRANZONI e dal marito Stefano nelle denunce, sono riportati nel verbale,

²¹⁶ Si veda in proposito anche l'annotazione riassuntiva dei Carabinieri del 5.9.2004 in relazione all'alibi di Elio Ravagnan

datato 14.9.2004, cui sono allegati anche i rilievi fotografici e il DVD contenente le riprese audiovisive effettuate in occasione dei citati sopralluoghi²¹⁷.

Peraltro, qualche mese più tardi, l'1.4.2005, su richiesta di GELSOMINO, venne effettuata un'ulteriore ispezione dei luoghi sul piazzale dell'Hotel Fior di Roccia finalizzata a verificare se, da quel luogo, fosse visibile, come sostenuto da Ulisse Guichardaz, un furgone posteggiato nei pressi della villetta dei Lorenzi (e precisamente davanti alla casa del fratello Carlo). Come si è ricordato in precedenza, in quella circostanza GELSOMINO ammise di aver agevolmente visto ciò che non era riuscito a vedere in occasione del proprio sopralluogo il 4.4.2003.

I Carabinieri, inoltre, acquisirono i tabulati concernenti il traffico telefonico transitato

- sull'utenza 016574675 installata nell'appartamento di Ottino
- attraverso le celle che coprono il Comune di Cogne nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 2002, in modo da individuare tutti coloro che si trovavano Cogne ed effettuare i conseguenti accertamenti

- sulle utenze in uso a Stefano Lorenzi ed Annamaria FRANZONI a partire dal 2000 (mentre in precedenza erano stati acquisiti solo i tabulati relativi al periodo 1.11.2001-31.1.2002; ciò ha consentito anche di risalire a TREVISAN come autore delle telefonate moleste segnalate da Annamaria e subdolamente "accostate" ad Ulisse).

Le risultanze di queste indagini (quelle già svolte dopo l'omicidio e quelle ulteriori effettuate dopo il 30.7.2004), univoche nel confutare, punto dopo punto, le circostanze, gli elementi e le suggestioni evidenziate da Stefano Lorenzi e Annamaria FRANZONI nella denuncia in esame, sono illustrate e riassunte nelle informative rispettivamente datate 23.8.2004 e 24.9.2004²¹⁸.

²¹⁷ Tra esse vi sono le fotografie che confermano l'alibi di Ulisse e smentiscono le affermazioni contenute nella denuncia oggetto del processo, dimostrando come dalla terrazza antistante l'albergo "Fior di Roccia" fosse e sia possibile vedere un furgone posteggiato di fronte alle villette di Carlo e Ulisse Guichardaz a Montroz

²¹⁸ In particolare,

- nell'informativa del 23.8.2004 gli investigatori si sono concentrati sui dati, quasi integralmente presenti nel compendio probatorio raccolto prima del 30.7.2004, di per sé capaci di fugare le ombre gettate in denuncia sulla ricostruzione dei movimenti di Ulisse il giorno dell'omicidio,
- in quella del 24.9.2004 hanno riferito circostanze e fatti capaci di smentire, uno dopo l'altro, i punti su cui si articolavano le denunce stesse, dalla possibilità per Ulisse di vedere il furgone del padre dal piazzale dell'albergo, all'individuazione delle utenze che aveva in uso, dal presunto interesse sessuale di quest'ultimo verso Annamaria al significato delle telefonate pervenute sul cellulare di Ulisse la notte precedente l'omicidio di Samuele ecc.

3.15. Le indagini sui fatti oggetto delle denunce del 30.7.2004 e 6.8.2004. Le consulenze tecniche e gli incidenti probatori per accertare natura, datazione e significato delle impronte e delle tracce trovate nel sopralluogo del 28-29 luglio 2004. La nascita del procedimento cd. Cogne bis.

Con riferimento al secondo profilo di indagine, cioè l'approfondimento degli esiti del sopralluogo del 28 e 29 luglio 2004 e delle osservazioni di Manfredi e Sferra, la Procura di Aosta, in primo luogo, dispose il sequestro della villetta dei Lorenzi²¹⁹, che venne eseguito il 12 agosto 2004; nell'occasione, i carabinieri decisero di non entrare nell'immobile per porsi al riparo dall'eventuale sospetto di aver modificato la scena del delitto. Inoltre i militari, già nell'informativa di agosto del 2004, fecero presente che la villetta dei Lorenzi si presentava, nelle fotografie dei consulenti della difesa, in condizioni molto diverse da quelle in cui era al momento del dissequestro: peraltro, come si è illustrato nelle pagine precedenti, la circostanza sarebbe stata poi confermata da Mario Lorenzi e dalla stessa Annamaria FRANZONI nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Contemporaneamente la Procura di Aosta affidò l'indagine tecnico-scientifica ai consulenti Lombardi, Privitera e Testi, cui chiese di esaminare ed interpretare le impronte e le tracce oggetto della denuncia, anche verificando le modalità tecniche di rilevamento, acquisizione e documentazione video-fotografica seguite nel sopralluogo del 28-29 luglio e la condivisibilità o meno delle prospettazioni tecniche recepite nella denuncia.

Vennero inoltre nominati la consulente La Rosa, incaricata di concentrarsi sulla possibile datazione delle tracce e sulla comparazione dei frammenti papillari trovati sulla porta con le impronte dei sospettabili rilevate durante le indagini dei Carabinieri sopra ricordate, e l'ausiliario Vincenti, esperto della metodica del luminol ed autore di sperimentazioni mirate necessarie a verificare gli effetti della diverse possibili tecniche di asperzione del luminol e soprattutto i tempi di essiccazione del reagente.

I consulenti organizzarono due sopralluoghi, rispettivamente il 17.8.2004 e il 9.9.2004, nella casa di Cogne alla presenza dei Carabinieri di Aosta a cominciare da Fruttini e soprattutto di Stefano Lorenzi, Taormina, Manfredi e Sferra.

L'atmosfera, come unanimemente riferito dai presenti, fu tesissima: Taormina e i componenti della compagine di difesa cercarono di intralciare il lavoro dei consulenti, non fornendo alcuna notizia circa le circostanze in cui era stata rilevata l'impronta, tenendo nascosta quanto più possibile

²¹⁹ Già sequestrata dopo l'omicidio ma restituita all'avente diritto fin dal 2.5.2002 e, come si è visto, pulita a fondo da Mario Lorenzi e da sua moglie.

l'identità degli esperti svizzeri, non fornendo documentazione né cartacea né fotografica, ecc. Così, ad esempio, Testi durante l'udienza del 19 maggio 2010: *".... Comunque era stata osservata questa impronta nel corso di questo sopralluogo, noi non avevamo notizie sulle circostanze in cui era stata rinvenuta, per parecchio tempo non abbiamo avuto notizie sulle circostanze in cui è avvenuto il sopralluogo e sulle modalità con cui è avvenuto il sopralluogo, perché a nostra precisa domanda, come Consulenti del Pubblico Ministero, su delega della Dottoressa Bonaudo, di acquisire, dai Consulenti Manfredi e Sferra, delle integrazioni sulle modalità del sopralluogo, abbiamo ricevuto un netto rifiuto un netto rifiuto nel senso che c'è stato detto con un fax, in maniera abbastanza netta, che non avevano alcuna intenzione di dirci nulla, così come avevamo avuto il rifiuto ad avere le fotografie originali eseguite durante il sopralluogo.."*²²⁰.

Si ricorda in proposito che, non appena si osò insinuare qualche dubbio sulla correttezza dell'operato dei tecnici svizzeri, gli stessi furono immediatamente invitati con una e-mail addirittura a non prestare la loro collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana.

²²⁰ Si rinvia a pag. 10-11, ma anche 63 ss delle trascrizioni. Peraltro, negli stessi termini si esprime Stefano Lorenzi nel più volte citato memoriale. Questo il testo del memoriale: *"...17.8.2004: primo sopralluogo alla casa di Cogne con i periti nominati dalla Procura di Aosta con la il PM Fruttini e altri CC di Aosta. Della difesa siamo presenti io, Taormina, Manfredi e Sferra. Testi sembra sin dalle prime battute molto prevenuto e poco sereno. I periti appena entrati nella stanza dove è avvenuto il delitto mettono addirittura in dubbio che la sostanza spruzzata dagli svizzeri sia LuminoI. I periti riscontrano, e Manfredi ce lo conferma, che l'essicazione del luminol si è completata e che sembra spuntare appena una terza impronte vicino alle due già rilevate. I periti dell'accusa dicono che si tratta di una impronta da asportazione di sostanza e non impressa da dita imbrattate. Mi sembra che già in questa occasione sempre i periti dell'accusa manifestano qualche perplessità sulle impronte della porta. Mi sembra che Privitera disse che non gli era ancora mai capitato di rilevare una simile reazione da parte del LuminoI. Io sinceramente ci stavo capendo ben poco per cui soprattutto alla fine del sopralluogo in macchina esprimevo alcuni miei quesiti a Manfredi e Sferra per capire meglio. Manfredi e Sferra mi dicevano che poco importava se l'impronta fosse da asportazione, praticamente in positivo o negativo, e sul fatto che Privitera avesse detto di non avere mai visto una cosa simile esprimevano che anche a loro risultava un fenomeno poco frequente. Non percepivo alcun dubbio su quanto Manfredi e Sferra avevano scritto nelle due loro perizie preliminari del 29/7 e del 5/8, per cui per quanto ne potevo capire mi sentivo abbastanza tranquillo.*

Il 9/9/04 secondo sopralluogo. molta tensione fra Manfredi e Testi. Non noto alcun dubbio da parte di Manfredi e la Sferra".

La circostanza è riferita anche da Taormina, che, nell'interrogatorio del 2.5.2005, ha ammesso di aver "aggredito" Testi durante il sopralluogo del 17 agosto, quando quest'ultimo aveva ipotizzato che l'impronta fosse stata apposta in un periodo successivo all'omicidio, e Privitera, non avendo capito il significato della sua affermazione secondo cui si trattava di un'impronta per asportazione. Taormina ha aggiunto che le sue reazioni irate sono una prova della sua buona fede, nel senso che egli così reagì perché era convinto della bontà delle conclusioni rassegnate da Manfredi e Sferra, i quali non gli avevano mai instillato alcun dubbio. Peraltro Taormina omette di spiegare come mai ha creduto all'esistenza di tracce di sangue visibili occhio nudo nel corridoio che porta al garage e come mai non ha chiesto a Lorenzi il motivo per cui tali tracce non erano state notate da nessuno da quando la casa era stata dissequestrata.

In questo contesto si inserisce anche la mossa di Taormina, Manfredi, Sferra e Gelsomino di presentare a Roma la già ricordata provocatoria “autodenuncia”, quando, all’indomani della conferenza stampa del 2.9.2004, stavano iniziando a diffondersi le prime indiscrezioni giornalistiche sul falso commesso da Annamaria e dalla sua difesa in relazione alle impronte sulla porta evidenziate dal luminol.

Peraltro, prima ancora di iniziare le indagini, i consulenti del PM erano rimasti più che perplessi alla lettura delle conclusioni scientifiche elaborate da Manfredi e Sferra e recepite in denuncia, perché la tecnica del luminol è pacificamente utilizzata per scoprire tracce latenti di sangue ma non per rilevare impronte: in altri termini, si usa tale tecnica per evidenziare tracce di sangue in un luogo ove, essendo stato commesso un fatto di sangue e non essendovi tracce visibili (o apparendo le stesse non complete), si può ipotizzare che siano state lavate. Al contrario il luminol, essendo un reagente, se spruzzato su un’impronta di sangue, lungi dal rilevarla rischia di cancellarla.

In sostanza, i consulenti capirono immediatamente che non si poteva trattare di un’impronta di “sangue su sangue” impressa al momento dell’omicidio; durante il sopralluogo del 17 agosto, ebbero la prima conferma dei loro sospetti, in quanto accertarono che non era un’impronta per apposizione ma per sottrazione sul luminol, *“cioè c’era uno strato di luminol sul quale era stata apposta un’impronta”*.

Ciò non significa che il successivo compito, cioè quello di ricostruire lo stato dei luoghi esistente il 2.5.2002 al momento del dissequestro, di capire quando le impronte e le tracce in garage erano state apposte e da chi, sia stato agevole perché, come affermato da Testi, *“non è mai capitato a nessuno di analizzare un’impronta lasciata sul luminol durante un sopralluogo”*.

E’ senz’altro opportuno riportare integralmente il passo della deposizione resa su questi temi dal consulente Testi nell’udienza del 19.5.2010: *“...Nessuna persona ha mai pensato, nell’ambito della criminalistica pubblicata sulle riviste di qualsiasi parte del mondo, di potere andare a rilevare un’impronta digitale con il luminol, per il semplice fatto che il luminol ... è una sostanza che non si lega assolutamente al sangue. Il luminol è un ossidante che a contatto con determinate sostanze, tra le quali lo ione ferro dell’emoglobina dà una chemiluminescenza, che è una particolarissima reazione. Per cui il luminol serve ad evidenziare delle tracce latenti, invisibili, cioè se io ho del sangue su una parete, la parete è stata lavata, con il luminol anche a distanza di tempo io evidenzio una chemiluminescenza che mi fa supporre che in quella zona ci possa essere del sangue. L’uso del luminol si è incrementato sicuramente negli ultimi anni perché unendo il luminol alla possibilità poi di prelevare la zona chemiluminescente, di sottoporla ad accertamenti genetici è possibile, non solo identificare che c’è stato del*

sangue, ma poi determinare anche di chi potesse essere il sangue, di chi possa essere il sangue. Il meccanismo che era supposto come meccanismo di produzione dell'impronta nella consulenza o relazione che noi abbiamo letto, era un meccanismo completamente diverso, che è quello incidentalmente tipico di alcune sostanze, tipo l'amido black, che vengono utilizzate proprio per dare un maggiore risalto alle impronte digitali che vengono lasciate sul sangue. Sono sostanze proteiche che vanno a legarsi alle proteine del sangue, però rimangono lì, quindi si legano al sangue e lo rendono più evidente. Il luminol essendo un liquido lava via tutto ed in particolare – noi abbiamo fatto numerose esperienze che abbiamo riprodotto, ma credo che le abbiamo fatte tutti – se noi abbiamo un'impronta insanguinata e l'apponiamo, posto che l'impronta insanguinata per sua definizione, in linea di massima, è visibile o comunque nelle ispezioni la norma ti dice che la evidenzi con la luce ultravioletta perché ti permette di osservarla di più, ma se io gli spruzzo il luminol dopo, l'unica cosa che ottengo e che cancello quell'impronta.

Per cui diciamo che subito ci siamo resi conto, che l'unica cosa certa dalla quale siamo partiti è che quell'impronta non poteva in alcun modo riferirsi ad un'impronta di sangue e meno che meno lasciata all'epoca dell'omicidio.

Detto questo ci siamo chiesti ovviamente come si era formata questa impronta. Impronta che noi abbiamo visto quando ci siamo recati sul posto, quindi il 24 agosto, noi abbiamo visto una porta ed un'impronta nettamente diverse da quelle che ci erano state rappresentate nelle fotografie dei Consulenti.

Ci siamo resi conto subito che quell'impronta non era un'impronta evidenziata dal luminol, ma al contrario era un'impronta per sottrazione, quindi un'impronta nella quale quelle che io vedo come creste corrispondono fisicamente alla cresta del soggetto che ha posto il dito, però ci sono due dattiloscopisti che spiegheranno meglio la differenza tra l'impronta per sottrazione e l'impronta per apposizione. Noi abbiamo determinato con una relativa certezza, osservando da vicino ed ingrandendo l'immagine, che era un'impronta ottenuta per sottrazione sul luminol, quindi era uno strato di luminol sul quale era stata apposta un'impronta.

Non è stato facile capire come è successo, perché, banalmente, non esiste da nessuna parte, nessuno dei periti o consulenti che si sono succeduti credo abbia mai trovato una pubblicazione o una pagina di un libro che parli di sopralluogo, dove si parla della possibilità che un dito lasci un'impronta sul luminol, perché è una cosa che veramente non è mai capitata credo a nessuno”.

Le conclusioni rassegnate dai consulenti del PM nella relazione datata 11.10.2004 sconfessano totalmente le interpretazioni delle impronte e delle tracce prospettate in denuncia e pongono le basi per smascherare la contaminazione realizzata dai tecnici della difesa FRANZONI durante il sopralluogo.

In particolare, con riferimento ai frammenti papillari rilevati fotograficamente sulla superficie della porta di accesso alla camera da letto

già teatro dell'omicidio, i consulenti attestarono trattarsi non di impronte di sangue o impresse su sangue ma di impronte lasciate per sottrazione su uno strato di luminol in via di essiccazione; tra l'altro, l'esistenza di striature orizzontali e l'assenza di colature verticali sulla porta in esame indusse i consulenti ad affermare che l'aspersione del luminol in quella sede era stata effettuata con modalità diverse da quelle corrette e soprattutto da quelle seguite nelle altre zone della casa. In sostanza, i consulenti del PM ipotizzarono che le impronte fossero state impresse sulla porta in concomitanza con le operazioni di sopralluogo svolte dai consulenti della difesa tra il 28 ed il 29 luglio 2004. Ovviamente l'unico dei tre frammenti papillari, rivelatosi "utile per confronti", non corrispondeva all'impronta di nessuna delle persone fino ad allora sottoposte agli accertamenti dattiloscopici.

Per quanto concerne le tracce rilevate dai consulenti della difesa nel percorso tra la zona notte ed il garage, i consulenti del PM sostennero che certamente non risalivano all'epoca dell'omicidio ma si erano formate in epoca successiva al dissequestro dell'abitazione.

Alla luce di tali conclusioni, profilandosi reati di calunnia in danno di Ulisse Guichardaz e di frode processuale, furono iscritti al registro ex art. 335 cpp Annamaria FRANZONI, Stefano LORENZI, TAORMINA, MANFREDI, SFERRA e GELSOMINO. La Procura di Aosta trasmise gli atti alla Procura di Torino, competente per territorio, in quanto primo destinatario della denuncia contro Guichardaz era stata la Procura Generale di Torino ed il più grave reato di calunnia assorbiva, per connessione, il reato di frode processuale commesso in Cogne²²¹.

Vennero disposte perquisizioni domiciliari presso i coniugi LORENZI ed i loro consulenti tecnici per la ricerca di tracce e riscontri dell'attività calunniosa e fraudolenta in danno di Ulisse, e vennero contestualmente attivate intercettazioni telefoniche.

Furono inoltre identificati e sentiti in data 2.11.2004, tramite rogatoria, i tecnici svizzeri che avevano eseguito i rilievi, ed in particolare Esseiva, Delemont, Durst, Voisard.

Vennero anche acquisite al fine di comparazione le loro impronte papillari: ciò consentì ai consulenti del PM di accertare che l'unico frammento papillare utile per la comparazione corrispondeva al dito medio della mano sinistra del fotografo DURST.

²²¹ Vedi retro alle pagine dedicate allo svolgimento del processo e alla nota di apertura del presente paragrafo. In sintesi i procedimenti n.473/04 e n.441/2003 modello K della Procura di Aosta (registro "atti non costituenti reato, cd. modello "K" o "45"), quando emersero indizi dei reati di cui all'art.368 e 374 c.p.p. attribuibili a persone determinate, vennero iscritti al registro di cui all'art.335 cpp al n.2863/04 RGNR, poi trasferito alla Procura di Torino ove assunse il numero 21554/04 R.G.N.R.

Dopo tale accertamento, DELEMONT, VOISARD, DURST, ESSEIVA e LA HARPE vennero iscritti nel registro ec art.335 c.p.p. in relazione al reato di cui all'art.374 c.p.

Nel frattempo gli inquirenti, entrati in possesso del materiale fotografico scattato dagli esperti elvetici durante il sopralluogo del 28-29 luglio 2004, scoprirono che le due fotografie raffiguranti l'impronta sulla porta, già allegate alla denuncia, si trovavano nel computer di Mario Lorenzi ma non ve ne era traccia negli otto supporti digitali contenenti le fotografie originali in formato TIFF inviati a Stefano dagli svizzeri il 2.8.2004 (ma arrivati a destinazione solo a metà settembre) e da quest'ultimo a Manfredi. Come si è illustrato in precedenza, Voisard e gli altri protagonisti della vicenda attribuivano la mancanza delle fotografie originali tra i file da loro inviati al committente e la presenza di una copia nel computer di Manfredi al fatto che, probabilmente, i file originari si erano rovinati nelle operazioni di trasferimento sul computer di Manfredi, compiute nelle prime ore del mattino del 29 luglio 2004²²².

Furono quindi effettuate varie perizie nelle forme dell'incidente probatorio.

In particolare, al perito informatico Antonio LIOY fu affidato l'incarico di estrarre copia, estrapolare, datare e stampare i file tratti dal materiale informatico sequestrato o acquisito nel corso delle indagini successive alle denunce del 30 luglio e 5 agosto.

Ai periti Vorder Bruegge e Shea, appartenenti all'F.B.I., fu affidata una perizia tecnica diretta ad stabilire la "regolarità tecnica" e la rispondenza delle fotografie scattate durante il sopralluogo del 28-29 luglio 2004 (e, dunque, anche delle immagini digitali inserite nelle relazioni preliminari allegate alle due denunce) al reale stato di luoghi e rilievi.

I periti, pur constatando numerose irregolarità nelle procedure impiegate per formare la documentazione fotografica relativa alle impronte sulla porta e alle tracce rinvenute nel garage e sulla rampa di scale, escludevano una manipolazione diretta ad alterare significato e contenuto delle immagini. In sostanza le irregolarità riguardavano vari momenti, dalla tecnica di ripresa fotografica alla metodica di archiviazione. Ad esempio, alla relazione erano state allegate immagini "elaborate", che differivano da quelle "originali" in termini di dimensione, orientamento e luminosità relativa, nel senso che ne era stata effettuata la rotazione, il ridimensionamento e la regolazione dei "livelli", cioè della luminosità e del contrasto. Premesso che si tratta di operazioni ammesse nell'ambito forense, in quanto di per sé non alterano il significato o il contenuto dell'immagine, è, però, buona pratica, quando si presentano immagini di

²²² Sul punto vedi retro.

tal genere a non esperti, specificare che la fotografia è stata elaborata e documentare le procedure usate per creare le immagini.

Venne altresì disposta una perizia chimico, dattiloscopica, genetica e medico-legale, affidata a Marco Di Paolo, Ciro Di Nunzio, Mariella Careri, Aldo Grasso e Andrea Giuliano, volta ad accertare l'origine e la morfologia delle impronte e delle tracce rilevate dai consulenti della difesa di Annamaria Franzoni in occasione del sopralluogo effettuato il 28 e il 29 luglio 2004: in sostanza a Di Nunzio, Di Paolo, Careri, Giuliano e Grasso venne chiesta la valutazione, l'interpretazione, la datazione dell'impronta digitale e delle tracce.

I periti giunsero a conclusioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dei consulenti tecnici del PM²²³.

Per quanto concerne i frammenti papillari trovati sulla porta della stanza dell'omicidio, i periti, dopo aver confermato che non è tecnicamente adeguato l'utilizzo del luminol per evidenziare la presenza di impronte papillari, riferirono che sul lato esterno della porta della stanza del delitto erano visibili tre frammenti di impronte papillari, originatisi per asportazione di sostanza, precisamente di sostanza chiara (luminol) da superficie scura (legno). In altri termini impronte, non contenenti sangue umano, vennero lasciate sul luminol in fase di essiccazione applicato sul legno della porta. I periti, dopo aver precisato che le impronte per asportazione di luminol sono molto difficili a realizzarsi, confermarono che uno dei frammenti, l'unico suscettibile di comparazione, era certamente riconducibile al dito medio della mano sinistra del fotografo svizzero Eric DURST. Secondo i periti i tre frammenti papillari erano stati apposti sulla superficie della porta mediante una pluralità di contatti.

I periti confermarono un altro dato già evidenziato dai consulenti tecnici del PM: le metodiche di rilevazione impiegate sulla porta della camera da letto erano differenti da quelle utilizzate sugli altri infissi della medesima stanza, nel senso che la nebulizzazione del luminol non aveva determinato colature nell'area interessata dai frammenti di impronta, mentre nella zona immediatamente sottostante, il luminol essiccato aveva disegnato colature verticali, attraversate da una serie di segni trasversali.

²²³ Si rinvia alla relazione peritale di Di Paolo, Di Nunzio, Careri, Grasso e Giuliano datata 29.11.2005 (soprattutto pag 282-304), all'integrazione della relazione peritale depositata il 15.12.2005 (soprattutto pag.40-44) ed infine al completamento della relazione integrativa a firma del solo Di Paolo, datato 27.1.2006 e depositato l'1.2.2006 di sostanziale accoglimento delle osservazioni del consulente della difesa Torre e dei Consulenti del PM Martra e Vincenti, che, nella relazione depositata l'1.4.2006, avevano sconfessato le precedenti conclusioni dei periti in relazione ai punti 5 e 8, evidenziando come le tracce trovate nel tragitto verso il garage, pur non corrispondendo a impronte di scarpe insanguinate, non erano necessariamente state costruite artificialmente, in quanto le microsfele di fosfato di calcio che le compongono non sono esclusivamente di origine sintetica ma anche di origine biogenetica da escrementi di animali domestici, quali cani o gatti

Peraltro, passando all'interpretazione del dato, i periti non esclusero a priori che alcune striature potessero essere state prodotte da accidentali sfregamenti compiuti dai tecnici durante le operazioni di aspersione, anche perché striature simili furono rilevate anche su altre superfici; tuttavia, gli stessi periti sottolinearono come sul lato esterno della porta vi fossero tre zone in cui l'essiccazione del luminol documenta trattamenti disomogenei rispetto allo standard.

Per quanto concerne le tracce trovate sul pavimento, sulle scale e nel garage, i periti stroncarono la tesi dei denunciati secondo cui tali tracce avrebbero disegnato una sorta di camminamento dalla stanza dell'omicidio fino alla porta del garage, corrispondente al percorso compiuto dall'assassino per allontanarsi dal luogo del delitto.

Innanzitutto, i periti, dopo aver ricordato che scientificamente una suola di scarpa che si impregna una sola volta di materiale ematico (macchia di pochi mm di diametro) in seguito a camminamento può depositare, su un pavimento composto da parquet e da mattonelle, fino a trenta tracce di sangue di dimensioni e di intensità decrescenti, le ultime delle quali latenti, evidenziarono come le tracce individuate nel garage non facevano rilevare una progressiva diminuzione di intensità ed alcune erano localizzate in posizioni mal conciliabili con l'ipotesi in esame.

Con tale enunciazione i periti, senza saperlo, convalidarono scientificamente le obiezioni che, da subito, e quindi prima della presentazione della denuncia, avevano mosso Mario Lorenzi (la seconda²²⁴) e Gelsomino (la prima²²⁵), parlandone con Stefano e indirettamente con Annamaria, senza però essere ascoltati.

Inoltre i periti affermarono che le tracce in esame (in particolare le tracce 4, 6, 8 e 13 rilevate sulla rampa di scala), lungi dall'essere "di sangue", presentavano, secondo le indagini microscopiche, una composizione costantemente caratterizzata dalla presenza di materiale sintetico di elevata tecnologia ad alto costo, destinato ad impiego in ambito biomedico (idrossiapatite). Questo dato, ovviamente, appariva univocamente sintomatico di una manipolazione intenzionale delle tracce

Infine i periti accertarono che le tracce, pur non essendo databili con certezza, erano sicuramente successive all'omicidio di Samuele e anche al dissequestro dell'immobile, risalente al 2.5.2002.

Sotto il profilo delle tracce, il quadro mutò grazie alle osservazioni formulate da Torre, già consulente della difesa FRANZONI nella fase istruttoria del procedimento relativo all'omicidio, il quale, in contrasto con le conclusioni della perizia chimica effettuata nelle forme dell'incidente

²²⁴ Le tracce non portavano al pulsante di apertura della porta del garage: non erano quindi tracce di uscita ma semmai di entrata in casa. Sul punto vedi anche retro.

²²⁵ Il cosiddetto esperimento della mattonella. Sul punto vedi anche retro

probatorio relativamente alla natura delle microsfere ritrovate dai periti nelle tracce del garage, riferì di aver verificato, mediante analisi al microscopio elettronico, che all'interno delle crocchette di cibo per cani vi erano dei frammenti di fosfato di calcio, probabilmente osso macinato ed aggiunse di aver esaminato escrementi di cane, verificando che erano costituiti da microsfere di fosfato di calcio. Torre evidenziò la sostanziale identità tra l'aspetto della traccia 13 (ritrovata nel garage) e quello di escremento di cane.

La tesi convinse anche i consulenti del PM, che, con riferimento alle tracce di materiale biologico rinvenute nel garage, segnarono *“una possibile identità tra le microsfere di fosfato di calcio oggetto della documentazione peritale (perizia Di Paolo, Di Nunzio) e quelle ritrovate nelle feci di alcune specie di animali domestici”, di tal che esse non sono necessariamente un materiale di sintesi, ma possono avere un’origine biogenica da escrementi di animali domestici, con maggiori similarità con quanto ritrovato in campioni di feci di cane e di gatto, sottoposti alla trasformazione della componente organica conseguente all’azione di agenti biologici, chimici e fisici intercorsa durante l’invecchiamento prolungato: l’effetto di esaltazione della intensità e persistenza della luminescenza dopo aspersione con luminol associata ai reperti della classe G contenenti microsfere di fosfato di calcio dovrebbe derivare dalla co-presenza di sangue in tali reperti”*²²⁶.

Infine anche il perito Di Paolo, nel “completamento della relazione integrativa a sua firma datato 27.1.2006, abbandonando le conclusioni formulate nella relazione peritale in relazione ai punti 5 e 8, accolse le osservazioni dei consulenti Torre, Martra e Vincenti e riconobbe che le tracce trovate nel tragitto verso il garage, pur non corrispondendo a impronte di scarpe insanguinate, non erano necessariamente state costruite artificialmente, in quanto le microsfere di fosfato di calcio che le compongono non sono esclusivamente di origine sintetica ma anche di origine biogenica da escrementi di animali domestici, quali cani o gatti.

²²⁶ Si rinvia alla relazione Martra e Vincenti, pag. 91. Peraltro, l'intera ricostruzione della vicenda si trova nella documentazione prodotta all'udienza del 23.3.2011, cioè una memoria con allegati estratti delle perizie e delle consulenze rilevanti sul punto, il testo integrale della consulenza tecnica (in originale) di Martra e Vincenti datata 1.4.2006, il completamento della relazione integrativa di relazione del perito Di Paolo (in copia) datata 27.1.2006-1.2.2006. L'originale, facendo parte dell'incidente probatorio, era già inserito nel fascicolo del dibattimento

3.16. I rapporti tra il procedimento cd. Cogne bis e il giudizio di secondo grado nel processo per l'omicidio di Samuele. La condanna irrevocabile di Annamaria FRANZONI per tale reato. La conclusione delle indagini preliminari nel procedimento cd. Cogne bis.

Le indagini svolte nel procedimento cd. Cogne bis finirono inevitabilmente per intrecciarsi con l'integrazione probatoria chiesta e ottenuta dalla stessa difesa FRANZONI nel giudizio d'appello del processo per l'omicidio di Samuele.

Non occorre essere maliziosi per ritenere, anche alla luce della genesi stessa della denuncia del 30 luglio 2004, decisa all'indomani della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado nel processo per l'omicidio, che il principale obiettivo di Annamaria FRANZONI, Stefano Lorenzi e Taormina fosse proprio quello di introdurre, attraverso le indagini svolte nel procedimento parallelo, elementi di incertezza e di confusione che pesassero sui giudici d'appello.

Come si è in precedenza visto, all'esito del giudizio abbreviato, il GUP di Aosta con sentenza del 19.7.2004, dichiarò Annamaria FRANZONI, ritenuta dai periti capace di intendere e di volere, colpevole dell'omicidio di Samuele e la condannò alla pena di anni 30 di reclusione.

Avverso la sentenza fu proposto da parte del difensore dell'imputata appello, chiedendo, previa rinnovazione dell'istruttoria, in via principale l'assoluzione e, in via subordinata, il contenimento della pena nei limiti edittali

Nel corso del giudizio di appello venne parzialmente rinnovata l'istruzione: ad esempio, venne accolta la richiesta del P.G. di disporre nuova perizia psichiatrica, intesa a verificare la presenza o meno, in Annamaria FRANZONI, al momento dell'omicidio, della capacità di intendere e di volere. Come si è in precedenza anticipato, la relazione peritale e la discussione orale sono stati acquisiti nel presente processo in relazione al tema dell'esistenza o meno in Annamaria della memoria della propria condotta omicidiaria e alla possibile inconscia messa in campo da parte sua di meccanismi di difesa capaci di alterarla.

Vennero inoltre acquisiti in quel processo numerosi accertamenti ed atti realizzati nell'ambito del procedimento Cogne bis; si fa, in particolare, riferimento all'acquisizione

- della cassetta VHS, fatta pervenire dai C.C. di Aosta in data 8.11.05, del DVD e di due CD, fatti pervenire dalla Procura della Repubblica di Torino in data 23.12.04;

- degli elaborati di consulenza tecnica della difesa, conseguenti al sopralluogo difensivo del 28-29 luglio '04 nella casa Lorenzi-Franzoni di Cogne, frazione Montroz, trattandosi di prova "nuova":

- delle perizie e delle trascrizioni dell'esame dei periti effettuati nell'incidente probatorio nel processo Cogne bis

- di copia della relazione supplementare consegnata al Gip di Torino nell'ambito del processo Cogne bis in data 1.2.2006 dai periti da lui nominati nonché di copia della relazione dei consulenti nominati dal PM inerenti alle tracce nel garage della casa LORENZI quali segnalate dalla difesa dell'imputata.

Fu infine richiesta al Presidente dell'ufficio GIP di Torino copia delle fotografie scattate in data 30.1.2002, utilizzate in sede di sopralluogo eseguito nella notte fra il 20 ed il 21 novembre 2005 nella casa di Cogne.

Il processo per l'omicidio di Samuele, come si è visto, si è concluso con la sentenza di condanna di Annamaria FRANZONI quale unica responsabile, pronunciata dalla I Corte d'assise d'appello di Torino il 27.4.2007, depositata il 19.10.2007, irrevocabile il 21.5.2008.

Nel frattempo anche la fase delle indagini preliminari del procedimento Cogne bis si concludeva con la decisione del GIP di Torino di rinviare a giudizio, con decreto del 13.5.2009, Eric DURST in ordine al reato di frode processuale ed Annamaria FRANZONI in ordine al reato di calunnia e di archiviare, con decreto del 23.6.2009, la posizione delle altre persone sottoposte ad indagine, e precisamente di LA HARPE, ESSEIVA, VOISARD, DELEMONT, Stefano LORENZI, FRANZONI, TAORMINA, SFERRA e MANFREDI in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 374 c.p. nonché di Stefano LORENZI, TAORMINA, SFERRA, MANFREDI e GELSOMINO in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 368 2° comma c.p..

4. Il contenuto delle denunce e degli allegati

Come diffusamente illustrato nei paragrafi precedenti, a pochi giorni dalla pronuncia della sentenza di condanna di Annamaria FRANZONI alla pena di 30 anni di reclusione per l'omicidio del figlio Samuele, dopo due settimane di fervente attività e di pressanti anticipazioni mediatiche, il 30.7.2004 veniva depositata presso il Comando generale della Guardia di Finanza di Roma la denuncia, indirizzata alla Procura Generale di Torino e sottoscritta dai coniugi Annamaria Franzoni e Stefano Lorenzi, in cui veniva indicato Ulisse Guichardaz come l'autore dell'omicidio di Samuele.

Qualche giorno più tardi, il 6.8.2004, veniva presentato presso gli uffici della Procura Generale di Torino un "seguito di denuncia", direttamente redatto e sottoscritto da Taormina, quale difensore delle persone offese Annamaria Franzoni e Stefano Lorenzi.

I denuncianti adducevano a sostegno delle proprie accuse, da un lato, le risultanze delle "indagini" condotte dall'investigatore privato Gelsomino in merito alle peculiarità personologiche sospette dell'accusato e ad alcune circostanze afferenti ai movimenti compiuti dallo stesso prima e dopo l'omicidio, e, dall'altro, gli esiti del sopralluogo coordinato dai propri consulenti Manfredi e Sferra la notte tra il 28 e il 29 luglio 2004 presso la loro villetta, riassunti preliminarmente in osservazioni, con le quali costoro avevano segnalato il ritrovamento sia di impronte lasciate sulla porta della camera da letto, ove era stato consumato l'omicidio, da una mano imbrattata di sangue diversa da quella di Franzoni, sia di una sequenza di trentacinque tracce ematiche che dalla camera dell'omicidio proseguivano lungo le scale sino al garage e quindi alla porta d'uscita, tratteggiando il percorso compiuto dall'assassino per allontanarsi dal luogo del delitto.

Alla denuncia del 30.7.2004 erano allegate alcune copie di atti del processo avente ad oggetto l'omicidio di Samuele²²⁷ e alcuni "nuovi" documenti, tra cui

- la più volte citata lettera, datata 17.6.2002, scritta e spedita a sé stessa da Annamaria Franzoni, in cui è ricordato l'episodio del 29.1.2002, poi riportato nel testo della denuncia,
- quattro relazioni, rispettivamente datate 8.4.2003, 17.5.2003, 7.6.2003 e 7.8.2003, in cui l'investigatore privato Gelsomino riferisce gli elementi raccolti a carico di Ulisse,
- una relazione firmata dai consulenti della difesa La Harpe, Lore, Sferra e Manfredi volta ad evidenziare asserite lacune nelle indagini

²²⁷ In particolare l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino del 9.4.2002 e le dichiarazioni rese da Ulisse Guichardaz l'8.2.2002 agli inquirenti e il 6.10.2002 nelle forme dell'incidente probatorio.

tecniche effettuate dal RIS in relazione alla causa della morte, all'individuazione dell'arma del delitto, al rinvenimento delle tracce ecc.

- le cd. "osservazioni preliminari", datate 29.7.2004 e firmate dai soli Manfredi e Sferra, relative alla "scoperta", effettuata nel corso del sopralluogo del 28-29 luglio 2004, delle tracce di sangue e dell'impronta papillare.

Al "seguito di denuncia" del 6.8.2004 erano allegate altre copie di atti del processo "principale"²²⁸ nonché una nuova "relazione preliminare" del 5.8.2004 firmata Manfredi e Sferra, sempre relativa alle impronte e alle tracce rilevate nel sopralluogo.

La denuncia del 30.7.2004, quindi, si divide, di fatto, in due parti, tra loro distinte ancorché strettamente collegate: una prima parte, dedicata alle presunte contraddizioni ravvisabili nell'alibi di Ulisse e agli aspetti della sua personalità ritenuti sospetti o comunque compatibili con i tratti caratteristici del profilo psicologico del possibile assassino, ed una seconda parte, dedicata agli esiti tecnici del sopralluogo.

Il cd. seguito del 6.8.2004, invece, si risolve in una specificazione ed in un aggiornamento del capitolo della prima denuncia relativo alle impronte e alle tracce rilevate nel sopralluogo.

Entrando nel merito della denuncia del 30.7.2004, Annamaria FRANZONI e Stefano Lorenzi, in una sorta di **premessa**, spiegavano le ragioni della scelta di presentarla e dei primi sospetti su Ulisse, poi, a loro dire, confermati dalle circostanze di fatto risultanti dall'attività di investigazione difensiva.

In particolare, sotto il primo profilo, Annamaria collegava la decisione di presentare denuncia alla condanna subita, alla consapevolezza *"di essere estranea rispetto al fatto contestato"* e al desiderio *"di contribuire all'accertamento della verità e all'individuazione dell'effettivo responsabile"*; sotto il secondo profilo, spiegava di essersi concentrata, dapprima, su Daniela Ferrod e, poi, su Ulisse Guichardaz, *"proprietario di una casa in costruzione posta accanto alla loro"*, in quanto in possesso di quelle *"peculiarità personologiche"* dell'assassino desumibili dalle specificità stesse dell'omicidio, nel senso che dalla natura e dalle modalità dell'omicidio si poteva ricavare che il suo autore conosceva la zona e l'abitazione di Lorenzi ed era in grado di orientarsi con facilità e di non suscitare allarme o sorpresa, se visto da qualcuno.

Ciò premesso, i coniugi Lorenzi sostenevano di aver trovato conferma della loro intuizione, innanzi tutto, nella fragilità dell'alibi di Ulisse, in

²²⁸ Le relazioni rispettivamente redatte dai periti Pascali, Boccardo e Schmitter e la trascrizione dell'udienza peritale del 28 giugno 2004 innanzi al GUP di Aosta aventi ad oggetto le tracce rilevate sugli zoccoli e il pigiama

alcuni aspetti inquietanti della sua personalità e nell'individuazione del movente.

A) Inattendibilità dell'alibi di Ulisse, cioè della ricostruzione dei propri movimenti il giorno dell'omicidio fatta da Ulisse nel processo principale.

I denunciati sostenevano di essere riusciti, *“combinando le dichiarazioni rese da Ulisse all'autorità giudiziaria e nell'incidente probatorio dell'ottobre del 2002”* e grazie alle investigazioni di Gelsomino, a smascherare importanti falsità e contraddizioni del suo racconto.

A1) In primo luogo, Ulisse, secondo i denunciati, aveva detto una *“cosa non vera”* quando aveva sostenuto che la **vista dallo spiazzo posto sotto l'hotel Fior di Rocca del furgone bianco del padre** Ottino posteggiato accanto alle case sua e del fratello gli aveva fatto superare la preoccupazione suscitata in lui dalla presenza dell'elicottero del 118 e lo aveva indotto a recarsi tranquillamente ad aprire l'esercizio commerciale di Carlo secondo gli accordi conclusi telefonicamente qualche minuto prima²²⁹, in quanto, *come documentato fotograficamente da Gelsomino, dal piazzale dell'Hotel non è in alcun modo possibile scorgere la casa in costruzione né le automobili eventualmente parcheggiate, potendosi vedere solo il balcone e il tetto dell'abitazione in questione.*

Pur senza affermarlo espressamente, i denunciati lasciavano intendere che la mancanza di curiosità e/o preoccupazione in Ulisse, malgrado l'esistenza di *“un'emergenza da lui stesso ritenuta di carattere sanitario”* che avrebbe potuto coinvolgere suo padre, sua cognata o i suoi nipoti, poteva spiegarsi solo con la consapevolezza da parte sua di ciò che era veramente accaduto, una consapevolezza che a quell'ora poteva avere solo chi era presente all'omicidio. E la menzogna relativa alla visibilità del furgone, nell'ottica dei denunciati, confermava la fondatezza dei loro sospetti²³⁰.

Inoltre, su questo punto, Ulisse, secondo i denunciati, si era **contraddetto**, nel senso che l'8 febbraio 2002 aveva dichiarato di aver visto il furgone *“sul piazzale antistante le case”*, mentre nell'incidente probatorio del 6 ottobre 2002 aveva affermato di aver visto l'automezzo *“a ridosso della discesa che porta sulla strada comunale Gimillan-Cogne”*. Contraddizione, tra

²²⁹ Questo il brano delle dichiarazioni di Ulisse dell'8.2.2002 riportato in denuncia: *“Ho subito pensato ad un'emergenza di carattere sanitario e non a un soccorso di montagna. Uscito di casa mi sono diretto verso il garage, posto sotto l'hotel Fior di Rocca. Dal piazzale dell'hotel avevo la possibilità di vedere i giri che faceva elicottero e così osservavo che stava sorvolando frazione Montroz e il fatto di vedere il furgone bianco di mio padre posteggiato accanto a casa mia e di mio fratello sul piazzale antistante le case, mi ha rassicurato: a quel punto sono salito in macchina e mi son diretto al negozio di mio fratello ..”*

²³⁰ D'altra parte, questo ragionamento è poi stato anche esplicitato nel corso dell'istruttoria dibattimentale da Gelsomino e, nella sostanza, dalla stessa FRANZONI.

l'altro, inutile, secondo i denunciati, atteso che neppure quel punto, secondo loro, era visibile dal piazzale dell'albergo.

A2) All'atteggiamento "sospetto" di Ulisse e alla sua preoccupazione i denunciati ricollegavano anche la **conversazione intercettata** intercorsa il 5.3.2002 nella caserma di Saint Pierre tra Graziana **Blanc** e il marito Carlo **Perratore**, in cui la prima riferiva al secondo di aver visto Ulisse aprire il negozio e poi uscire dallo stesso, guardare in alto verso il luogo in cui era atterrato l'elicottero e "*continuare a fare avanti e indietro*".

Ciò, secondo i denunciati, denotava una curiosità e una preoccupazione, che stridevano con la scelta di non recarsi sul posto a verificare quanto accaduto.

A3) Un'ulteriore **contraddizione** in cui era incorso Ulisse Guichardaz concerneva il mezzo usato per raggiungere il negozio: nell'incidente probatorio Ulisse aveva parlato di un furgone, mentre l'8.2.2002 ai carabinieri della **Fiat Panda**.

Tale contraddizione, secondo i denunciati, lo aveva costretto nel prosieguo dell'incidente probatorio a "*rifugiarsi in angolo*", asserendo di non ricordare l'automezzo utilizzato.

A4) Con riferimento ai **cellulari in uso** in quel periodo ed, in particolare, il giorno dell'omicidio, Ulisse aveva riferito che l'utenza 3358662481, a lui intestata, era stata in quei giorni nella disponibilità di sua madre in visita ad un parente a Lecco.

Secondo i denunciati, Ulisse aveva, però, omesso di comunicare che, nel medesimo periodo, era anche intestatario dell'utenza telefonica Wind correlata al numero 3285924253²³¹.

I denunciati sostenevano che l'esame dei tabulati e gli accertamenti sulle celle e sulle utenze telefoniche mobili in uso ad Ottino, Ulisse Guichardaz e alla madre del medesimo avevano

- confermato che il 29-30 gennaio 2002 l'utenza 3358662481 era in **uso alla madre**

- rivelato che l'utenza "**nascosta**" di Ulisse, **3285924253**, era stata contattata, proprio nella giornata del 30.1.2002, dal fratello Carlo Guichardaz;

- rilevato che sull'utenza "**nascosta**" di Ulisse, 3285924253, erano pervenute, nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2002, e precisamente alle ore **00.03 del 30 gennaio 2002, due chiamate** provenienti dall'utenza fissa intestata ad Ottino Guichardaz e installata presso l'abitazione del medesimo;

- rivelato che in data 9.4.2002 Ulisse si era intestato una nuova utenza Wind contrassegnata dal numero 32010409538

²³¹ La falsità della circostanza è di immediata percezione: Ulisse ne parla nelle sue dichiarazioni.

A4) Secondo i denunciati, le telefonate, o meglio come si vedrà in seguito, la telefonata ricevuta da Ulisse sull'utenza 3285924253 alle ore 00.03 del 30.1.2002 dall'utenza fissa installata presso l'abitazione di Ottino, nonostante la breve durata, dimostrerebbe che Ottino era **preoccupato** per Ulisse e che quest'ultimo **non aveva dormito nella casa dei genitori**, come invece da lui sostenuto nell'incidente probatorio.

Peraltro, i denunciati non spiegavano il percorso mentale che, muovendo dalla telefonata, li aveva portati a concludere che Ulisse non era tornato a casa, atteso che quella breve telefonata non esclude affatto la possibilità che Ulisse fosse rincasato dopo mezzanotte, cioè dopo averla ricevuta.

In altri termini la conversazione telefonica in esame potrebbe eventualmente solo dimostrare che Ulisse era fuori casa nel momento della telefonata²³².

Questo il passo della denuncia sul punto: *"le telefonate.. in ragione del loro collocarsi temporale e del loro immediato succedersi, danno atto evidentemente, non solo della preoccupazione del chiamante (assai probabilmente Ottino Guichardaz) nei confronti del "chiamato" (assai probabilmente Ulisse) ma, soprattutto, evidenziano la pressoché sicura inveridicità in cui è incorso quest'ultimo, allorquando, nel corso dell'esame in sede di incidente probatorio, a specifica domanda del difensore della scrivente in ordine a dove avesse dormito nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2002, afferma espressamente "Esatto, ho dormito nella mia stanza, nella casa dei miei genitori"*.

B) I denunciati, richiamando i risultati delle investigazioni di Gelsomino, riferivano che il povero Ulisse Guichardaz era stato sottoposto nella prima metà del 2003 a lunghi **periodi di "osservazione"** che avevano fatto emergere alcune sue **"peculiarità personologiche"**, ritenute allarmanti in denuncia²³³.

Si tratta, in particolare, del fatto che Ulisse

B1) sarebbe abituato a **svegliarsi** prima del sorgere del sole, anche in assenza di impegni lavorativi: ciò, secondo i denunciati, smentirebbe la sua affermazione di essere abituato ad alzarsi "tardi", così da essere costretto ad utilizzare una doppia sveglia per recarsi al lavoro.

I denunciati attribuivano rilevanza a tale circostanza in quanto Ulisse aveva fatto riferimento a questa abitudine quando, raccontando i propri

²³² Peraltro, in astratto, non potrebbe essere desunto con certezza neppure tale dato: infatti, ove l'abitazione sia posta all'interno del raggio d'azione della cella agganciata dal cellulare (e nel caso di specie il cellulare di Ulisse aveva agganciato la cella di Cogne), non è possibile in astratto escludere che una telefonata di pochi secondi sia indirizzata da un'utenza fissa ad un'utenza cellulare che in quel momento si trova nella stessa casa, magari solo perché non ci si è accorti che il proprietario del cellulare era nel frattempo rincasato.

²³³ Si richiama, su questo punto e sugli altri aspetti trattati, il paragrafo dedicato a Gelsomino alle sue investigazioni.

movimenti della mattinata del 30.1.2002, aveva sostenuto di essere stato svegliato dalla telefonata del fratello Carlo, il quale gli aveva chiesto di provvedere all'apertura del negozio.

B2) dormirebbe spesso nella propria automobile, anche quando si trova a breve distanza dalla propria abitazione²³⁴

B3) sarebbe solito utilizzare, quando è lontano dalla propria abitazione e da Cogne, una vistosa **parrucca nera sintetica**²³⁵

B4) terrebbe comportamenti "non normali", come **defecare** nei posteggi, effettuare incomprensibili **spostamenti in automobile** (e precisamente lunghi tragitti interrotti da brevissime inspiegabili soste senza scendere dall'automobile) **bazzicare luoghi frequentati da tossicodipendenti o "coppiette"** ecc²³⁶

I denunciati precisavano di non essere ancora in grado di stabilire con sicurezza se tali soste erano correlabili all'utilizzazione di **sostanze stupefacenti** da parte di Ulisse o dal suo essere "**dedito ad osservare le coppiette**" e sollecitavano ulteriori indagini sul punto.

B5) spenderebbe più di quanto sarebbe normale aspettarsi, come si evincerebbe dai suoi ripetuti prelievi tramite bancomat²³⁷;

B6) avrebbe abusato sessualmente della cognata Daniela Ferrod e l'avrebbe **spintonata** durante la gravidanza. I denunciati sottolineavano l'importanza del fatto che Ulisse, chiamato a giustificarsi sul punto nel corso dell'incidente probatorio del 6.10.2002, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

C) I denunciati, richiamando le osservazioni di MANFREDI e SFERRA e le deduzioni di GELSOMINO, indicavano come arma del delitto un **moschettone portachiavi** o, in alternativa, un **paio di manette**, precipitandosi ad aggiungere che si tratta di oggetti che "*potrebbero essere in uso*" ad Ulisse, anche in relazione alla sua attività di guardaparco²³⁸.

D) I denunciati sostenevano che i propri consulenti avevano rinvenuto sulla coperta coprimaterasso posta sul letto al momento dell'esecuzione dell'omicidio un'**impronta apparentemente di scarpa**, mai

²³⁴ In proposito, i denunciati rimandavano alle relazioni di servizio di Gelsomino del 2 maggio 2003 e a quelle successive.

²³⁵ In proposito i denunciati rimandavano alla relazione di servizio di Gelsomino dell'1 aprile 2003.

²³⁶ In proposito i denunciati rimandavano alla relazione di servizio di Gelsomino del 7 agosto 2003.

²³⁷ In proposito i denunciati rimandavano ad uno scontrino prelevato da Gelsomino, unico dato su cui quest'ultimo fonda le sue conclusioni.

²³⁸ In proposito i denunciati rimandavano alla relazione di servizio di Gelsomino dell'8 aprile 2003 e alla relazione tecnica di Manfredi e Sferra, indicati come gli esperti di medicina legale dell'istituto europeo di scienze forensi, in cui costoro, a proposito della natura dello strumento utilizzato per l'esecuzione dell'omicidio, indicavano un oggetto dotato di ampia mobilità, anche in senso rotatorio, relativamente corto, e probabilmente snodato.

evidenziata nella relazione tecnica svolta dai RIS. di Parma²³⁹, e sollecitavano una **comparazione** tra tale traccia e le calzature in uso ad Ulisse.

E) I denunciati desumevano da alcuni comportamenti di Ulisse un interesse a sfondo sessuale di quest'ultimo verso Annamaria e, contestualmente, individuavano proprio in un **interesse sessuale morboso** verso Annamaria il movente dell'assassinio, giungendo a concludere testualmente di poter *"rassegnare la convinzione che la persona, entrata la mattina del 30 gennaio 2002 nella stanza da letto dell'abitazione di Cogne, non riteneva di trovarvi Samuele ma pensava di poter "approfittare" di Annamaria FRANZONI"*.

In particolare Annamaria, scrivendo al singolare, riferiva di aver fatto "uno sforzo analitico di ricostruzione di ogni occasione di incontro con Ulisse Guichardaz", arrivando alla conclusione che Ulisse aveva concentrato le sue attenzioni su di lei, senza peraltro che lei se ne accorgesse.

Quanto ai **comportamenti sintomatici** di tale interesse sessuale, Annamaria ricordava che:

- Ulisse, solitamente schivo e "sulle sue", le manifestare **cortesie** e gentilezza se **era sola**, ma non quando gli incontri si verificavano alla presenza di Stefano

- **uno o due giorni prima dell'omicidio**, all'interno del negozio gestito dalla famiglia Guichardaz, Samuele si era messo a piangere ed Annamaria, dopo averlo preso in braccio, aveva notato in Ulisse un gesto di stizza nei confronti del bambino²⁴⁰

- Ulisse, sia **telefonicamente che di persona**, nell'anno precedente l'omicidio di Samuele, l'aveva contattata per conoscere gli **impegni del marito** quale consigliere comunale di Cogne.

Nella seconda parte della denuncia, i coniugi Lorenzi illustravano i risultati dell'accertamento espletato nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2004 dagli *"esperti dell'istituto europeo di scienze forensi, aiutati da appartenenti alla polizia scientifica elvetica"* e, subdolamente, li ricollegavano alle accuse e ai sospetti su Ulisse²⁴¹.

²³⁹ In proposito i denunciati rimandavano alla relazione tecnica dell'istituto europeo di scienze forensi che aveva palesato come non potesse trattarsi di impronta correlabile a scarpe in uso ad Anna Maria Franzoni

²⁴⁰ Si tratta dell'episodio narrato nella lettera spedita da Annamaria a sé stessa il 18 giugno 2002.

²⁴¹ Così, testualmente, Annamaria Franzoni scrive in denuncia: *"i risultati di tali accertamenti ..., seppur allo stato non correlabili ad una persona in particolare, consentono non solo di escludere la fondatezza della ricostruzione tecnica posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria in danno della scrivente ma, anche e soprattutto, di considerare ulteriormente meritevoli di approfondimento..., anche in relazione alla persona di Ulisse Guichardaz, le osservazioni svolte in precedenza..."*

In particolare, i denuncianti, dopo aver sommariamente spiegato il metodo di ricerca delle tracce di sangue latenti mediante il luminol²⁴², illustravano i risultati ottenuti durante il sopralluogo, sottolineando le tracce trovate in quattro zone della villetta

Si tratta delle seguenti tracce:

1) Tracce evidenziate nella stanza da letto ove è stato eseguito il delitto.

I denuncianti²⁴³ segnalavano, come “*di estremo rilievo*” l'emersione sul lato esterno della porta di accesso alla stanza dell'omicidio di due **impronte digitali**²⁴⁴, chiare e leggibili, anche se incomplete, aggiungendo che

- potevano ritenersi lasciate da una mano imbrattata di sangue,
- non appartenevano ad Annamaria
- era necessario accertarne la riferibilità ad Ulisse Guichardaz.

2. Tracce evidenziate nel percorso che collega la camera da letto al piano superiore e alla porta di ingresso della abitazione.

I denuncianti segnalavano il rinvenimento, nella parte della scala che conduce dalla zona notte al piano superiore, di tracce luminescenti a carattere regolare, richiamanti per forma, natura e distribuzione, impronte lasciate da calzature imbrattate da sangue, aggiungendo che se ne poteva spiegare l'esistenza nel percorso stanza del delitto-corridoio, utilizzato all'epoca dai soccorritori, ma non nell'ultimo tratto di corridoio che conduce fuori dalla porta di casa.

3. Tracce evidenziate sulla porta di ingresso dell'abitazione e sul piano calpestio esterno adiacente alla porta medesima

I denuncianti segnalavano la presenza di una traccia ematica nella parte esterna della porta di ingresso

4. Tacce evidenziate nel percorso zona notte scala interna - bagno lavanderia -garage - porta carraia.

I denuncianti, dopo aver ricordato che in quella zona sostanzialmente non erano stati eseguiti accertamenti da parte dei consulenti tecnici dell'accusa, segnalavano *la presenza di tracce, tali da consentire di individuare i passi di una persona, che si dirige dapprima nel garage e poi, verso la porta del*

²⁴² Così, testualmente: .. nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2004 si è proceduto, all'interno dell'abitazione della famiglia Lorenzi, alla ricerca di tracce ematiche con il metodo del Luminol, metodica che consente di rilevare al buio, anche a notevolissima distanza dai fatti, tracce ematiche altrimenti non visibili a occhio nudo. La metodica in questione, ripetibile, non consente di individuare l'origine umana o animale del sangue e ha, quindi, carattere preliminare, nel senso che va successivamente completata attraverso l'analisi del D.N.A.

²⁴³ Veniva, altresì, segnalato che, sul lato esterno della porta di accesso alla stanza, erano emerse numerose piccole tracce ematiche, per lo più interessanti i due terzi inferiori della medesima, alcune delle quali unite tra loro da tracce filiformi, formanti due complessi sinusoidali a sviluppo orizzontale. Tale forma di macchia, secondo i denuncianti, anche in relazione alla sua posizione, sarebbe incompatibile con la ricostruzione posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria, che vorrebbe l'assassino, destrimane, colpire inginocchiato sul letto.

²⁴⁴ Solo nel corso del sopralluogo del 17.8.2004 fu notato anche il terzo frammento papillare.

passo carraio, alla stregua di una traiettoria quasi rettilinea, che termina significativamente al pulsante di apertura della porta automatica del garage medesimo.

I denunciante aggiungeva testualmente: *“E’ evidente che ove fosse confermato all’esito dell’analisi del D.N.A che si tratti di sangue appartenente alla vittima, risulterebbe arduo, per non dire impossibile, da un lato attribuire alla scrivente (cioè Annamaria FRANZONI) la formazione delle tracce in questione e, dall’altro, non correlare tali passi a quelli dell’assassino che, dopo aver eseguito il suo orrendo delitto si dà alla fuga, transitando per il seminterrato, e dirigendosi verso il vialetto secondario.*

I coniugi Lorenzi concludevano la lunga ed articolata denuncia con una richiesta all’autorità giudiziaria *“**procedere urgentemente**, anche nella forma degli **accertamenti** tecnici di cui all’art. 360 cpp, previo sequestro, alla verifica, all’interno dell’abitazione di Ulisse Guichardaz, dell’automobile del medesimo, sugli **indumenti** e in **ogni altro luogo** a lui collegabile, dell’eventuale presenza di tracce ematiche provenienti dalle ferite mortali inferte a Samuele Lorenzi.*

Il cosiddetto **“seguito di denuncia”**, depositato a Torino il 6.8.2004, era incentrato²⁴⁵ sui due elementi forti emersi nel sopralluogo del 28-219 luglio 2004: l’impronta digitale trovata sul lato esterno della porta di accesso alla stanza dell’omicidio e le tracce rilevate nel garage e sulle scale.

In particolare, in tale documento, Taormina, in nome dei suoi assistiti, - con riferimento all’impronta, ribadiva l’importanza della sua scoperta, ne confermava la non riconducibilità ad Annamaria Franzoni, sottolineava le ragioni per cui era altamente probabile che fosse stata impressa dall’assassino e sollecitava la comparazione dattiloscopica con Ulisse e con chiunque fosse entrato nella stanza in un periodo di tempo compatibile. Questo, testualmente, il passo relativo all’ impronta digitale: *“... le analisi eseguite per incarico degli attuali denunciante sull’impronta dattiloscopica rinvenuta sull’anta della porta della camera da letto (richiamata nella iniziale denuncia, e assai probabilmente formatasi per l’impatto di una mano sporca di sangue su superficie già imbrattata), hanno consentito con certezza di escludere l’appartenenza dell’impronta medesima (perfettamente conservata e a disposizione dell’autorità giudiziaria per ogni necessaria verifica) ad Anna Maria Franzoni. Mancata appartenenza che, pertanto, rende indispensabile procedere con assoluta urgenza (onde evitare il concretarsi di qualsivoglia pericolo di dispersione e da avendo riferimento alla indiscutibile fondamentalità della circostanza), sia all’accertamento diretto a confermare le conclusioni rassegnate dagli esperti intervenuti per incarico degli attuali denunciante, sia alla successiva verifica di*

²⁴⁵ In realtà il documento si apre con una breve osservazione critica sulle prove a carico di Annamaria FRANZONI rappresentate dagli accertamenti sugli zoccoli, sulla giacca e sui pantaloni del pigiama

appartenenza dell'impronta, previa identificazione di tutti coloro che ebbero ad entrare nella stanza in un periodo di tempo compatibile con la non ancora avvenuta solidificazione, ad alcuno degli iniziali soccorritori (Daniela Ferrod, Ada Satragni, Iannizzi), sia infine alla verifica di appartenenza dell'impronta medesima ad Ulisse Guichardaz o ad altro soggetto. Si segnala, al riguardo, che a una sommaria ricostruzione, precisato che l'impronta in questione deve essersi formata nel tempo di coagulo pari a 2,5 minuti circa e, quindi, a forte vocazione di appartenenza all'assassino, le tre persone soccorritrici non dovrebbero avere nulla a che spartire con l'impronta in questione"

- con riferimento alle tracce nel garage, ribadiva l'importanza della loro scoperta, ne confermava il significato di "percorso" seguito dall'assassino per allontanarsi dalla casa dopo l'omicidio e sollecitava la ricerca del DNA. Questo, testualmente, il passo relativo alle tracce: "... stante la decisività dell'accertamento e il risultato del metodo "luminol", in relazione alle macchie apparentemente ematiche rinvenute nel garage e negli altri ambienti della casa, appare importante procedere, sempre con l'urgenza indispensabile ad evitare ogni rischio di dispersione, oltre alla verifica di esattezza di tale risultato, ad ogni opportuno esame di carattere biologico su tutte le tracce evidenziate all'esito dell'accertamento eseguito appunto con la metodica del "luminol". Ciò, allo scopo di confermare, per come evidenziato nell'iniziale denuncia, l'esistenza di "percorsi ematici" affatto incompatibili con l'ipotesi accusatoria che vorrebbe Anna Maria Franzoni aver eseguito l'omicidio di Samuele. Anche a tale riguardo vale la pena di sottolineare che le tracce di cui si tratta prendono origine stanza in cui Samuele fu ucciso, proseguono per le scale, giungono al garage e impegnano quest'ultimo, come una via di fuga, fino al pulsante elettrico della porta basculante dello stesso garage, tra l'altro avente la particolarità di richiudersi da sola con un temporizzatore di circa due minuti.

Anche il cd. "seguito", come la denuncia del 30.7.2010, si concludeva con la sollecitazione ad effettuare "ogni possibile accertamento diretto a verificare l'esistenza di tracce ematiche correlabili a Samuele Lorenzi, sugli indumenti, sulle scarpe, sull'automobile, nell'abitazione e in ogni altro luogo collegabile alla persona di Ulisse Guichardaz".

5. L'oggettiva falsità del contenuto delle denunce: la natura delle tracce e delle impronte trovate nel sopralluogo. La contaminazione volontaria e non accidentale della scena del crimine.

La seconda parte della denuncia dei coniugi Lorenzi, poi ripresa e sviluppata nel seguito del 6.8.2004, cioè la parte in cui i denunciati ripercorrevano gli esiti tecnici del sopralluogo del 28-29 luglio, arrivando a concludere di aver trovato sulla porta della stanza dell'omicidio un'impronta lasciata quasi certamente dall'assassino (letteralmente: *"a forte vocazione di appartenenza all'assassino"*) e nel garage e negli altri ambienti della casa tracce corrispondenti ai passi compiuti dall'assassino per allontanarsi dalla villetta dopo l'omicidio, contiene dati oggettivamente falsi e deduzioni apodittiche e superficiali, che, come illustrato nei paragrafi precedenti, sono state smascherate dagli accertamenti e dalle osservazioni dei consulenti del PM e dei periti.

Rinviando a quanto osservato in precedenza in ordine alle ragioni per cui i dati forniti dai denunciati sono falsi e le conclusioni da loro presentate prive di fondamento, si deve in questa sede concentrare l'attenzione sui profili che appaiono maggiormente significativi in relazione al delitto di calunnia e a quello di frode processuale.

Giova preliminarmente ricordare che i denunciati, nel riportare ed allegare i risultati dell'accertamento espletato da alcuni *"esperti dell'istituto europeo di scienze forensi adiuvati da appartenenti alla polizia scientifica elvetica"* nella notte tra il 28 il 29 luglio 2004, ne diedero enorme risalto e, soprattutto, riconobbero ad essi un'attendibilità assoluta²⁴⁶.

In quest'ottica anche l'affermazione, ambigualmente suggestiva²⁴⁷, secondo cui i tecnici svizzeri intervenuti nel sopralluogo *appartenevano alla polizia scientifica elvetica*, lungi dall'essere casuale, si inserisce perfettamente nel contesto, nel senso che rappresenta un piccolo espediente, subdolamente disseminato tra le righe della denuncia, utile ad attribuire ai risultati delle operazioni tecniche una patente di autorevolezza, conseguente all'estrema professionalità e imparzialità che la *"polizia scientifica elvetica"* evoca in ogni lettore.

²⁴⁶ Ad esempio affermarono testualmente: *"trattasi di risultati che, seppur non possono dirsi certamente soggettivamente, allo stato, correlabili ad alcuna persona particolare, consentono però, .. non solo di escludere la fondatezza della ricostruzione tecnica posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria in danno della scrivente ma, anche e soprattutto, di considerare ulteriormente meritevoli di approfondimento, appunto sotto il profilo soggettivo e, in ragione di quanto fin qui attestato, anche in relazione alla persona di Ulisse Guichardaz, le osservazioni svolte in precedenza"*, (cioè quelle relative ai motivi per cui l'assassino doveva identificarsi in Ulisse). Così a pag 24 della denuncia.

²⁴⁷ Si tratta di dipendenti dell'istituto universitario privato denominato *"di polizia scientifica"*, dell'Università di Losanna, che nulla ha a che vedere con la Polizia svizzera, che viceversa risulta evocata dall'affermazione contenuta in denuncia

Né, per le stesse ragioni, deve ritenersi casuale il successivo tentativo di Annamaria e della sua squadra di difesa di tenere quanto più possibile nascosta l'identità dei tecnici svizzeri e la scelta di osteggiare e non collaborare all'accertamento tecnico disposto prontamente dall'autorità giudiziaria e, tra l'altro, sollecitato nella denuncia.

A proposito dell'attendibilità attribuita dai denunciatori agli esiti del sopralluogo e alle conclusioni dei loro consulenti, non deve trarre in inganno il fatto che la denuncia e anche l'integrazione si concludano con sollecitazione istruttorie, quali quella avente ad oggetto accertamenti tecnici all'interno dell'abitazione e dell'automobile di Ulisse Guichardaz, sui suoi indumenti e in ogni altro luogo a lui collegabile, finalizzati alla ricerca di tracce ematiche provenienti dalle ferite mortali inferte a Samuele. Infatti, in primo luogo, la sollecitazione di indagini o approfondimenti istruttori, magari mirati, è una componente abituale di ogni denuncia e certamente non ne svisciva la portata accusatoria; in secondo luogo, nel caso di specie, considerato che le denunce erano chiaramente finalizzate a produrre effetti sul giudizio d'appello del processo per l'omicidio di Samuele, non vi è dubbio che una perquisizione o un sequestro nell'abitazione di altro sospettato da parte dell'autorità giudiziaria²⁴⁸ durante lo svolgimento dell'appello avrebbe avuto sullo stesso ripercussioni importanti, creando una situazione di incertezza e confusione sicuramente funzionale ad una futura assoluzione di Annamaria.

Venendo, dunque, ad un veloce riepilogo delle falsità contenute in questa seconda parte della denuncia, si deve ricordare che, in relazione alle tracce trovate nella zona notte, nella scala interna e nel garage, i denunciatori aderirono pedissequamente alle conclusioni dei propri consulenti, secondo cui *“il Luminol avrebbe mostrato la presenza di una teoria di tracce da calpestio che, dalla porta interna del garage, vanno dapprima verso il centro dello stesso e, quindi, si dirigono, con cadenza regolare, distanziandosi di un metro/un metro e quindici centimetri, verso la porta del passo carraio, seguendo una traiettoria quasi rettilinea, prossima al muro di destra per chi risale la rampa, al cui termine è presente il pulsante di apertura della porta automatica. Le tracce continuano in tale direzione per poi perdersi, con il passo successivo, nell'acciottolato esterno. ... la teoria di tracce descritte, partendo dalla zona del delitto e proseguendo apparentemente senza soluzione di continuità fino all'uscita del garage, difficilmente lasciano immaginare una sostanza diversa dal sangue della vittima”*. Muovendo da tali presupposti Annamaria e il marito si spinsero fino a concludere che *“é evidente che ove fosse confermato all'esito dell'analisi del D.N.A che si tratti di sangue appartenente alla vittima, risulterebbe arduo, per non dire impossibile, da un lato, attribuire alla scrivente la formazione delle tracce in questione e, dall'altro, non correlare tali passi a quelli dell'assassino*

²⁴⁸ E dunque l'esecuzione degli accertamenti sollecitati in denuncia

che, dopo aver eseguito il suo orrendo delitto si dà alla fuga, transitando per il seminterrato, e dirigendosi verso il vialetto secondario”.

Come si è in precedenza illustrato, i consulenti del PM e i periti hanno dimostrato la falsità di tali osservazioni e dei dati su cui erano fondate. Costoro, infatti, dopo aver sottolineato che nella zona del garage il luminol non era stato cosparso in modo omogeneo a differenza di quanto era avvenuto nelle zone interne della casa²⁴⁹, hanno documentato che

- le tracce rilevate nel sopralluogo del 28-29 luglio non sono attribuibili a suole di scarpe²⁵⁰, per lo più non hanno natura ematica e comunque non sono riconducibili a Samuele²⁵¹

- nelle sole tracce in cui era possibile effettuare indagini microscopiche è stato trovato materiale ematico (in particolare le tracce 4, 6, 8 e 13), ma all'interno di un composito in cui è risultata preminente la presenza di microsfere di fosfato di calcio, originariamente ritenute dai periti di “inequivocabile origine sintetica”²⁵²

- conseguentemente nel percorso tra la zona notte e il garage non è stato documentato alcun “camminamento” prodotto da suole imbrattate di sangue

- tra l'altro, le tracce dalla camera da letto al garage non si affievoliscono mentre, in caso di camminamento, le impronte lasciate da una scarpa imbrattata di sangue sarebbero risultate ad ogni passo più flebili.

La composizione (microsfere di fosfato di calcio) delle tracce in esame (in particolare delle tracce 4, 6, 8 e 13), per le ragioni appena ricordate, indusse, in un primo momento, i periti a ritenerle frutto di una realizzazione in laboratorio e, conseguentemente, a ricondurle ad una dolosa apposizione da parte dei tecnici della difesa FRANZONI nel corso del sopralluogo con intento fraudolento.

Come si è illustrato nei paragrafi precedenti, successivamente, il perito Di Paolo²⁵³, grazie al contributo dei consulenti, riconobbe che le microsfere di fosfato di calcio trovate nelle tracce non erano necessariamente un materiale di sintesi, ma potevano avere anche un'origine biogenica da

²⁴⁹ Si ricorda che anche su questo punto le versioni dei tecnici svizzeri tra di loro divergono, avendo taluni di essi (Delemont) parlato di aspersione sistematica del luminol e avendo altri invece parlato di una ricerca effettuata "a campione" (Voisard).

²⁵⁰ Fanno eccezione solo le tracce rilevate nel garage con riferimento alle quali non è possibile una risposta in termini certi, positivi o negativi: non si sa, cioè, se siano o meno attribuibili a suole. Le altre, invece, certamente non lo sono, con la conseguenza che viene di per sé meno “il cd. percorso ematico” dalla stanza da letto alla porta del garage” composto secondo i CT della difesa dalle tracce lasciate dalle suole imbrattate di sangue dell'assassino.

²⁵¹ Fanno eccezione solo una traccia in garage, una rilevata all'esterno della villetta davanti alla porta principale e una rilevata nel disimpegno del piano interrato

²⁵² Si rinvia all'integrazione di perizia del 15.12.2005.

²⁵³ Si rinvia al completamento della relazione integrativa a firma del solo Di Paolo del 27.1.2006.

escrementi di animali: conseguentemente è stata ritenuta non più sostenibile la frode processuale in relazione all'apposizione di tali tracce, in quanto le stesse avrebbero potuto anche essere state lasciate innocentemente da un animale domestico penetrato all'interno della villetta (ad esempio dal gatto che girava in casa Franzoni) e non dolosamente apposte nel corso del sopralluogo.

Peraltro, se l'incertezza sull'origine delle tracce non consente di ipotizzare la frode processuale in relazione alla loro apposizione, l'interpretazione clamorosamente errata della loro natura e del loro significato, fornita da Manfredi e Sferra e recepita da Annamaria e Stefano Lorenzi, continua ad avere rilevanza in relazione alla sussistenza del reato di calunnia: i denunciati, infatti, hanno utilizzato contro Ulisse un dato pacificamente falso, acquisito aderendo con entusiasmo acritico ad una teoria fantasiosa e trascurando senza motivo le puntuali obiezioni²⁵⁴ formulate in tempo utile da persone, non certo ostili come Mario Lorenzi e Gelsomino, che tra l'altro disponevano di un bagaglio tecnico-informativo non superiore a quello dei denunciati²⁵⁵.

Anche con riferimento ai tre frammenti di impronte papillari rilevati sul lato esterno della porta della stanza dell'omicidio (a circa 60 cm dal bordo superiore e a 40 da quello destro), ritenute dai denunciati "di sangue su sangue" e prontamente attribuite alla "mano imbrattata di sangue" del "vero" assassino di Samuele, i consulenti del PM e i periti hanno dimostrato la falsità di tali osservazioni e dei dati su cui erano fondate. Infatti, è stato dimostrato che

- i tre frammenti di impronte papillari sono stati originati per asportazione di sostanza, precisamente di sostanza chiara (luminol) da superficie scura (legno)²⁵⁶;

- il supporto su cui vennero lasciate le impronte, dunque, è il luminol in fase di essiccazione applicato sul legno della porta durante il sopralluogo compiuto dai tecnici della difesa FRANZONI il 28-29 luglio 2004

- le impronte, ovviamente, non contengono sangue umano (come era peraltro desumibile già alla luce della stessa documentazione fotografica allegata alla relazione dei consulenti Manfredi e Sferra, atteso che nel punto in cui successivamente sarebbe comparsa l'impronta non si rileva

²⁵⁴ Si fa riferimento, da un lato, al cosiddetto esperimento della mattonella, e, dall'altro, alla constatazione da parte di Mario del fatto che le tracce, non consentendo di giungere dal pulsante di apertura della porta del garage all'uscita, non potevano essere tracce di uscita.

²⁵⁵ Ne deriva che anche Annamaria e Stefano Lorenzi ben potevano formulare o comunque comprendere le obiezioni di Mario e Gelsomino.

²⁵⁶ Tale affermazione deriva dall'osservazione delle creste papillari dei frammenti in esame: esse infatti, poiché hanno asportato la sostanza presente sulla superficie, appaiono come spazi vuoti da cui emerge il sottostante colore scuro. Per comprendere in che modo si siano originati sono state eseguite semplici prove sperimentali.

alcuna luminescenza e ciò è impossibile se l'impronta contiene anche solo una minima parte di sangue²⁵⁷)

- dei tre frammenti di impronte papillari solo quello "centrale" è utile a fini comparativi ed è riconducibile al dito medio della mano sinistra di Eric DURST;

- in ordine ai restanti due frammenti, essendo non utili ai fini comparativi, non si può affermare in termini di certezza a quali dita essi siano riferibili o a chi appartengano

- peraltro il frammento posto in basso e a destra della porta (guardando la fotografia), da ora denominato C, presenta un'inspiegabile netta demarcazione in senso quasi orizzontale, con obliquità dall'alto verso il basso procedendo da sinistra a destra (in altri termini è come se l'impronta fosse stata "tagliata" nettamente a metà dopo essere stata apposta).

In tale contesto di incertezza i periti, come d'altra parte i consulenti di parte, si sono industriati per capire quale gesto, quale movimento avesse provocato l'apposizione dei tre frammenti: tutti e tre lasciati con un'unica "toccata" o apposti con più contatti? Ed, in questo secondo caso, apposti dalla stessa mano o da persone diverse?

I periti, dopo aver spiegato quanto sia complicato riuscire a lasciare impressa un'impronta per asportazione su una superficie verticale coperta di luminol, hanno concluso sostenendo che la morfologia, la posizione e la distanza²⁵⁸ intercorrente tra i tre frammenti inducono a ritenere che non siano stati lasciati con una sola "toccata" ma con una molteplicità di contatti non simultanei, la cui sequenza ovviamente è impossibile accertare.

Prima di tornare su questi temi per approfondirli, occorre ricordare che i periti hanno anche sottolineato che

- l'utilizzo del luminol è metodo non tecnicamente adeguato per evidenziare la presenza di impronte digitali,

²⁵⁷ Così testualmente nella relazione dei CT del PM dell'11.10.2004 a pag.16 ss

²⁵⁸ Così testualmente nella relazione dei periti a pag.209 ss:

I tre frammenti di impronte papillari si presentano **allineati quasi verticalmente** (Figg. 7, 8); partendo dall'alto vengono qui contrassegnati con le lettere "A", "B" e "C" (Fig. 9).

I frammenti **non** sono **equidistanti**: "A" e "B" **distano pochi millimetri**, "B" e "C" **circa 15 (rectius 25) mm**.

Il frammento "A" dista 58 cm dal bordo superiore della porta e 43 cm da quello destro. Questo frammento è costituito da un solo fascio di linee. ... non è utile ai fini comparativi.

Il frammento "B" dista 59,5 cm dal bordo superiore della porta e 42,5 cm da quello destro. Ha un'area di circa 15 mm. Questo frammento è costituito da un solo fascio di linee. .. Sono riconoscibili un numero sufficiente di minuzie da farlo ritenere utile ai fini comparativi.

Il frammento "C" dista 62 cm dal bordo superiore della porta e 42 cm da quello destro. Questo frammento è limitatissimo e .. è costituito da un solo fascio di linee papillari, che, improvvisamente, perde di consistenza nella zona marginale superiore del frammento. Non è utile ai fini comparativi.

- il suo uso a fini dattiloscopici è controindicato poiché danneggia il disegno papillare rendendolo inutilizzabile a fini identificativi, come comprovato dalla letteratura scientifica di riferimento e da prove sperimentali appositamente eseguite nell'ambito dell'espletamento dell'incarico,

- le tracce di luminol sul lato esterno della porta della stanza dell'omicidio appaiono particolarmente abbondanti rispetto a quelle visibili sul lato interno, a dimostrazione di un'aspersione di luminol di gran lunga superiore quantitativamente sul tale lato;

- il lato esterno della porta della camera da letto, dove erano stati rinvenuti i frammenti papillari, è l'unico infisso ad essere stato per due volte cosparso di luminol, tra l'altro con un inspiegabile intervallo cronologico di quasi un'ora;

- le metodiche di rilevazione impiegate sulla porta della camera da letto differiscono da quelle utilizzate sugli altri infissi anche di quella stessa stanza ed il lato esterno della porta (lato sul quale le impronte digitali sono state rilevate) presenta *anomalie evidenti* perché su quel lato vi sono almeno tre zone in cui l'essiccazione del luminol documenta trattamenti disomogenei rispetto allo standard, nel senso che, se qualche segno di luminol, orizzontale e trasversale alle colature, appare ascrivibile ad accidentali "sfregamenti" da parte dei tecnici durante l'operazione, altri segni, invece, inducono a ipotizzare una volontaria "ripetuta applicazione" sulla porta di un oggetto, "*di cui non si è in grado di individuarne la natura e le finalità di utilizzo*"²⁵⁹ (anche perché la tecnica del luminol non prevede l'impiego di alcun oggetto per la distribuzione della sostanza se non un nebulizzatore per la sua aspersione).

Queste le testuali parole dei periti sul punto:

- *"sugli altri infissi trattati con luminol, il reagente, una volta asperso, si è essiccato tratteggiando una serie di colature, come ordinariamente avviene quando si spruzza un liquido su superficie liscia e verticale.*

- *Al contrario, sul lato esterno della porta, nell'area interessata dai frammenti di impronta, la nebulizzazione del luminol non ha determinato analoghe colature. In particolare, i frammenti di impronta si trovano in un'area caratterizzata da uno strato di luminol essiccato alquanto omogeneo ed uniforme rispetto alle zone adiacenti.*

- *Nella zona immediatamente sottostante, dove il luminol essiccato torna a disegnare colature verticali, queste vengono nettamente attraversate da una serie di segni trasversali, molti dei quali lineari e paralleli tra loro.*

- *Alcuni di essi potrebbero essersi prodotti per accidentali "sfregamenti" causati dagli operatori, tanto che, seppur del tutto sporadicamente, aspetti simili sono stati rilevati su altre superfici verticali trattate con luminol.*

²⁵⁹ Potrebbe trattarsi di una spugna, secondo il CT del PM.

- *Però altri segni di luminol essiccato, presenti sul lato esterno della porta, data la perfetta linearità e parallelismo, fanno supporre la ripetuta applicazione su detta superficie di un oggetto di cui non si è in grado di individuarne la natura e le finalità di utilizzo.*

- *In proposito, la tecnica del luminol non prevede l'impiego di alcun oggetto per la distribuzione della sostanza se non un nebulizzatore per la sua aspersione.*

Il tema è stato approfondito nell'udienza dibattimentale del 19.5.2010 ed incidentalmente ripreso nelle ulteriori osservazioni redatte per iscritto dai consulenti tecnici della difesa DURST (Santacroce, Scossa Baggi e Romolo) e dal consulente del PM (Testi) e depositate rispettivamente alle udienze del 6 e 20 ottobre 2010.

In particolare, il perito Di Paolo ha illustrato una fotografia del lato esterno della porta, inserita a pag.20 della relazione depositata l'1.12.2005, in cui sono stati isolati quattro riquadri al fine di evidenziare le zone della superficie della porta in cui l'essiccazione del luminol appare normale e quelle in cui appare anomala.

Già nella relazione, il perito aveva sottolineato come la fotografia in esame evidenziasse un inconsueto quadro polimorfo disegnato dal luminol essiccato²⁶⁰, in quanto sullo sfondo di evidenti colature di liquido rappreso di colore biancastro (riquadro verde a sinistra in alto per chi guarda) risultano alternarsi aree ricoperte da uno strato (film) pressoché uniforme (quadro giallo centrale superiore) ad altre interessate da una serie di segni trasversali (quadro rosso in basso a sinistra), alcuni dei quali perfettamente lineari e paralleli tra loro (quadro azzurro a destra).

Sull'interpretazione di questi ultimi segni, il perito non ha dubbi: si è trattato di un'operazione voluta, tipo una spugnatura, e non uno "sfregamento" casuale, come invece è possibile ipotizzare per i segni, orizzontali ma differenti, evidenziati nel riquadro rosso. Queste le sue testuali parole: *"per quelle blu, francamente è difficile ipotizzare un meccanismo casuale, una sfregatura casuale perché lì sembra ci sia stata un'applicazione ripetitiva, precisa, in maniera ripetuta di un qualche strumento che abbia dato questo segnale, così ripetitivo e così preciso, mentre chiaramente all'interno del quadro rosso c'è questa lieve arcuatura che tutto sommato lascia anche pensare che possa esserci stato un sfregamento casuale"*.

La spiegazione del perito supera in modo convincente le obiezioni dei CT della difesa DURST, atteso che i segni rintracciati da costoro in altri infissi o superfici della villetta trattate con il luminol (e riproposti nella

²⁶⁰ E' infatti, anche a prima vista, inconsueto e strano che nella parte sinistra della porta il luminol, come è naturale, coli, mentre nella parte destra su cui sono apposte le impronte e in quella immediatamente sottostante risulta come spalmato in modo uniforme, con linee orizzontali, lineari e parallele

relazione integrativa depositata il 6.10.2010)²⁶¹ sono simili a quelli del riquadro rosso ma incomparabili a quelli del riquadro azzurro²⁶². D'altra

²⁶¹ Sul punto sono ritornati i CT della difesa DURST e del PM con le osservazioni depositate rispettivamente alle udienze del 6 e 20 ottobre 2010.

Alla nota citata la difesa DURST ha allegato alcune fotografie di altri ambienti della villetta aspersi del luminol, sostenendo che in esse sarebbero raffigurate figure disegnate dal luminol essiccato analoghe a tutte quelle comparse sul lato esterno della porta della stanza dell'omicidio.

Queste le parole testuali: *“Le immagini da 11 a 18 mostrano alcune superfici trattate con il luminol all'interno dell'abitazione di Cogne. La porta 1 (foto 11 e 12) presenta delle evidenti colature di luminol nella parte superiore, interrotte ad altezza della maniglia. In quest'area, il luminol è presente sottoforma di uno strato sottile e uniforme. La foto 13 riproduce la parte bassa della porta 2 (la cui foto generale è la numero 5), sulla quale sono visibili delle colature verticali ma anche delle strisciate orizzontali, talune con le linee sottili e molto ravvicinate, nella zona attorno alla maniglia. Sulla parte superiore (foto 14 e 15) all'interno delle parti in giallo, sono pure presenti, in più occasioni, delle linee orizzontali. L'immagine ingrandita di questa porzione di porta, mette in risalto la forma “a 90 gradi” di queste linee venutesi a creare all'incrocio tra le linee orizzontali e le colature verticali. Le immagini 17 e 18 mostrano un armadio all'interno della camera dell'omicidio, con in evidenza la superficie in legno trattata al luminol, dalla quale spiccano delle aree con uno strato omogeneo biancastro di sostanza, del tutto simili a quelle riscontrate sulla porta dove è stata rilevata l'impronta di DURST. Su queste immagini sono pure visibili delle linee orizzontali che creano delle forme ad angolo retto in corrispondenza con le colature verticali.*

Contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti del PM, non vi è pertanto alcuna “marcata differenza” nelle modalità di asperione del luminol sulla porta 3, rispetto alle altre porte situate nella zona notte, trattate dai consulenti svizzeri in occasione del loro sopralluogo.

Da quanto sopra traspare chiaramente come, su altre superfici in legno all'interno dell'abitazione di Cogne, trattate con il luminol quella notte dai consulenti svizzeri, si ritrovino delle identiche caratteristiche di quelle riscontrate sulla porta in prossimità dell'impronta di DURST e meglio, una ripartizione omogenea del luminol e una presenza di linee orizzontali spaziate e/o ravvicinate con formazione di angoli retti in corrispondenza delle colature verticali”.

²⁶² La valutazione, precisa e condivisibile del perito, non è messa in crisi dalla nota dei CT della difesa DURST, che hanno ripetuto obiezioni già poste in passato e che peraltro hanno depositato tale nota dopo aver avuto la possibilità di interloquire con il perito nell'udienza del 19.5.2010. In ogni caso la nota dei ct della difesa è stata efficacemente contrastata dalle condivisibili osservazioni depositate dal CT del PM il 20 ottobre 2010, nelle quali sono evidenziate le differenze tra i segni raffigurati nelle fotografie allegate dalla difesa e quelli del lato esterno della porta della stanza dell'omicidio o quanto meno del riquadro azzurro. Questo il testo: *“La nota afferma che le figure rettilinee e regolari che si osservano sulla porta della camera da letto, attorno all'area estremamente omogenea sulla quale è impressa l'impronta digitale, non sono indicative di una manipolazione dell'area, o meglio dell'azione ripetuta di un oggetto a margini regolari, ma sarebbero originate da una casuale disposizione del luminol dopo il trattamento. Su questo non solo io, ma anche i periti che hanno esaminato le porte durante l'incidente probatorio, invece, non concordiamo, ritenendo l'aspetto della zona dove è presente l'impronta nettamente diverso da qualsiasi altra area trattata con il luminol all'interno della casa.*

In particolare, nelle foto 11 e 12 le colature non si interrompono in modo simultaneo e netto, come avviene per il contatto con un oggetto, ma semplicemente terminano (come qualsiasi colatura). La zona sottostante, inoltre, non è costituita da uno strato di luminol omogeneo, come quella ove si trova l'impronta, ma il reagente, certamente presente in misura molto minore che sulla parte superiore, costituisce un disegno irregolare “a zolle”, come usualmente si osserva. La fotografia numero 13 evidenzia delle sottilissime linee orizzontali, che però, come è facile osservare, non interrompono le colature verticali e non determinano alcuna zona di omogenea distribuzione del reagente. Tale aspetto è quello che, nelle prove da noi eseguite anche durante l'incidente probatorio, deriva dallo sfioramento della

parte dalle numerose sperimentazioni effettuate da periti e consulenti tecnici del PM è emerso che su una superficie verticale, solo se si spalma il luminol con una spugnetta, si riescono a formare figure quasi geometriche, ad angolo retto, formate da linee orizzontali parallele e simmetriche, come quelle evidenziate nel riquadro azzurro²⁶³. Inoltre va sempre ricordato che le sfregature causali, ipotizzate dalla difesa DURST per giustificare i segni anomali comparsi dopo l'essiccazione e attribuite ai camici o al tubo del compressore²⁶⁴, lungi dal rappresentare un normale accadimento durante un rilevamento di tracce col luminol, sono condotte estranee alla normale

superficie da parte della manica della tuta che viene utilizzata nel sopralluogo. Le fotografie numero 17 e 18 mostrano un armadio posto nella camera da letto, sul quale, nella parte bassa si osserva una area di vuoto, figurata e certamente indicativa del contatto con una superficie omogenea che, in relazione alla forma ed all'orientamento, ben si armonizza con una gamba, ovviamente di un soggetto che indossasse una tuta larga.

Confermo, quindi, come riportato sia dai consulenti del PM che dai periti del GIP, che l'area della porta della camera da letto ove si osserva l'impronta digitale presenta delle caratteristiche diverse da quelle delle altre superfici trattate con il luminol all'interno della casa e diverse da quello che normalmente si osserva in ogni sopralluogo eseguito con l'utilizzo di luminol

A questo proposito sottolineo come neanche i consulenti della difesa, che peraltro hanno certamente affrontato il problema, così come i consulenti del PM ed i periti, abbiano trovato il modo di riprodurre sperimentalmente una situazione analoga a quella osservata con delle modalità di contatto accidentale. L'unico modo con il quale si sono ottenute figure analoghe è stato quello di stendere il luminol con una spugna dopo la sua aspersione.

²⁶³ Sul punto, oltre alle relazioni si rinvia all'esame dibattimentale di Testi a pag. 36-38 delle trascrizioni.

²⁶⁴ Sul punto si rinvia ancora ai verbali di udienza del 19.5.2010, alle osservazioni formulate dai CT della difesa DURST e del PM negli scritti depositati alle udienze del 6 e 20 ottobre 2010.

In realtà tutti, anche i tecnici svizzeri, hanno escluso che i loro camici potessero produrre accidentalmente strisciate sul luminol.

Quanto al tubo di gomma dell'erogatore del luminol, era stato originariamente obiettato nel corso dell'udienza dal CT Testi che il tubo, essendo molle non avrebbe potuto strisciare facendo linee rette parallele e soprattutto formando l'angolo.

Nella memoria depositata il 6.10.2010, i consulenti della difesa DURST hanno contestato tale affermazione, evidenziando come la pressione irrigidisca il tubo.

Nella successiva nota Testi ha ribadito la propria obiezione sottolineando come il tubo rimanga sempre molto distante dalle zone asperse dal luminol perché lo stesso si deve spruzzare da una distanza di almeno 50 cm. Queste le ultime osservazioni, pienamente condivisibili, di Testi sul punto: "... confermo l'impossibilità che le forme osservate sulla porta possano essere derivate dal contatto accidentale con il tubo di gomma che connette il compressore alla pistola a spruzzo utilizzata per applicare il luminol. La prima osservazione è che la fotografia allegata alla nota dei consulenti di parte che raffigura un soggetto equipaggiato nell'atto di utilizzare una pistola a spruzzo, e nella quale si osserva come il tubo del compressore si collochi assai vicino alla superficie della porta,... è fuorviante. Nella fotografia la pistola è quasi a contatto della superficie sulla quale deve essere asperso il luminol, mentre, al contrario, nell'utilizzo pratico la sostanza deve essere spruzzata da una distanza che è indicabile tra i 50 ed i 100 centimetri, in modo analogo (ma a distanza ancora maggiore), di quanto avviene quando si utilizzi una pistola a spruzzo per verniciare. Questo, ovviamente, come si può dedurre solo osservando la fotografia prodotta dalla difesa, ed immaginando di arretrare l'operatore di 50 centimetri esclude qualsiasi possibilità di contatto...".

tecnica di aspersione: si tratta, dunque, di segni che non si dovrebbero trovare o eventualmente si dovrebbero trovare in minima quantità sulla scena di un delitto ove è stata utilizzata questa tecnica. Sul punto appaiono condivisibili le osservazioni da ultimo rassegnate dal CT del PM Testi. Queste le sue parole: *“Un’ultima osservazione ritengo si debba proporre, in termini generali, sulla sostanziale illogicità dell’affermare che, non uno, ma una serie ripetuta e concentrata di contatti di oggetti diversi (dal tubo della pistola a spruzzo alle tute protettive) con le superfici da esaminare sia da considerare una cosa normale durante un sopralluogo. Scopo dell’ispezione con il luminol è quello di evidenziare aree di luminescenza che possono riferirsi a tracce latenti di sangue, sulle quali si deve poi operare un campionamento al fine di identificare eventuali profili biologici. E’ chiaro che la superficie da esaminare deve essere quanto più possibile preservata da qualsiasi contatto che possa alterare le tracce presenti, quindi, se qualche maldestro contatto in zone pacificamente non di rilievo ai fini dell’indagine (come l’armadio della camera da letto o le porte dove non si è evidenziata alcuna reazione segnalate nella nota della difesa) è possibile e non deve stupire, certo così non si può dire proprio per quella zona, ossia la porta della camera da letto, che è quella di maggiore interesse investigativo sia per la connessione logica con l’evento ma, soprattutto, perché è l’unica sulla quale si erano osservate aree di luminescenza”*²⁶⁵.

In conclusione, non solo nell’area in cui i tre frammenti papillari risultano impressi l’essiccazione del luminol appare innaturalmente omogenea, ma soprattutto nella parte sottostante destra della porta il luminol, asciugandosi, ha lasciato impresso il disegno di figure quasi geometriche, ad angolo retto, con linee orizzontali, parallele e simmetriche, che sono compatibili solo con un’operazione volontaria di spalmatura del reagente con una spugna o con oggetto di analoghe caratteristiche.

Ovviamente, una simile macroscopica violazione del protocollo per una corretta tecnica di aspersione del luminol, qual è quello di spalmarlo con una spugna, guarda caso proprio sulla stessa superficie in cui DURST ha lasciato l’impronta che qualche ora dopo sarebbe stata “scoperta” da ESSEIVA e prontamente attribuita al vero “assassino” dalla squadra di difesa della FRANZONI, induce, già di per sé, a ritenere, anche alla luce dell’elevatissima professionalità della compagine dei tecnici svizzeri, che la contaminazione della scena del crimine sia stata intenzionale.

Non sorprende, quindi, che i protagonisti di quel sopralluogo, spesso divulgatori di ricostruzioni fattuali tra loro incompatibili, si siano, invece, trovati tutti d’accordo nel negare fermamente di aver usato una spugna nell’aspersione del luminol.

²⁶⁵ Si tratta sempre delle osservazioni depositate il 20 ottobre 2010.

Tornando a quanto accennato in precedenza, i periti e i consulenti hanno sottolineato l'enorme difficoltà di imprimere un'impronta per asportazione su una superficie verticale coperta di luminol.

Sono, infatti, necessarie condizioni molto particolari affinché uno strato di luminol venga "improntato" da creste papillari.

Lo strato di reagente deve essere stato già spruzzato da qualche minuto, in modo tale da costituire un film sottile ed omogeneo, di consistenza quasi gelatinosa, e l'intervallo di tempo utile per l'apposizione, prima che il film di luminol sia troppo asciutto, è di pochi secondi.

Sul punto si sono dilungati sia i consulenti sia il perito Giuliano, pervenendo a conclusioni sovrapponibili e incontestate a seguito di sperimentazioni mirate, attesa l'assenza di letteratura in materia a causa della singolarità dell'evento, cioè di un'impronta impressa su luminol (testualmente Testi: *"..Questa è una cosa che, ripeto, non era segnalata e riportata veramente da nessuna parte, perché credo che non sia mai capitato nella storia, a qualcuno, di osservare un fenomeno di questo genere. Ci siamo provato e ci siamo riusciti.."*)

Entrando nel particolare²⁶⁶,

- il luminol, essendo liquido, quando è spruzzato su una parete verticale, subito cola moltissimo, come se fosse acqua (lo comprovano le colature verticali che si vedono normalmente dopo l'ossidazione) ma, in realtà, contenendo anche sali, inizia ad ossidarsi e ad asciugare

- il tempo di essiccazione varia da 4 a 10 minuti, in quanto il luminol asciuga in un tempo variabile in relazione al tipo di spruzzatore usato ed il tempo di essiccazione è più elevato se maggiore è lo spessore di luminol spruzzato; in questo spazio temporale lo strato liquido si opacizza lentamente, diventando prima "traslucido" e poi, quando ormai è secco, "francamente opaco";

- nell'ambito di questo tempo di essiccazione di 4-10 minuti, la finestra temporale nella quale l'apposizione di un dito sul luminol lascia un'impronta non supera i 30/40 secondi (*"...ci vuole un certo periodo di tempo perché il luminol si asciughi, che può essere indicato in una decina di minuti, non oltre i 10, 12 minuti o meno, a seconda dello strato, ma.. c'è una finestra breve, una sorta di momento, nel quale .. esiste la possibilità per questa sostanza di mantenere un'impronta.."*) perché prima è troppo liquido e poi è troppo secco (testualmente: *"...Se quando lo strato è traslucido io metto il dito, io appiccico un dito ... e lo tolgo in quel momento, cioè se io utilizzo quella finestra di 30, 40 secondi, ed io tolgo il dito, a quel punto, asciugandosi io troverò un'impronta digitale, che non vedo subito, perché subito, ripeto, non si vede, la vedo quando la sostanza comincia a asciugarsi ed a ossidarsi.."*)

²⁶⁶ Particolarmente chiara ed esauriente è la ricostruzione effettuata da Testi nell'udienza del 19.5.2010: si rinvia alla trascrizione pag.23-29, 39-40.

- peraltro, in quel momento, ed ancora per circa un'ora, l'impronta non è visibile, *"se non proprio guardandolo con attenzione.. da molto vicino e con luce radente.. "*; in sostanza chi ha apposto il dito sul luminol non può sapere se l'impronta è rimasta o meno impressa, a meno che non guardi molto da vicino e con luce radente;

- il processo di ossidazione prosegue e le impronte lasciate nel modo sopra descritto diventano visibili a occhio nudo dopo un'ora circa, anche se l'ossidazione si completa dopo circa 12/24 ore.

In sostanza, riuscire a lasciare la propria impronta su una superficie verticale spruzzata col luminol è operazione molto complessa: lo si deve fare in una forbice temporale di una trentina di secondi, tra l'altro decorrente da un termine iniziale variabile (quello in cui il liquido diviene traslucido), che si può verificare in uno spazio da 4 a 10 minuti dopo l'aspersione del reagente e che dipende dal tipo di superficie e dalla quantità di luminol spruzzata. A ciò si aggiunga che l'agente non può capire subito se è riuscito a lasciare l'impronta (perché essa diventa chiaramente visibile solo dopo un'oretta) anche se può riuscirci avvicinandosi molto e illuminando con luce radente la zona interessata.

Per avere successo occorre esperienza, cioè ripetere tante volte l'operazione perché, come testimonia Testi, *".. quando uno comincia ad impararlo é.. una cosa che si può fare tranquillamente.. "*. Ancora sul punto, evidenziando anche la differenza tra i tempi necessari per lasciare impronte e quelli per imprimere una "strisciata": *".. per la verità è molto più difficile lasciare l'impronta che lasciare la strisciata e quindi il range di tempo, nel quale rimane la strisciata, è molto maggiore, perché la strisciata è una cosa molto più grossolana, cioè ho semplicemente uno spostamento fisico del liquido ed anche quando il luminol è ancora abbastanza liquido, se io provo a passare una spugnata e la faccio in modo un po' goffa può rimanere. L'impronta no, perché l'impronta è talmente tenue, dobbiamo tenere conto che siamo sulle dimensioni dell'impronta dell'ordine dei micron, quindi bisogna che lo stato fisico del film sia particolare, cioè sia proprio quello abbastanza liquido da permettere le rimanga l'impronta, ma abbastanza secco da evitare che il liquido stesso si richiuda e la cancelli. ... non è semplicissimo... trovare il momento giusto per lasciare l'impronta... Tante volte bisogna riprovarci..."²⁶⁷.*

Infine, anche per quanto concerne la questione dell'individuazione del gesto che può aver provocato l'apposizione dei tre frammenti di impronta papillare, il perito Giuliano ed i consulenti Testi, Privitera e Santacroce si sono confrontati nel corso dell'udienza del 19.5.2010.

Tutti hanno concordato sul fatto che l'impronta centrale sia stata apposta dal dito medio della mano sinistra di DURST, nella parte immediatamente sottostante l'unghia, e che il dito fosse posto di punta,

²⁶⁷ Si rinvia pag.29 e 39-40 delle trascrizioni.

perpendicolarmente alla porta, ancorché orientato da destra verso sinistra. Occorre a questo punto considerare che il primo (denominato in perizia "A") e il secondo ("B") frammento papillare, partendo all'alto, sono vicinissimi e praticamente verticali tra loro (oltre che rispetto alla porta), mentre il terzo frammento ("C") è distante più di due centimetri dal secondo ed è impresso nella porta più a destra rispetto al secondo e ancor più destra rispetto al terzo (il frammento "A", cioè il primo partendo dall'alto, dista 58 cm dal bordo superiore della porta e 43 cm da quello destro, il frammento "B" dista 59,5 cm dal bordo superiore della porta e 42,5 cm da quello destro mentre il frammento "C" dista 62 cm dal bordo superiore della porta e 42 cm da quello destro). Ciò significa che, per ipotizzare che i tre frammenti siano stati impressi contestualmente dalla stessa mano con un'unica toccata, occorre immaginare una posizione estremamente innaturale della mano sinistra sia sotto il profilo dell'ampiezza tra l'anulare e il medio sia sotto il profilo della rotazione (la mano sinistra, nel momento dell'impatto con la porta, avrebbe dovuto compiere una torsione tale da porre l'indice molto più a sinistra dell'anulare).

E' opportuno, in proposito, sgombrare il campo da equivoci, evidenziando che la fotografia inserita a pag.27 della relazione del CT Santacroce depositata il 19.5.2010, in cui è raffigurato DURST nell'atto di spingere una porta, è fuorviante, in quanto la mano sinistra di DURST è raffigurata in un movimento naturale ma non compatibile con i frammenti papillari oggetto di indagine (peraltro raffigurati nella pagina precedente): nella fotografia la mano è rappresentata con l'indice a destra dell'anulare, mentre l'unica posizione astrattamente compatibile con l'impronta è quella opposta, del tutto innaturale, in cui l'indice è a sinistra dell'anulare. D'altra parte lo stesso consulente della difesa DURST, di fronte alle obiezioni del Tribunale, ha finito per riconoscere l'errore, affermando che la fotografia in questione è utile solo a dimostrare l'altezza dell'impronta rispetto al corpo di DURST (si vedano pag. 93-96 delle trascrizioni).

In realtà, per queste stesse ragioni, e cioè per l'assoluta mancanza di naturalezza del gesto necessario per apporre le impronte con un'unica toccata, il perito e il consulente del PM hanno ritenuto assai più probabile che le tre impronte siano state impresse attraverso una pluralità di tocche non simultanee, non si sa se apposte dalla mano dello stesso individuo o di persone diverse.

A ciò si aggiunga che il "taglio" a metà dell'impronta "C" appare inspiegabile: non vi sono evoluzioni "naturali" del procedimenti di aspersione o essiccamento del luminol che possano giustificare un fenomeno del genere. L'unica spiegazione possibile è il passaggio di una

spugna o uno straccio immediatamente dopo l'apposizione dell'impronta capace di cancellarne di netto la metà.

Ovviamente però, questa spiegazione, da un lato, rende quasi inevitabile aderire alla ricostruzione secondo cui le impronte sono state apposte mediante una pluralità di "toccate" non simultanee e, dall'altro, appare compatibile solo con un gesto non accidentale ma volontario di "spugnatura", evidentemente diretto a cancellare in parte l'impronta apposta per prima, rendendola illeggibile, e a preparare il terreno per la seconda "toccata" (quella con cui sono stati impressi gli altri due frammenti).

Viceversa, di fronte a questi plurimi ed univoci elementi sintomatici di una contaminazione volontaria, appare impossibile aderire alla versione difensiva di DURST, quella cioè secondo cui egli avrebbe apposto la propria impronta sul lato esterno della porta della stanza dell'omicidio, senza neppure accorgersene.

In proposito si ricorda che DURST, nelle dichiarazioni lette all'udienza del 20.10.2010²⁶⁸, ha sostenuto

- di aver lavorato all'interno o nei pressi della stanza dell'omicidio per circa due ore, e cioè dal momento della prima aspersione con il luminol (documentata dalle fotografie 146 e 147, rispettivamente in chiaro e in scuro, delle ore 21,00 e 21,01) fino alle 23 circa (cioè un'ora dopo la seconda aspersione di luminol su quella porta, documentata nelle fotografie 166 e 167, delle ore 21,56.24 e 21,56.56)

- di essere ripetutamente entrato ed uscito dalla villetta, durante la notte, per recarsi nell'appartamento di Mario Lorenzi a scaricare le fotografie e, per far ciò, di essere transitato attraverso la porta-finestra della stanza dell'omicidio

- di essersi cambiato i guanti più volte (in verità, nella prima occasione in cui era stato sentito, il 2.11.2004, DURST aveva sostenuto di non essersi mai tolto i guanti e le altre protezioni)²⁶⁹

- di avere, evidentemente, in una di queste occasioni, toccato il lato esterno della porta d'accesso alla stanza dell'omicidio, così lasciando l'impronta per un "errore accidentale", forse perché era stata socchiusa dal vento ed era stato necessario spingerla;

- di essere stato chiamato, poco dopo mezzanotte, da ESSEIVA per fotografare l'impronta che aveva trovato

- di non aver pensato in quel momento che l'impronta poteva essere stata lasciata proprio da lui.

²⁶⁸ Analogo è il contenuto degli interrogatori del 2.2.2005 del 14.3.2006.

²⁶⁹ Sul punto DURST, dopo aver all'inizio sostenuto di non essersi tolto i guanti, affermava, una volta appreso dagli inquirenti che l'impronta trovata era la sua, di averli sostituiti tre volte, salite a venti nel corso dello stesso interrogatorio.

Orbene, per credere a DURST, occorrerebbe immaginare che

- un esperto componente²⁷⁰ di un'equipe di professionisti svizzeri di primissimo piano²⁷¹, dotato di attrezzature sofisticate, approfondita preparazione teorica specifica e importante esperienza pratica, dopo essersi imbragato in una protezione totale, violi, con la benevola condiscendenza dei suoi illustri colleghi, le più elementari regole della tecnica di rilevamento di tracce mediante luminol, girando senza guanti non in un locale qualsiasi della villetta ma proprio nella stanza che costituisce la scena del crimine,

- cammini senza guanti nei locali della villetta in cui sono in corso i rilevamenti, non perché vi sta rientrando dopo essere uscito per andare scaricare le fotografie sul computer posto all'esterno ed essersi in quel luogo tolto i guanti per cambiarli, ma, addirittura, mentre sta uscendo forse per andare a scaricare le fotografie dopo averle scattate in occasione di un'aspersione di luminol (si ricorda, infatti, che l'impronta è stata lasciata sul lato esterno della porta della stanza e che spingendo detta porta non si esce dalla stanza per entrare negli altri locali della villetta, ma vi si entra, per poi eventualmente uscire all'esterno attraverso la porta-finestra)

- sia costretto a spingere la porta della stanza perché, proprio poco prima del suo passaggio, un colpo di vento l'aveva socchiusa

- per spingere la porta, ruoti la sua mano sinistra in un movimento innaturale al limite della slogatura del polso o, in alternativa, colpisca la porta con una pluralità di "toccate", quasi si trattasse di un palleggio

- tutto ciò accada nell'unico momento in cui l'impronta può rimanere impressa, cioè uno spazio temporale di 30/40 secondi,

- tutto ciò accada pochi minuti dopo la seconda aspersione di luminol sul lato esterno della porta (cioè quella delle ore 21,56), come si ricava dal fatto che il minuscolo spazio temporale di 30/40 secondi sopra citato inizia necessariamente a decorrere quando il luminol comincia ad indurirsi diventando traslucido, cioè dai 4 ai 10 minuti dopo l'aspersione di luminol.

Ciò apre la strada ad ulteriori obiezioni.

Infatti, non vi è dubbio che le molteplici operazioni tecniche necessarie per rilevare eventuali luminescenze (aspersione del luminol a luce oscurata nel locale interessato; tempo di attesa per la comparsa di eventuali luminescenze; tempo di esposizione della macchina fotografica per documentare le luminescenze; riaccensione della luce; smontaggio delle apparecchiature fotografiche su cavalletto e loro spostamento sì da predisporre ad un nuovo rilevamento) richiedono tempo (non molto meno

²⁷⁰ Si ricorda che DURST è impiegato come fotografo presso l'Istituto di polizia scientifica dell'università di Losanna fin dal 1995

²⁷¹ Si rinvia alla deposizione di Margot e alla parte della sentenza (par.1) in cui vengono riassunte le sue parole e illustrati i meriti scientifici e la grande esperienza di DELEMONT, ESSEIVA, VOISARD e DURST nonché dell'istituto per cui lavorano.

dei 4-10 minuti necessari all'indurimento del luminol): se ne ricava che, in quei pochi minuti,

- qualcuno degli esperti svizzeri, senza motivo, avrebbe dovuto aprire la porta-finestra (certamente chiusa durante le aspersioni),

- il colpo di vento avrebbe dovuto chiudere la porta della stanza,

- DURST avrebbe dovuto improvvisamente e senza motivo togliersi i guanti davanti a tutti i suoi colleghi (che nel frattempo erano certamente rimasti in loco per espletare le attività sopra descritte)

- e poi spingere con il movimento innaturale prima ricordato proprio la porta che aveva appena fotografato e che dunque sapeva dover essere protetta da ogni rischio di contaminazione.

Tra l'altro, il ruolo svolto da DURST, cioè quello del fotografo, rende di per sé improbabile un contatto accidentale con le superfici oggetto dell'aspirazione, poiché, essendo il componente della squadra con il compito di documentare le operazioni, si pone, per fotografare la zona aspersa con il luminol, dietro all'operatore che utilizza la pistola e, quindi, ancor più lontano di questo dall'area interessata.

Inoltre, come si è sopra ricordato, lasciare un'impronta sul luminol, è un'operazione difficilissima, che solo con la ripetizione e l'esercizio diventa accessibile.

A tali elementi si aggiungono le altre numerose anomalie che hanno contrassegnato l'operato dei tecnici svizzeri in occasione del sopralluogo nella villetta di Cogne, con particolare riferimento proprio al trattamento del lato esterno della porta e alle circostanze della "scoperta" dell'impronta: sono fatti e situazioni che, isolatamente considerati, potrebbero anche apparire casuali, ma che, in una lettura unitaria anche con gli altri elementi fino ad ora evidenziati, appaiono compatibili solo con una contaminazione non accidentale ma volontaria della scena del delitto.

Si fa, ad esempio, riferimento al fatto che

- il lato esterno della porta della camera da letto, dove erano stati rinvenuti i frammenti papillari, era imbrattata di luminol in maniera più copiosa rispetto all'altro lato ed è l'unico infisso ad essere stato per due volte cosparso di luminol, tra l'altro con un inspiegabile intervallo cronologico di quasi un'ora;

- proprio sul lato esterno di quella porta, nei pressi dell'impronta, sono comparsi i già descritti segni anomali, non spiegabili con manovre casuali e involontarie ma riconducibili ad una spalmatura del luminol mediante una spugna in spregio ad ogni tecnica regolare di aspirazione del luminol, ma utili a "preparare il terreno" per la successiva "toccata", ovviamente in un'ottica di contaminazione volontaria

- la netta demarcazione in senso quasi orizzontale che taglia a metà il frammento "C" è inspiegabile in ottica di contaminazione accidentale

- ESSEIVA, cioè il tramite degli svizzeri con MANFREDI, pur non avendo alcun motivo per transitare nella stanza dell'omicidio (i tecnici stavano lavorando ormai in altra zona della villetta) e soprattutto alcun motivo per osservarla (il rilevamento col luminol in quella zona ormai da ore era terminato), vi transita, osserva la porta, vi scorge l'impronta e si precipita a chiamare DURST

- ESSEIVA e DELEMONT, pur essendo grandi esperti di luminol e di scene del crimine, non hanno né dubbi né stupore nello scoprire ciò che mai è accaduto, e cioè che il luminol, anziché cancellare un'impronta di sangue, addirittura la abbia fatta emergere e, contestualmente, che un'impronta di sangue di quelle dimensione sia comparsa in un punto in cui non era stata rilevata alcuna luminescenza per effetto dell'aspersione del luminol.

In conclusione, tutti gli elementi evidenziati in questo paragrafo depongono inequivocabilmente per una contaminazione intenzionale e non appaiono compatibili con la tesi difensiva di una contaminazione accidentale.

Tra l'altro, alla luce di quanto fino ad ora evidenziato, le contaminazioni accidentali sarebbero, in realtà, almeno tre: la prima consistita nella creazione di uno strato omogeneo di luminol mediante una casuale strisciata, la seconda nell'apposizione proprio su quello strato dell'impronta mediante toccata involontaria ancorché posta in essere con una torsione innaturale della mano, la terza nel taglio a metà, netto quanto immotivato ed inspiegabile, del frammento papillare "C".

A ciò si dovrebbe aggiungere una straordinaria ed irripetibile concatenazione di fattori casuali ed errori: l'apertura della porta-finestra immediatamente dopo l'aspersione del luminol mentre ancora gli esperti stavano lavorando in quella stanza, l'improvviso e provvidenziale colpo di vento che socchiude la porta, l'inopinato gesto di DURST di togliersi i guanti nella manciata di minuti successiva alla seconda aspersione di luminol su quella porta e mentre ancora si stava lavorando in quella stanza, l'involontario tocco effettuato da DURST proprio in quei trenta/quaranta secondi utili al "mantenimento" dell'impronta sul luminol, il ritrovamento casuale dell'impronta da parte di ESSEIVA, il suo clamoroso errore di interpretazione di detta impronta, la condivisione di tale errore anche da parte degli altri esperti, la perdita accidentale proprio delle fotografie raffiguranti l'impronta, l'abilità e la fortuna di TAORMINA e MANFREDI capaci di cogliere al volo l'occasione dell'impronta capitata casualmente quanto provvidenzialmente alla vigilia della presentazione della denuncia ecc.

6. La oggettiva falsità del contenuto delle denunce: l'alibi di Ulisse ed i fatti sintomatici delle sue "peculiarità personologiche"

Come la seconda, anche la prima parte della denuncia, cioè quella dedicata all'illustrazione delle presunte lacune e/o contraddizioni presenti nell'alibi di Ulisse e alla descrizione dei profili della sua personalità ritenuti sospetti nonché di un suo nascosto e morboso interesse verso Annamaria, contiene dati oggettivamente falsi e deduzioni apodittiche e superficiali, che, come illustrato nei paragrafi precedenti, sono state smascherate dalle accurate indagini compiute dai Carabinieri, su delega della Procura di Aosta: i militari, infatti, hanno riscontrato punto per punto, la denuncia, compiendo nuovi accertamenti ma anche ripetendo controlli già svolti nel 2002²⁷².

In proposito, è importante, anche al fine di valutare il dolo di calunnia in capo all'imputata FRANZONI, ribadire preliminarmente quanto si è già segnalato nei paragrafi precedenti e, cioè, che elementi certi per escludere la responsabilità di Ulisse Guichardaz erano già stati raccolti nel processo per l'omicidio di Samuele. D'altra parte, come si è già sottolineato in precedenza, gli investigatori, nella prima informativa redatta dopo la denuncia, cioè quella del 23.8.2004, si erano concentrati sui dati, quasi integralmente presenti nel compendio probatorio raccolto prima del 30.7.2004, e di per sé capaci di fugare le ombre gettate in denuncia sulla ricostruzione dei movimenti di Ulisse il giorno dell'omicidio.

La falsità dei dati recepiti e valorizzati nella denuncia, il modo in cui sono stati acquisiti, lo specifico contributo fornito da Annamaria FRANZONI in questa attività, il metodo di lavoro di Gelsomino, il ruolo degli altri protagonisti della vicenda e le indagini svolte dagli inquirenti su questi profili sono già stati affrontati e approfonditi nei precedenti paragrafi, cui evidentemente si fa rinvio; appare in questa sede opportuno limitarsi a passare in rassegna i singoli i punti e passaggi della denuncia, ricapitolando le ragioni della loro falsità o inconsistenza.

6.1. Inattendibilità dell'alibi di Ulisse – Visibilità dallo spiazzo antistante l'hotel Fior di Rocca del furgone posteggiato davanti alle case dei Guichardaz a Montroz

La tesi dei denuncianti secondo cui dal piazzale antistante l'hotel Fior di Rocca non sarebbe possibile scorgere un furgone posteggiato davanti alle case dei Guichardaz a Montroz si fonda sui risultati degli accertamenti sui luoghi eseguiti da GELSOMINO in data 1, 4 e 8 aprile 2003.

²⁷² Su questi punti, oltre alle informative datate 23.8.2004 e 24.9.2004 e ai verbali del 14.9.2004 e 1.4.2005, si rinvia anche alle deposizioni testimoniali di Fruttini, Marrari, Pesenti e Romano. In generale si rinvia ai paragrafi 3.3 e 3.13.

In quest'ultimo caso GELSOMINO era accompagnato da Stefano LORENZI.

Nelle relazioni di servizio redatte in occasione dei sopralluoghi GELSOMINO attestava che

- dallo spiazzo antistante l'hotel Fior di Rocca *"è possibile vedere solo il balcone e il tetto dell'ultimo piano della casa di Ulisse e il tetto della casa del fratello Carlo"*.

- *la visibilità è ostruita dal costone del monte"*

- *la visibilità è ostruita sia che si guardi a occhio nudo, sia che usi un binocolo o una telecamera con zoom*

- *il furgone non si vede non perché le case di Ulisse e Carlo siano coperte dagli alberi, ma perché sono coperte dal costone del monte.*

A conforto delle proprie affermazioni, GELSOMINO allegava alle relazioni diverse fotografie scattate durante il sopralluogo del 4.4.2003.

Gli accertamenti sui luoghi, compiuti dai Carabinieri e riportati nel verbale riassuntivo del 14.9.2004, hanno dimostrato il contrario e cioè

- la perfetta visibilità, ad occhio nudo, e a maggior ragione con l'uso di strumenti ad ingrandimento ottico (binocoli e fotocamere e/o telecamere con zoom), dal piazzale antistante l'albergo Fior di Rocca di un automezzo²⁷³ parcheggiato sullo spiazzo prospiciente l'ingresso del garage sottostante le abitazioni di Carlo e di Ulisse; ovviamente il furgone era stato posteggiato nella stessa posizione del furgone rosso di Ottino nella circostanza in cui GELSOMINO effettuò le verifiche del 4.4.2003 e del furgone bianco visto da Ulisse la mattina del 30 gennaio 2002;

- tale visuale è possibile, oltre che dall'angolo del piazzale antistante l'albergo Fior di Rocca, anche dalla strada subito sottostante;

- tra l'altro la visuale che ebbe Ulisse il 30.1.2002 era certamente più ampia e migliore di quella, peraltro ottima, goduta dai Carabinieri al momento del sopralluogo (settembre 2004) in quanto, nel gennaio 2002, il larice, che nel 2004 disturbava perché pieno di foglie aghiformi, era spoglio e più basso di circa 30 centimetri²⁷⁴; inoltre, a gennaio del 2002, tutta la zona circostante il luogo del delitto si presentava con vegetazione secca e spoglia.

Alla luce delle circostanze appena illustrate, si deve concludere che GELSOMINO e Stefano LORENZI hanno mentito consapevolmente quando hanno sostenuto che il furgone non era visibile. Non vi è cioè margine alcuno per un errore incolpevole.

²⁷³ In occasione del loro sopralluogo i Carabinieri avevano utilizzato per l'accertamento il furgone Fiat Scudo di colore bianco targato BV707YF in uso a GUICHARDAZ Ottino

²⁷⁴ Questa la misura della sua crescita negli oltre due anni e mezzo trascorsi dal giorno del delitto. Tutte le informazioni sul punto provengono dagli appartenenti al Corpo Forestale Valdostano, coinvolti dai Carabinieri negli accertamenti sui luoghi

Tra l'altro, entrambi, durante le verifiche dell'aprile 2003, erano addirittura muniti di una strumentazione tecnica adeguata.

Ulteriore conferma della consapevole costruzione di un vero e proprio artificio da parte di GELSOMINO è costituita dalla fotografia (quella datata 4.4.2003, orario 16:52:49), allegata alla relazione dell'8.4.2003 e preceduta dalla didascalia "*Località Montroz frazione di Cogne Abitazione di Carlo Guichardaz e Ulisse Guichardaz. Visione dal piazzale dell'hotel fior di roccia posto a Molina. Da tale luogo non è vedere il furgone rosso di Ottino Guichardaz che è parcheggiato sulla strada accanto alla casa, perché la visione è coperta totalmente dal costone della montagna che consente di vedere solo il balcone e il tetto della casa di Ulisse ed il tetto della casa di Carlo*". Tale immagine, infatti, non consente la visione del furgone rosso di Ottino parcheggiato nello spiazzo antistante il garage sottostante la casa di Carlo, non perché la visione "*è coperta totalmente dal costone della montagna*" ma semplicemente perché l'immagine riprende una zona diversa da quella in cui è posteggiato il furgone: in altre parole, GELSOMINO, scattando la fotografia, ha inquadrato una zona diversa, più a destra e più in alto, di quella che avrebbe dovuto riprendere²⁷⁵.

Si deve a questo punto ricordare un episodio già più volte raccontato nei paragrafi precedenti: l'1.4.2005, su richiesta di GELSOMINO, venne effettuata un'ulteriore ispezione dei luoghi sul piazzale dell'hotel Fior di Roccia finalizzata a verificare se, da quel luogo, fosse visibile, come sostenuto da Ulisse, un furgone posteggiato nei pressi della villetta dei Lorenzi (e precisamente davanti alla casa del fratello Carlo). Ovviamente anche quel sopralluogo dimostrò la falsità della tesi, secondo cui Ulisse aveva mentito perché dal piazzale posto di fronte all'hotel Fior di Roccia non era visibile il furgone di Ottino posteggiato davanti alla casa di Carlo, e svelò l'artificio consistito nell'aver "sorretto" tale tesi allegando una fotografia ingannevole perché scattata con un'inquadratura sbagliata.

Anche di fronte all'evidenza, GELSOMINO ha continuato a difendere il proprio operato. Nell'istruttoria dibattimentale, infatti, Gelsomino ha dovuto ammettere di essere tornato con gli investigatori ed il PM sul luogo e aver personalmente constatato con stupore che il furgone si vedeva benissimo (pagina 18: "*...con mia grande meraviglia, rimasi così basito anch'io, perché in effetti si vedeva bene. Il dottor Ferrando mi dice guardi: si vede bene. Restai sconcertato. Perché quando io feci la ripresa, non si vedeva nulla....*"). Ha però immediatamente aggiunto che, tornato a casa era riuscito a "*darsi una spiegazione*", perché guardando il filmato fatto in occasione del sopralluogo del 4.4.2003 si era reso conto che vi erano differenze sul terreno posto innanzi alla casa di Carlo Guichardaz, nel senso che la vegetazione era "*sparita*" e soprattutto che "*la terra era rialzata*" (pag. 19).

²⁷⁵ Sul punto si rinvia alle dichiarazioni rese da Marrali nell'istruttoria dibattimentale.

Inoltre Gelsomino si é difeso dalla plausibile ipotesi investigativa, e cioè che egli nel 2003 avesse intenzionalmente usato lo zoom o un'angolazione particolare in modo da fare riprese in cui il furgone risultava non visibile, attraverso il meccanismo, da lui abusato, di rovesciamento logico tra premesse e conclusioni, sostenendo, cioè, che non aveva senso che lui ponesse in essere una frode perché *"il suo scopo era collaborare con le forze dell'ordine..."* (anche pag.107 ss).

Anche Stefano Lorenzi, durante l'istruttoria dibattimentale, ha cercato di giustificare la falsità sostenuta in denuncia e all'esito del sopralluogo del 4.4.2003, sostenendo di essersi effettivamente recato nel piazzale antistante l'hotel Fior di Rocca ma di aver effettuato il controllo sulla visibilità o meno del furgone rimanendo seduto all'interno del veicolo di Gelsomino: la sua visuale, dunque, era certamente diversa da quella di Ulisse.

Incidentalmente, per quanto concerne il ruolo svolto da Annamaria FRANZONI in relazione a questo specifico tema, si rinvia a quanto già illustrato nel paragrafo 3.9..

6.2. Inattendibilità dell'alibi di Ulisse – Contraddizione di Ulisse nell'indicare il luogo in cui la mattina del 30 gennaio 2002 era posteggiato il furgone di Ottino

I denunciati hanno sostenuto che Ulisse sarebbe caduto in contraddizione su questo punto, in quanto l'8 febbraio 2002 aveva dichiarato di aver visto il furgone *"sul piazzale antistante le case"*, mentre nell'incidente probatorio del 6 ottobre 2002 avrebbe affermato di aver visto l'automezzo *"a ridosso della discesa che porta sulla strada comunale Gimillan-Cogne"*.

I denunciati hanno detto il falso.

In primo luogo, Ulisse, in sede di incidente probatorio, il 6 ottobre 2002, ha ripetuto per due volte, ciò che aveva già detto l'8.2.2002, e cioè che il furgone del padre era posteggiato nel *"piazzale antistante le case"*.

In secondo luogo, se è vero che in un altro passo dell'incidente probatorio Ulisse ha anche aggiunto *"di aver visto l'automezzo utilizzato dal padre a ridosso della discesa che porta sulla strada comunale Gimillan-Cogne"*, è altrettanto vero che non vi alcuna contraddizione con l'indicazione di luogo fornita in precedenza perché, come chiunque conosca i luoghi sa²⁷⁶, il *"piazzale antistante le case"* si trova proprio *"a ridosso della discesa che porta sulla strada comunale Gimillan-Cogne"*: in sostanza, le due locuzioni indicano lo stesso luogo.

6.3. Inattendibilità dell'alibi di Ulisse – L'atteggiamento di Ulisse nel colloquio con Blanc la mattina del 30.1.2002 e la conversazione intercettata intercorsa il 5.3.2002 nella caserma di Saint Pierre tra Graziana Blanc e il marito Carlo Perratone.

²⁷⁶ A cominciare da Annamaria Franzoni

I denuncianti hanno interpretato l'atteggiamento di Ulisse con Blanc e il suo guardare in alto verso il luogo in cui era atterrato l'elicottero e "*continuare a fare avanti e indietro*" come sintomatici di una curiosità e una preoccupazione sospetti.

In realtà, in quella situazione l'atteggiamento sopra descritto, essenzialmente di curiosità, appare normale, nel senso che sarebbe stata semmai singolare un'ostentazione di disinteresse.

Peraltro tale approccio non era sintomo di preoccupazione: in proposito, non si capisce perché Ulisse avrebbe dovuto ipotizzare che qualcosa di grave era accaduto a casa della cognata e dei nipoti (non certo al padre, allontanatosi da troppo poco tempo da casa perché l'elisoccorso potesse essere già giunto a Cogne a seguito di un incidente a lui occorso), tanto da recarsi di persona sul posto

Inoltre Ulisse non aveva motivo di preoccuparsi atteso che

- sul posto vi erano due adulti, Ottino e Daniela,
- quest'ultima era munita di cellulare
- Ulisse era sempre stato reperibile, oltre che al cellulare, all'utenza fissa della casa del padre, prima e del negozio di ortofrutta, poi;
- Sarebbe stato comunque avvisato da parenti e/o eventuali soccorritori intervenuti.

Si deve ancora ricordare che Ulisse venne, poi, effettivamente informato dell'accaduto da Ottino attraverso la telefonata delle ore 9.50.17 partita dall'utenza 0165749352 installata nella casa di Cesare, fratello di Ottino, ed indirizzata all'utenza 016574230 del negozio di Carlo (sul punto si rinvia ai tabulati telefonici e alle dichiarazioni rese da Ottino e da Ilda Lombard, moglie di Cesare).

6.4. Inattendibilità dell'alibi di Ulisse – La contraddizione di Ulisse nell'indicazione del veicolo usato per recarsi ad aprire il negozio

E' pacifico che Ulisse abbia utilizzato la Panda per recarsi ad aprire il negozio (risulta ad esempio dalle parole di Blanc).

D'altra parte Ulisse ha sempre dichiarato di aver usato la Panda fatta eccezion per un passo dell'incidente probatorio in cui confondendosi parla di furgone, per poi correggersi, autonomamente, al termine della propria deposizione.

La circostanza, peraltro, è del tutto irrilevante.

6.5. Le utenze telefoniche in uso ad Ulisse

E' ancora una volta falsa l'accusa mossa dai denuncianti ad Ulisse di aver occultato agli inquirenti le utenze a sua disposizione: premesso che tutte le utenze da lui usate erano già note agli inquirenti e che tutte le utenze cellulari nella sua disponibilità erano a lui regolarmente intestate (e quindi non occultate), va inoltre ricordato che Ulisse ha dichiarato, anche durante l'incidente probatorio, di avere a disposizione ed in particolare di

aver usato nei giorni 29 e 30 gennaio 2002 l'utenza telefonica Wind correlata al numero 3285924253, aggiungendo che l'utenza 3358662481, a lui intestata anche se usata da Ottino, era in quei giorni nella disponibilità di sua madre Paolina Ouvrier in visita ad un parente a Lecco.

Si deve aggiungere che Ulisse ha continuato ad usare regolarmente l'utenza telefonica Wind correlata al numero 3285924253 fino al luglio del 2002²⁷⁷ e ha poi anche attivato, il 10.4.2002, l'utenza 3200409538. Ancora una volta Ulisse non ha nascosto, né cercato di nascondere nulla: anche questa nuova utenza a lui regolarmente intestata.

6.6. Inattendibilità dell'alibi di Ulisse – Il significato della/e telefonata/e ricevuta/e da Ulisse sull'utenza 3285924253 alle ore 00.03 del 30 gennaio 2002, dall'utenza installata nella casa di Ottino. La tesi dei denunciati secondo cui Ulisse non sarebbe rientrato a casa nella notte dell'omicidio. La ricostruzione dell'azione omicidiaria da parte di Ulisse secondo Gelsomino.

Occorre premettere che il tema risulta già parzialmente affrontato nel paragrafo 3.9., cui si fa rinvio.

Sono altresì opportune altre due precisazioni preliminari:

- in quel periodo Ulisse era solito dormire nella sua stanza all'interno della casa dei genitori in frazione Moline: egli, infatti, all'epoca non aveva la disponibilità del suo alloggio sito a Moline, perché affittato a turisti mentre, come è noto, la villetta di Montroz era ancora in costruzione²⁷⁸;

- Ulisse aveva trascorso la sera del 29 gennaio ad Aosta, dove si era recato presso la discoteca Divina, per partecipare, come ogni settimana, al corso di danza caraibica.

Ciò premesso, consultando i tabulati telefonici al fine di verificare documentalmente gli spostamenti di Ulisse, emerge effettivamente il dato citato in denuncia, e cioè che sul cellulare in uso ad Ulisse, 3285924253, era pervenuta alle ore 00.03 del 30 gennaio 2002, una chiamata proveniente dall'utenza fissa installata nella casa condivisa da Ottino ed Ulisse.

Si tratta di una e non di due telefonate, come è stato scritto in denuncia.

I denunziati, infatti, hanno creduto di rilevare la traccia delle due telefonate nel tabulato del traffico WIND sull'utenza 0165-74675 attestata presso l'abitazione di Ottino, atteso che in quel tabulato risultano due registrazioni consecutive, alle ore 00:03:10 e 00:03:33, entrambe indicanti la stessa durata di conversazione (17 secondi). In realtà, la corretta lettura di quel tabulato rivela che le due registrazioni si riferiscono ad un'unica

²⁷⁷ I denunciati avevano lasciato intendere che Ulisse l'avesse rapidamente dismessa dopo l'ordinanza del Tribunale della libertà relativa ad Annamaria, iniziando ad usarne un'altra riservata.

²⁷⁸ Il dato, riferito nell'informativa del 24.9.2004, ha trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale: si rinvia alle dichiarazioni di Marrari oltre che a quelle di Ulisse, Carlo e Ottino.

chiamata effettuata dall'utenza fissa 0165-74675 di Ottino a quella cellulare 3285924253 del figlio Ulisse: circostanza, peraltro, facilmente verificabile mediante il controllo incrociato sul tabulato²⁷⁹ fornito dal gestore Telecom dell'utenza 016574675, sul quale compare una sola telefonata effettuata alle ore 00:03:37 (orario Telecom) del 30 gennaio 2002 e della durata di 17 secondi, in uscita verso l'utenza 3285924253. In ogni caso un'ulteriore e definitiva conferma è stata fornita da gestore WIND, specificamente interpellato²⁸⁰.

Nell'occasione, cioè durante tale conversazione (dalle ore 00:03:37 alle ore 00:03:54, orario Telecom), l'utenza cellulare di Ulisse aveva agganciato la "cella" identificata con la sigla 22288-1202156850 ed ubicata in frazione Gimillan di Cogne: durante la conversazione, quindi, Ulisse si trovava o nell'abitato di Cogne o nelle zone circostanti, le sole "coperte" da quella cella.

In precedenza, alle 23,36,26 del 29.1.2002 dal cellulare in uso ad Ulisse, 3285924253, era stato indirizzato un sms verso l'utenza 3473024300, intestata ad Annamaria Zedda, compagna di Ulisse al corso di danze caraibiche frequentato presso la discoteca Divina di Aosta. La ricezione di avvenuto invio del messaggio era stata notificata al cellulare di Ulisse solo il mattino seguente, alle 8,33.

Ciò dimostra che Ulisse aveva spento il cellulare durante la notte: più precisamente, lo aveva spento dopo le ore 0,03 (telefonata di Ottino) e lo aveva riacceso subito prima delle ore 8,33 del 30.21.2002. Incidentalmente si deve ricordare che la prima telefonata sul cellulare di Ulisse, dopo la sua riaccensione, era giunta alle 10,36 e proveniva dall'utenza 3473024300 intestata a Zedda.

Sempre dall'esame dei tabulati emerge che Carlo, mentre si trovava a Burolo, aveva chiamato, alle ore 8:13:03 (orario TIM) del 30 gennaio 2002, dal proprio cellulare 3338999550, l'utenza 016574675, impiantata nell'abitazione del padre Ottino: secondo quanto da subito dichiarato da Carlo, Ottino ed Ulisse, era stato quest'ultimo a rispondere ed aveva aderito alla richiesta di Carlo, attardatosi negli acquisti, di sostituirlo nelle operazioni di apertura del negozio di ortofrutta.

La telefonata di Carlo non era né scontata né sorprendente nel senso si trattava di un'eventualità messa in conto dai due fratelli: come già evidenziato in precedenza, Carlo non aveva preventivato di tornare a Cogne così tardi da non poter provvedere personalmente all'apertura del negozio anche se quel giorno Ulisse avrebbe comunque dovuto scendere al negozio a dargli una mano in quanto non lavorava. Carlo, cioè, sapeva preventivamente che Ulisse era libero perché, solo se sapeva di avere "le

²⁷⁹ Il tabulato, ovviamente, era a disposizione dei denunciati e del loro staff difensivo.

²⁸⁰ Sul punto si vedano anche le dichiarazioni rese da Pesenti nell'udienza del 10.2.2010.

spalle coperte”, si recava dai grossisti per rifornire di merce il negozio. A coprirgli le spalle, con riferimento all’apertura dell’esercizio commerciale, erano la madre o il fratello Ulisse: in quei giorni, non essendoci la madre, solo Ulisse poteva garantirgli quella copertura²⁸¹.

La conversazione dura 17 secondi, fino alle ore 8:13:20: il dato di fatto, dunque, è che dalle ore 8:10:03 alle ore 8:13:20 Ulisse ha parlato al telefono col fratello Carlo tramite l'apparecchio installato nell'appartamento del padre a Moline.

Come già si è evidenziato nei paragrafi 3.9. e 4, in presenza di questi dati, ed anzi muovendo dalla telefonata di mezzanotte di Ottino a Ulisse, i denunciati hanno sostenuto che Ulisse avesse mentito ed in particolare non fosse tornato a dormire nella casa di Ottino ma fosse rimasto all’aperto tutta la notte.

Si è già obiettato che i denunciati non hanno spiegato per quale ragione dalla telefonata ricevuta a mezzanotte si dovrebbe desumere che Ulisse non era tornato a casa, non essendovi ragione alcuna per smentire la versione dei fatti narrata da Ulisse secondo la quale quest’ultimo, che aveva ricevuto la telefonata quando già si trovava nei dintorni di Cogne, aveva proseguito la strada, era rincasato dopo pochi minuti, aveva spento il cellulare ed era andato a dormire.

A ciò si deve aggiungere che la fantasiosa tesi secondo cui Ulisse avrebbe dormito all’addiaccio, è sostanzialmente inconciliabile con la telefonata, appena ricordata, delle 8,10 intercorsa tra Carlo e Ulisse.

Ma v’è di più: se i denunciati danno per provato la falsa circostanza che Ulisse aveva dormito all’aperto, GELSOMINO si era spinto oltre: quest’ultimo, infatti, da questi pochi dati, era giunto a “capire” che Ulisse era rimasto tutta la notte a spiare la villetta dei Lorenzi e poi, quando Annamaria era uscita ad accompagnare Davide, era entrato in casa e, sorpreso della presenza di Samuele nella camera da letto di Annamaria, lo aveva ucciso ed era scappato dalla porta principale²⁸².

Tale ricostruzione era stata, secondo le stesse parole di Gelsomino in aula, una sua *presunzione*, fondata esclusivamente sul fatto che i Lorenzi verso le 1,30 di notte avevano sentito un tonfo e che Ulisse aveva spento il cellulare poco dopo mezzanotte e, precisamente, dopo aver ricevuto la telefonata del padre, mentre si trovava già a Cogne.

Inoltre, tale ricostruzione presuppone che Ottino, Carlo e Ulisse abbiano mentito quando hanno sostenuto che era stato Ulisse a rispondere alla telefonata indirizzata alle 8,10 del 30.1.2002 da Carlo all’apparecchio telefonico dell’abitazione condivisa da Ulisse ed Ottino e quando hanno

²⁸¹ Sul punto si vedano anche le dichiarazioni rese da Carlo nell’udienza del 17.2.2010.

²⁸² Sul punto si rinvia al paragrafo 3.9. e più in generale alle dichiarazioni rese all’udienza del 26.5.2010 da Gelsomino (ad esempio, trascrizioni a pag. 104, 115-120, 144-148)

raccontato che Ottino, rincasato dopo il giro degli appartamenti, era rimasto con Ulisse in casa per una decina di minuti, avviandosi poi verso Montroz ed arrivandovi alle ore 8,31. Per la ricostruzione degli orari e delle distanze si rimanda all'illustrazione dei risultati della verifica dei tempi di percorrenza e della misurazione delle distanze intercorrenti tra il piazzale antistante l'hotel Fior di Rocca e la villetta di Lorenzi e di Ulisse (1,2 km attraverso la strada, 570 metri in linea d'aria) nonché tra le varie abitazioni site in frazione Moline e facenti capo al gruppo familiare GUICHARDAZ, in cui Ottino si era recato prima di tornare a casa e parlare con Ulisse, venendo a sapere da quest'ultimo che Carlo gli aveva telefonato e gli aveva chiesto di recarsi ad aprire il negozio²⁸³.

Pertanto, va ricordato che GELSOMINO, in precedenza, nella relazione dell'8.4.2003, si era inventato una diversa ricostruzione dell'omicidio: in quella versione, infatti, Ulisse era tornato a dormire a casa di Ottino ma poi si era alzato molto presto, si era preparato, aveva risposto alla telefonata di Carlo alle 8.10-8.13, si era precipitato con la Panda ad uccidere Samuele e poi era tranquillamente sceso a Cogne ad aprire il negozio. La sceneggiatura costruita da GELSOMINO, in questa stesura, postulerebbe la falsa testimonianza di Ulisse e di Ottino "solo" in relazione al tempo trascorso insieme tra le 8,13 e le 8,25 circa.

Per la dimostrazione dell'assurdità ed impossibilità di questa paradossale ricostruzione, peraltro abbandonata dallo stesso GELSOMINO in aula e non riprodotta in denuncia, si rinvia, per necessità di sintesi, ai dati e alle osservazioni formulate dagli inquirenti nell'informativa del 24.9.2004²⁸⁴: si deve, però, sottolineare che, come si è ricordato in precedenza, essa era servita a Stefano Lorenzi ed Annamaria FRANZONI per "superare" le obiezioni che Mario aveva loro specificamente sollevato prima della presentazione della denuncia²⁸⁵.

²⁸³ Si rinvia pertanto al paragrafo 3.9. e più in generale alle dichiarazioni rese all'udienza del 10.2.2010 da Marrari, al verbale del 14.9.2004 e all'informativa del 23.8.2004. Si ricorda che le misurazioni erano state effettuate con l'aiuto della guardia forestale valdostana è dotata di un sistema cd "telemetro"

²⁸⁴ In particolare da pag.90 a 110 dell'informativa.

²⁸⁵ Tra l'altro, nell'esame dibattimentale, Annamaria, a fronte della difficoltà di spiegare come possa aver potuto credere ad una ricostruzione così fantasiosa e inverosimile, rifiuta di fare i conti con la realtà e con i risultati delle indagini e, come GELSOMINO, si rifugia nella difesa irrazionale e acritica delle proprie asserite convinzioni, ripetendo di non riuscire ancor oggi a spiegarsi (*"Questi sono tutti dubbi che ancora oggi mi pongo"*) perché alla vista dell'elicottero Ulisse non si fosse precipitato ad accertarsi delle condizioni di salute del padre e fosse andato in negozio, perché avesse detto di aver visto il furgone mentre lei ricorda perfettamente che da lì non si può vedere (*"mi ricordo che da quella zona si vedono solamente i tetti e mi chiedo: perché dice di aver visto il furgone, quando il ricordo che non si può vedere"* incidentalmente si osserva come questa frase sorregga l'ipotesi che sia stata propria Annamaria a partorire l'idea della non visibilità del furgone dal piazzale dell'albergo Fior di Rocca), perché il 30 gennaio Ulisse avesse avuto come una frenesia di andar ad aprire il negozio anche se in quel periodo dell'anno non ci

In conclusione, é evidente come, ancora una volta, i denuncianti e GELSOMINO, lasciandosi travolgere dalla fantasia, abbiano omesso di prendere in considerazione la sequenza di accadimenti più logica ed ovvia, e cioè che Ulisse avesse ricevuto la telefonata mentre stava rincasato, fosse arrivato a casa dopo pochi minuti, avesse spento il cellulare e fosse andato a dormire, per poi svegliarsi l'indomani mattina, parlare al telefono con Carlo, trascorrere una decina di minuti con Ottino e recarsi ad aprire il negozio.

6.7. Il movente sessuale. Le presunte violenze di Ulisse ai danni di Daniela Ferrod

I denuncianti hanno attribuito ad Ulisse una personalità disturbata sotto il profilo sessuale, evidentemente al fine di supportare la tesi secondo cui l'omicida, introdottosi nella villetta per coltivare un proprio interesse morboso verso Annamaria, avrebbe ucciso Samuele sol perché sorpreso di averlo trovato nella stanza da letto dei genitori e spaventato dalla possibilità di venire riconosciuto.

A tale fine i denuncianti hanno valorizzato due comportamenti che Ulisse avrebbe tenuto, più di sei anni prima, ai danni di Daniela Ferrod: il tentativo di abuso sessuale e lo spintone dato a Daniela durante la gravidanza.

L'unica fonte, indicata in denuncia, è la dichiarazione resa da Paola Croci l'11.3.2002. In quell'occasione la teste si presentò, spontaneamente, ai

sono turisti e i primi clienti arrivano alle nove e mezza, perché i Perratone avessero visto Ulisse agitato che entra e esce dal negozio ecc.

Così testualmente a pag. 105-108 delle trascrizioni: “.. Poi sulla base dei racconti di Gelsomino ecc volevo approfondire e capire anch'io! ... e dico: “Perché questa persona, quando tutto il paese corre e quando c'è un elicottero del 118 vengono a sapere, si informano, perché comunque sai che è accaduta una cosa grave, e questa persona, invece, non l'ha fatta. Da Molina io vedo..., mi ricordo, so che in quella zona, casa nostra non si vede. Perché io in tutti gli angoli della Val di Cogne andavo con i miei bambini, e per noi era una gioia vederla in tutti gli angoli, anche focalizzando casa nostra. E vado a ricordo, ancora oggi, dopo otto anni e mezzo, io mi ricordo che da quella zona si vedono solamente i tetti. E mi chiedo perché dice di aver visto il furgone, quando io ho un ricordo che lì non si può vedere. Ed e poi perché il 30 gennaio, dove il turismo non c'è; quando non c'è quella frenesia di andare ad aprire un negozio; perché comunque i primi clienti ti arrivano alle 9 : 30, se non più tardi. Non hai ancora la frutta e la verdura di tuo fratello, deve andare ad aprire, passi sotto casa nostra e non ti viene la voglia di andare su. Perché non telefoni, non fai un cenno a tua cognata, hai tuoi nipoti, al tuo papà che sono lì, non ti preoccupi. Vengo a sapere, che tra l'altro non sapevo nemmeno che ci fosse un'intercettazioni dai Carabinieri, ma pensavo proprio un'intercettazione del negozio dei Perratone, che loro dicono che vedono lui, Ulisse agitato che entra ed esce dal negozio, che si benissimo perché siamo completamente di fronte a casa nostra. Ma anche se è lontano vede anche le quando camminano nel prato. Perché non ti viene la voglia, il bisogno di sapere che non sia successo anche, per lo meno c'è il tuo papà, ha 70 anni, è anziano; ci sono i tuoi nipoti. Pensi sempre e pensi solo a me! Ci sono due casi, l'elicottero non è atterrato dicendo: sono sulla casa dei Lorenzi! Questi sono tutti dubbi che ancora oggi mi pongo. Sono tutti dubbi che dico bene, se voi mi avete detto che c'è una possibilità per poter approfondire questo tipo di cosa io la faccio! Mi trovo accusata! Io non sono stata! Ed io voglio fare di tutto, ancora oggi, tutti i miei ricordi, tutto quello che ho, e non ho paura di dirlo, lo voglio dare, perché vorrei che ci fossero le indagini come si deve, e fatte per avere delle risposte

Carabinieri per raccontare loro le sue supposizioni in ordine all'omicidio di Samuele ed, in questo contesto, riferì dei due episodi sopra ricordati, sostenendo di averli direttamente appresi da Daniela Ferrod.

Questo, già di per sé, getta una luce allarmante sulla denuncia: Croci, infatti, è un personaggio ambiguo e di difficile lettura, come emerge dalle vicende illustrate nel precedente paragrafo 3.4.

Innanzitutto, le dichiarazioni dell'11.3.2002, lungi dall'essere spontanee, furono fortemente caldegiate da Giorgio Franzoni, che telefonò a Croci chiedendole espressamente di recarsi in Procura.

Croci, infatti, aveva assunto in quel periodo un curioso doppio ruolo di informatrice di Annamaria FRANZONI e famiglia in merito alle iniziative degli inquirenti (si ricorda che nell'intercettazione ambientale n. 226 del 22.2.2002 sull'autovettura BORA, Stefano LORENZI aveva detto che le cose importanti, quali le perquisizioni, le avevano sapute da Paola CROCI) e di "investigatore privato atipico" incaricato di raccogliere notizie sui PERRATONE. Tra l'altro fu proprio conversando al telefono con Croci che ad Annamaria venne in mente Ulisse GUICHARDAZ, come potenziale autore dell'omicidio (la conversazione era del 17.2.2002).

Non stupisce, pertanto, che sia l'abuso sessuale sia il racconto che di esso Daniela avrebbe fatto a Croci sono smentiti dalla stessa Daniela nonché dalla sorella Tiziana e dalla madre Chabod, oltre che da Ulisse, Carlo ed Ottino.

L'episodio dello spintone è riferito come realmente accaduto da Daniela, dalla sorella Tiziana, dalla madre Chabod, da Ulisse, Carlo ed Ottino, ma in altro contesto e con altro significato: non una spinta violenta che aveva fatto cadere Ferrod durante la gravidanza del secondo figlio ma una gesto ineducato di Ulisse finalizzato a spostare Daniela per farsi strada all'interno della cantina della casa di Moline durante la gravidanza del primo figlio.

Si tratta, in conclusione, di episodi in parte falsi e in parte privi di rilevanza.

Si deve aggiungere che Paola Croci, sentita dai Carabinieri il 14.9.2004, cambiava versione e sosteneva

- di aver appreso da Annamaria FRANZONI in epoca successiva all'omicidio dell'episodio dello spintone

- di essersi spiegata male nel 2002 con riferimento al tentativo di violenza o comunque all'esistenza di approcci sessuale da parte di Ulisse nei confronti di Daniela, nel senso che Daniela le aveva solamente confidato, nell'unica occasione in cui le due donne avevano parlato tra loro, di essere stata costretta a chiudersi in casa per timore che Ulisse vi entrasse e la disturbasse.

A quel punto era Annamaria FRANZONI a smentirla, sostenendo di non essere stata la fonte di tali notizie. Peraltro, nell'esame dibattimentale, FRANZONI si è contraddetta sul punto, dichiarando in alcuni passi di aver saputo dell'abuso sessuale subito direttamente da Daniela ed in altri lasciando intendere che si era trattato di deduzioni di Gelsomino cui lei era sostanzialmente estranea²⁸⁶.

In questo contesto appare particolarmente grave l'atteggiamento tenuto durante l'istruttoria dibattimentale da Satragli, che, su questo punto, come su altri, ha reso in questo processo una deposizione sconcertante: come già ricordato, la teste si è discostata dalle dichiarazioni rese in passato, "dimenticando" circostanze potenzialmente nocive alla difesa di FRANZONI di cui aveva parlato in passato ed, invece, ricordando improvvisamente, per la prima volta episodi potenzialmente favorevoli all'imputata, di cui mai aveva parlato in precedenza o che addirittura aveva negato. Ciò accade a proposito delle presunte attenzioni sessuali riservate da Ulisse a Daniela; infatti, Satragli, per la prima volta, ha sostenuto nel corso dell'udienza che Ferrod era stata in cura da lei per problemi di ansia con spunti depressivi causati dalle attenzioni a sfondo sessuale di Ulisse nei suoi confronti. Nelle numerosissime occasioni in cui in precedenza era stata sentita, invece, Satragli aveva sempre escluso ogni connotazione sessuale agli atteggiamenti molesti di Ulisse, raccontando che Ferrod era depressa perché Ulisse la sbeffeggiava, la ridicolizzava e in qualche occasione l'aveva anche spintonata.

E', dunque, palese l'inattendibilità della deposizione di Satragli²⁸⁷.

6.8. Il movente sessuale. L'interesse morboso di Ulisse per Annamaria FRANZONI.

Come si è evidenziato in precedenza, i denunciati hanno desunto da alcuni comportamenti di Ulisse un interesse a sfondo sessuale di quest'ultimo verso Annamaria e, contestualmente, hanno individuato proprio in quell'interesse il movente dell'assassinio.

Si tratta della parte della denuncia che TAORMINA riteneva troppo fragile tanto da sollecitare Annamaria e Stefano, nel summit del 30 luglio 2004 a Ripoli, a fornire ulteriori elementi.

Si ricorda che anche GELSOMINO, nell'esame reso all'udienza del 26.5.2010, ha chiarito di avere saputo da Annamaria delle attenzioni a sfondo sessuale di Ulisse nei suoi confronti e del modo in cui si erano manifestate; ovviamente, Annamaria gliel'aveva, come al solito, comunicate mediante l'intermediazione di Stefano²⁸⁸

²⁸⁶ Si richiama quanto già evidenziato nel paragrafo 3.6.

²⁸⁷ Si richiama quanto già evidenziato nel paragrafo 3.6.

²⁸⁸ Si rinvia a pag. 142-143 delle trascrizioni

I comportamenti sintomatici di tale interesse sessuale ricordati da Annamaria sono:

- la diversità di atteggiamento nei suoi confronti di Ulisse a seconda che fosse presente o meno il marito
- lo screzio tra Samuele e Ulisse nel negozio uno o due giorni prima dell'omicidio
- le ripetute richieste, telefoniche e di persona, rivolte da Ulisse ad Annamaria e dirette a conoscere gli impegni del marito quale consigliere comunale di Cogne.

Si tratta in realtà di situazioni insignificanti, da cui appare impossibile ricavare quell'interesse morboso ipotizzato in denuncia.

Tra l'altro, Annamaria FRANZONI, pur avendo fin dal 2002 ripetutamente parlato dell'episodio del negozio ed in genere del proprio rapporto con Ulisse, non ha mai fatto alcun cenno né agli episodi sopra ricordati né ad un qualche interesse sessuale di Ulisse nei suoi confronti.

Da ultimo, occorre evidenziare che, nei limiti in cui è stato possibile riscontrare oggettivamente le affermazioni di Annamaria, esse si sono dimostrate false: ad esempio, tra l'1.1.2001 e l'1.1.2002, non vi è stato nessun contatto telefonico tra le utenze nella disponibilità di Ulisse e quelle nelle disponibilità di Annamaria²⁸⁹.

Ne consegue che Annamaria, quando sostiene di aver ricevuto telefonate da Ulisse, mente.

6.9. L'arma del delitto. La disponibilità in capo di Ulisse di manette e moschettoni per effetto dell'attività di guardaparco.

Senza entrare nel merito dell'idoneità o meno di tali oggetti ad essere gli strumenti omicidiari, è sufficiente ai nostri fini evidenziare come le indagini abbiano accertato che Ulisse in quanto guardaparco non aveva in dotazione moschettoni o manette²⁹⁰.

Particolarmente inquietanti risultano quindi le dichiarazioni rese sul punto da Annamaria Franzoni nel corso dell'esame dibattimentale, già riportate in precedenza²⁹¹.

6.10. Le caratteristiche "personologiche" di Ulisse

Non è necessario spendere molte parole per spiegare quanto siano sfuggenti e insignificanti le "peculiarità" personologiche cercate con ostinazione da GELSOMINO e recepite in modo acritico dai denunciati o per evidenziare quanto grossolani siano i ragionamenti e le ricerche che hanno portato all'individuazione e all'enunciazione di quelle "peculiarità".

²⁸⁹ Si rinvia all'informativa del 24.9.2004 pag.60 ss

²⁹⁰ Si rinvia alle dichiarazioni rese in dibattimento dal carabiniere Romano, oltre a quelle di Ulisse

²⁹¹ Si rinvia al paragrafo 3.9..

Né occorre aggiungere ulteriori considerazioni a quelle già formulate nei paragrafi precedenti²⁹² in merito ai metodi usati da GELSOMINO nelle sue investigazioni.

Ciò che, però, vale la pena di sottolineare in questa sede è che la maggior parte dei dati enucleati da Gelsomino e recepiti dai denunciati risultano non rispondenti al vero, cioè smentiti persino dalle cosiddette investigazioni compiute da GELSOMINO.

In sostanza, anche semplicemente leggendo le relazioni di servizio di GELSOMINO, si poteva comprendere quanto fossero infondate le sue conclusioni.

Si deve preliminarmente ricordare che GELSOMINO aveva desunto le caratteristiche personologiche da episodi e fatti, in cui era coinvolto Ulisse, a lui narrati da Stefano e, indirettamente, da Annamaria nonché dalle risultanze dei servizi di osservazione e pedinamento che, insieme al fratello, agente 003, e al fidato "Bobo", aveva compiuto a Cogne tra il 19 marzo e il 24 luglio del 2003²⁹³.

In particolare,

6.10.1. Gli orari di sveglia di Ulisse

Secondo i denunciati Ulisse sarebbe abituato a svegliarsi prima del sorgere del sole, anche in assenza di impegni lavorativi.

L'affermazione risulta falsa proprio in ragione di quanto emerso dai servizi di osservazione sul conto di Ulisse.

Durante i citati appostamenti e pedinamenti Ulisse viene visto al mattino solo in sei occasioni: il 5, il 15 e il 25 aprile, l'1 e il 2 maggio e il 23 luglio. In un'occasione è stato visto uscire da casa alle 8 del mattino, in tutti gli altri casi tra le ore 9 e le ore 11.

6.10.2. Le abitudini notturne di Ulisse

Secondo i denunciati egli sarebbe solito dormire nella propria automobile, anche quando si trova a breve distanza dalla propria abitazione.

Dai servizi di osservazione emerge che ciò, lungi dall'accadere spesso, si è verificato in una sola occasione il 2 maggio del 2003 quando Ulisse, dopo aver terminato la sua consueta lezione settimanale di danza, si era fermato

- alle ore 23:58 a Quart, da dove riparte alle ore 4,43
- alle ore 04:51 in un'area di posteggio di Aosta dove dorme fino alle ore 5:53, quando riprende la marcia verso Cogne
- alle ore 6,07 in località Pompod di Jovencan, ove dorme fino alle ore 7:13, quando riparte alla volta di Cogne.

²⁹² Si rinvia ai paragrafi 1 e 3.9.

²⁹³ Si tratta di ventisette servizi di pedinamento e osservazione di cui 4 a marzo, 17 ad aprile, 3 a maggio e 3 a luglio

L'episodio, che per la sua eccentricità rispetto alle abitudini di Ulisse e per la sua intrinseca singolarità avrebbe dovuto far riflettere GELSOMINO e i denunciati, come aveva fatto riflettere Mario Lorenzi²⁹⁴, è spiegato da Ulisse che, nel corso dell'udienza del 17.2.2010, riferiva di essersi accorto di essere seguito e, una volta, di notte, non avendo l'obbligo di rientrare a casa (perché i suoi genitori pensavano dormisse fuori), si era fermato a dormire nell'automobile, per verificare le reazioni di chi lo pedinava.

6.10.3. L'abitudine di Ulisse di travestirsi con una parrucca

I denunciati subdolamente fanno intendere che Ulisse sia solito travestirsi indossando una parrucca.

Dai servizi di osservazione emerge che ciò, lungi dall'accadere spesso, si è verificato, forse, in una sola occasione l'1.4.2003. In realtà GELSOMINO e il fratello, affiancando la vettura di Ulisse in movimento, avrebbero visto alla guida una persona coi capelli lunghi senza peraltro riconoscere in quella figura Ulisse, malgrado ne conoscessero bene le sembianze avendolo pedinato nei giorni precedenti. Stefano Lorenzi, nel corso dell'esame dibattimentale, ha sostenuto che GELSOMINO, proprio mentre era in corso il pedinamento, gli aveva telefonato chiedendogli se Ulisse aveva una frangetta. Anche questa domanda, come l'intero episodio, appare priva di senso, atteso che GELSOMINO già aveva visto e conosceva Ulisse e non aveva certo bisogno di domandare a Stefano.

Ovviamente GELSOMINO non documenta fotograficamente l'episodio.

A ciò si deve aggiungere che Ulisse nega di essersi mai travestito e Ottino afferma che ciò non era possibile perché Ulisse viveva con loro e la presenza di una parrucca nella stanza di Ulisse non sarebbe certamente sfuggita a sua moglie.

In conclusione, anche se fosse vero l'episodio dell'1.4.2003 (cosa di cui è lecito dubitare), in ogni caso è falso che Ulisse fosse solito utilizzare una vistosa parrucca nera sintetica (testualmente: "*.. utilizzi in alcuni momenti, allontanandosi dalla propria abitazione e da Cogne una vistosa parrucca...*")²⁹⁵.

6.10.4. Gli altri comportamenti "non normali" di Ulisse

Nella denuncia vengono infine attribuiti a Ulisse, per lo più come abituali, una serie di comportamenti anomali come defecare nei posteggi, effettuare incomprensibili spostamenti in automobile (e precisamente lunghi tragitti interrotti da brevissime inspiegabili soste senza scendere dall'automobile), bazzicare luoghi frequentati da tossicodipendenti o "coppiette" ecc

²⁹⁴ Mario aveva capito che Ulisse si era accorto dei pedinamenti e ne aveva parlato a Gelsomino. Sul punto vedi retro.

²⁹⁵ In proposito si rinvia alle deposizioni in aula di Ottino, Ulisse Stefano e Gelsomino e al paragrafo 3.9.

Ancora una volta le affermazioni dei denunciati non trovano riscontro neppure nelle risultanze degli stessi appostamenti condotti da GELSOMINO.

In particolare,

- nessuno ha visto Ulisse defecare in posteggio. Dalla relazione di servizio si evince solo che Ulisse si è appartato e successivamente GELSOMINO, trovando nella zona delle feci, ha immaginato fossero di Ulisse; incidentalmente va ricordato che GELSOMINO le aveva persino raccolte e fatte analizzare al fine di verificare se vi erano tracce di stupefacenti, ovviamente senza trovare nulla.

- è falso che Ulisse effettui frequentemente lunghi tragitti in automobile intervallati da brevissime inspiegabili soste senza scendere dall'automobile nel senso che, in una sola occasione, il 22.7.2003, Ulisse, giunto ad Aosta, dopo aver posteggiato, si ferma per 8 minuti in automobile e poi scende e si reca in un negozio Blockbuster

- è falso che Ulisse sia solito appartarsi in luoghi frequentati da "coppiette" nel senso che ciò non è mai stato riscontrato durante i citati pedinamenti.

7. La frode processuale: la responsabilità di DURST

E' stata raggiunta, per le ragioni esposte nel paragrafo 5, la prova della manipolazione intenzionale della scena del delitto da parte di DURST: ciò evidentemente lo espone all'imputazione di frode processuale.

Va, infatti, ricordato che *"il delitto di frode processuale è reato di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona con la mera "immutatio loci", purchè questa si riveli idonea a trarre in inganno i soggetti destinatari della condotta fraudolenta"* (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10842, 7/2/2008-11/3/2008, Rv. 239403, Caturano e altro; Cass. Sez. 6, n.4467, 6/4/1988-29/3/1989, Rv. 180874, Pispero): rileva, a tal fine, *"qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti"*.

Peraltro, *"costituendo tale finalità il dolo specifico e non un elemento oggettivo del reato, il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l'assunzione del mezzo di prova non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato"* (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23615, 7/4/2005-23/6/2005, Rv. 231989, Basso ed altri).

Nel caso concreto, apponendo intenzionalmente la propria impronta sulla scena del crimine, DURST ha determinato un mutamento dello stato dei luoghi, certamente idoneo a confondere il panorama probatorio relativo all'omicidio di Samuele Lorenzi, in quanto capace di supportare il tentativo, organizzato dai suoi stessi committenti, di far avviare nuove indagini a carico di terzi, ed in particolare di Ulisse Guichardaz, e contemporaneamente di intaccare il solido quadro probatorio già formatosi a carico di Annamaria FRANZONI nel processo in corso a suo carico.

Secondo la difesa di DURST, però, la condotta attribuita al proprio assistito non rientrerebbe nel paradigma incriminato dall'art.374 c.p., in quanto la manipolazione oggetto di imputazione, pur intervenendo non nella fase delle indagini preliminari ma a processo di primo grado già concluso, era stata "presentata" al pubblico ministero e non al giudice, come invece richiesto dalla norma incriminatrice, con la sola eccezione dei procedimenti penali non iniziati o comunque ancora nella fase delle indagini preliminari, e non era diretta a produrre inganni in nessuno degli atti processuali elencati (ispezione esperimento, perizia).

In altri termini l'art.374 c.p. tipizzerebbe sia i destinatari della condotta sia gli atti immutati con la conseguenza che un'applicazione della fattispecie al di fuori delle ipotesi previste, come accadrebbe nel caso concreto secondo la difesa, si risolverebbe in un'inammissibile estensione in malam partem.

La tesi, pur suggestiva, non è fondata.

Con riferimento alla tipicità degli atti su cui è destinata ad incidere l'immutazione artificiosa dello stato dei luoghi prevista dall'art.374 cp, è sufficiente richiamare la copiosa e pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"le indagini di polizia giudiziaria dirette ad assicurare le prove e le tracce del reato rientrano nell'ambito di tutela dell'art 374 cp, sicché commette il reato chiunque immuti lo stato dei luoghi o delle cose subito dopo un fatto delittuoso e antecedentemente alla attività di polizia giudiziaria, dal momento che nel procedimento penale - a differenza di quello civile o amministrativo - il reato può sussistere anteriormente all'inizio del procedimento stesso"* (vedi Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 413, 24/1/1979-12/3/1979, Rv.141369, Zarrelli; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1438, 24/10/1985-14/2/1986, Rv. 171911, Franzè, secondo cui *"l'ipotesi delittuosa della immutazione artificiosa dello stato delle cose anteriormente all'inizio di un procedimento penale, di cui all'art. 374 c.p., richiede, sotto il profilo oggettivo, che venga apportata allo stato delle cose una modificazione materiale tale da implicare il pericolo di una diversa interpretazione del fatto, a causa dell'alterazione delle sue componenti probatorie, come nel caso di una pistola sottratta, prima dello arrivo dell'autorità giudiziaria, a persona deceduta in un conflitto a fuoco; sotto il profilo soggettivo esige il fine, nella specie rivelato dallo stesso comportamento dell'agente che ha taciuto della sottrazione e non ha dato altre motivazioni alla sua azione, di trarre in inganno l'autorità giudiziaria"*).

Quanto poi al destinatario della frode, occorre evidenziare, in primo luogo, che il riferimento al giudice deve essere interpretato in modo sistematico e armonico con il nostro impianto processual-penalistico, nel senso che la portata incriminatrice dell'art.374 c.p. deve includere anche tutte le situazioni in cui il giudice è destinatario non diretto ma mediato della frode: è, infatti, evidente che nel nostro sistema il PM aveva l'obbligo di portare davanti al giudice, introducendoli nel processo di appello, tutti i dati emersi dalla denuncia e, a maggior ragione, i risultati di esperimenti scientifici apparentemente in grado di minare il compendio probatorio raccolto nel processo. E, tra l'altro, questo è puntualmente avvenuto nel caso di specie.

Peraltro, nel caso in esame, la manipolazione era solo indirettamente finalizzata a riverberarsi nel processo d'appello per l'omicidio di Samuele: infatti, lo scopo diretto della manipolazione intenzionale dei luoghi e del suo utilizzo era, non chiedere approfondimenti istruttori nel giudizio d'appello, ma contribuire a provocare l'apertura di nuovo procedimento penale a carico di Ulisse, diretto ad accertarne le responsabilità nell'omicidio di Samuele attraverso una serie di indagini, tra cui la comparazione con l'impronta "trovata" dai consulenti della difesa.

Proprio quest'ultima osservazione si ricollega ad un altro tema sostenuto dalla difesa: la condotta posta in essere, in specie la

manipolazione compiuta da DURST, era inidonea ad offendere il bene protetto dalla norma incriminatrice, in quanto incapace di creare pregiudizio ad Ulisse²⁹⁶ e, comunque, agevolmente smascherabile con i semplici accertamenti di fatto, poi compiuti dagli inquirenti.

Anche su questo punto appare opportuno preliminarmente ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., *“l’immutazione dei luoghi integra il delitto di frode processuale ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire, pertanto, al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando invece irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannatoria. (vedi Cass. Sez.6, Sentenza n. 8981, 16/12/2009-5/3/2010, Rv.246405, Battista; Cass. S.U, Sentenza n.45583, 25/10/2007-6/12/2007, Rv. 237690, P.G. in proc. Volpe o Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13645, 6/11/1998-23/12/1998, Rv. 213432 Scialpi, secondo cui “l’immutazione dei luoghi non integra il reato solo quando sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista da non essere idonea a indurre in errore nessuno, non comportando il pericolo implicato dalla norma incriminatrice, pericolo che esiste invece ogni qual volta l’immutazione sia percepibile soltanto a un esame non superficiale e possa sfuggire a un occhio non particolarmente esperto”)*.

Il caso in esame certamente non rientra nei parametri individuati dalla S.C. per escludere l’offensività della condotta manipolatoria: si trattava, al contrario, di un piano articolato e ben congegnato, in cui all’impronta di DURST attribuita subdolamente al “vero” assassino si aggiungevano le tracce sulle scale e nel garage, che avrebbero addirittura rappresentato iconograficamente i passi compiuti dall’omicida nella fuga, nonché tutti gli altri elementi raccolti da Gelsomino su e contro Ulisse.

D’altra parte che l’apposizione dell’impronta non fosse così agevolmente smascherabile lo hanno dimostrato gli eventi, le complesse indagini che sono state necessarie per ristabilire la verità, le durissime reazioni della squadra di difesa di Annamaria alle prime perplessità manifestate dai consulenti del PM e, più in generale, i già esaminati comportamenti, non tutti in mala fede, dei vari protagonisti della vicenda, da DELEMONT a SFERRA, da Mario Lorenzi²⁹⁷ ad Annamaria FRANZONI, tutti ciecamente convinti della riconducibilità all’assassino dell’impronta in realtà apposta da DURST.

Infine, l’argomento logico, secondo cui DURST sarebbe stato eccessivamente sprovveduto ad apporre intenzionalmente la propria

²⁹⁶ La comparazione sollecitata in denuncia non avrebbe potuto che constatare che l’impronta non era sua.

²⁹⁷ A titolo di mero esempio si ricordano le più volte citate dichiarazioni di Mario Lorenzi a proposito del fatto che all’impronta, a differenza che alle tracce del garage, aveva creduto.

impronta sulla porta della camera da letto, atteso che era inevitabilmente destinato ad essere scoperto²⁹⁸, non convince, atteso che

- le modalità di apposizione delle tre impronte (la prima appena accennata, la terza tagliata a metà e la seconda, unica poi risultata leggibile, apposta “di punta” e con un movimento innaturale del dito) inducono ad ipotizzare che l’incarico affidato a DURST (e ai suoi complici) non fosse quello di apporre impronte “leggibili” e riconducibili ad una persona identificabile, ma di lasciare delle impronte incomplete, connotate dall’unica caratteristica di non poter essere ricondotte ad Annamaria, evidentemente allo scopo di introdurre un elemento di incertezza nel quadro d’accusa a carico dell’imputata, con la conseguenza che le due impronte incomplete sarebbero quelle conformi all’incarico, mentre l’impronta riconducibile a DURST sarebbe frutto di un errore nell’esecuzione delle operazioni;

- è probabile che DURST e i suoi complici confidassero in un possibile errore nell’esecuzione degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria o, quantomeno, in un esito aperto a diverse alternative, di per sé capace di introdurre elementi di dubbio nel momento in cui si stava per aprire la fase d’appello;

- è probabile che la scelta di rivolgersi a tecnici svizzeri, lungi dall’essere casuale, fosse stata effettuata nella convinzione che l’autorità giudiziaria italiana non sarebbe giunta a sospettare di loro e che comunque essi, dopo l’espletamento dell’incarico, avrebbero lasciato il territorio nazionale e sarebbero stati difficilmente reperibili; in tal senso è significativo il fatto che i committenti, non appena si ipotizzò una scorrettezza nell’operato dei tecnici elvetici, si attivarono affinché questi ultimi non prestassero la loro collaborazione agli inquirenti.

Le osservazioni appena formulate consentono di rispondere anche all’obiezione secondo cui la manipolazione in esame non poteva essere “idonea” ad ingannare il giudice, mettendolo sulle tracce di Ulisse Guichardaz, atteso che quest’ultimo non poteva essere pregiudicato dal rinvenimento di un’impronta che non gli apparteneva, come sarebbe necessariamente emerso fin dai primi accertamenti svolti.

In realtà l’obiettivo della contaminazione, come quello della denuncia, non era giungere ad una condanna nei confronti di Ulisse Guichardaz ma introdurre indirettamente, attraverso l’indagine su Ulisse e la sua

²⁹⁸ E’ stato sostenuto che DURST, se non fosse stato sprovveduto, avrebbe potuto, ad esempio, far apporre l’impronta da un terzo di cui tenere nascosta l’identità. In realtà, in primo luogo, comportandosi in questo modo, sarebbe stato egualmente sprovveduto, atteso che si sarebbe consegnato all’eterno rischio di venire ricattato o denunciato in futuro; ma, soprattutto, una decisione di questo genere sarebbe stata possibile solo nell’ipotesi, francamente irrealistica, di una generale condivisione dell’accordo criminoso da parte di tutti i protagonisti della vicenda

diffusione mediatica, nei giudici, chiamati a trattare in grado di appello il processo a carico di Annamaria FRANZONI, elementi di incertezza sulla responsabilità dell'imputata, facendo balenare l'ipotesi di un assassino fuggito dal garage della villetta, dopo aver lasciato nel percorso dalla camera da letto alla porta del garage medesimo, una sequela di tracce non rilevate dal RIS subito dopo il compimento dell'omicidio.

Occorre, da ultimo, fare i conti con il ruolo svolto da DURST nella vicenda e con la sua stessa situazione personale: è indubitabile, infatti, che quest'ultimo non fosse portatore di alcun interesse personale a manipolare la scena del delitto, non avesse allacciato contatti diretti con i committenti²⁹⁹ e, durante il sopralluogo, fosse rimasto defilato anche a causa della mancata conoscenza sia dell'inglese che dell'italiano, che gli aveva impedito di instaurare rapporti con persone diverse dai colleghi svizzeri.

Tali dati, però, se letti congiuntamente alla sua condotta di diretta e intenzionale manipolazione della scena del crimine e, contestualmente, al disegno complessivo e coerente in cui tale manipolazione³⁰⁰ si inserisce, lungi da condurre all'affermazione della sua innocenza, dimostrano solo che DURST ha certamente agito con almeno due complici, uno da individuarsi tra i committenti e l'altro da individuarsi tra i suoi colleghi svizzeri.

La ritenuta insufficienza degli elementi raccolti a carico dei vari protagonisti della vicenda durante le indagini preliminari³⁰¹ e la

²⁹⁹ Come si è visto nel paragrafo a ciò dedicato, i contatti, perlomeno quelli documentati, intercorrono tra MANFREDI ed ESSEIVA nonché, marginalmente, anche con LA HARPE e DELEMONT.

³⁰⁰ Si rinvia ai paragrafi precedenti dedicati alla ricostruzione degli accadimenti che si susseguono a partire dal 19 luglio 2004 fino alla presentazione delle denunce e alle prime indagini. Da tale ricostruzione si ricava chiaramente come la sequenza degli accadimenti si iscriva in un percorso, mirato e non casuale, che conduce al perfezionamento e alla concretizzazione delle accuse ad Ulisse Guichardaz. Infatti, un filo lega gli eventi e le condotte di Annamaria e delle numerose persone impegnate a vario titolo nella sua difesa a partire dalla decisione di formalizzare la denuncia contro Ulisse adottata nella riunione del 20 luglio 2004 e fino ai comportamenti ostili e provocatori contro gli inquirenti chiamati a riscontrarne la fondatezza. E questo filo passa attraverso la vorticosa organizzazione del sopralluogo, il bombardamento mediatico diretto a creare nell'opinione pubblica grande attesa per la rivelazione del nome dell'assassino, il "provvidenziale" rilevamento nel sopralluogo delle tracce falsamente attribuite al "vero" assassino e addirittura di una sua impronta insanguinata, l'immediato utilizzo processuale e mediatico di tali dati, il confezionamento e la presentazione della denuncia ecc.

³⁰¹ Si ricorda, ad esempio, che ESSEIVA, grande esperto della tecnica del luminol, ha tenuto i contatti con MANFREDI, ha organizzato il sopralluogo, ha scelto DURST, ha partecipato al sopralluogo spruzzando il luminol, ha scoperto in modo apparentemente casuale l'impronta sulla porta della stanza dell'omicidio e non ha avuto dubbi sulla natura di tale impronta, malgrado le conoscenze e l'esperienza in materia e nonostante l'impronta non fosse risultata luminescente durante l'aspersione ecc.

A sua volta Manfredi ha avuto l'idea di organizzare la ricerca di tracce latenti di sangue mediante la tecnica del luminol da eseguirsi rapidamente prima della presentazione della

conseguente archiviazione della loro posizione non può certo condizionare la valutazione degli elementi probatori raccolti a carico dell'odierno imputato: in altri termini, l'impossibilità, ritenuta dal PM e dal GIP, di individuare tra i vari protagonisti della vicenda i veri complici di DURST non scagiona quest'ultimo e non priva di significato le prove raccolte a suo carico come autore materiale del reato di frode processuale in concorso con persone non identificate.

denuncia, ha cercato, scelto e contattato gli esperti svizzeri, ha organizzato il sopralluogo, ha presieduto al suo svolgimento dando agli esperti tutte le indicazioni di cui avevano bisogno, ha telefonato a Taormina comunicandogli in modo entusiastico la scoperta dell'impronta "sangue su sangue" potenzialmente ascrivibile all'assassino, si è precipitato a scrivere le osservazioni in modo che potessero essere allegate alla denuncia del 30 luglio 2004, ha mentito nel processo sostenendo di non sapere dell'imminente presentazione della denuncia, ecc.

8. La Calunnia: la responsabilità di Annamaria FRANZONI

8.1. L'elemento materiale del delitto di calunnia e l'idoneità a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice

E' stata raggiunta, per le ragioni esposte nei paragrafi 3 e soprattutto 5 e 6, la prova che la denuncia del 30.7.2004, in ogni sua parte, e l'integrazione del 6.8.2004 contengono dati oggettivamente falsi, deduzioni apodittiche e superficiali, sospetti, congetture e supposizioni di illiceità irragionevoli ma maliziosamente ed efficacemente predisposte, nell'ambito di un progetto raffinato e pazientemente costruito nel corso del tempo, in modo da far sorgere la necessità di avviare indagini nei confronti di una persona innocente.

La falsità oggettiva dei dati recepiti nella denuncia e la contestuale artificiosa valorizzazione di elementi inconsistenti e di per sé insignificanti ma funzionali al progetto calunnioso complessivo³⁰², come dimostrato in precedenza, riguarda sia la prima parte della denuncia del 30.7.2004, dedicata all'illustrazione delle supposte lacune e/o contraddizioni dell'alibi di Ulisse e alla descrizione dei profili della sua personalità ritenuti sospetti o comunque compatibili con i tratti caratteristici del profilo psicologico del possibile assassino nonché di un suo nascosto e morboso interesse verso Annamaria, sia la seconda parte, poi ripresa nel cosiddetto seguito di denuncia, dedicata alla valorizzazione degli esiti tecnici del sopralluogo compiuto nella notte tra il 28 e 29 luglio del 2004, esiti che almeno in parte costituiscono il risultato di un'intenzionale contaminazione della scena del delitto.

In definitiva, alla luce del contenuto e del tenore della denuncia del 30 luglio 2004, ribadito dal seguito del 6.8.2004, non si può dubitare del fatto che Annamaria FRANZONI, sottoscrivendola e contribuendo alla sua costruzione mediante la combinazione di elementi falsi e congetture suggestive, abbia, insieme a tutti coloro che l'assistettero in conformità ai diversi ruoli personali e professionali assunti nella vicenda processuale che la coinvolgeva, posto in essere condotte idonee ad accusare Ulisse Guichardaz dell'omicidio di Samuele, e, dunque, ad incolpare di un gravissimo reato una persona che certamente era innocente.

E la certezza dell'innocenza di Ulisse si ricava dall'esito del processo a carico della stessa Annamaria, giudicata con sentenza irrevocabile colpevole dell'omicidio del figlio, ma soprattutto dall'accurata e

³⁰² Basti pensare alle cosiddette peculiarità personologiche di Ulisse o ad alcuni episodi relativi alla sua vita pregressa e ai rapporti con Annamaria: si tratta di fatti di per sé privi di rilevanza ma inseriti abilmente in un contesto che li rende funzionali a dimostrare la "stranezza" di Ulisse e la conseguente plausibilità di una sua "folle" condotta omicidiaria.

convincente ricostruzione dei movimenti di Ulisse nel giorno dell'omicidio, che rendono impossibile un suo coinvolgimento nello stesso³⁰³. In altri termini, anche se Annamaria non fosse risultata colpevole, l'innocenza di Ulisse sarebbe comunque indiscutibile, sia perché non sono emersi seri elementi indiziari a suo carico sia soprattutto perché vi è la prova che al momento dell'omicidio si trovava altrove. D'altra parte il racconto di Ulisse sul punto è preciso, dettagliato, tempestivo, coerentemente ripetuto nel corso del tempo e riscontrato da vere e proprie prove logiche, documentali e dichiarative. Viceversa, sono risultati falsi gli elementi e le circostanze di fatto presentate in denuncia come prove certe dell'inattendibilità dell'alibi di Ulisse.

Tra l'altro, come già osservato in precedenza, solidi elementi incompatibili con la colpevolezza di Ulisse erano già stati raccolti prima della presentazione della denuncia³⁰⁴ ed erano pienamente conosciuti da Annamaria, tanto che una parte della denuncia è proprio dedicata all'esposizione di circostanze di fatto false e di suggestive teorie aventi l'obiettivo dichiarato di contestare la consistenza dell'alibi di Ulisse³⁰⁵.

In secondo luogo, a proposito del significato della denuncia del 30.7.2004 e del suo seguito, non vi è dubbio che Ulisse Guichardaz costituì il bersaglio diretto ed esplicito della denuncia.

La tesi difensiva, sostenuta da Annamaria, come anche da GELSOMINO, TAORMINA e Stefano, secondo cui la denuncia e il suo seguito erano atti finalizzati solo a sollecitare gli inquirenti a compiere nuove indagini, senza specifici intenti accusatori verso una persona già individuata, è smentita inesorabilmente dagli atti³⁰⁶.

E' sufficiente, infatti, leggere il testo dei due documenti per capire che non contengono una prospettazione di generici sospetti, ma una specifica elencazione di indizi di reità.

Questo è il significato letterale ed il senso logico dei passi, già in precedenza esaminati, nei quali si afferma con sicurezza che Ulisse aveva

³⁰³ In altri termini, Ulisse è certamente innocente, innanzitutto, perché il colpevole dell'omicidio è già stato individuato da una sentenza di condanna passata in giudicato. Tra l'altro, l'istruttoria dibattimentale di questo processo ha confermato e comunque non smentito passaggi e conclusioni di quella sentenza. A ciò si aggiunga che Annamaria FRANZONI, che già aveva partecipato al giudizio culminato nella sentenza irrevocabile potendo quindi indicare tutti i possibili elementi a sua difesa, non ha addotto in questo processo alcun elemento nuovo idoneo a metterne in dubbio l'esito finale.

³⁰⁴ Come già sottolineato in precedenza, gli investigatori, nella prima informativa redatta dopo la denuncia, cioè quella del 23.8.2004, si erano concentrati sui dati, quasi integralmente presenti nel compendio probatorio raccolto prima del 30.7.2004, e di per sé capaci di fugare le ombre gettate in denuncia sulla ricostruzione dei movimenti di Ulisse il giorno dell'omicidio. Sul punto, vedi retro

³⁰⁵ Ciò, ovviamente, rileva, come si dirà in seguito, anche nella valutazione del dolo di calunnia in capo all'imputata FRANZONI

³⁰⁶ Il tema è diffusamente trattato nel paragrafo 3.10, cui si fa integralmente rinvio.

dichiarato il falso all'autorità inquirente e giudiziaria di Aosta nelle deposizioni rese nel processo "principale" a proposito di circostanze decisive a scagionarlo, quali ad esempio, la visibilità dal piazzale dell'albergo Fior di Roccia del furgone di Ottino la mattina dell'omicidio, il proprio pernottamento in casa dei genitori nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2002, la propria presenza in quella casa la mattina del 30 gennaio nei minuti immediatamente precedenti l'orario in cui venne ucciso Samuele, ecc.

D'altra parte, i denuncianti, in coerenza con le accuse mosse ad Ulisse, chiesero ripetutamente all'autorità giudiziaria di effettuare accertamenti istruttori specificamente mirati su tale soggetto, come sequestrare oggetti di sua proprietà (indumenti, autovettura, ecc) per verificare la presenza di tracce ematiche riconducibili alle ferite inferte a Samuele o comparare le sue impronte papillari con quelle "scoperte" sulla porta della camera da letto, dopo aver inutilmente tentato di farlo autonomamente, mediante il goffo tentativo di acquisirne l'impronta comprando un cocomero da lui maneggiato nel negozio di Carlo.

Anche l'elencazione delle cosiddette "anomalie personologiche" di Ulisse dimostra l'univocità dell'indicazione, da parte dei denuncianti, di quest'ultimo come l'assassino di Samuele.

Più in generale, va ricordato che pacificamente è configurabile il reato di calunnia anche quando in una denuncia siano ripetute richieste all'autorità giudiziaria di approfondire le indagini e di eseguire accertamenti per acquisire prove di colpevolezza a carico della persona indicata come possibile, e non come certo, autore di un delitto.

Non deve, dunque, trarre in inganno il fatto che la denuncia e anche l'integrazione si concludano con sollecitazione istruttorie, quali quelle sopra ricordate.

Infatti, in primo luogo, la sollecitazione di indagini o approfondimenti istruttori, magari mirati, è una componente abituale di ogni denuncia e certamente non ne svisciva la portata accusatoria; in secondo luogo, nel caso di specie, considerato che le denunce erano chiaramente finalizzate a produrre effetti sul giudizio d'appello del processo per l'omicidio di Samuele, non vi è dubbio che una perquisizione o un sequestro nell'abitazione di altro sospettato da parte dell'autorità giudiziaria durante lo svolgimento dell'appello avrebbe avuto sullo stesso ripercussione importanti, creando una situazione di incertezza e confusione sicuramente funzionale ad una futura assoluzione di Annamaria.

D'altra parte questa lettura della norma corrisponde a quella effettuata dalla S.C. con una giurisprudenza costante e condivisibile.

In particolare, secondo l'insegnamento della S.C., *l'idoneità della denuncia a determinare l'inizio di indagini per accertare la verità dei fatti*

denunciati o a provocare un procedimento penale a carico dell'incolpato va valutata con criterio oggettivo, avuto riguardo alla denuncia in sé e per sé, senza tener conto di circostanze preesistenti o successivamente emerse che possano contraddire il contenuto della denuncia stessa (vedi Cass. 16.1.1998, Barbato, DPP 1998, 1272; Cass 18.2.1980, Ciccarelli Rv.145357), senza considerare se sia o meno seguito l'espletamento di indagini o l'inizio di un procedimento penale (cfr. Casso 22.4.1987, Bellavia Rv. 176383; Casso 15.2.1985, Pascazio Rv. 168865) o se il pubblico ufficiale al quale la denuncia sia stata presentata abbia o meno creduto alla versione del denunciante (Cass. 4.3.1977, Morlino Rv. 136864).

Ne consegue che la denuncia può ritenersi insuscettibile di integrare il reato di calunnia soltanto allorché sia assolutamente inidonea a determinare la semplice possibilità dell'inizio di un procedimento penale o di indagini di P.G. (Cass. 15.2.1985, Pascazio Rv. 168865) perché il fatto denunciato è manifestamente infondato (Cass. 11.3.1980, Vannucci Rv. 145295), inverosimile (Cass. 31.1.1996, Ferretti Rv. 204651) o si fonda su circostanze assurde, inverosimili o grottesche (Cass. 22.5.1992, Felisetti Rv. 190916).

Il caso in esame certamente non rientra nei parametri individuati dalla S.C. per escludere l'offensività delle denunce contenenti accuse non corrispondenti al vero: si tratta, infatti, di un piano articolato e ben congegnato, in cui elementi falsi, suggestive supposizioni, deduzioni ardite tratte da circostanze di per sé neutre e manipolazioni della scena del delitto sono confluiti fino a comporre un quadro capace di mettere in dubbio le conoscenze acquisite in ordine all'innocenza di Ulisse e di disegnare in capo a quest'ultimo un teorema accusatorio smascherabile solo attraverso nuove indagini.

Limitandosi per brevità a richiamare le osservazioni già svolte nel paragrafo precedente a proposito dell'offensività della frode processuale di cui al capo A, è però utile ribadire che l'obiettivo della denuncia, come quello della contaminazione, non era necessariamente giungere ad una condanna nei confronti di Ulisse Guichadaz ma introdurre indirettamente, attraverso l'indagine su Ulisse e la sua diffusione mediatica, nei giudici, chiamati a trattare in grado di appello il processo a carico di Annamaria FRANZONI, elementi di incertezza sulla responsabilità dell'imputata, facendo balenare l'ipotesi di un "altro" assassino possibile.

In conclusione, l'aver Annamaria FRANZONI partecipato alla decisione di presentare e l'aver sottoscritto una denuncia, in cui risultano recepiti e valorizzati elementi oggettivamente non corrispondenti al vero, sufficienti ad incolpare Ulisse dell'omicidio di Samuele Lorenzi o comunque a promuovere indagini sul suo conto, integrano l'elemento materiale del delitto di calunnia, cioè la condotta, il contributo causale fornito dall'imputata e l'idoneità a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice

8.2. L'elemento soggettivo del delitto di calunnia: il ricordo da parte di Annamaria FRANZONI dell'omicidio commesso e la corrispondenza tra "verbalizzato" e "ricordato".

L'irrevocabilità della sentenza di condanna emessa nei confronti di Annamaria FRANZONI in ordine all'omicidio del figlio Samuele e l'istruttoria dibattimentale condotta nell'ambito di questo processo consentono di ritenere provata la sua responsabilità in ordine a tale delitto.

Con riferimento alla contestazione del delitto di calunnia ed in particolare alla configurabilità del dolo di tale fattispecie, questo solo dato potrebbe essere sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputata: infatti, nel momento in cui, avendo ucciso il figlio, ha firmato una denuncia in cui altra persona, Ulisse Guichardaz, è indicata come l'autore dell'omicidio da lei commesso, Annamaria certamente sa di aver incolpato un innocente.

In realtà sotto il profilo dell'elemento soggettivo del delitto in esame, ovvero della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, il tema probatorio è reso complesso dalla problematica, essenzialmente neurologico-psichiatrica, della memoria da parte dell'imputata del gesto omicidiario.

Già si è detto, trattando dello svolgimento del processo, che, proprio questo specifico tema è stato oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria dibattimentale: infatti, una volta inserite nel fascicolo del dibattimento le relazioni peritali, le consulenze e i verbali dell'esame dibattimentale dei tecnici chiamati a pronunciarsi nel processo per l'omicidio di Samuele sulla capacità di intendere e di volere di Annamaria FRANZONI, in cui pure il tema del ricordo o meno dell'imputata era stato accennato, si è reso necessario ammettere un nuovo esame di tutti gli esperti sull'oggetto specifico delle facoltà mnestiche dell'imputata o, meglio, dell'eventuale incidenza della sue condizioni psichiche sulla genuinità o meno del ricordo dell'omicidio di Samuele nel periodo successivo alla sua consumazione e, più in particolare, nel periodo di presentazione delle denuncia.

In esito a tale approfondimento non può dirsi raggiunta ragionevole certezza in merito all'effettivo ricordo da parte di FRANZONI dell'omicidio commesso: se è possibile che rimozione vi sia stata, non può dirsi, comunque, quando essa sia intervenuta.

Ancora una volta, nel presente processo si sono riproposte le contrapposizioni fra le diverse impostazioni già delineatesi nei vari gradi del processo per l'omicidio di Samuele: infatti, i periti nominati nel primo grado, Barale e Luzzago, hanno ribadito di non aver ravvisato alcuna anomalia nella personalità di FRANZONI dal punto di vista clinico, cioè

attraverso le informazioni acquisite dai plurimi colloqui effettuati con la perizianda, aggiungendo che il ricordo verbalizzato da Annamaria, cioè quello secondo cui non era stata lei ad uccidere il figlio, pareva rispondere ad un reale vissuto.

Il consulente del PM, Fornari, e i periti nominati in secondo grado, Traverso, Freilone e Gagliani, invece, hanno ribadito la loro diagnosi di *“disturbo ansioso su base isterica”* al momento del fatto, ritenendo verosimile che, a fronte di un iniziale ricordo di quanto accaduto, comprovato da alcuni gesti *“finalizzati”* alla propria difesa³⁰⁷, fosse intervenuto poi in Annamaria un meccanismo psichico a tutela del *“sé”* di rimozione-scissione.

Pur a fronte di tali differenti impostazioni, tutti gli esperti hanno però, in sostanza, dovuto convenire che dal punto di vista fenomenologico e psichiatrico sono possibili tutte le alternative³⁰⁸ e cioè che è possibile che Annamaria FRANZONI

- abbia ancor oggi memoria di quanto realmente accaduto e sia dotata di *“una raffinatissima capacità di simulazione”*³⁰⁹,

- ovvero *“abbia messo in opera straordinari e potentissimi meccanismi di modificazione affettiva immediata dell'intero set dell'esperienza in modo coerentissimo e che questo abbia prodotto un set di ricordi di quello, che poi è rimasto impiantato nella mente e oggi riproposto”*³¹⁰,

- ovvero, a fronte di un'iniziale consapevolezza del proprio agito per cui aveva necessariamente *“registrato il fatto”* (come lascerebbe intendere la descrizione articolata della scena dell'omicidio attribuita a Ferrod nella conversazione ambientale intercettata e illustrata nel paragrafo 3), abbia operato con meccanismi inconsci difensivi di oblio, *“rafforzati dalla situazione ambientale”*³¹¹ e innestato così il *c.d. “delirio di innocenza”*³¹² per *“l'intollerabilità del ricordo che doveva essere messo da parte”*³¹³ e che di esso ha investito sia il punto centrale sia *“l'area contigua”*³¹⁴;

³⁰⁷ Si fa riferimento alla sequenza già indicata nella trattazione della dinamica dell'omicidio, ovvero alla svestizione del pigiama e al suo successivo nascondimento sotto il piumone, alla collocazione degli zoccoli, al nascondimento dell'arma del delitto. Sul punto vedi retro ai paragrafi 1 e 3.

³⁰⁸ Ovviamente il punto di partenza di queste riflessioni è l'assunto, affermato nella sentenza irrevocabile di condanna e confermato dall'istruttoria dibattimentale di questo processo, che sia stata Annamaria FRANZONI ad uccidere il figlio.

³⁰⁹ Così BARALE pag 53 delle trascrizioni dell'udienza del 6.10.2010.

³¹⁰ Così BARALE pag 53 delle trascrizioni dell'udienza del 6.10.2010. BARALE, pur muovendo dall'assunto che la clinica del caso concreto sembra contraddire tale ipotesi, ha finito per ammettere la possibilità che ciò sia avvenuto.

³¹¹ Così FORNARI pag 73 delle trascrizioni dell'udienza del 9.6.2010

³¹² Così FORNARI delle trascrizioni dell'udienza del 9.6.2010

³¹³ Così TRAVERSO pag 66 delle trascrizioni dell'udienza del 6.10.2010

³¹⁴ Così FREILONE pag.73 delle trascrizioni dell'udienza del 6.10.2010

- ovvero ancora, che *“in quel momento ricordava quello che ha fatto”*, ma *“l’ha dimenticato subito dopo”*, non potendosi, tuttavia, dire *“esattamente quando”*³¹⁵.

Con riferimento all’incidenza della situazione ambientale sui comportamenti e sulla psiche dell’imputata, si richiamano le osservazioni esposte nel paragrafo 3.3. a proposito della possibile incidenza dell’atteggiamento tenuto dai familiari, ed in particolare dal padre Giorgio e dal marito Stefano, nei giorni immediatamente successivi al delitto, sulle consapevoli opzioni difensive immediate dell’imputata e, magari, anche sull’eventuale successivo innestarsi di meccanismi psicologici di rimozione e sostituzione del ricordo: Annamaria, infatti, se avesse ammesso di essere colpevole, avrebbe perso o comunque rischiato di perdere gli affetti più cari, che nei momenti successivi all’omicidio non le dimostrarono comprensione o benevolenza.

Già si è detto, inoltre, degli esiti della somministrazione del test IAT all’imputata dai consulenti della difesa, Pietrini e Sartori, nell’anno 2009: secondo questi ultimi, FRANZONI, quando racconta gli accadimenti del 30.1.2002, non mente ma espone ciò che ora effettivamente ricorda come accaduto, avendo registrato il test una reale corrispondenza tra il *“verbalizzato”* e il *“ricordato”*.

In realtà i consulenti non hanno effettuato il test nel 2004, cioè al momento della presentazione della denuncia, e non possono, quindi, sapere se la situazione registrata nel 2009 fosse presente anche nel 2004, essendo astrattamente possibile che il meccanismo di rimozione del *“ricordo colpevole”* e la sua sostituzione con un *“ricordo innocente”* sia intervenuta successivamente.

Il ragionamento dei consulenti, secondo cui, essendo identica la verbalizzazione del ricordo degli accadimenti ora ed allora, dovrebbe presumersi che da subito il ricordo verbalizzato corrispondesse a quello mentale, non convince perché non tiene conto del fatto che, in un momento non conosciuto ma successivo ad un evento, possono verificarsi meccanismi psichici, su cui lungamente si sono soffermati i tecnici Fornari, Freilone, Traverso e Gagliani, di rimozione-scissione, che sostituiscano nella mente dell’agente il ricordo di quell’evento con altro ricordo, corrispondente ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella reale e, magari, originariamente inventata in modo consapevole: è possibile, infatti, che i meccanismi psicodinamici di per sé inconsci e involontari, si innestino su una precedente simulazione volontaria.

Anche gli esiti di questo test, dunque, a prescindere dalla sua validazione scientifica, nulla ci possono suggerire in merito

³¹⁵ Così GAGLIANI pag 86 delle trascrizioni dell’udienza del 6.10.2010

all'atteggiamento di autenticità nella rievocazione dei ricordi al momento della presentazione della denuncia nel 2004.

In conclusione, quel che è certo è che le interessanti disquisizioni di periti e consulenti, cui si è brevemente accennato, sul tema della traccia mnestica a seguito dell'evento omicidiario, sia da un punto di vista generale, sia dal punto di vista del caso concreto che ci occupa, convergono nel senso di non potersi dire raggiunta la certezza che Annamaria FRANZONI, al momento della presentazione della denuncia, ricordasse l'omicidio di Samuele come conseguenza della propria condotta.

Infatti, assodato che, nel momento immediatamente successivo al delitto, Annamaria sicuramente ha registrato nella memoria la propria azione omicida ed ha attuato una lucida e consapevole strategia difensiva mirata a sopprimere gli elementi indizianti a suo carico, non può dirsi raggiunta analoga certezza del fatto che, a partire da quel momento, ella abbia consapevolmente continuato a mentire, verbalizzando un ricordo differente da quello reale, in quanto è possibile che in lei si siano innestati meccanismi inconsci di rimozione-scissione, capaci di provocare la cristallizzazione di un falso ricordo³¹⁶.

La probabilità (ricavabile dalla linea di continuità che caratterizza la scelta di Annamaria di difendersi rovesciando su altri le proprie responsabilità) che l'imputata stia continuando a mentire consapevolmente non è sufficiente in questa sede, atteso che solo la certezza di ciò consentirebbe di ritenere, per ciò solo, raggiunta la prova del dolo di calunnia.

Infatti, la prova del dolo di calunnia, sotto il profilo della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, si ricava automaticamente e meccanicamente dal fatto che il denunciante è colpevole del reato di cui ha incolpato altri, solo se vi è la certezza che egli ricordi di aver commesso quel reato: in altri termini, se Annamaria sa e ricorda di aver ucciso il figlio,

³¹⁶ La difficoltà di distinguere tra menzogna consapevole e meccanismi inconsci di rimozione di un ricordo intollerabile è tema indagato a fondo in letteratura non solo psichiatrica: si pensi, ad esempio, al finale aperto del "L'isola della paura" di Dennis Lehane e della sua trasposizione cinematografica "Shutter Island" e alla difficoltà di capire se il protagonista finga consapevolmente di non ricordare il terribile crimine commesso o lo abbia effettivamente rimosso. Si ricorda che il protagonista, rinchiuso in manicomio criminale in quanto colpevole di aver ucciso la moglie e non aver salvato i figli, aveva rimosso il ricordo assumendo psichicamente un'altra identità. Il giorno dopo essere riuscito a ricordare a seguito di un trauma appositamente provocato dai medici, per salvarlo dall'altrimenti inevitabile "morte sociale" mediante lobotomia, il protagonista riassumeva la propria falsa identità, andando incontro alla lobotomia, e diceva al proprio medico curante: "*questo posto mi fa pensare .. cosa sarebbe peggio, vivere da mostro o morire da persona per bene?*", non consentendo così di capire se il meccanismo di rimozione avesse di nuovo operato o se egli avesse consapevolmente preferito mentire per non fare i conti con un ricordo insopportabile,

evidentemente sa anche che non può essere stato nessun altro, con la conseguenza che, se accusa un altro, sa di accusare un innocente.

Tuttavia, se tale certezza non è raggiunta, nel senso che persiste anche un minimo dubbio che il denunciante non ricordi di aver commesso il reato di cui ha accusato il denunciato, il meccanismo automatico appena descritto non potrà operare e la consapevolezza da parte sua dell'innocenza dell'incolpato dovrà essere desunta da altri elementi.

Ed è questo che accade nel caso di specie, nel senso che, non essendo stata raggiunta la certezza assoluta che Annamaria FRANZONI ricordasse di essere l'omicida quando ha sottoscritto la denuncia nei confronti di Ulisse, si deve accertare se l'imputata, alla stregua di qualunque altro soggetto, mentre accusava Ulisse, sapeva ed era in grado di sapere che lo stava incolpando di un delitto che egli non aveva commesso.

8.3. L'elemento soggettivo del delitto di calunnia nell'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza

In considerazione di quanto esposto nel paragrafo precedente, il dolo di calunnia di Annamaria FRANZONI non può ricavarsi meccanicamente dal suo essere responsabile dello stesso omicidio di cui ha incolpato Ulisse Guichardaz ma deve essere sondato, accertato e valutato attraverso le regole e i criteri generali, validi cioè per tutti coloro che non hanno commesso il reato di cui hanno falsamente incolpato un altro.

Punto di partenza pacifico è che *“il dolo del reato di calunnia si caratterizza con la necessità che l'accusatore abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato: pertanto non ricorre il delitto di calunnia se l'agente versi in situazione di dubbio o errore ragionevole circa l'innocenza dell'incolpato (Sez.6, Sentenza n. 3444, 9/2/1983 22/4/1983, Rv. 158547 MUTARELLI; Sez. 6, Sentenza n. 1126, 10/12/1996- 6/2/1997 Rv. 207510 Scigliano; sez. 6, Sentenza n. 27846, 10/6/2009-7/7/2009. Rv. 244421 Giglio).*

La vera questione, però, è l'individuazione dei percorsi attraverso cui raggiungere la prova della consapevolezza in capo all'agente dell'innocenza dell'accusato.

Sul punto la S.C., dopo aver ricordato che *“per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la vittima pur essendo consapevole della sua innocenza”* ha precisato che *“tale prova ben può risultare da indizi ma essi devono fondarsi su circostanze di fatto certe; inoltre è indispensabile che tali circostanze siano univoche in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale”* (Sez. 6, Sentenza n. 7495,4/5/1998-24/6/1998, Rv. 211246 Dalò, in un caso in cui la S.C. aveva ritenuto che non fosse sufficiente ad escludere la consapevolezza dell'innocenza della vittima della calunnia da parte dell'imputato il fatto che l'incolpato avesse tenuto, in altra e diversa occasione, un comportamento simile a quello oggetto dell'incolpazione; Sez. 6, Sentenza n. 448, 5/12/2002-9/1/2003, Rv. 223321, Greco; Sez. 6, Sentenza n. 31446, 24/05/2004-16/07/2004, Rv. 229271, Prandelli, secondo cui *la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto. Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che sono espressione dell'atteggiamento psichico dell'agente ed indicative dell'esistenza di una rappresentazione e di una voluta motivazione del fatto. Ne deriva che la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'incolpato è innocente si*

immedesima con l'accertamento delle predette circostanze". Nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 8722, 22/05/1991-06/08/1991, Rv. 188340, Sanguinetti)

Delineato in via generale il metodo con cui accertare la consapevolezza o meno in capo all'agente dell'innocenza dell'incolpato, il giudice di legittimità, in alcune importanti pronunce, dà concretezza ai principi, individuando in concreto gli elementi su cui fondare il giudizio sul dolo.

Infatti, in diverse occasione la Cassazione ha affermato che *"per ritenere insussistente l'elemento psicologico del reato di calunnia è necessario che il convincimento della colpevolezza del denunciato, anche se erroneo, sia fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni.* (Così Sez. 6, Sentenza n. 2389, 20/11/1991-5/3/1992, Rv. 189285, Proc. Gen. in proc. Castelli; Sez.6, Sentenza n.3127, 27/10/1989-3/3/1990, Rv.183569, CORRADI)

Ancor più chiaramente, il supremo collegio negli ultimi anni ha affermato che, *"perché possa escludersi la consapevolezza dell'innocenza del denunciato, occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato".* (Così, Cass. Sez.6, Sentenza n.3964, 6/11/2009-29/1/2010, Rv. 245849, De Bono; nello stesso senso Cass. Sez.6, Sentenza n.46205, 6/11/2009- 1/12/2009, Rv. 245541,P.C. in proc. Demattè, secondo cui *"la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza"*).

Nei casi seguenti, ad esempio, il dolo dell'agente, ed in particolare la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, sono esclusi in ragione del fatto che l'agente si è limitato a riferire obiettivamente circostanza di fatto vere:

- *"Il dolo nel delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto si limiti a riferire obiettivamente e fedelmente notizie apprese dalla voce pubblica o di pubblico dominio, tra cui vanno certamente comprese le risultanze di indagini eventualmente conosciute, purché non si aggiungano altre circostanze ed elementi personali che immutino i fatti riferiti in modo consapevolmente difforme dal vero".* Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20955, 03/03/2002-12/05/2003-Rv. 225869, Mascellino

- *Qualora un soggetto, convenuto in un procedimento in materia di lavoro, addebiti al pretore, competente per il giudizio, il notevole ritardo, con cui furono depositate le decisioni già esecutive o la mancata riunione dei procedimenti obiettivamente connessi oppure la sospensione della trattazione della causa, onde*

consentire al ricorrente di recarsi di persona a chiamare il teste non comparso, e abbia denunciato per tutti questi motivi il magistrato, non si versa in tema di calunnia, difettando l'elemento materiale nonché quello psicologico del reato stesso, allorché tutte quelle circostanze siano state accertate in maniera incontestabile e il convincimento della colpevolezza del denunciato si sia formato in base a questi elementi e non già in riferimento a supposizioni o indizi temerari, Così, sez. 6, Sentenza n. 6812, 17/05/1985-5/7/1985, Rv. 170033, FORMICA.

Al contrario, il dolo di calunnia non può essere escluso invocando

- la superficialità dell'imputato (Sez.6, Sentenza n.4064, 1/12/1975-26/03/1976, Rv. 132963, secondo cui *"la faciloneria, la leggerezza, il momentaneo smarrimento' attengono ai moventi psicologici, e non escludono il dolo del delitto di calunnia)* o la sua inettitudine e dabbenaggine (Sez. 6, Sentenza n. 15550 del 22/06/1989-11/11/1989, Rv.182507, GAMPER)

- l'aver agito animato dal fine di difendersi (Sez.6, Sentenza n.12042, 5/7/1977-29/09/1977, Rv.136888, COPPOLA, secondo cui *"Il dolo dei reati di calunnia ed autocalunnia non è escluso dalla volontà di scagionarsi da un'accusa, perché l'animus defendendi non può estendersi fino alla falsa incolpazione di persone di cui si conosca l'innocenza"*)

- l'aver effettuato un'incolpazione poco attendibile (Sez. 1, Sentenza n. 5375, 23/04/1981-30/05/1981, Rv. 149139 BIAGIONI secondo cui *"la calunnia e un reato di pericolo e dunque non è necessario che l'autorità giudiziaria dia inizio ad un procedimento penale, essendo sufficiente che questo possa essere promosso con danni per il normale funzionamento della giustizia. Ne deriva che il dolo consiste nella cosciente volontà di commettere il fatto, essendo irrilevante che la incolpazione sia poco attendibile"*)

Coerentemente col il quadro appena esposto, le Sezioni Unite della S.C. attribuiscono determinato significato, anche sul piano del dolo, **alla predisposizione maliziosa di indizi falsi a carico dell'imputato**: si veda Sez. U, Sentenza n. 2110, 23/11/1995-23/02/1996, Rv.203768 P.G. in proc. Fachini, secondo cui *"il delitto di calunnia può essere commesso non solo nella forma diretta, cioè attraverso una denuncia presentata all'autorità giudiziaria, ma anche in forma indiretta, cioè attraverso una segnalazione del fatto-reato a un'altra autorità che a quella giudiziaria ha l'obbligo di riferire; ed è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze o addirittura **predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità.***

Infine, quanto al significato dell'occultamento di dati veri al fine di calunniare, la S.C. (Sez. 6, Sentenza n. 7722 del 20/01/2004- 23/02/2004, Rv.



229650 Melis ed altro) ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come fatti illeciti o maggiormente lesivi di quanto essi effettivamente siano i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. Deve quindi trattarsi di una omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato nel senso che, in sua mancanza, il reato sarebbe escluso ovvero sarebbe di specie diversa (e meno grave) di quello che appare nel racconto”.

8.4. L'elemento soggettivo del delitto di calunnia: le ragioni della consapevolezza di Annamaria FRANZONI dell'innocenza di Ulisse Guichardaz

L'analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità porta, dunque, a concludere che, se è vero che il dubbio o l'errore sulla colpevolezza dell'incolpato escludono nell'autore della falsa accusa il dolo di calunnia, è anche vero che l'interprete deve desumere l'esistenza o meno di tale consapevolezza dalle stesse circostanze e modalità della condotta del denunciante, nel senso che la sua asserita convinzione della colpevolezza del calunniato deve fondarsi su circostanze di fatto certe e vere, con la conseguenza che il convincimento erroneo della colpevolezza del denunciato esclude il dolo di calunnia non sempre ma solo se

- fondato su **elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni;**

- fondato su **circostanze di fatto non solo veritiere**, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato

- sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano **ragionevoli**, ossia fondati su **elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.**

Inoltre, il dolo di calunnia non è escluso dalla **superficialità, faciloneria, leggerezza, inettitudine o dabbenaggine dell'imputato** né dalla sua **volontà di scagionarsi da un'accusa**, né dall'aver imbastito **un'incolpazione poco attendibile.**

Infine, di per sé sintomatica del dolo di calunnia è la **predisposizione maliziosa di indizi falsi a carico dell'accusato**, nel senso che ricorrere all'artificiosa creazione di prove a carico di un soggetto per fare in modo che venga sottoposto ad indagine è sintomo della convinzione profonda che quel soggetto sia innocente (altrimenti non vi sarebbe necessità di creare prove false contro di lui³¹⁷).

Esaminando con questa chiave di lettura i comportamenti, le scelte e gli atteggiamenti di Annamaria FRANZONI, diffusamente descritti ed analizzati nei precedenti paragrafi, non vi sono dubbi in merito al fatto che la sua condotta di incolpazione dell'innocente Ulisse Guichardaz, mediante sottoscrizione della denuncia oggettivamente calunniosa del 30.7.2004, sia sorretta dal dolo.

³¹⁷ Tra l'altro, sostenere il contrario, significherebbe sostenere che deve essere assolto per difetto di dolo colui che, ritenendo o intuendo o avendo il sospetto o addirittura la certezza che il proprio vicino di casa sia uno spacciatore di droga, denuncia alla polizia una circostanza di fatto falsa come ad esempio quella di averlo personalmente visto spacciare una dose.

Infatti, dai suoi comportamenti e dal contenuto stesso della denuncia, emerge che Annamaria era consapevole dell'innocenza di Ulisse o, comunque, il suo dubbio o la sua erronea valutazione in ordine all'ascrivibilità ad Ulisse dell'omicidio di Samuele si fondava non su **elementi seri e concreti** ma su **mere congetture, sospetti e supposizioni irragionevoli** perché fondati su **circostanze di fatto non veritiere**, e comunque **incapaci di ingenerare dubbi** condivisibili in **persone di normale cultura e capacità di discernimento** o meglio, secondo il parametro indicato dalla S.C., **nel cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza**.

Ma v'è di più: come evidenziato in precedenza, il contenuto della denuncia è il risultato di una **predisposizione maliziosa di dati, elementi e circostanze di fatto oggettivamente falsi, abilmente combinati con la valorizzazione di elementi inconsistenti** e di per sé insignificanti ma funzionali al progetto calunnioso complessivo, finalizzato a far iniziare un'indagine su Ulisse Guichadaz così da introdurre indirettamente nei giudici, chiamati a trattare in grado di appello il processo a carico di Annamaria FRANZONI, elementi di incertezza sulla sua responsabilità. E, come si è dimostrato ricostruendo le vicende che hanno portato alla presentazione della denuncia, Annamaria non solo sapeva della falsità e della strumentalità di alcuni dei dati posti a fondamento delle accuse ad Ulisse, ma addirittura ha contribuito con comportamenti, idee e scelte alla costruzione del contenuto di quella denuncia, e cioè degli elementi falsi e delle congetture suggestive di cui si compone³¹⁸.

Ciò, di per sé, come insegna la S.C., è sintomo della consapevolezza da parte di Annamaria dell'innocenza di Ulisse, perché solo chi è profondamente convinto che la realtà, le circostanze di fatto vere, dimostrino l'innocenza di una persona, ricorre all'artificiosa creazione di indizi a suo carico per fare in modo che sia sottoposto ad indagine.

Inoltre, come si è visto passando in rassegna la giurisprudenza di legittimità, Annamaria FRANZONI non può neppure invocare, a giustificazione del proprio operato dal punto di vista dell'elemento soggettivo, un'eventuale **superficialità, faciloneria e leggerezza nell'esaminare e valutare portata e contenuto delle accuse mosse ad Ulisse**, né la **connessione tra le accuse formulate verso terzi e la volontà**

³¹⁸ Non vi è dubbio che, come è stato osservato dalla difesa, le condotte di Annamaria, rilevanti alla luce dei criteri e dei parametri sopra illustrati, non siano dissimili dalle quelle tenute da altri protagonisti della vicenda, coinvolti in ragione dei diversi ruoli personali e professionali: tuttavia, come si è già osservato a proposito della frode processuale, la ritenuta insufficienza degli elementi raccolti a loro carico durante le indagini preliminari e la conseguente archiviazione della loro posizione non può condizionare la valutazione degli elementi probatori raccolti a carico dell'odierna imputata all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

di scagionarsi, né l'aver imbastito un'incolpazione complessivamente poco attendibile.

Invero, la linea di difesa coltivata da Annamaria FRANZONI non è questa né quella di rivendicare orgogliosamente la paternità della denuncia e, al contempo, il proprio profondo, e magari persistente, convincimento della colpevolezza di Ulisse³¹⁹, bensì quella di accreditarsi come persona poco informata se non disinteressata alle investigazioni difensive e alla correlata ricerca di elementi d'accusa a carico di Ulisse, fino al punto da arrivare a sostenere, mentendo³²⁰, di aver firmato la denuncia senza neppure leggerla o comunque di non conoscerne il contenuto, se non a grandi linee.

In verità, come è stato dimostrato nei paragrafi precedenti, questo tentativo di camuffamento della realtà effettuato da Annamaria, solo in apparenza confermato ma di fatto smentito persino dai testi a lei emotivamente vicini³²¹, è smascherato dai suoi stessi comportamenti, che dimostrano conoscenza e coinvolgimento nelle vicende che portarono alla presentazione della denuncia oggetto del processo.

Premesso che devono intendersi richiamati espressamente i numerosi passi della motivazione in cui sono stati riferiti ed evidenziati atteggiamenti e comportamenti di tal genere da parte dell'imputata (ad esempio i paragrafi da 3.4, a 3.14 con particolare riguardo ai paragrafi 3.9, 3.10. e 3.11), si deve, in questa sede, sinteticamente ricordare come fin dall'inizio, probabilmente anche per effetto della diffidenza e della freddezza dimostrata nei suoi confronti da parte degli affetti più cari³²²,

³¹⁹ Questa, ad esempio, è la linea difensiva seguita da GELSOMINO, emergente anche dalla sua deposizione all'udienza del 26.5.2004.

Quanto ad Annamaria FRANZONI, la sua difesa, in realtà, è costante e coerente a livello di affermazioni generali, ma appare spesso ambivalente e contraddittoria, quando passa ad affrontare episodi specifici. E così, ad esempio, pur continuando in generale ad affermare sempre di non aver letto la denuncia o contribuito al suo contenuto, in alcuni passi la rivendica quasi con fierezza (come quando racconta dell'atteggiamento tenuto nella riunione del 20 luglio, della tenacia con cui ha sostenuto l'opportunità di presentare "finalmente" la denuncia o del fastidio provato per i dubbi manifestati da Mario Lorenzi), ed in altri lascia intendere di non credere, neppure adesso, all'innocenza di Ulisse (si rinvia al passo più volte richiamato della sua deposizione, pag. 105-108)

³²⁰ Sul punto si rinvia integralmente alla ricostruzione dei fatti e alle osservazioni formulate nel paragrafo 3.13.

³²¹ Si rinvia a quanto osservato trattando e valutando le deposizioni testimoniali di Baroncini, di Armenti Nigeri, di Sirani, dello stesso Stefano, ad esempio nel paragrafo 3.9., in cui si sottolinea come le loro deposizioni vadano lette con particolare attenzione in quanto tutti, sebbene premettessero quasi ad ogni risposta che Annamaria conosceva poco "le carte" e che sapeva da Stefano solo "a grandi linee" ciò che accadeva, quasi senza rendersene conto smentivano quell'enunciato apodittico ogni volta che entravano nel merito degli episodi specifici, nel senso che, dalla narrazione dell'episodio, emergeva chiaramente come Annamaria avesse a ciascuno di loro illustrato molti, se non tutti i particolari dell'indagine difensiva.

³²² Si rinvia al paragrafo 3.3. 8.2. e gli paragrafi in cui la circostanza è stata ripresa.

Annamaria abbia capito che ammettere l'omicidio avrebbe irrimediabilmente compromesso la sua vita di figlia, moglie, madre e futura madre, abbia deciso di negare ad oltranza ed abbia anche capito che, per le caratteristiche di luogo, tempo e circostanze del delitto commesso³²³, le sue speranze di vedersi riconoscere innocente passavano necessariamente attraverso l'indicazione di altri possibili colpevoli.

E, così, le prime accuse a Daniela FERROD o, meglio, "congetture", come le definisce il marito in un momento di lucidità, Annamaria FRANZONI le muove mentre si trova nella caserma dei Carabinieri in attesa della comunicazione dell'esito dell'autopsia (fino ad allora, l'ambiente familiare di FRANZONI si era acquietato sulla stravagante tesi di Satragni secondo cui la morte di Samuele andava ascritta a cause naturali³²⁴) e, quando quell'esito le viene comunicato, le ribadisce e le arricchisce, descrivendo maliziosamente FERROD come una persona invidiosa e psichicamente instabile (testualmente: "*... con quegli occhi proprio paurosi, tutta molto disordinata, tutta un po' schizzata, che mia guardava e mi fissava*") e, quindi, compatibile col profilo psicologico dell'autore di un omicidio privo di un movente razionale³²⁵.

Dal giorno successivo Annamaria tesse un'abile tela, cercando di acquisire da Paola Croci informazioni sui movimenti degli inquirenti, di cui era evidentemente preoccupata, e, contemporaneamente, sollecitando le persone a lei vicine a cercare elementi a carico di Daniela o di altri possibili colpevoli, dai Perratone allo stesso Ulisse Guichardaz, che già nella conversazione del 17 febbraio 2002 con la fedele Croci è indicato come un possibile assassino.

E non può passare inosservato³²⁶ che le dichiarazioni di Croci, la cui genesi è ben nota all'imputata³²⁷, sono la fonte unica della "certezza" ostentata in denuncia circa le turbe sessuali di Ulisse e il suo tentativo di violentare la cognata Daniela.

³²³ Si tratta, infatti, di un omicidio commesso in una villetta ubicata in contesto isolato, dove solo Annamaria era presente e da cui si è allontanata solo per pochi minuti. A ciò si aggiunga che la villetta è ubicata a Cogne, cioè un paese isolato, posto a fondo a valle con conseguente difficoltà per un estraneo di allontanarsi senza essere notati, e, tra l'altro, poco abitato per l'assenza di turisti nel periodo in cui è stato commesso l'omicidio. Inoltre, la conformazione delle vie di accesso alla villetta induceva a ritenere che se fosse passato un veicolo non consueto sulla strada che congiunge il centro di Cogne alla villetta, sarebbe stato certamente notato, ecc.

³²⁴ La circostanza è raccontata diffusamente nei paragrafi precedenti.

³²⁵ Si rinvia al paragrafo 3.4

³²⁶ Ed è difficile credere che questo particolare sia sfuggito da Ulisse e ad Annamaria al momento della sottoscrizione della denuncia.

³²⁷ Le dichiarazioni furono rilasciate nel contesto di continui contatti telefonici della teste con Annamaria e i suoi familiari; in particolare, in quell'occasione Croci si presentò ai Carabinieri di sua iniziativa ma in realtà ispirata e sollecitata dal padre dell'imputata. Si rinvia al paragrafo 3.4

Una volta raggiunta dall'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, nel marzo del 2002, Annamaria FRANZONI reagisce, alzando il tiro delle proprie accuse a Daniela Ferrod³²⁸, secondo una strategia difensiva che si è poi rivelata costante negli anni: nell'interrogatorio di garanzia avanti al GIP, oltre ad insinuare dubbi su Ulisse definendolo una *“persona un po' strana... con delle paranoie”* e soprattutto in grado di entrare in casa sua senza farsi vedere, formula sospetti pesantissimi su Daniela, descrivendola come una pazza, rabbiosa, animata da sentimenti d'odio nei suoi confronti³²⁹.

Quando l'accusa a FERROD, all'esito dell'incidente probatorio del 6.10.2002, é risultata non più percorribile, l'attenzione viene spostata su Ulisse: non si tratta di una novità per Annamaria, che già l'aveva indicato come possibile sospetto a Paola Croci e al GIP nell'interrogatorio del marzo 2002. Inoltre, già il 17.6.2002, l'imputata aveva scritto e spedito a sé stessa la lettera, più volte citata, in cui riferiva dell'aspro rimprovero di Ulisse a Samuele nel negozio di Carlo proprio il giorno precedente l'omicidio: la lettera, come più volte evidenziato, sarebbe poi stata allegata alla denuncia e il suo contenuto trasfuso in essa.

Non appare, dunque, eccentrica rispetto alle acquisizioni probatorie in atti la tesi di TAORMINA, secondo cui era stata Annamaria ad indirizzare per prima i sospetti su Ulisse.³³⁰

Neppure stupisce che, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, Annamaria, contrariamente a quanto ha tentato di far credere al Tribunale, conoscesse a fondo le dichiarazioni rese dai componenti della famiglia Guichardaz-Ferrod nel corso del citato incidente probatorio e, soprattutto, conoscesse a fondo l'alibi di Ulisse.

³²⁸ Del meccanismo che la spinge a denunciare gli altri per difendersi, Annamaria sembra consapevole quando dice al P.M. FRANZONI: *“non fermatevi su di me, io so di una persona, l'ho fatta presente, che può avere questo odio ed è l'unico motivo, a parte che arrivare ad ammazzare un bambino ce ne vuole di odio, ce ne vuole tanto ..io penso che questa cosa sia cresciuta in una mente malata, non in una mente sana. E' la mia vicina...”* Si rinvia al paragrafo 3.4.

³²⁹ Testualmente: *“... in camicia da notte con uno sguardo fisso, guardava dal vetro, .. non era una persona normale, stava male ..., era sempre chiusa in casa, ... non avendo amicizie si teneva tutto per sé, si teneva tutta questa rabbia dentro di sé.. un giorno, di punto in bianco, mi aveva baciata ed abbracciata... mi spiava da dietro le tende ..ha dei problemi gravi...ha una doppia personalità .. è una persona che cambia esteriormente, faceva paura e dopo l'ho vista piano, piano, riprendersi ed essere come una persona normale...lei è una persona che non è nemmeno capita in casa, non ha amicizie, non parla, tutto quello che ha di rabbia, lo tiene per sé...lei ha bisogno di scaricarsi, si crea questi fantasmi nella testa, che, a volte, a me mi faceva paura. I miei sospetti si dirigono verso di lei perché c'è la vicinanza. Io non oso pensare che sia stata 20 o 30 giorni una persona a spiarmi ad aspettare che ci fosse la porta aperta e che io lasciassi Samuele da solo, non oso pensarci ... Ho pensato anche ad Ulisse, lui è una persona perfetta con delle paranoie”*. Si rinvia al paragrafo 3.4

³³⁰ Per un'approfondita disamina di tale tesi, involontariamente e inconsapevolmente confermata dalle parole di Stefano Lorenzi, e in genere e del ruolo di Annamaria in questa fase, si rinvia al paragrafo 3.8.

In ordine all'alibi e alle suddette dichiarazioni, come illustrato nel paragrafo 3.8. cui si fa rinvio, Annamaria FRANZONI, pur non essendo presente in aula, ha potuto leggere le trascrizioni e addirittura ascoltare la registrazione audio, di cui Stefano aveva fatto copia. D'altra parte è lo stesso Stefano ad ammettere di averne parlato a lungo con la moglie, anche in presenza di Taormina. Annamaria, pur tentando di eludere la domanda diretta sulla sua conoscenza degli atti dell'incidente probatorio ed in particolare dell'alibi di Ulisse, finisce per dimostrare, nei fatti, di averne avuto esaustiva conoscenza³³¹.

In sostanza, Annamaria FRANZONI, quando il 30.7.2004 firma la denuncia contro Ulisse, é perfettamente al corrente, nei dettagli, del suo alibi.

Ma c'è di più: l'imputata non solo dimostra una conoscenza molto approfondita dell'alibi di Ulisse, ma dà anche prova di aver partecipato alla ricerca degli elementi in grado di smentirlo, ad esempio sul punto chiave della visibilità dal piazzale antistante l'hotel Fior di Rocca del furgone di Ottino. In merito, Annamaria ammette di aver personalmente visionato la ripresa filmata effettuata da Gelsomino dal piazzale, aggiunge di aver poi chiesto, inutilmente, di essere presente nel successivo ulteriore sopralluogo fatto da Gelsomino e Stefano ed addirittura rivendica una sorta di primogenitura della tesi dell'impossibilità di vedere, sostenendo di averlo sempre saputo grazie ad un gioco fatto con i figli negli anni precedenti all'omicidio³³².

Sempre con riferimento all'incidente probatorio del 2002 e al movente sessuale, Annamaria, riferendo di essere rimasta colpita dalla scelta di Ulisse di avvalersi della facoltà di non rispondere alla domanda sull'abuso sessuale a Daniela, dimostra di avere piena conoscenza degli atti e di condividere il collegamento tra movente sessuale dell'omicidio e atteggiamento tenuto da Ulisse nell'incidente probatorio³³³.

D'altra parte, a partire dal 2003, Annamaria collabora intensamente al lavoro investigativo di Gelsomino ed è costantemente tenuta informata dei risultati delle investigazioni di quest'ultimo. La loro comunicazione avviene sempre attraverso Stefano, nel senso che GELSOMINO chiede specifiche informazioni a Stefano, il quale o gli riferisce oralmente ciò che aveva detto Annamaria o gli consegna appunti scritti da quest'ultima

Il mancato incontro tra Annamaria e i suoi consulenti/investigatori, come è stato spiegato in precedenza, non deve, dunque, trarre in inganno:

³³¹ Infatti, come si è spiegato nel paragrafo 3.8. e 3.9, l'imputata ha ammesso di essersi confrontata con Stefano su questo punto, di aver saputo da Gelsomino che Ulisse, anche rispondendo alla telefonata delle 8,13, avrebbe potuto fare in tempo a commettere l'omicidio e di essere convinta che a rispondere a Carlo alle 8,13 fosse stato Ottino.

³³² Si rinvia a quanto già osservato nel paragrafo 3.8. e 3.9.

³³³ Si rinvia a quanto già osservato nel paragrafo 3.9.

non si tratta di una scelta di Annamaria, sintomo e conseguenza di un suo distacco ai limiti del disinteresse per le indagini svolte in sua difesa, ma di un vero e proprio veto di Taormina, imposto per ragioni diverse.

D'altra parte Annamaria, malgrado si sia proposta di rappresentarsi al Tribunale come persona estranea e disinteressata all'evoluzione delle indagini, finisce egualmente per ammettere l'esistenza di un flusso biunivoco di informazioni con GELSOMINO per il tramite di Stefano: in sostanza, Annamaria conosce i risultati delle investigazioni in tempo reale attraverso ciò che gli riferisce il marito e, contestualmente, fornisce informazioni a GELSOMINO, sempre tramite Stefano.

Per questa via l'imputata, per sua stessa ammissione, fornisce le informazioni su Ulisse, poi utilizzate da GELSOMINO per l'elaborazione delle sue stravaganti teorie investigative, peraltro poi recepite nella denuncia calunniosa.

Si fa, ad esempio, riferimento

- al ricordo di quando Ulisse veniva a lavorare nei pressi di casa Franzoni-Lorenzi in macchina e poi scendeva di corsa a piedi dal sentiero³³⁴,

- al ricordo di quello che Annamaria sostiene esserle stato riferito da Daniela Ferrod su Ulisse³³⁵,

- ai ricordi della diversità di atteggiamento di Ulisse nei suoi confronti a seconda che fosse o meno presente il marito e della richiesta di informazioni da parte di Ulisse circa gli impegni che allontanavano Stefano da casa³³⁶,

- alla sensazione di essere stata spiata da Ulisse ("*...qualche volta anche lui dietro la finestra potesse guardare...*")³³⁷.

Un ulteriore esempio della partecipazione di Annamaria alle investigazioni, del contributo da lei fornito e dell'insistenza con cui chiedeva a Stefano notizie sugli sviluppi delle indagini si ricava dal suo racconto relativo all'individuazione del moschettone come arma del delitto³³⁸.

Come si è più volte ricordato, Annamaria ha sempre sostenuto di non avere alcuna conoscenza degli atti processuali, se non per qualche frammentaria notizia datale dal marito nei ritagli di tempo e, con

³³⁴ L'immagine, apparentemente insignificante, è in realtà subdolamente mirata a sostenere la fantasiosa ricostruzione dell'omicidio fatta da GELSOMINO

³³⁵ E cioè la violenza sessuale e lo stato di soggezione per le continue intimidazioni. L'informazione è evidentemente strumentale a supportare il movente sessuale.

³³⁶ L'informazione è evidentemente funzionale a sostenere le teorie di GELSOMINO in ordine al movente a sfondo sessuale.

³³⁷ L'informazione è evidentemente funzionale a sostenere le teorie di GELSOMINO in ordine al movente e alla modalità d'azione omicidiaria

³³⁸ Si rinvia a quanto già osservato nel paragrafo 3.9.

riferimento ai fatti oggetto del presente procedimento, addirittura di non aver neppure mai letto la denuncia.

Anche su questo punto, è l'imputata stessa a smentirsi clamorosamente quando, con riferimento all'impronta trovata e all'accusa di aver volontariamente contaminato la scena del delitto, ammette di aver letto la perizia e di aver anche chiesto spiegazioni tecniche al cognato, salvo poi tentare un'improbabile marcia indietro nel momento in cui si rende conto di essersi lasciata scappare una frase dannosa per la propria linea difensiva.

In altro momento Annamaria FRANZONI ammette anche di essere perfettamente a conoscenza della decisione assunta nel 2003 di non fornire all'autorità giudiziaria le risultanze delle investigazioni di Gelsomino, del fatto che sia Gelsomino sia il marito, quando erano stati chiamati dall'autorità giudiziaria di Aosta, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e della riconducibilità a Taormina di tale strategia. L'imputata, sul punto, aggiunge anche di aver personalmente chiesto Taormina il motivo di tale scelta, con ciò dimostrando ancora una volta la sua continua e consapevole partecipazione alle scelte strategiche difensionali.

Insomma, come si dimostrato nei paragrafi 3.8., 3.9., 3.10 e 3.11 cui si fa rinvio, Annamaria FRANZONI conosce il contenuto degli atti del processo, partecipa all'attività di ricerca del colpevole, interloquisce con Gelsomino sia pure con la mediazione del marito ed è al corrente dei risultati delle sue investigazioni.

E così, ancora una volta non stupisce che Annamaria, come illustrato nel paragrafo 3.10., fornisca un contributo fondamentale alla decisione di presentare "finalmente" la denuncia contro Ulisse.

Ancora una volta, come nel caso della comunicazione dell'esito dell'autopsia o dell'adozione del provvedimento cautelare nei suoi confronti, un atto processuale a lei sfavorevole scatena in Annamaria l'istinto di affondare il colpo sui bersagli prescelti come colpevoli alternativi.

E così, pochi minuti dopo la lettura della sentenza che l'ha condannata a trent'anni di reclusione, Annamaria convoca, con piglio risoluto, Taormina per il giorno seguente e, nell'incontro del 20 luglio 2004, lo sollecita a presentare la denuncia, dicendogli testualmente *"Professore lei mi aveva detto e fatto capire tutt'altro... Allora quella denuncia e il lavoro di Gelsomino è ora di presentarlo... Lei mi illude in una cosa, però adesso arriviamo al dunque! Questa benedetta denuncia che lei mi dice aspettiamo, aspettiamo..."*³³⁹.

Come dimostrato nei paragrafi precedenti (3.10, 3.11), Annamaria partecipa attivamente alla concitata fase successiva, attende con "molta

³³⁹ Le parole sono quelle che Annamaria dice di aver detto in quell'occasione

speranza” il sopralluogo, ne segue con trepidazione lo svolgimento³⁴⁰ e collabora per quanto le è possibile alla riuscita delle operazioni.

Quando poi il suocero, Mario Lorenzi mostra perplessità sugli elementi raccolti, esprime preoccupazione per le conseguenze della scelta di Stefano ed Annamaria di presentare la denuncia e manifesta il timore di una loro esposizione ad un procedimento penale per calunnia, Annamaria reagisce con stizza, perché non condivide l’atteggiamento del suocero ed è entusiasta della scelta di abbandonare “finalmente” la linea della prudenza.

L’episodio, già esaminato nei paragrafi precedenti, merita di essere ripreso anche sotto un altro profilo, cioè quello della rilevanza delle rassicurazioni di Taormina in relazione all’elemento soggettivo del delitto di calunnia.

Mario, Annamaria e Stefano si sono detti tutti “rassicurati” dalle parole di Taormina che, di fronte alla specifica obiezione di Mario, aveva risposto che non si correvano i rischi di una calunnia.

L’episodio, lungi dal giustificare i denunciati sotto il profilo dell’elemento soggettivo, dimostra che il carattere calunnioso della denuncia era così evidente che se ne era accorto anche chi, come Mario, seguiva la vicenda da una distanza maggiore rispetto ai denunciati. E dopo l’intervento di Mario è ancor meno credibile che Annamaria non se ne sia accorta o, addirittura, come da lei sostenuto, non abbia neppure letto o ascoltato chi dava lettura della denuncia.

In secondo luogo, la rassicurazione dell’avvocato di preservare il denunciante da un procedimento penale per calunnia non esclude l’elemento soggettivo del reato di calunnia eventualmente commesso dal denunciante rassicurato: il dolo di calunnia, infatti, è escluso dalla convinzione di accusare un colpevole e non dalla consapevolezza di accusare un innocente con la garanzia però di farlo riuscendo a sfuggire al conseguente procedimento penale per calunnia.

In conclusione, FRANZONI ha dimostrato la conoscenza degli atti processuali anche relativi alla posizione di Ulisse e alle prove della sua innocenza ed ha partecipato attivamente alla propria difesa, alla ricerca di un colpevole alternativo e alla costruzione di elementi d’accusa contro Ulisse: ne deriva che il delitto di calunnia deve ritenersi integrato anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

³⁴⁰ Si rinvia alla ricostruzione dei fatti e alle osservazioni formulate nel paragrafo 3.11

9. Il trattamento sanzionatorio

Alla luce della ricostruzione dei fatti appena riassunta ed emergente dalle risultanze probatorie si deve ritenere raggiunta la prova della responsabilità di FRANZONI e DURST per i reati loro rispettivamente contestati.

Con riferimento al delitto contestato ad Annamaria FRANZONI, deve essere esclusa la continuazione interna, già indicata dal PM nella formulazione del capo di imputazione, evidentemente sul presupposto che la denuncia del 30.7.2004 e il seguito di denuncia del 6.8.2004 integrino gli estremi di due autonomi reati di calunnia, peraltro espressione di un medesimo disegno criminoso.

Quest'ultimo assunto, infatti, non è condivisibile

Si deve premettere che, secondo il condivisibile orientamento del giudice di legittimità, *“la presentazione di successive denunce, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia, quando il contenuto dell'atto successivo sia tale da costituire un apprezzabile “novum” rispetto all'originaria accusa”* (così, ad esempio, Cass. Sez. 6, n.44491, 1/12/2010 - 17/12/2010, Rv. 248964 A. P. e altro, in un caso in cui era stata esclusa la continuazione perché la denuncia successiva era funzionale solo a supportare probatoriamente le precedenti dichiarazioni accusatorie; nello stesso senso, Cass. Sez. 6, n.37086, 26/04/2007-8/10/2007, Rv.237674, P.G. in proc. Lombardi, secondo cui *“la presentazione di successive denunce a contenuto calunnioso, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile “novum” rispetto alla originaria accusa”*. Nel corpo della motivazione, la S.C. ha testualmente affermato: *“pertanto, il denunciante che proponga opposizione all'archiviazione di reato diverso da quello denunciato, contestato dal P.M. di propria iniziativa sia pure sulla base dei fatti enunciati nella denuncia stessa, non commette un autonomo reato di calunnia salvo che l'opposizione contenga **elementi di accusa nuovi, che, considerati da soli o unitamente a quelli già denunciati, rendano configurabile una diversa accusa calunniosa**”*).

Esaminando il caso di specie alla luce dei principi appena ricordati, si deve concludere che il *“seguito di denuncia”* del 6.8.2004 non integra gli estremi di un reato di calunnia ulteriore rispetto a quello commesso con la denuncia del 30.7.2004, in quanto non contiene elementi di accusa nuovi ma solo qualche specificazione. L'atto del 6.8.2004, infatti, tratta quattro argomenti, tutti già presenti nella denuncia del 30 luglio, anche se in

quell'occasione erano stati affrontati in modo più sintetico; in particolare, nel seguito di denuncia si fa riferimento al fatto che

- l'impronta trovata sulla porta della stanza dell'omicidio non appartiene ad Annamaria FRANZONI (il dato è già presente nella denuncia del 30 luglio, anche se in forma più sfumata)

- l'impronta suddetta potrebbe essere riferibile all'assassino (il dato è già presente nella denuncia, anche se in forma più sfumata, nel senso che il 30 luglio i denuncianti affermano che "può essere dell'assassino", mentre nel seguito che è "a forte vocazione dell'assassino")

- le tracce trovate in garage disegnano il percorso di fuga dell'assassino (il dato è già presente nella denuncia del 30 luglio, anche se in forma più sfumata).

Infine, in entrambi gli atti i denuncianti chiedono insistentemente all'autorità giudiziaria di effettuare accertamenti sui vestiti, sull'automobile e nella casa di Ulisse.

In conclusione, il cosiddetto seguito di denuncia rimane assorbito nel delitto di calunnia commesso con la presentazione della denuncia del 30.7.2004, di cui è semplicemente una specificazione.

Non occorrono, poi, molte parole per escludere che il delitto di calunnia, oggetto del presente processo, possa essere unito dal vincolo della continuazione con l'omicidio di Samuele: infatti, non è evidentemente neppure ipotizzabile che Annamaria FRANZONI avesse già programmato la calunnia nei confronti di Ulisse, ancora prima di commettere l'omicidio del figlio.

Vanno riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, rilevando, a tal fine, per DURST, il minimo ruolo svolto nella vicenda, l'incensuratezza e l'assenza di pendenze, e per FRANZONI, la difficile situazione in cui è maturata la decisione criminosa, la sua condizione di madre chiamata a convivere con la morte violenta del figlio ed, in definitiva, la necessità di adeguare in concreto la pena all'entità del fatto a lei ascritto.

Ciò premesso, con riferimento a FRANZONI, occorre procedere ad una valutazione comparata della diminvente citata e dell'aggravante di cui all'art.368 comma 2 c.p.: in proposito, si ritiene che la valutazione complessiva della vicenda e della personalità di FRANZONI, che ha condotto a ritenere sussistenti le attenuanti generiche, giustifica, comunque, un giudizio, ex art. 69 c.p., in termini di prevalenza di tale diminvente sull'aggravante contestata.

Di ciò tenuto conto, ed in particolare alla luce della gravità concreta delle condotte criminose realizzate ma anche del ruolo non centrale di DURST e della difficile condizione psicologica di FRANZONI, valutati i

criteri di cui all'art.133 c.p., stimasi equo determinare, per ciascuno dei due imputati una pena base, prossima al minimo edittale, e precisamente

- per Eric DURST, pena base di anni 1 di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche fino a mesi 8 di reclusione

- per Annamaria FRANZONI, pena base di anni 2 di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche fino ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Gli imputati, inoltre, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali su ciascuno gravanti.

Sempre in considerazione delle modalità con cui DURST ha posto in essere il reato e della sua incensuratezza, si può ragionevolmente ipotizzare che l'episodio delittuoso preso in esame sia stato per l'odierno imputato un'esperienza occasionale e formulare conseguentemente nei suoi confronti una prognosi di astensione dal reato.

A DURST possono essere, pertanto, concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale a privata richiesta.

Per quanto concerne gli oggetti in sequestro, deve essere ordinata l'immediata restituzione agli avente diritto, Stefano Lorenzi ed Annamaria Franzoni, dell'unità immobiliare sita in Cogne (AO) frazione di Montroz, località Caouz, n.4/A, meglio descritta nel verbale di sequestro redatto il 12.8.2004, non essendo più necessario mantenere il vincolo reale a fini probatori.

In merito alle ragioni che hanno giustificato l'adozione di un termine superiore a quindici giorni e la sua successiva proroga, si rinvia a quanto segnalato nella richiesta di proroga, poi accolta dal Presidente del Tribunale di Torino nel decreto del 21.7.2011

P. Q. M.

Visto l'art.533 ss. c.p.p., 62 bis c.p.

Dichiara Eric DURST colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione (pena così determinata: pena base di anni 1, diminuita come sopra per le attenuanti generiche)

Visti gli art. 163 e 175 c.p

concede ad Eric DURST i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale a privata richiesta

Visto l'art.533 ss. c.p.p., 62 bis, 69 c.p.

dichiara Annamaria FRANZONI colpevole del reato di cui all'art.110 e 368



c.p. commesso il 31.7.2004, ritenuta assorbita in esso anche l'ulteriore condotta del 6.8.2004 contestatale sub B, e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, la condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione (pena così determinata: pena base di anni 2 di reclusione, diminuita come sopra per le attenuanti generiche)

Visto l'art. 535 c.p.p.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali

Visto l'art.263 c.p.p.

Dispone la restituzione agli avente diritto, Stefano Lorenzi ed Annamaria Franzoni, dell'unità immobiliare sita in Cogne (AO) frazione di Montroz, località Caouz, n.4/A, meglio descritta nel verbale di sequestro redatto il 12.8.2004

Visto gli artt. 544 c.p.p.,

indica in novanta giorni il termine per il deposito della sentenza (termine prorogato per 70 giorni, quindi sino al 26.9.2011, giusto il decreto del Presidente del Tribunale di Torino del 21.7.2011.

Torino, 19.4.2011

Il giudice
(Roberto Arata)